STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

SETTIMANA FISCALE

NUMERO 47 2026

Rassegna settimanale di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • NUMERO 47 | SETTIMANA 16 - 20 NOVEMBRE 2026 | EDIZIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Compensazioni F24 e ruoli scaduti: dal 2027 il blocco scatta oltre 30.000 euro

Compensazioni F24 e ruoli scaduti: il ddl Bilancio 2027 porta la soglia del blocco da 50.000 a 30.000 euro. Cosa conta, cosa resta compensabile, come rientrare.

CHI HA debiti iscritti a ruolo, ossia cartelle e altri carichi affidati all'agente della riscossione, potrebbe perdere la possibilità di impiegare i propri crediti per versare altre imposte. Attualmente il blocco opera quando i carichi scaduti superano 50.000 euro. Stando all'articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2027 (atto Camera 3174-bis), il limite scenderebbe a 30.000 euro: si tratterebbe del secondo abbassamento nel giro di dodici mesi, preceduto da quello da 100.000 a 50.000 euro stabilito dalla legge di Bilancio 2026. Il testo è in esame presso la Commissione Finanze della Camera e resta suscettibile di modifiche, ma le imprese...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti con crediti da compensare e carichi scaduti, in particolare fra 30.000 e 50.000 euro

Quadro Normativo: DDL Bilancio 2027, A.C. 3174-bis, artt. 36 e 37, D.Lgs. 33/2025, artt. 3 e 5

Rischio Operativo: L'aspetto decisivo è comprendere quali importi concorrono alla soglia, quali crediti si possono compensare in ogni caso e in...

Azione di Studio: Scaricare il prospetto dei carichi, isolare quelli scaduti non sospesi né rateizzati e controllare che i piani non siano decaduti; confrontare il totale con la soglia definitiva e completare eventuali pagamenti o rateazioni prima di trasmettere l'F24

Audit Preventivo: Verifica della regolarità di notifica dell'atto e predisposizione tempestiva delle memorie in autotutela.

ANALISI INTEGRALE E QUADRO NORMATIVO

CONTINUA A PAGINA 5 →

L'OSSERVATORIO DELLO STUDIO
di Sabatino Pizzano

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Enti non commerciali: la tassazione IRES tra TUIR e riforma del Terzo Settore

Associazioni culturali, fondazioni, comitati, ONLUS superstiti, parrocchie, enti filantropici, organizzazioni di volontariato: sono tutti esempi di enti non commerciali, una categoria fiscale ampia che il TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986) assoggetta all'IRES, l'imposta sul reddito delle società, con regole proprie, diverse da quelle previste per le società. La caratteristica comune è non avere, come oggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di un'attività commerciale. Dal 1° gennaio 2026 questo quadro si intreccia con una novità di rilievo: il...

L'ANALISI A PAGINA 9 →

I PRINCIPALI FOCUS TEMATICI DELLA SETTIMANA

APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Termini di accertamento forfetari 2026: addio al premio e-fattura

A partire dal 2026 chi aderisce al regime forfetario perde il vantaggio, prima riconosciuto a chi emetteva soltanto fatture elettroniche, della riduzione di un anno sui termini di accertamento: a sopprimere questa porzione dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre...

SEGUE A PAGINA 17 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Cartelle a rate dal 2027: fino a 96 rate, conviene aspettare il 1° gennaio

Con l'inizio del 2027 la rateizzazione ordinaria delle cartelle fino a 120.000 euro cambia misura. Le richieste inoltrate nel 2025 e nel 2026 possono arrivare a 84 rate mensili, ossia sette anni. Quelle inoltrate nel 2027 e nel 2028 salgono a 96 rate, otto anni, e al...

SEGUE A PAGINA 21 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Crediti inesistenti: ravvedimento, adesione o ricorso contro la contestazione

Sempre più di frequente gli uffici rilevano crediti d'imposta come inesistenti, soprattutto nell'ambito dei bonus edilizi, anche quando la qualificazione appare opinabile. Di fronte a un rilievo, il contribuente dispone di tre percorsi. Il ravvedimento operoso, esperibile...

SEGUE A PAGINA 24 →

RASSEGNA NORMATIVA & ALTRI APPROFONDIMENTI DEL NUMERO

GUIDA RAPIDA ALLE PAGINE INTERNE

FISCO & IMPOSTE — PAG. 27
Omessa fatturazione e reverse charge: le sanzioni dal 2026

FISCO & IMPOSTE — PAG. 30
Errori nel modello ISA e concordato preventivo: quando si rischia la decadenza

FISCO & IMPOSTE — PAG. 35
Superammortamento e iperammortamento: dal 2016 al nuovo regime 2026-2028

FISCO & IMPOSTE — PAG. 39
Disciplina CFC 2026: tassazione delle controllate estere e opzione al 15%

FISCO & IMPOSTE — PAG. 45
Ammortamento dei beni materiali: coefficienti e novità 2026

FISCO & IMPOSTE — PAG. 50
Beni in Locazione, Comodato e Noleggio: le Regole Ires per Dedurli

FISCO & IMPOSTE — PAG. 55
Detrazione per oneri IRES: erogazioni liberali, ecobonus, sismabonus

FISCO & IMPOSTE — PAG. 61
Perdite su crediti e Codice della crisi: le regole cambiano dal 2027

FISCO & IMPOSTE — PAG. 65
Deducibilità dei canoni di leasing: le regole IRES per imprese e professionisti

FISCO & IMPOSTE — PAG. 70
Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze nel reddito d'impresa

FISCO & IMPOSTE — PAG. 76
Periodo d'imposta IRES: il principio di autonomia e le sue deroghe

FISCO & IMPOSTE — PAG. 80
Pronti contro termine: come si tassano interessi e scarto ai fini IRES

MACRO-AREE TRATTATE: ACCERTAMENTO: 7 · SPORT & ASD: 1 · FISCO & IMPOSTE: 34 · IMPRESE & SOCIETÀ: 2 · BONUS & CASA: 1 · LAVORO & PREV.: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Settimanale e Quotidiana
Riproduzione riservata © 2026

Indice Generale del Settimanale

Guida ragionata e rinvio ipertestuale a tutti gli approfondimenti del numero

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 7 APPROFONDIMENTI

Compensazioni F24 e ruoli scaduti: dal 2027 il blocco scatta oltre 30.000 euro ..... PAG. 5

Termini di accertamento forfetari 2026: addio al premio e-fattura ..... PAG. 17

Cartelle a rate dal 2027: fino a 96 rate, conviene aspettare il 1° gennaio ..... PAG. 21

Crediti inesistenti: ravvedimento, adesione o ricorso contro la contestazione ..... PAG. 24

Schema di atto: accertamento invalido se la motivazione cambia nel contraddittorio ..... PAG. 100

Adesione dopo lo schema d'atto: nessuna pausa estiva per i 30 giorni ..... PAG. 103

Richieste documentali del fisco: rimediare alla mancata risposta nei termini ..... PAG. 106

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE — 1 APPROFONDIMENTI

Enti non commerciali: la tassazione IRES tra TUIR e riforma del Terzo Settore ..... PAG. 9

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 30 APPROFONDIMENTI

Omessa fatturazione e reverse charge: le sanzioni dal 2026 ..... PAG. 27
Errori nel modello ISA e concordato preventivo: quando si rischia la decadenza ..... PAG. 30
Ammortamento dei beni materiali: coefficienti e novità 2026 ..... PAG. 45
Beni in Locazione, Comodato e Noleggio: le Regole Ires per Dedurli ..... PAG. 50
Detrazione per oneri IRES: erogazioni liberali, ecobonus, sismabonus ..... PAG. 55
Perdite su crediti e Codice della crisi: le regole cambiano dal 2027 ..... PAG. 61
Deducibilità dei canoni di leasing: le regole IRES per imprese e professionisti ..... PAG. 65
Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze nel reddito d'impresa ..... PAG. 70
Periodo d'imposta IRES: il principio di autonomia e le sue deroghe ..... PAG. 76
Pronti contro termine: come si tassano interessi e scarto ai fini IRES ..... PAG. 80
Società di comodo: test di operatività e novità 2026 ..... PAG. 85
Spese per prestazioni di lavoro: deducibilità, fringe benefit e trasferte ..... PAG. 90
Disallineamento POS e corrispettivi: la franchigia del 5% e i rischi di accertamento ..... PAG. 119
Credito d'imposta cloud: abbonamenti SaaS agevolati nel DDL bilancio 2027 ..... PAG. 124
Liquidazione automatizzata IVA per le dichiarazioni omesse dal 2026 ..... PAG. 127
Crediti d'imposta comprati dai professionisti: sostitutiva del 26% sul differenziale ..... PAG. 130
Fatturazione accentrata nelle ATI: la Cgt Torino nega la detrazione IVA alla mandataria ..... PAG. 133
Tonnage tax: la tassazione forfetaria delle imprese marittime nel 2026 ..... PAG. 140
Veicoli aziendali: la deducibilità fiscale tra art. 164 TUIR e fringe benefit ..... PAG. 145
Forfettari, integrativa Redditi 2026 per i rimborsi spese analitici del 2025 ..... PAG. 150
Momento di effettuazione dell'operazione IVA, esigibilità e split payment ..... PAG. 154
Detrazione IVA, con l'Omnibus piu' tempo e nuovi margini per l'integrativa a favore ..... PAG. 163
Permuta e IVA: come si calcola il costo minimo dopo il decreto fiscale 2026 ..... PAG. 166
Testo unico IVA dal 2027: cosa cambia per professionisti e imprese ..... PAG. 170
DURF, soglia del 10%: contano anche ritenute su interessi e imposte estere ..... PAG. 173
Reddito agrario e trasformazione della carne avicola: risposta 151/2026 ..... PAG. 176
Fatture da emettere per prestazioni di servizi: gestione IVA e rischi ..... PAG. 180
Spese relative a più esercizi: rappresentanza, pubblicità e deducibilità ..... PAG. 185
Credito ZES unica sul leasing avviato prima della comunicazione ..... PAG. 189
Credito d'imposta ZES unica: il leasing avviato prima della comunicazione preventiva ..... PAG. 192

FISCO & AGGIORNAMENTI — 4 APPROFONDIMENTI

Superammortamento e iperammortamento: dal 2016 al nuovo regime 2026-2028 ..... PAG. 35
Disciplina CFC 2026: tassazione delle controllate estere e opzione al 15% ..... PAG. 39
Acconti 2026: ricalcolo con metodo previsionale e novità del concordato biennale ..... PAG. 114
Simest, 200 milioni per investimenti in IA e Quantum computing ..... PAG. 195

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ 2 APPROFONDIMENTI

Conflitto di interessi del socio in Srl: quando si annulla la decisione ..... PAG. 95

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: voce A4 ..... PAG. 160

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI 1 APPROFONDIMENTI

Cessione crediti edilizi: la perdita da cessione e il nodo dell'articolo 96 TUIR ..... PAG. 109

LAVORO & PROFESSIONI 1 APPROFONDIMENTI

Welfare aziendale, spese RSA per il familiare non convivente escluse dal reddito ..... PAG. 137

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

11 MIN LETTURA 18/11/2026

Compensazioni F24 e ruoli scaduti: dal 2027 il blocco scatta oltre 30.000 euro

Compensazioni F24 e ruoli scaduti: il ddl Bilancio 2027 porta la soglia del blocco da 50.000 a 30.000 euro. Cosa conta, cosa resta compensabile, come rientrare. Chi ha debiti iscritti a ruolo, ossia cartelle e altri carichi affidati all'agente della riscossione, potrebbe perdere la possibilità di impiegare i propri crediti per versare altre imposte. Attualmente il blocco opera quando i carichi scaduti superano 50.000 euro. Stando all'articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2027 (atto Camera 3174-bis), il limite scenderebbe a 30.000 euro: si tratterebbe del secondo abbassamento nel giro di dodici mesi, preceduto da quello da 100.000 a 50.000 euro stabilito dalla legge di Bilancio 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Riscossione.

Norme chiave
DDL Bilancio 2027, A.C. 3174-bis, artt. 36 e 37 · D.Lgs. 33/2025, artt. 3 e 5 · D.L. 78/2010, art. 31 · Legge 199/2025, art. 1, comma 116 · Circolare Agenzia delle Entrate 16/E/2024 · Risposta Agenzia delle Entrate 110/2026.

Destinatari
Imprese, professionisti e contribuenti con crediti da compensare e carichi scaduti, in particolare fra 30.000 e 50.000 euro.

Punto pratico
Scaricare il prospetto dei carichi, isolare quelli scaduti non sospesi né rateizzati e controllare che i piani non siano decaduti; confrontare il totale con la soglia definitiva e completare eventuali pagamenti o rateazioni prima di trasmettere l'F24.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La disposizione in esame modifica l'articolo 5, comma 7, del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs.
- 💡 **Impatto operativo:** L'aspetto decisivo è comprendere quali importi concorrono alla soglia, quali crediti si possono compensare in ogni caso e in che modo scendere sotto il limite prima di inviare il modello F24.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'aspetto decisivo è comprendere quali importi concorrono alla soglia, quali crediti si possono compensare in ogni caso e in che modo scendere sotto il limite prima di inviare il modello F24.

Chi ha debiti iscritti a ruolo, ossia cartelle e altri carichi affidati all'agente della riscossione, potrebbe perdere la possibilità di impiegare i propri crediti per versare altre imposte. Attualmente il blocco opera quando i carichi scaduti superano 50.000 euro. Stando all'articolo 36 del disegno di legge di Bilancio 2027 (atto Camera 3174-bis), il limite scenderebbe a 30.000 euro: si tratterebbe del secondo abbassamento nel giro di dodici mesi, preceduto da quello da 100.000 a 50.000 euro stabilito dalla legge di Bilancio 2026. Il testo è in esame presso la Commissione Finanze della Camera e resta suscettibile di modifiche, ma le imprese con crediti da compensare e qualche cartella pendente hanno tutto l'interesse a fare subito i calcoli. L'aspetto decisivo è comprendere quali importi concorrono alla soglia, quali crediti si possono compensare in ogni caso e in che modo scendere sotto il limite prima di inviare il modello F24.

QUADRO NORMATIVO: L'EFFETTO DELL'ARTICOLO 36

La disposizione in esame modifica l'articolo 5, comma 7, del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), che ha accolto la regola originata dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006. Il divieto riguarda la compensazione orizzontale, cioè quella fra tributi e contributi di natura diversa, per chi ha carichi scaduti oltre la soglia. Le parole "superiori a euro 50.000" sarebbero sostituite da "superiori a euro 30.000". La relazione tecnica, richiamata dal dossier dei Servizi Studi del 9 novembre 2026, stima per la misura un gettito di circa 100 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2027.

Il precedente abbassamento è contenuto nell'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha ridotto la soglia da 100.000 a 50.000 euro. Quanto alla data precisa di decorrenza di tale modifica, le fonti consultate non concordano del tutto (alcune parlano del 1° gennaio 2026, altre di un momento successivo, anche a causa dell'entrata in vigore del Testo unico): conviene perciò controllare il testo vigente a ogni versamento. Per la nuova soglia l'articolo 36 non fisserebbe una decorrenza autonoma: se non intervengono modifiche, si applica quella della legge di Bilancio, e finché il testo non otterrà l'approvazione definitiva il condizionale resta d'obbligo. Il disegno di legge, infatti, deve essere approvato entro il 31 dicembre 2026.

DUE DIVIETI: IL TETTO DI 1.500 EURO E LA SOGLIA

Nell'ordinamento coesistono due regole distinte, che non vanno scambiate l'una per l'altra. La prima si trova

nell'articolo 31, comma 1, del D.L. 78/2010: chi ha debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per un importo superiore a 1.500 euro non può compensare crediti relativi a imposte erariali, se non fino a concorrenza dei debiti stessi. Per fare un esempio, chi ha 10.000 euro di ruoli scaduti non può impiegare in compensazione più di 10.000 euro di crediti erariali, mentre i crediti eccedenti restano utilizzabili.

La seconda regola è quella dell'articolo 5, comma 7, del Testo unico, dagli effetti più gravosi: una volta superata la soglia, si blocca ogni compensazione orizzontale, inclusi i crediti d'imposta agevolativi, e il blocco non si limita alla concorrenza dei debiti. Le due regole condividono la logica di impedire che chi è già debitore verso il fisco usi crediti per saldare altri tributi, ma operano su piani differenti. Secondo il commento di riferimento, la distinzione è stata chiarita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 e poi ripresa dalla risposta a interpello n. 110/2026. Questi due riferimenti provengono dalla fonte e non sono stati controllati sui testi ufficiali.

L'articolo 36 inciderebbe unicamente sulla soglia del Testo unico. Resterebbero fermi il limite di 1.500 euro per i crediti erariali e le eccezioni previste per i contributi e per i premi INAIL.

CALCOLO DELLA SOGLIA: I CARICHI CHE RILEVANO

Per stabilire se la soglia è superata si considerano i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché i carichi affidati all'agente della riscossione per atti in ogni caso emessi dall'Agenzia delle Entrate. Essi pesano, tuttavia, solo se i termini di pagamento sono decorsi e manca un provvedimento di sospensione. Detto diversamente, la cartella appena notificata, ancora entro i termini di pagamento, non conta. Non contano neppure i carichi sospesi, in sede amministrativa o giudiziale, né le somme rateizzate, a condizione che il piano sia in corso e non si sia verificata la decadenza.

Nella pratica si parte dal prospetto dei carichi affidati e, per ogni posizione, si controllano tre aspetti: la scadenza, l'eventuale sospensione e lo stato dei piani di rateazione. Il conteggio riguarda soltanto i carichi che ricadono nella definizione. Un totale di 35.000 euro, di cui 10.000 inseriti in un piano di rateazione pagato regolarmente, ai fini del blocco vale 25.000 euro e rimane sotto la nuova soglia. Se il piano decade, quei 10.000 euro rientrano nel calcolo e la soglia risulta superata.

VOCE	IMPORTO	RILEVA PER LA SOGLIA?
Carichi scaduti non sospesi	25.000 euro	Sì
Carichi in rateazione non decaduta	10.000 euro	No
Totale da confrontare con la soglia	25.000 euro	Sotto 30.000 euro: nessun blocco
Totale se il piano decade	35.000 euro	Sopra 30.000 euro: blocco

ECCEZIONI: I CREDITI SEMPRE UTILIZZABILI

Non tutti i crediti subiscono il blocco. Stando al dossier, rimangono compensabili anche oltre la soglia i crediti relativi ai contributi previdenziali dei titolari di posizione assicurativa, ai contributi dovuti da datori di lavoro e committenti e ai premi INAIL. Nel Testo unico sono indicati alle lettere f), g) e h) dell'articolo 3, comma 5. Nella circolare 16/E/2024 le medesime eccezioni erano individuate dalle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 241/1997: il contenuto non muta, varia soltanto la numerazione dopo il passaggio al Testo unico.

Anche i ruoli previdenziali sono neutri. Per la risposta a interpello n. 110/2026, nella fattispecie esaminata i ruoli di una cassa professionale non fanno scattare né il limite di 1.500 euro, riferito alle imposte erariali, né il blocco oltre soglia. La risposta rinvia alla risposta n. 478 del 2023 e ad alcune pronunce della Cassazione (sentenza 5 luglio 2017, n. 16532; ordinanze 22 giugno 2021, n. 17836 e 14 dicembre 2023, n. 35094), che non sono state controllate in autonomia.

CREDITI SUPERBONUS: IMPIEGO E LIMITI

Merita particolare attenzione il raccordo con i crediti agevolativi acquistati. Ancora secondo la risposta n. 110/2026, un credito Superbonus acquistato non si può usare per pagare una cartella tramite la compensazione dell'articolo 31 del D.L. 78/2010, ma rimane utilizzabile in F24 per le imposte e i contributi correnti. Occorre tenere presente che, oltre la soglia, la compensazione orizzontale resterebbe comunque bloccata per intero.

L'articolo 36 si deve poi leggere insieme all'articolo 37 del medesimo disegno di legge. Questo, stando alla fonte, distribuirebbe in dieci rate annuali le quote 2027 dei crediti Superbonus 2023 e inserirebbe nell'articolo 246 del D.Lgs. 141/2026 (Testo unico adempimenti e accertamento) un comma 5-bis, che vieterebbe l'acquisto e la cessione di crediti a chi abbia subito la chiusura d'ufficio della partita IVA ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del D.Lgs. 10/2026 (Testo unico IVA). Per chi fa affidamento sui crediti per finanziare i versamenti, l'effetto congiunto delle due norme sarebbe un problema di liquidità. Neppure questi riferimenti, ricavati dalla fonte, sono stati controllati sul testo del disegno di legge.

ESEMPI PRATICI: TRE SITUAZIONI A CONFRONTO

Gli esempi che seguono, con importi di fantasia, illustrano l'effetto della nuova soglia.

Una srl con un credito IVA di 40.000 euro e cartelle scadute per 42.000 euro può oggi compensare, ferma restando la soglia di 1.500 euro sui crediti erariali, perché i carichi non arrivano a 50.000 euro. Con la soglia a 30.000 euro il blocco scatterebbe: prima della prima delega del 2027 dovrebbe rateizzare i carichi o versarne almeno

12.000 euro, restando comunque libera di compensare i crediti contributivi e INAIL esclusi dal divieto.

Un'impresa individuale con 35.000 euro di carichi scaduti, di cui 8.000 euro sospesi dal giudice tributario, resterebbe invece sotto la soglia, dato che ai fini del blocco pesano 27.000 euro. Se la sospensione termina, l'importo risale a 35.000 euro e il blocco opera dalla delega successiva: è quindi opportuno seguire l'esito del giudizio prima di pianificare le compensazioni.

Un avvocato con cartelle della cassa forense in rateazione e un credito Superbonus acquistato può servirsi del credito per versare in F24 l'IRPEF e i contributi correnti, ma non per estinguere le cartelle. I suoi ruoli previdenziali non rilevano né per il limite dei 1.500 euro né per quello dei 30.000 euro.

STRATEGIE DI RIENTRO: COME TORNARE SOTTO SOGLIA

I percorsi per rientrare sono quelli già conosciuti: versare una quota dei carichi, domandarne la rateazione, ottenere la sospensione amministrativa o giudiziale dei carichi contestati, oppure far leva sui crediti esclusi dal blocco. La sequenza delle operazioni è determinante: la posizione va regolarizzata prima di trasmettere l'F24, poiché il controllo guarda alla situazione esistente nel momento dell'invio.

Quanto alla rateazione, importa che il piano sia in corso e non decaduto quando si compensa. Una rata non pagata può far rientrare l'intero residuo nel conteggio e mettere in dubbio compensazioni già programmate. Nei mesi in cui i versamenti si concentrano, il controllo delle rate diventa perciò parte integrante della pianificazione fiscale. Rimangono alcuni aspetti che la prassi dovrà precisare con il nuovo limite: il momento in cui si accerta la soglia, il trattamento delle deleghe scartate e la posizione dei carichi contestati ma non ancora sospesi.

PIANO OPERATIVO: LE MOSSE PRIMA DI GENNAIO

L'area più esposta è quella delle piccole e medie imprese con carichi scaduti fra 30.000 e 50.000 euro, oggi non toccate dal divieto. Le scadenze di gennaio e febbraio 2027, a cominciare dai versamenti di saldo IVA e contributi, costituirebbero la prima prova. Per ciascun cliente con crediti da compensare conviene:

- ottenere subito il prospetto dei carichi affidati;
- distinguere i carichi scaduti da quelli sospesi e in rateazione;
- detrarre questi ultimi dal totale e raffrontare il risultato con la nuova soglia;
- individuare i crediti compensabili in ogni caso, cioè quelli per contributi e premi INAIL;
- accertare con l'agente della riscossione la situazione di ogni piano di rateazione;
- documentare l'eventuale sospensione dei carichi contestati prima di compensare.

Chi rientra nella fascia a rischio dovrebbe fissare in calendario rateazioni o pagamenti prima di gennaio, mentre le compensazioni del primo trimestre 2027 vanno pianificate sul testo definitivo della legge di Bilancio. Una decadenza non scoperta per tempo può far scartare la delega proprio nelle settimane in cui i versamenti si addensano. Quanto ai crediti agevolativi acquistati, infine, si ricordi che non servono a pagare le cartelle e che le quote 2027 del Superbonus 2023 potrebbero essere ripartite su dieci anni.

DOMANDE FREQUENTI

LA SOGLIA DI 30.000 EURO PER IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI È GIÀ DEFINITIVA?

No. La riduzione da 50.000 a 30.000 euro è prevista dal disegno di legge di Bilancio 2027, ancora in esame e suscettibile di modifiche. Prima di effettuare i versamenti occorre quindi verificare il testo definitivo e la relativa decorrenza.

I DEBITI RATEIZZATI CONTANO PER BLOCCARE LE COMPENSAZIONI F24?

Le somme inserite in una rateazione in corso non concorrono alla soglia, purché il piano non sia decaduto. Restano esclusi anche i carichi sospesi e quelli i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti. La decadenza dalla rateazione fa rientrare il debito nel conteggio.

COSA DEVE CONTROLLARE UN'IMPRESA PRIMA DI INVIARE L'F24?

L'impresa deve ricostruire i carichi affidati, controllarne le scadenze e distinguere i debiti sospesi da quelli rateizzati con piano regolare. Il totale rilevante va confrontato con la soglia applicabile, completando eventuali pagamenti o rateazioni prima della trasmissione del modello F24.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/compensazioni-f24-ruoli-scaduti-soglia-30000-euro-2027/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

33 MIN LETTURA 18/11/2026

Enti non commerciali: la tassazione IRES tra TUIR e riforma del Terzo Settore

Come si tassano gli enti non commerciali nel 2026: reddito complessivo, decommercializzazione, regimi forfetari, RUNTS e novità del Titolo X del Terzo Settore. Associazioni culturali, fondazioni, comitati, ONLUS superstiti, parrocchie, enti filantropici, organizzazioni di volontariato: sono tutti esempi di enti non commerciali, una categoria fiscale ampia che il TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986) assoggetta all'IRES, l'imposta sul reddito delle società, con regole proprie, diverse da quelle previste per le società. La caratteristica comune è non avere, come oggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di un'attività commerciale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Artt. 73, 143–150, 153 TUIR · D.Lgs. 117/2017 (Titolo X) · D.L. 84/2025 · Circolare Agenzia delle entrate 1/E/2026 · L. 178/2020, art. 1, commi 44–47 · L. 213/2023, art. 1, commi 112–113.

Destinatari
Amministratori e legali rappresentanti di associazioni, fondazioni ed ETS iscritti al RUNTS, commercialisti e consulenti del terzo settore.

Punto pratico
Dal 2026 gli ETS iscritti al RUNTS possono scegliere tra il regime forfetario ordinario dell'articolo 145 del TUIR e quello, più favorevole, del Titolo X del Codice del Terzo Settore. Chi amministra un ente deve inoltre verificare ogni anno il rapporto tra costi e ricavi delle attività di interesse generale, perché la circolare 1/E/2026 tollera solo uno scostamento del 6% e solo per tre esercizi consecutivi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Come si tassano gli enti non commerciali nel 2026: reddito complessivo, decommercializzazione, regimi forfetari, RUNTS e novità del Titolo X del Terzo Settore.
- 💡 **Impatto operativo:** 917/1986) assoggetta all'IRES, l'imposta sul reddito delle società, con regole proprie, diverse da quelle previste per le società.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'utilizzo della riserva per finalità diverse costituisce una violazione, con recupero del tributo e sanzioni.

Associazioni culturali, fondazioni, comitati, ONLUS superstiti, parrocchie, enti filantropici, organizzazioni di volontariato: sono tutti esempi di enti non commerciali, una categoria fiscale ampia che il TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986) assoggetta all'IRES, l'imposta sul reddito delle società, con regole proprie, diverse da quelle previste per le società. La caratteristica comune è non avere, come oggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di un'attività commerciale. Dal 1° gennaio 2026 questo quadro si intreccia con una novità di rilievo: il Titolo X del Codice del Terzo Settore, il regime fiscale pensato per gli enti del terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), è diventato pienamente operativo dopo anni di attesa legata al via libera delle istituzioni europee. Questo articolo ricostruisce sia le regole generali del TUIR, valide per qualunque ente non commerciale, sia le regole speciali che riguardano gli ETS, indicando in ogni passaggio chi è interessato, quali condizioni contano e quali adempimenti concreti ne derivano.

RIFORMA 2026: IL TITOLO X DEL CODICE DEL TERZO SETTORE DIVENTA OPERATIVO

Il RUNTS è attivo dal 23 novembre 2021 e da allora gli enti del terzo settore potevano iscriversi, ma il loro regime fiscale specifico, contenuto nel Titolo X del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo Settore), è rimasto per anni condizionato al via libera della Commissione europea sulla compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato. Quel via libera è arrivato l'8 marzo 2025 sotto forma di comfort letter della Direzione generale Concorrenza della Commissione, che ha confermato la compatibilità delle misure fiscali riservate a ETS e imprese sociali. Il decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 ha quindi eliminato il riferimento all'autorizzazione europea come condizione sospensiva e ha fissato l'entrata in vigore del nuovo regime dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, dal 1° gennaio 2026; per quelli con esercizio a cavallo d'anno, dal primo periodo d'imposta che inizia nel 2026. Resta condizionata

all'autorizzazione europea solo la disciplina dei titoli di solidarietà prevista dall'articolo 77 del Codice, che riguarda strumenti di finanziamento e non la tassazione ordinaria degli ETS.

Il quadro applicativo è stato poi chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 19 febbraio 2026, n. 1/E, che offre la prima lettura organica della nuova disciplina: definisce con più precisione quando un'attività di interesse generale resta non commerciale, introduce un margine di tolleranza per gli scostamenti occasionali e chiarisce il rapporto tra iscrizione al RUNTS e reale fruizione delle agevolazioni. Chi amministra un ente non commerciale, sia che abbia scelto di diventare ETS sia che resti fuori dal terzo settore, deve quindi orientarsi su due binari paralleli: le regole generali del TUIR (articoli 73 e seguenti) e, per chi è iscritto al RUNTS, le regole aggiuntive del Titolo X del Codice del Terzo Settore.

QUALIFICAZIONE FISCALE: CHI È UN ENTE NON COMMERCIALE SECONDO IL TUIR

La distinzione tra ente commerciale ed ente non commerciale non dipende dalla natura pubblica o privata del soggetto, dalla rilevanza sociale delle finalità perseguite o dall'assenza di scopo di lucro: dipende esclusivamente dall'attività svolta. Lo stabilisce l'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui è ente non commerciale chi non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività che produce reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR. In pratica, un ente che gestisce prevalentemente attività commerciali (vendita di beni, prestazioni di servizi organizzate imprenditorialmente) è fiscalmente un ente commerciale, anche se lo statuto lo definisce senza scopo di lucro; viceversa, un ente che dedica le proprie risorse essenzialmente ad attività non commerciali resta un ente non commerciale anche se, in via secondaria, incassa qualche provento da attività d'impresa.

L'oggetto principale si determina in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in mancanza di questi atti, si guarda all'attività effettivamente svolta. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale attraverso cui l'ente realizza direttamente i propri scopi primari, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate già con le risoluzioni 26 settembre 2001, n. 136/E e 4 marzo 2002, n. 70/E. Se lo statuto prevede più attività, alcune commerciali e altre no, la qualificazione dell'ente segue quella che gli consente di raggiungere gli scopi primari, non un calcolo puramente quantitativo.

Un ente non commerciale, per essere tale ai fini fiscali, non deve inoltre avere la forma di società: può essere un'associazione riconosciuta o non riconosciuta, una fondazione, un comitato, un consorzio o qualunque altro ente di tipo associativo o istituzionale, pubblico o privato. Sono considerati residenti in Italia gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività. Le fondazioni bancarie rientrano tra gli enti non commerciali residenti se hanno adeguato lo statuto alle prescrizioni del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; rientrano inoltre nel perimetro del terzo settore, per effetto dell'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche le fondazioni nate dalla trasformazione delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), a condizione che gli utili siano reinvestiti nelle attività sanitarie o socio-sanitarie e che non sia deliberato alcun compenso per gli amministratori.

ENTI ASSOCIATIVI: LE REGOLE SPECIALI PER ASSOCIAZIONI E CATEGORIE

Un sottoinsieme rilevante degli enti non commerciali è rappresentato dagli enti di tipo associativo: associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. Per questi enti l'articolo 148 del TUIR (introdotto nella versione attuale dall'articolo 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) prevede un regime di favore, ma lo subordina all'inserimento di alcune clausole obbligatorie nell'atto costitutivo o nello statuto, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Le principali sono:

- il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità;
- una disciplina uniforme del rapporto associativo, che garantisca la reale partecipazione degli associati, il diritto di voto per chi ha raggiunto la maggiore età e l'esclusione della temporaneità della partecipazione;
- l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea degli associati e criteri trasparenti di ammissione ed esclusione;
- l'intrasmissibilità della quota associativa, salvo i trasferimenti per causa di morte, e la sua non rivalutabilità.

La giurisprudenza ha però chiarito che il rispetto formale di queste clausole non basta da solo a garantire le agevolazioni: la Corte di cassazione (sentenza 30 maggio 2012, n. 8623) richiede una verifica in concreto della natura non commerciale dell'attività svolta, mentre le più recenti sentenze 11 gennaio 2023, n. 553 e 23 settembre 2024, n. 25401 hanno ribadito che il diritto alle agevolazioni dell'articolo 148 del TUIR dipende dal rispetto sostanziale, e non solo statutario, dei requisiti di democraticità interna e di assenza di distribuzione di utili, con onere della prova a carico dell'ente. In caso di controllo, quindi, non è

sufficiente esibire uno statuto conforme: occorre dimostrare che l'associazione funziona davvero secondo quelle regole, con verbali assembleari, bilanci regolari e una gestione realmente collegiale.

DECOMMERCIALIZZAZIONE: QUALI ATTIVITÀ NON GENERANO REDDITO D'IMPRESA

Il cuore della disciplina fiscale degli enti non commerciali sta nella cosiddetta decommercializzazione: alcune attività, pur avendo un contenuto economico, non vengono trattate come attività d'impresa e quindi non producono reddito imponibile. La regola generale è fissata dall'articolo 143, comma 1, del TUIR: non sono considerate commerciali le prestazioni di servizi non rientranti tra le attività elencate dall'articolo 2195 del codice civile (le attività industriali, commerciali, di trasporto, bancarie, assicurative e ausiliarie tipiche dell'impresa), rese in conformità ai fini istituzionali dell'ente, senza una specifica organizzazione imprenditoriale e verso corrispettivi che non superano i costi di diretta imputazione.

Per gli enti di tipo associativo, l'articolo 148, comma 1, del TUIR aggiunge una regola ulteriore: le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono mai al reddito complessivo, indipendentemente dal loro utilizzo. Diverso è il trattamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati verso corrispettivi specifici: la regola generale le considera attività commerciali, ma l'articolo 148 prevede diverse eccezioni, per esempio per le cessioni di pubblicazioni fatte prevalentemente agli associati o per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria o religiose riconosciute, se resa nei confronti di altre associazioni dello stesso tipo.

Un ulteriore intervento di decommercializzazione, distinto da quello del TUIR, è stato introdotto dall'articolo 14 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e sportive dilettantistiche, oltre che per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie a enti pubblici non economici per svolgere servizi di pubblico interesse. Per questi soggetti non sono considerate commerciali le attività svolte per realizzare direttamente gli scopi istituzionali verso corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che fanno parte della stessa organizzazione nazionale o locale, dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, oltre alla cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

TIPOLOGIA DI ENTE	ATTIVITÀ TIPICAMENTE NON COMMERCIALI
Qualunque ente non commerciale	Prestazioni non rientranti nell'art. 2195 c.c., rese per fini istituzionali senza organizzazione specifica e contro corrispettivi che non eccedono i costi diretti
Enti di tipo associativo	Attività verso gli associati in base ai fini istituzionali; quote e contributi associativi (mai imponibili)
Associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche	Attività verso corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati, altre associazioni della stessa rete nazionale; cessione di pubblicazioni prevalentemente agli associati (art. 14 D.L. 34/2019)
ONLUS residue (fino al passaggio definitivo al RUNTS)	Attività istituzionali per le sole finalità di solidarietà sociale, tranne per le società cooperative

Per gli ETS iscritti al RUNTS, il perimetro della non commercialità si allarga ma segue una logica diversa, disciplinata dal Codice del Terzo Settore più che dal TUIR: l'ente può svolgere, oltre alle attività di interesse generale elencate dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività diverse, purché restino strumentali e secondarie. Il D.M. 19 maggio 2021, n. 107 chiarisce che un'attività diversa è strumentale quando è esercitata in via esclusiva per realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, ed è secondaria quando, in un dato esercizio, i ricavi che ne derivano non superano, alternativamente, il 30% delle entrate complessive oppure il 66% dei costi complessivi (comprensivi dei costi figurativi dei volontari, delle erogazioni gratuite e della differenza tra valore normale e costo effettivo dei beni e servizi acquistati). Nel calcolo di queste percentuali non rientrano i proventi e gli oneri derivanti dal distacco di personale presso altri enti.

REDDITO COMPLESSIVO: COME SI CALCOLA L'IMPONIBILE IRES DELL'ENTE

Il reddito complessivo di un ente non commerciale residente si forma sommando le singole categorie reddituali previste per l'IRPEF: redditi fondiari, di capitale, diversi, di impresa (ovunque prodotti, qualunque sia la loro destinazione), redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, oltre ai redditi o alle perdite che derivano dalla partecipazione dell'ente in società di persone (articolo 143, commi 1 e 2, del TUIR). Il criterio di determinazione ricalca quello previsto per i soggetti IRPEF dall'articolo 8 del TUIR, e ciascuna categoria reddituale si quantifica separatamente in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano (articolo 144, comma 1, del TUIR). Restano invece fuori dal reddito complessivo i redditi esenti e quelli già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, perché su di essi l'imposizione si è già esaurita.

A questo impianto si aggiungono esclusioni specifiche. Non concorrono al reddito complessivo i fondi raccolti tramite raccolte pubbliche occasionali, anche se accompagnate dall'offerta di beni di modico valore o di servizi a chi effettua l'offerta, a condizione che si tratti di iniziative occasionali collegate a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Non concorrono inoltre i

contributi, anche a fondo perduto, erogati da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, se l'attività ha finalità sociali coerenti con lo scopo istituzionale dell'ente; l'agevolazione si estende ai contributi ricevuti dagli istituti di patronato e assistenza sociale sulla base di convenzioni con la pubblica amministrazione. Un eventuale contributo in conto capitale ricevuto per il risanamento o la ristrutturazione dell'ente non concorre al reddito come sopravvenienza attiva.

IMMOBILI ESENTI: L'ESENZIONE IRES PER VOLONTARIATO E FILANTROPIA

Una delle novità più rilevanti degli ultimi anni riguarda gli immobili. L'articolo 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto un'esenzione dall'IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato (ODV), estesa anche ai redditi degli immobili posseduti dagli enti filantropici. La circolare n. 1/E del 2026 ha confermato e precisato la portata di questa esenzione, chiarendo che riguarda anche i redditi derivanti dalla mera gestione patrimoniale degli immobili, compresa la locazione, purché gli immobili non siano inseriti in un contesto produttivo e la loro gestione non sia organizzata in forma d'impresa. Un'organizzazione di volontariato che possiede un immobile e lo utilizza per la propria sede, oppure lo tiene a reddito senza una struttura imprenditoriale dedicata, può quindi beneficiare dell'esenzione anche sui canoni percepiti.

Restano fermi, per gli immobili che non rientrano in questa esenzione, alcuni correttivi tecnici del TUIR: il reddito medio ordinario degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va ridotto del 50% (articolo 37, comma 1, del TUIR); non si applica l'aumento di un terzo previsto per gli immobili a uso abitativo, diversi dall'abitazione principale, che restano sfitti (articolo 41 del TUIR); e ai redditi da immobili locati che non fanno parte dell'attività d'impresa si applicano comunque le regole ordinarie dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del TUIR sul confronto tra canone di locazione e rendita catastale.

UTILI E DIVIDENDI: LA TASSAZIONE PARZIALE DELLE PARTECIPAZIONI

Gli enti non commerciali che incassano dividendi da partecipazioni godono di un regime di parziale esclusione da imposta, distinto da quello riservato alle società di capitali. Per gli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014, la quota che non concorre alla formazione del reddito imponibile è pari al 22,26% del loro ammontare: la quota imponibile è quindi il 77,74%, come chiarito dalla circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, regola che vale per tutti gli utili percepiti dall'ente, anche se prodotti nell'esercizio di un'attività d'impresa. Per gli utili formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il D.M. 26 maggio 2017 ha invece previsto che concorrano alla formazione del reddito imponibile per il 100% del loro ammontare: la distinzione dipende quindi dall'esercizio in cui l'utile distribuito è stato prodotto dalla società partecipata, non da quello in cui viene incassato dall'ente.

Un regime ulteriore, più favorevole, riguarda specificamente gli ETS. L'articolo 1, commi 44–47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto, dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, la detassazione del 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali (e dalle loro stabili organizzazioni in Italia) che, senza scopo di lucro, svolgono in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale in settori determinati (famiglia, educazione e formazione, volontariato e beneficenza, assistenza agli anziani, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, protezione dell'ambiente, arte e beni culturali, tra gli altri). L'agevolazione, inizialmente prevista in via temporanea, è stata prorogata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2027 dall'articolo 1, commi 112–113, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e la circolare dell'Agenzia delle entrate 28 dicembre 2023, n. 35/E ne ha chiarito l'ambito applicativo: ne beneficiano gli ETS iscritti al RUNTS, le stabili organizzazioni italiane di enti non commerciali esteri con gli stessi requisiti e le fondazioni bancarie disciplinate dal D.Lgs. n. 153/1999, mentre restano esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (se una partecipata diventa non collaborata fiscalmente solo in un esercizio successivo, l'esclusione dal beneficio riguarda solo i dividendi futuri, non quelli già incassati).

L'imposta non versata per effetto di questa detassazione non è un risparmio libero: va obbligatoriamente destinata al finanziamento delle attività di interesse generale dell'ente e, finché non viene erogata, accantonata in una riserva indivisibile e non distribuibile, riportata separatamente nel patrimonio netto (per le fondazioni bancarie, in un apposito fondo per l'attività istituzionale). L'utilizzo della riserva per finalità diverse costituisce una violazione, con recupero del tributo e sanzioni. Sul piano degli adempimenti, l'ente deve allegare al modello Redditi ENC un prospetto che evidenzi i dividendi incassati, la quota di utile esclusa e l'imposta teorica risparmiata, oltre a riportare in Nota integrativa o nella Relazione di missione l'ammontare dei dividendi agevolati e il saldo della riserva a fine esercizio. La mancata evidenziazione separata della riserva in bilancio configura una violazione formale, punita con una sanzione da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. n. 471/1997, e può esporre l'ente anche a una contestazione sostanziale, con recupero dell'IRES risparmiata.

PERDITE FISCALI: IL RIPORTO DELLE PERDITE D'IMPRESA

Le perdite generate dall'esercizio di attività commerciali seguono, per gli enti non commerciali, le stesse regole previste per le imprese. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le perdite si compensano con i redditi d'impresa dei periodi successivi entro il limite dell'80% di ciascun reddito imponibile, ma senza limiti di tempo: continuano cioè a essere riportabili finché trovano capienza entro quella soglia. Una regola più favorevole vale per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione dell'ente, quando si riferiscono a una nuova attività produttiva: in questo caso sono compensabili integralmente, senza il limite dell'80%, con il reddito complessivo dei periodi successivi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 23–26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ONERI E DETRAZIONI: COSA SI PUÒ DEDURRE DAL REDDITO COMPLESSIVO

Il TUIR consente agli enti non commerciali di dedurre dal reddito complessivo, salvo che siano già deducibili nel calcolo del reddito d'impresa, alcuni oneri elencati dall'articolo 10, comma 1, lettere a), f) e g). Se un onere già dedotto viene successivamente rimborsato, l'importo corrispondente concorre al reddito complessivo del periodo in cui avviene il rimborso, evitando così una doppia agevolazione. Restano invece indeducibili le spese per il risanamento e la ristrutturazione di un immobile strumentale che l'ente ha estromesso dal proprio patrimonio pagando l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 460/1997.

Accanto alla deduzione, il TUIR prevede anche una detrazione d'imposta del 19% su alcuni oneri elencati dall'articolo 15, comma 1 (tra le lettere a, g, h, h-bis, i, i-bis, i-quater e i-octies), fino a concorrenza dell'imposta lorda, a condizione che quegli stessi oneri non siano già stati dedotti nel calcolo dei singoli redditi che compongono il reddito complessivo. Anche in questo caso, se l'onere già detratto viene rimborsato, l'imposta dovuta nel periodo del rimborso va maggiorata del 19% dell'importo restituito. Tra le voci detraibili rientrano, per esempio, le erogazioni liberali effettuate da enti non commerciali (comprese le fondazioni bancarie) a favore delle parrocchie riconosciute ai sensi della legge n. 222/1985, per interventi su beni culturali sottoposti al vincolo del D.Lgs. n. 42/2004.

OBBLIGHI CONTABILI: CONTABILITÀ SEPARATA E SOGLIE DI ESONERO

Gli enti non commerciali residenti che esercitano attività commerciali, escluse quelle meramente occasionali, devono tenere una contabilità separata rispetto a quella dell'attività istituzionale (articolo 144, comma 2, del TUIR): un obbligo che replica quello previsto per le imprese individuali, in regime ordinario o semplificato a seconda dei ricavi. Restano invece esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, fatti salvi obblighi specifici previsti da altre norme, gli enti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi da attività commerciali non superiori a determinate soglie, fissate dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempre che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria. Va segnalato che queste soglie sono state innalzate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023): il limite, originariamente di 400.000 euro per le attività di prestazione di servizi e 700.000 euro per le altre attività, è oggi rispettivamente di 500.000 euro e 800.000 euro, e sono questi gli importi da considerare per verificare l'esonero nel 2026. Per gli enti soggetti alla contabilità pubblica, l'esonero dall'obbligo di contabilità separata opera se l'ente rispetta le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria.

Per i beni e i servizi utilizzati promiscuamente, cioè sia nell'attività commerciale sia in quella istituzionale, la deduzione delle relative spese avviene pro quota, in base al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi commerciali e il totale complessivo dei proventi dell'ente. Per gli immobili a uso promiscuo, invece, è deducibile la rendita catastale, se l'immobile è di proprietà, oppure il canone di locazione o di leasing, limitatamente alla parte dell'immobile effettivamente utilizzata a fini commerciali.

REGIME FORFETARIO TUIR: IL CALCOLO SEMPLIFICATO EX ART. 145

Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono, in alternativa alla determinazione analitica, calcolare forfetariamente il reddito d'impresa applicando ai ricavi commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per fascia di ricavi e per tipo di attività, e aggiungendo al risultato i componenti positivi previsti dagli articoli 58, 59, 86, 88, 89 e 90 del TUIR (plusvalenze, dividendi, interessi attivi, sopravvenienze attive, proventi immobiliari), che il regime forfetario non intercetta. Il testo dell'articolo 145 del TUIR, mai aggiornato in euro dopo la conversione dalla lira, individua per le prestazioni di servizi un coefficiente del 15% fino a 15.493,71 euro di ricavi e del 25% per la parte di ricavi compresa tra 15.493,71 euro e 309.874,14 euro; per le altre attività, un coefficiente del 10% fino a 25.822,84 euro e del 15% per la parte compresa tra 25.822,84 euro e 516.456,90 euro. Questi ultimi due importi (309.874,14 e 516.456,90 euro) restano quelli fissati dal testo originario della norma e non sono stati coordinati con l'innalzamento a 500.000 e 800.000 euro dei limiti di accesso alla contabilità semplificata disposto dalla legge n. 197/2022: si tratta di un disallineamento tecnico segnalato da tempo dalla dottrina tributaria, che consiglia prudenza nel verificare caso per caso, con il proprio consulente, la fascia di ricavi effettivamente applicabile quando l'ente si avvicina a quegli importi.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	CLASSE DI RICAVI	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Prestazioni di servizi	Fino a 15.493,71 euro	15%
	Da 15.493,71 a 309.874,14 euro	25%
Altre attività (es. cessioni di beni)	Fino a 25.822,84 euro	10%
	Da 25.822,84 a 516.456,90 euro	15%

Per gli enti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si applica sull'attività prevalente; se i ricavi non sono annotati distintamente, si considerano prevalenti le prestazioni di servizi. L'opzione per il regime forfetario si esercita in dichiarazione dei redditi, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene esercitata e resta valida, salvo revoca, per almeno un triennio; gli enti che iniziano una nuova attività commerciale la esercitano già nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. Restano fuori da questo regime, perché disciplinate da normative proprie, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco, oltre naturalmente agli ETS che hanno accesso al regime forfetario specifico descritto più avanti.

IL RUNTS: ISCRIZIONE, SEZIONI ED EFFETTI PRATICI

Il Registro unico nazionale del terzo settore, disciplinato nelle procedure di iscrizione dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106, ha sostituito i precedenti registri delle organizzazioni di volontariato (ODV), delle associazioni di promozione sociale (APS) e l'Anagrafe delle Onlus. È organizzato in sette sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore. L'iscrizione al RUNTS non attribuisce automaticamente la personalità giuridica agli enti che ne sono privi, ma è la condizione di accesso al regime fiscale del Titolo X e alle agevolazioni specifiche degli ETS.

La domanda di iscrizione si presenta esclusivamente in via telematica, a cura del legale rappresentante dell'ente o, su mandato, del legale rappresentante della rete associativa a cui l'ente aderisce, indicando denominazione, codice fiscale, forma giuridica, sede, PEC, attività di interesse generale effettivamente svolte, eventuali attività diverse previste dallo statuto e le generalità di chi ricopre cariche sociali. Vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto registrati e, per gli enti già operativi, gli ultimi due bilanci approvati con i relativi verbali assembleari. L'ufficio competente decide entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (ridotti a 30 se atto costitutivo e statuto seguono i modelli standard), iscrivendo l'ente, rigettando la domanda con provvedimento motivato oppure chiedendo integrazioni. Un aspetto spesso sottovalutato, ribadito dalla circolare n. 1/E del 2026, è che l'iscrizione al RUNTS è necessaria ma non sufficiente per godere delle agevolazioni fiscali: occorre anche una conformità sostanziale e continuativa ai requisiti statutari e operativi previsti dal Codice, non solo formale.

FISCALITÀ ETS 2026: IL NUOVO REGIME DEL TITOLO X

Per gli ETS non commerciali iscritti al RUNTS, il Titolo X del Codice del Terzo Settore prevede un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito d'impresa, alternativo ai regimi ordinari e distinto da quello dell'articolo 145 del TUIR appena descritto. Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi conseguiti nello svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse (quando sono esercitate con modalità commerciali, secondo gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 117/2017) coefficienti di redditività più contenuti di quelli previsti dal regime generale del TUIR: per le prestazioni di servizi, il 7% fino a 130.000 euro di ricavi, il 10% da 130.001 a 300.000 euro e il 17% oltre i 300.000 euro; per le altre attività, il 5% fino a 130.000 euro, il 7% da 130.001 a 300.000 euro e il 14% oltre i 300.000 euro. Anche in questo caso, al risultato ottenuto vanno aggiunti i componenti positivi previsti dagli articoli 86, 88, 89 e 90 del TUIR (plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi e interessi, proventi immobiliari), e per gli enti che svolgono contemporaneamente più attività il coefficiente si determina sull'attività prevalente.

L'opzione, come per il regime dell'articolo 145 del TUIR, si esercita in dichiarazione annuale dei redditi, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene esercitata, resta valida fino a revoca e comunque per un triennio, e gli enti che iniziano una nuova attività commerciale la esprimono nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. I componenti di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, non ancora tassati o dedotti, concorrono per le quote residue al reddito dell'esercizio precedente all'ingresso nel regime; le perdite fiscali pregresse restano invece computabili in diminuzione del reddito calcolato con le regole ordinarie. Gli enti che optano per questo regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che presuppongono una contabilità analitica non compatibile con la determinazione forfetaria.

CRITERI DI NON COMMERCIALITÀ: LA CIRCOLARE 1/E DEL 2026

Uno dei nodi più delicati della riforma riguarda il confine tra attività di interesse generale non commerciale e attività di interesse generale svolta con modalità commerciali, che invece genera reddito d'impresa. La circolare n. 1/E del 2026 ha chiarito che un'attività di interesse generale resta non commerciale quando è svolta a titolo gratuito oppure verso corrispettivi che non superano i costi effettivi di gestione, comprensivi non solo dei costi diretti ma anche di quelli indiretti, finanziari e tributari correttamente imputati all'attività. È un criterio più analitico rispetto al passato, che richiede all'ente una contabilità in grado di

isolare con precisione tutti i costi, diretti e indiretti, riferibili a ciascuna attività.

Per evitare che un superamento occasionale dei costi faccia scattare automaticamente la qualificazione come attività commerciale, la circolare introduce una clausola di tolleranza: uno scostamento fino al 6% resta compatibile con la non commercialità, ma solo per non più di tre periodi d'imposta consecutivi. Al quarto anno di superamento, l'ente perde questa agevolazione e l'attività va trattata secondo le regole ordinarie, con le relative conseguenze sul piano dell'IRES e, potenzialmente, sulla qualifica stessa di ente non commerciale. Per gli amministratori, questo significa monitorare anno per anno il rapporto tra ricavi e costi effettivi delle attività di interesse generale, non limitarsi a una verifica episodica in occasione di un controllo.

DETASSAZIONE AL 50%: GLI UTILI PERCEPITI DAGLI ETS

Come anticipato, il beneficio della detassazione parziale degli utili, introdotto dalla legge di bilancio 2021 e prorogato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2027, si applica specificamente agli ETS costituiti in forma di enti non commerciali iscritti al RUNTS che operano senza scopo di lucro in uno dei settori di interesse generale individuati dalla legge, oltre che alle stabili organizzazioni italiane di enti non commerciali esteri con i medesimi requisiti e alle fondazioni bancarie. È una misura pensata per lasciare all'ente più risorse da reinvestire nell'attività istituzionale, ma comporta, come visto, precisi obblighi di accantonamento in riserva e di rendicontazione separata: un ETS che percepisce dividendi da partecipazioni azionarie o in quote di società deve quindi predisporre, fin dal primo esercizio in cui applica il beneficio, un sistema contabile in grado di tracciare separatamente la riserva indivisibile e il suo utilizzo negli anni successivi.

PERDITA DI QUALIFICA: QUANDO L'ENTE DIVENTA COMMERCIALE

La qualifica di ente non commerciale non è acquisita una volta per tutte: si perde, indipendentemente da quanto previsto dallo statuto, se l'ente svolge in prevalenza attività commerciale per un intero periodo d'imposta. L'articolo 149, commi 1 e 2, del TUIR indica quattro parametri da valutare complessivamente: la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle altre; la prevalenza dei ricavi commerciali rispetto al valore normale delle cessioni e prestazioni riferibili alle attività istituzionali; la prevalenza dei redditi da attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative); e la prevalenza delle componenti negative riferite all'attività commerciale rispetto alle altre spese dell'ente.

Il cambio di qualifica opera dal periodo d'imposta in cui vengono meno i presupposti per le agevolazioni, e comporta l'obbligo di inventariare, entro 60 giorni dall'inizio di quel periodo, tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente, secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo 15 del D.P.R. n. 600/1973. Le stesse regole valgono anche ai fini IVA. La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di irregolarità contabili, spetta all'ente dimostrare il rispetto sostanziale dei requisiti (Corte di cassazione, sentenza 26 ottobre 2021, n. 30009) e che, per le associazioni sportive dilettantistiche, l'amministrazione finanziaria può disconoscere la qualifica di ente non commerciale se l'attività commerciale prevale stabilmente per un arco temporale significativo, non per un singolo esercizio (Corte di cassazione, sentenza 14 dicembre 2021, n. 39789). In modo analogo, la Cassazione ha stabilito, con la sentenza 14 gennaio 2021, n. 526, che per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche ai fini civili la prevalenza dell'attività commerciale deve verificarsi nel corso di più anni, non in un solo esercizio: gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, infatti, sono espressamente esclusi dall'applicazione automatica delle regole generali sulla perdita di qualifica dell'articolo 149 del TUIR.

ENTI ESTERI: LE REGOLE PER I NON RESIDENTI

Il TUIR dedica una disciplina distinta agli enti non commerciali che hanno sede legale, sede amministrativa o oggetto principale dell'attività all'estero (articolo 73, comma 3, del TUIR). Per questi soggetti il reddito complessivo, secondo l'articolo 153 del TUIR, è composto esclusivamente dai redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano, restando fuori dal computo i redditi esenti e quelli già assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Le regole sulla deducibilità di alcuni oneri sono più ristrette rispetto a quelle previste per gli enti residenti: sono deducibili gli oneri, i canoni e gli altri pesi che gravano sugli immobili che concorrono al reddito complessivo, i contributi e le donazioni a organizzazioni non governative entro il 2% del reddito complessivo netto, oltre alle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni o fondazioni private senza scopo di lucro che si occupano di tutela del patrimonio ambientale, storico e paesaggistico, secondo l'elenco dettagliato dell'articolo 10 del TUIR. Sono inoltre detraibili, nella misura del 19%, gli oneri elencati dall'articolo 15, comma 1, lettere a), g), h-bis), i), i-bis) e i-quater), del TUIR. Per le stabili organizzazioni italiane di enti esteri, il fondo di dotazione, cioè le risorse assegnate dalla casa madre per svolgere l'attività, si determina applicando i criteri OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati dalla stabile organizzazione stessa.

DICHIARAZIONE E CONTROLLI: IL MODELLO REDDITI ENC

Sia gli enti non commerciali residenti sia quelli non residenti devono presentare il modello Redditi ENC (enti

non commerciali). L'obbligo scatta per gli enti che, in un dato periodo d'imposta, hanno esercitato attività commerciali non meramente occasionali, anche se il reddito d'impresa imponibile risulta nullo: la mancanza di un utile fiscale non esonera dalla dichiarazione, se l'attività commerciale svolta non è episodica. Il modello resta obbligatorio anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ancora iscritte all'Anagrafe delle Onlus, fino alla soppressione di quel registro e al definitivo passaggio al RUNTS: le procedure di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus si sono chiuse il 22 novembre 2021, salvo le pratiche già pendenti a quella data, e l'Anagrafe resterà pienamente operativa, con le relative agevolazioni per chi vi rimane iscritto, fino al periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione europea sulla sua definitiva soppressione.

Prima di presentare la dichiarazione, chi amministra un ente non commerciale dovrebbe verificare alcuni punti concreti: se l'ente svolge, anche solo in parte, attività che generano corrispettivi specifici verso gli associati o verso terzi, occorre stabilire se quell'attività rientra tra quelle decommercializzate dal TUIR o dal D.L. n. 34/2019, oppure se produce reddito d'impresa; se l'ente è iscritto al RUNTS, va valutato se conviene l'opzione per il regime forfetario del Titolo X, tenendo conto dei coefficienti più bassi rispetto al regime generale dell'articolo 145 del TUIR; se l'ente incassa dividendi, va verificato a quale regime di esclusione ha diritto e, per gli ETS, se sono rispettati gli obblighi di accantonamento in riserva; infine, quando i parametri di attività commerciale iniziano a prevalere su quelli istituzionali, è opportuno un monitoraggio periodico per evitare la perdita, spesso non voluta, della qualifica di ente non commerciale.

DOMANDE FREQUENTI

CHE COSA DETERMINA LA QUALIFICA FISCALE DI ENTE NON COMMERCIALE?

La qualifica dipende dall'attività svolta e dall'assenza di un oggetto esclusivo o principale commerciale. Finalità sociali e assenza di scopo di lucro, da sole, non bastano: vanno verificati l'oggetto risultante dagli atti e il concreto funzionamento dell'ente.

L'ISCRIZIONE AL RUNTS BASTA PER OTTENERE TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI?

No. L'iscrizione consente di accedere al perimetro del Terzo Settore, ma i benefici richiedono anche il rispetto dei requisiti sostanziali. Gli amministratori devono controllare le attività effettive, i rapporti fra ricavi e costi e le condizioni del regime fiscale applicabile.

COME SI DETERMINA IL REDDITO IMPONIBILE IRES DI UN ENTE NON COMMERCIALE?

Il reddito complessivo si forma sommando le categorie reddituali rilevanti, determinate separatamente, con esclusione dei redditi esenti o già soggetti a imposizione definitiva. La gestione istituzionale va distinta da quella commerciale, verificando inoltre le specifiche esclusioni e i regimi applicabili all'ente.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/enti-non-commerciali-tuir-riforma-fiscale-terzo-settore-2026/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?
Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.
RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

12 MIN LETTURA 20/11/2026

Termini di accertamento forfetari 2026: addio al premio e-fattura

Dal 2026 i forfetari perdono la riduzione di un anno dei termini di accertamento legata alla fattura elettronica: cosa cambia e quali alternative restano. A partire dal 2026 chi aderisce al regime forfetario perde il vantaggio, prima riconosciuto a chi emetteva soltanto fatture elettroniche, della riduzione di un anno sui termini di accertamento: a sopprimere questa porzione dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 provvede l'articolo 21 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, dal momento che la fattura elettronica è oggi obbligatoria per chiunque e non giustifica più un trattamento di favore riservato a chi la utilizzava.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Accertamento fiscale.

Norme chiave
Legge 190/2014, art. 1, comma 74 · D.Lgs. 148/2026, art. 21 · D.P.R. 600/1973, art. 43 · D.Lgs. 127/2015, art. 3.

Destinatari
Contribuenti forfetari e consulenti fiscali.

Punto pratico
Aggiornare il fascicolo 2026 con il termine ordinario del 31 dicembre 2032 se la dichiarazione è presentata, distinguendolo dalle annualità precedenti e conservando le prove dei pagamenti oltre 500 euro.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
- 💡 **Impatto operativo:** 148, dal momento che la fattura elettronica è oggi obbligatoria per chiunque e non giustifica più un trattamento di favore riservato a chi la utilizzava.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'abrogazione non opera in modo retroattivo.

A partire dal 2026 chi aderisce al regime forfetario perde il vantaggio, prima riconosciuto a chi emetteva soltanto fatture elettroniche, della riduzione di un anno sui termini di accertamento: a sopprimere questa porzione dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 provvede l'articolo 21 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, dal momento che la fattura elettronica è oggi obbligatoria per chiunque e non giustifica più un trattamento di favore riservato a chi la utilizzava. In concreto, questo significa che, con riferimento al periodo d'imposta 2026, l'Agenzia delle entrate avrà tempo fino al 31 dicembre 2032 per notificare un accertamento se la dichiarazione risulta presentata, e fino al 31 dicembre 2034 nel caso in cui sia stata omessa. Per il 2025 e per le annualità precedenti, al contrario, la vecchia riduzione continua a operare, purché siano rispettate le condizioni richieste. L'ordinamento conserva comunque un'ulteriore possibilità, quella riduzione di due anni collegata alla tracciabilità di incassi e pagamenti oltre i 500 euro, disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: si tratta di una regola più rigida, dato che è sufficiente un solo pagamento in contanti oltre soglia, magari per una spesa di poco conto come i valori bollati, per far perdere il beneficio sull'intero anno. Resta infine da capire se tale riduzione biennale valga davvero anche per i contribuenti forfetari, perché l'Agenzia delle entrate non ha ancora fornito indicazioni specifiche in proposito.

NORMA ABROGATA: UN VANTAGGIO CHE VIENE MENO

Fin dall'introduzione del regime forfetario, l'articolo 1, comma 74, della legge n. 190/2014 premiava chi, senza esservi tenuto, sceglieva comunque di documentare l'intero fatturato dell'anno tramite fatture elettroniche: si riduceva di un anno il termine di decadenza, fissato in generale dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro cui l'Agenzia delle entrate poteva notificare un avviso di accertamento. Un incentivo pensato per una fase in cui, per i forfetari, la fatturazione elettronica era ancora una scelta facoltativa.

Quella facoltà si è trasformata in obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024, al termine di un percorso che già dal 1° luglio 2022 aveva coinvolto i forfetari con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Nel momento in cui il comportamento incentivato è divenuto regola comune, il legislatore ha giudicato non più giustificabile mantenere un beneficio pensato per una condotta virtuosa ormai imposta dalla legge. L'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, cancella dunque la riduzione di un anno a decorrere dal periodo d'imposta 2026: la sola emissione della fattura elettronica non basta più ad assicurare tempi di accertamento più brevi.

TERMINE ORDINARIO: QUALI SONO LE SCADENZE AGGIORNATE

Con la scomparsa del beneficio, dal 2026 i forfetari tornano soggetti ai termini ordinari fissati dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 per la generalità dei contribuenti. Quando la dichiarazione è stata regolarmente presentata, l'avviso di accertamento può arrivare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo: per il periodo d'imposta 2026, dichiarato tramite il Modello Redditi 2027, la scadenza è dunque il 31 dicembre 2032. Qualora la dichiarazione sia stata omessa, il termine si estende fino al settimo anno successivo, ossia fino al 31 dicembre 2034 per la medesima annualità.

Per uno studio professionale o un'impresa in regime forfetario ciò comporta un allungamento del periodo di conservazione obbligatoria della documentazione fiscale e contabile relativa al 2026, rispetto a quanto avveniva con la disciplina precedente: fare affidamento su una riduzione automatica legata al semplice utilizzo della fattura elettronica non è più possibile.

REGIME TRANSITORIO: PERCHÉ IL 2025 RESTA UN'ECCEZIONE

L'abrogazione non opera in modo retroattivo. Per il periodo d'imposta 2025 e per gli anni precedenti continua ad applicarsi la vecchia disciplina, sempre che ricorrano le condizioni indicate dal comma 74: fatturato dell'intero anno documentato esclusivamente con fatture elettroniche. Chi soddisfa tali requisiti conserva, per quelle annualità, la riduzione di un anno del termine di decadenza, con effetti ormai consolidati che la riforma non modifica.

Il fatto che due discipline distinte si applichino ad annualità consecutive richiede attenzione sul piano operativo: le scadenze di verifica e di conservazione documentale del 2025, ancora governate dalla vecchia riduzione se le condizioni sono rispettate, vanno tenute distinte da quelle del 2026 e degli anni seguenti, soggette invece al termine ordinario, salvo l'eventuale ricorso alla riduzione biennale illustrata di seguito.

ALTERNATIVA ANCORA VIVA: CHE COS'È LA RIDUZIONE BIENNALE

Il panorama normativo non si riduce alla sola cancellazione del premio annuale. Continua infatti a essere in vigore l'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015, il quale accorcia di due anni i termini di accertamento stabiliti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi, e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l'IVA (l'imposta sul valore aggiunto). Ne beneficiano i soggetti passivi IVA che, lungo l'intero periodo d'imposta, documentano le operazioni attive con fattura elettronica oppure con memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, assicurando al contempo la tracciabilità di tutti gli incassi e i pagamenti relativi a operazioni superiori a 500 euro.

È dunque un beneficio più consistente in termini di durata, due anni anziché uno, ma allo stesso tempo più oneroso da conservare, perché l'emissione delle fatture elettroniche non è sufficiente: occorre dimostrare che pure il versante finanziario delle operazioni, oltre a quello documentale, rispetti requisiti puntuali.

NODO APERTO: VALE ANCHE PER I FORFETARI?

Per chi opera in regime forfetario, l'interrogativo più delicato riguarda l'estensione di questa riduzione biennale anche a coloro che, fino al 2025, godevano della riduzione annuale adesso abolita. L'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 non esclude in modo esplicito i contribuenti forfetari dal proprio campo di applicazione soggettivo e, a partire dal 2024, pure i forfetari rientrano generalmente nell'obbligo di fatturazione elettronica: due indizi che, letti alla lettera, parrebbero rendere accessibile il beneficio.

Manca tuttavia, al momento, una presa di posizione dell'Agenzia delle entrate che affronti direttamente il legame tra riduzione biennale e regime forfetario. La risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026 delinea i requisiti generali della riduzione, senza però soffermarsi sulla condizione specifica dei contribuenti forfetari. Di conseguenza, anticipare di due anni il termine di accertamento sembra un'opzione difendibile sul piano sistematico, ma non può dirsi ancora acquisita in via definitiva su quello interpretativo: chi oggi la applica lo fa senza un avallo ufficiale mirato.

REGOLA SEVERA: UN SOLO PAGAMENTO IN CONTANTI È SUFFICIENTE

La disciplina sulla tracciabilità, su cui poggia l'intera riduzione biennale, si rivela più severa di quanto sembri a un primo sguardo. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016 elenca gli strumenti di pagamento consentiti: bonifico bancario o postale, carte di debito e di credito, assegni bancari, circolari o postali purché muniti della clausola di non trasferibilità. L'articolo 4 dello stesso decreto assegna inoltre importanza alla comunicazione dei presupposti nella dichiarazione dei redditi, precisando che, in sua assenza, la riduzione resta inefficace anche a fronte di pagamenti correttamente tracciati.

La soglia di 500 euro non si limita alle operazioni rilevanti ai fini IVA: si estende a tutte le attività svolte nell'esercizio dell'impresa o della professione, incluse quelle escluse o fuori campo IVA. Lo conferma la risposta a interpello n. 77/2026, riguardante una società intenzionata a pagare in contanti, per un importo superiore a 500 euro, l'acquisto di valori bollati: benché si trattasse di un'operazione irrilevante ai fini IVA e non documentata da fattura elettronica, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che quel

pagamento in contanti bastasse comunque a escludere il beneficio per l'intero periodo d'imposta. Non rileva quante operazioni siano state tracciate correttamente nel corso dell'anno: basta un unico pagamento fuori soglia, eseguito con uno strumento non consentito, per far perdere la riduzione sull'intera posizione fiscale del periodo, e non solo sull'operazione irregolare. Un pagamento in contanti di 700 euro per una spesa di poco conto produrrebbe quindi lo stesso esito di un pagamento in contanti di importo ben più elevato.

IMPATTO NUMERICO: DI QUANTO SI ACCORCIA IL TERMINE

Lo scarto tra termine ordinario e riduzione biennale, per chi riuscisse a beneficiarne, non è affatto marginale. Per il periodo d'imposta 2026, dichiarato con il Modello Redditi 2027, il termine ordinario si chiude il 31 dicembre 2032; qualora si applicasse la riduzione biennale prevista dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015, la decadenza arriverebbe due anni prima, al 31 dicembre 2030. Il beneficio interessa unicamente il termine collegato alla dichiarazione presentata, non quello più esteso previsto in caso di omissione, che rimane fissato al 31 dicembre 2034.

PERIODO D'IMPOSTA	TERMINE SE LA DICHIARAZIONE È STATA PRESENTATA	TERMINE IN CASO DI DICHIARAZIONE OMESSA	RIDUZIONE TUTTORA APPLICABILE
2025 e anni precedenti	Termine ordinario abbreviato di un anno, con fatturato interamente elettronico	Nessuna riduzione	Riduzione annuale ex art. 1, comma 74, L. 190/2014, in presenza delle condizioni richieste
2026 (Modello Redditi 2027)	31 dicembre 2032	31 dicembre 2034	Riduzione annuale abrogata; possibile riduzione biennale ex art. 3 D.Lgs. 127/2015 fino al 31 dicembre 2030, subordinata a tracciabilità completa, con applicabilità ai forfetari non ancora confermata

Un anticipo così ampio, due anni sull'intero termine di accertamento, richiede un controllo particolarmente accurato prima di darlo per acquisito: bisogna verificare sia la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia la possibilità di includere il contribuente forfetario nel perimetro soggettivo dell'articolo 3, aspetto che attende ancora un chiarimento ufficiale mirato.

PROSPETTIVA 2027: COSA PREVEDE IL NUOVO TESTO UNICO

La sede normativa della riduzione biennale muterà a breve, ma senza alcuna variazione nella sostanza della regola. Con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 è stato approvato il nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento, un intervento di riordino che raccoglie in un solo testo, articolo per articolo, disposizioni finora sparse tra il D.P.R. n. 600/1973, il D.P.R. n. 633/1972 e diversi altri decreti. Il nuovo testo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 e, stando a quanto emerge dal provvedimento, l'attuale articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 confluirebbe nell'articolo 293, comma 7, del D.Lgs. n. 141/2026. Si tratta di un'operazione di riordino formale del codice, non di un cambiamento sostanziale della disciplina: chi in avvenire cercherà la norma sulla tracciabilità dovrà aggiornare il riferimento, mentre le condizioni sostanziali per accedere al beneficio restano, salvo eventuali indicazioni ufficiali che potrebbero accompagnare l'entrata in vigore del nuovo testo, quelle già illustrate.

CONSERVAZIONE DOCUMENTALE: LE CONSEGUENZE PER IL FASCICOLO

La nuova disciplina si ripercuote anche sugli obblighi di conservazione documentale. Per il periodo d'imposta 2026, lo studio o l'impresa deve considerare il 31 dicembre 2032 come scadenza ordinaria di riferimento e mantenere la documentazione idonea a provare la corretta determinazione del reddito, l'accesso al regime forfetario e la sua permanenza per l'intero periodo di vigilanza fiscale.

Chi volesse invece far valere la riduzione biennale dovrebbe allestire un fascicolo più corposo, in grado di ricostruire con precisione i flussi finanziari dell'attività: estratti conto, prove degli incassi e documentazione di ciascun pagamento superiore a 500 euro, comprese le spese di modesta entità spesso saldate in contanti per abitudine, come l'acquisto di valori bollati o marche da bollo. Proprio qui emerge una possibile frizione di sistema: un controllo finanziario tanto minuzioso stride con la logica di semplificazione contabile propria del regime forfetario, pensato per alleggerire gli adempimenti e non per imporre un monitoraggio capillare di ogni movimento di cassa.

SINTESI OPERATIVA: I PUNTI DA VERIFICARE SUBITO

Per i contribuenti forfetari e per chi li assiste, questa novità impone un aggiornamento operativo su più versanti. Con riferimento alle annualità 2025 e precedenti, conviene ancora verificare e documentare il rispetto delle condizioni della vecchia riduzione annuale, dato che gli effetti già consolidati non sono toccati dalla riforma. Per il periodo d'imposta 2026 e per quelli seguenti, occorre invece programmare le scadenze di controllo prendendo a riferimento il termine ordinario, senza dare per scontata alcuna riduzione legata alla sola fattura elettronica.

Chi intende valutare la via della riduzione biennale, in attesa di un chiarimento ufficiale sulla sua estensione ai forfetari, farebbe bene ad adottare fin da subito strumenti di pagamento tracciabili per ogni operazione superiore a 500 euro, senza eccezioni legate alla natura dell'operazione o alla sua rilevanza ai fini IVA, inserendo la relativa comunicazione nella dichiarazione dei redditi. Persino una spesa minore pagata in contanti, se supera la

soglia, è in grado di vanificare il beneficio per l'intero anno: un'accortezza che riguarda in particolare chi, abituato alla semplicità del regime forfetario, rischia di trascurare pagamenti ritenuti marginali nella gestione quotidiana dell'attività.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI TERMINI DI ACCERTAMENTO VALGONO PER I FORFETARI NEL PERIODO D'IMPOSTA 2026?

Per il periodo d'imposta 2026 il termine ordinario indicato arriva al 31 dicembre 2032 se la dichiarazione è presentata, e al 31 dicembre 2034 se è omessa. La sola fatturazione elettronica non dà più diritto alla riduzione annuale prevista dalla disciplina precedente.

LA RIDUZIONE DI UN ANNO RESTA VALIDA PER IL 2025?

Per il 2025 e le annualità precedenti il testo indica che la vecchia riduzione rimane applicabile se tutto il fatturato è documentato con fatture elettroniche e sono rispettate le condizioni richieste. Le scadenze delle annualità pregresse devono quindi essere distinte da quelle del 2026.

I FORFETARI POSSONO CONSIDERARE CERTA LA RIDUZIONE BIENNALE PER PAGAMENTI TRACCIATI?

Il testo segnala che manca un chiarimento ufficiale mirato sull'estensione della riduzione biennale ai forfetari. Il beneficio non va quindi dato per acquisito. La disciplina generale richiede tracciabilità integrale delle operazioni superiori a 500 euro e comunicazione dei presupposti nella dichiarazione dei redditi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/termini-di-accertamento-forfetari-2026-scadenze/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 18/11/2026

Cartelle a rate dal 2027: fino a 96 rate, conviene aspettare il 1° gennaio

Cartelle a rate: dal 1° gennaio 2027 fino a 96 rate senza documentare la difficoltà. Cosa prevede l'art. 105 del D.Lgs. 33/2025 e perché la data conta. Con l'inizio del 2027 la rateizzazione ordinaria delle cartelle fino a 120.000 euro cambia misura. Le richieste inoltrate nel 2025 e nel 2026 possono arrivare a 84 rate mensili, ossia sette anni. Quelle inoltrate nel 2027 e nel 2028 salgono a 96 rate, otto anni, e al contribuente basta dichiarare di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare alcun documento. Ne risente pure il piano con difficoltà documentata: dal 2027 copre da 97 a 120 rate, mentre oggi copre da 85 a 120.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Riscossione.

Norme chiave
Legge 111/2023, art. 18 · D.Lgs. 110/2024, art. 13 · D.Lgs. 33/2025, art. 105 · D.M. 27 dicembre 2024.

Destinatari
Contribuenti con debiti a ruolo e professionisti che li assistono.

Punto pratico
Prima di fissare l'invio della domanda, verifica l'importo del debito e l'urgenza di bloccare azioni esecutive; confronta poi rata e interessi dei piani a 84 e 96 mensilità e conserva la ricevuta di trasmissione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Tutto comincia dall'articolo 18 della legge 111/2023, cioè la delega per la riforma fiscale.
- **Impatto operativo:** È dunque una possibilità, e non una regola già operativa.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: 602/1973 e ha lasciato alle spalle il vecchio limite ordinario di 72 rate, valido per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024.

Con l'inizio del 2027 la rateizzazione ordinaria delle cartelle fino a 120.000 euro cambia misura. Le richieste inoltrate nel 2025 e nel 2026 possono arrivare a 84 rate mensili, ossia sette anni. Quelle inoltrate nel 2027 e nel 2028 salgono a 96 rate, otto anni, e al contribuente basta dichiarare di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza allegare alcun documento. Ne risente pure il piano con difficoltà documentata: dal 2027 copre da 97 a 120 rate, mentre oggi copre da 85 a 120. Questo assetto è l'esito di una progressione tracciata dal D.Lgs. 110/2024 e poi trasferita nel Testo unico in materia di versamenti e riscossione, il D.Lgs. 33/2025. Ne deriva che un'istanza spedita il 31 dicembre 2026 e una spedita il 1° gennaio 2027 possono avere risultati molto lontani. Il massimo, tuttavia, non scatta in automatico: l'Agenzia delle entrate-Riscossione esamina la posizione di chi chiede, la singola rata non può essere inferiore a 50 euro e la proroga si può ottenere una volta soltanto. Se il debito supera 120.000 euro, la documentazione è sempre richiesta.

QUADRO NORMATIVO: DALLA DELEGA AL TESTO UNICO

Tutto comincia dall'articolo 18 della legge 111/2023, cioè la delega per la riforma fiscale. Essa indicava di modificare per gradi i requisiti di accesso ai piani di rateazione, con l'obiettivo di arrivare a un numero massimo stabile di 120 rate. Il legislatore, dunque, non ha fissato subito il tetto: ha preferito una scala a tappe, agganciata alla data della domanda.

A darvi attuazione è stato l'articolo 13 del D.Lgs. 110/2024, che ha riscritto l'articolo 19 del D.P.R. 602/1973 e ha lasciato alle spalle il vecchio limite ordinario di 72 rate, valido per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024. La disciplina è quindi passata nell'articolo 105 del D.Lgs. 33/2025, il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che ora è la norma da citare. Chi si trova davanti pratiche e documenti meno recenti può perciò incontrare ancora il rinvio all'articolo 19 del D.P.R. 602/1973: è cambiata la sede, la progressione è la stessa.

SCAGLIONI PER DATA: LE RATE SECONDO LA DOMANDA

Per le somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro, il tetto di rate mensili varia in base al momento in cui l'istanza viene inviata. La progressione prevista è sintetizzata nella tabella.

DATA DI PRESENTAZIONE	RATE MASSIME SENZA DOCUMENTAZIONE	RATE CON DIFFICOLTÀ DOCUMENTATA
Fino al 31 dicembre 2024	72 (limite ordinario precedente)	Non trattato in questo articolo
Anni 2025 e 2026	84	Da 85 a 120
Anni 2027 e 2028	96	Da 97 a 120
Dal 1° gennaio 2029	108	Non trattato in questo articolo

Quanto al limite conclusivo, la norma rinvia al monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze. In base ai

risultati, il tetto potrebbe salire a 120 rate con un'ulteriore disposizione di legge, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2031. È dunque una possibilità, e non una regola già operativa.

SENZA DOCUMENTI: DODICI RATE IN PIÙ CON UNA DICHIARAZIONE

Il primo scaglione è il più lineare. Stando all'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 33/2025, per somme fino a 120.000 euro incluse in ciascuna istanza il contribuente deve solo affermare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Bilanci, dichiarazioni dei redditi e altri documenti non vanno allegati: basta la dichiarazione contenuta nella domanda.

Alle istanze inviate nel 2027 e nel 2028, quindi, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può riconoscere fino a 96 rate mensili, cioè dodici mensilità in più di chi presenta la richiesta entro la fine del 2026. Prendendo un debito di 60.000 euro, la rata teorica passa da circa 714 euro con 84 rate a 625 euro con 96 rate, escludendo gli interessi di dilazione. Il divario sfiora i 90 euro mensili: l'esempio vale unicamente a dare un'idea della portata dell'effetto.

PIANI DOCUMENTATI: LA FASCIA CHE SI SPOSTA

Chi desidera una durata più lunga deve dimostrare la difficoltà con documenti. Allo stato attuale tale dimostrazione occorre per i piani da 85 a 120 rate. L'articolo 105, comma 2, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 33/2025 stabilisce che, per i debiti fino a 120.000 euro, le istanze documentate presentate nel 2027 e nel 2028 possano essere accolte con un numero di rate tra 97 e 120 mensilità.

Lo scaglione soggetto a documentazione, dunque, slitta verso l'alto: dal prossimo 1° gennaio la prova serve solo per i piani da 97 rate in su. Chi punta a 90 rate, che ora esigerebbero documenti, le otterrà con la semplice dichiarazione. Oltre i 120.000 euro, invece, la documentazione è sempre dovuta, quale che sia il numero di rate domandato, e il piano può raggiungere le 120 mensilità.

ESITO NON AUTOMATICO: COME SI VALUTA LA DOMANDA

Il massimo delle rate non si conquista per il semplice fatto di richiederlo. La valutazione varia secondo il tipo di richiedente. Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato si guarda all'ISEE del nucleo familiare, ovvero all'indicatore della situazione economica, assieme al debito da rateizzare e a quello eventualmente già dilazionato. Per gli altri soggetti contano l'indice di liquidità e il rapporto fra debito complessivo e valore della produzione, in base ai criteri del decreto del 27 dicembre 2024, e in particolare l'indice di liquidità e l'indice Alfa. Per i condomini conta l'indice Beta.

In entrambi i percorsi la singola rata non scende sotto i 50 euro. Questo vincolo può comprimere il numero effettivo di rate sui debiti più contenuti: con un debito di 3.000 euro, ad esempio, la soglia dei 50 euro riduce il piano a 60 rate, a prescindere dal tetto teorico.

PROROGA DEL PIANO: IL PEGGIORAMENTO COMPROVATO

Il piano non è del tutto rigido. Se la situazione economica peggiora in modo comprovato, la rateizzazione si può prorogare una volta sola, nei limiti del massimo applicabile. Il testo lascia in ombra alcuni aspetti del legame tra questo limite e la data della domanda originaria, ed è bene controllarli caso per caso nelle istruzioni dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per chi ha già un piano in corso, la nuova scala vale per le richieste future: non risulta alcuna conversione automatica dei piani già accordati. Chi intendesse avvalersi delle 96 rate dovrebbe dunque inoltrare una nuova domanda, accertando prima se una dilazione in essere influisca sull'accoglimento, poiché il debito già dilazionato è tra gli elementi considerati.

SCELTA OPERATIVA: ASPETTARE O PRESENTARE SUBITO

La scelta si regge sull'urgenza. Attendere il 1° gennaio 2027 è vantaggioso per chi ha una cartella da rateizzare, non corre il rischio di azioni esecutive immediate e può permettersi qualche settimana di attesa. In tal caso la domanda spedita a gennaio dà diritto a una rata più leggera, con una durata di otto anni anziché sette.

Attendere, al contrario, non conviene quando incombono pignoramenti, fermi amministrativi o altre azioni di recupero: qui la certezza di fermare subito la riscossione pesa più del beneficio di dodici rate in più. Occorre inoltre tener presente che una durata più lunga fa crescere gli interessi di dilazione complessivi, perché il debito resta aperto per più tempo.

Ai professionisti il consiglio è lineare: segnare nello scadenzario dei clienti la data di invio, non trasmettere istanze negli ultimi giorni del 2026 salvo necessità e custodire la ricevuta di trasmissione, dato che a fissare lo scaglione applicabile è la data.

DOMANDE FREQUENTI

QUANTE RATE SI POSSONO CHIEDERE PER LE CARTELLE NEL 2027?

Per le domande presentate nel 2027 e nel 2028, i debiti fino a 120.000 euro possono essere dilazionati fino a 96 mensilità con la sola dichiarazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria. La rata minima resta di 50 euro e il massimo non è automatico.

QUANDO SERVONO I DOCUMENTI PER OTTENERE LA RATEIZZAZIONE?

Per debiti fino a 120.000 euro, nelle domande del 2027 e del 2028 la difficoltà deve essere documentata per ottenere da 97 a 120 rate. Se il debito supera 120.000 euro, la documentazione è sempre necessaria, indipendentemente dal numero di mensilità richieste.

CONVIENE ASPETTARE GENNAIO 2027 PER CHIEDERE LE RATE?

L'attesa può ridurre la rata mensile per chi non rischia azioni esecutive immediate. Se incombono pignoramenti, fermi o altre azioni di recupero, occorre valutare la necessità di intervenire subito. Una durata più lunga comporta inoltre maggiori interessi complessivi di dilazione.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cartelle-a-rate-2027-96-mensilita-senza-documenti/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

8 MIN LETTURA 17/11/2026

Crediti inesistenti: ravvedimento, adesione o ricorso contro la contestazione

Crediti inesistenti contestati: confronto tra ravvedimento, accertamento con adesione e definizione delle sanzioni, con esempio e rischi penali. Sempre più di frequente gli uffici rilevano crediti d'imposta come inesistenti, soprattutto nell'ambito dei bonus edilizi, anche quando la qualificazione appare opinabile. Di fronte a un rilievo, il contribuente dispone di tre percorsi. Il ravvedimento operoso, esperibile fino alla notifica dell'atto di recupero, abbassa la sanzione a un sesto del minimo (un quarto se lo schema d'atto fa seguito a un verbale di constatazione) per le violazioni dal 1° settembre 2024 e permette di versare utilizzando in compensazione altri crediti, ma obbliga ad accettare la sanzione così come contestata.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.L. 39/2024, art. 7-bis · D.Lgs. 471/1997 · D.Lgs. 472/1997, artt. 7 e 13 · D.Lgs. 218/1997, art. 8 · D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater · Atto di indirizzo MEF 1° luglio 2025.

Destinatari
Contribuenti destinatari di schemi o atti di recupero di crediti d'imposta, professionisti fiscali e difensori tributari.

Punto pratico
Annotare le date dello schema e dell'atto, raccogliere le prove dei requisiti del credito e confrontare ravvedimento, adesione e ricorso per sanzioni e cassa; valutare con un legale la qualificazione e il rischio penale prima del versamento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Di fronte a un rilievo, il contribuente dispone di tre percorsi.
- 💡 **Impatto operativo:** Sempre più di frequente gli uffici rilevano crediti d'imposta come inesistenti, soprattutto nell'ambito dei bonus edilizi, anche quando la qualificazione appare opinabile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La definizione delle sole sanzioni, possibile dopo la notifica, permette di versarne un terzo di quelle irrogate, lasciando aperta l'impugnazione del recupero del credito.

Sempre più di frequente gli uffici rilevano crediti d'imposta come inesistenti, soprattutto nell'ambito dei bonus edilizi, anche quando la qualificazione appare opinabile. Di fronte a un rilievo, il contribuente dispone di tre percorsi. Il ravvedimento operoso, esperibile fino alla notifica dell'atto di recupero, abbassa la sanzione a un sesto del minimo (un quarto se lo schema d'atto fa seguito a un verbale di constatazione) per le violazioni dal 1° settembre 2024 e permette di versare utilizzando in compensazione altri crediti, ma obbliga ad accettare la sanzione così come contestata. L'accertamento con adesione consente di confrontarsi sulla natura del credito, ossia se sia inesistente o soltanto non spettante, con sanzioni ridotte a un terzo del minimo, però il versamento deve avvenire in un'unica soluzione e senza compensazione. La definizione delle sole sanzioni, possibile dopo la notifica, permette di versarne un terzo di quelle irrogate, lasciando aperta l'impugnazione del recupero del credito. Un caso su un credito di 30.000 euro rende evidente lo scarto: 3.500 euro con il ravvedimento, 2.500 euro con l'adesione se il credito viene riqualificato, 7.000 euro con la definizione delle sanzioni. La materia ha rilevanza penale, poiché la causa di non punibilità legata al pagamento non si applica ai crediti inesistenti.

CONTESTO ATTUALE: L'ARGOMENTO TORNA D'ATTUALITÀ

L'articolo 37, comma 3, del disegno di legge di bilancio 2027 introduce, stando alla fonte, il divieto di acquisto e cessione di crediti d'imposta per i soggetti con partita IVA cessata d'ufficio, e le cessioni vietate sarebbero considerate come mai avvenute. Chi compensasse i crediti così acquisiti agirebbe in modo indebito e dovrebbe riversare l'importo con sanzioni e interessi. Trattandosi di un disegno di legge, la previsione va letta al condizionale e potrebbe mutare durante l'esame parlamentare.

Il punto di partenza rimane tuttavia la posizione di chi riceve una contestazione oggi. Se un credito, specie edilizio, viene contestato perché non spettante o inesistente, optare per ravvedimento, adesione o ricorso incide su sanzioni, liquidità e rischi penali. Le tre vie non si equivalgono: ognuna chiude la vicenda in maniera differente.

NON SPETTANTE O INESISTENTE: LA DIFFERENZA CHE CONTA

Si ha un credito non spettante quando il diritto di partenza esiste, ma difettano le condizioni per utilizzarlo, in tutto o in

parte. Il credito è invece inesistente quando manca il presupposto costitutivo e la carenza non emerge dai controlli automatizzati, come stabilisce la definizione del D.Lgs. 471/1997. Gli effetti divergono sensibilmente. Per l'inesistenza la fonte indica una sanzione del 70% del credito, per la non spettanza del 25% (a partire dal 30.09.2024, altrimenti 305). Varia anche il termine di accertamento, che per i crediti inesistenti si estende a otto anni, e varia il profilo penale.

L'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia del 1° luglio 2025 precisa che si può parlare di inesistenza solo se il requisito assente è stabilito da norme primarie o secondarie, e non da circolari o altre fonti interpretative. La fonte riporta esempi di contestazioni da maneggiare con cautela nei bonus minori: lo sforamento dei massimali di prezzo per alcuni beni, lo scarto tra stato di avanzamento dei lavori e bonus maturato, la mancata comunicazione all'Enea, l'avvio dei lavori non intervenuto nel periodo di pagamento. In simili ipotesi la qualificazione come inesistenza risulta spesso contestabile.

CONTRADDITTORIO E SCHEMA: COSA ATTENDERSI DALL'UFFICIO

Per i crediti inesistenti il contraddittorio preventivo, ossia il confronto con l'ufficio che precede l'atto, non è dovuto. Lo esclude l'articolo 7-bis del D.L. 39/2024, inserito in sede di conversione come norma di interpretazione. Nella pratica, comunque, gli uffici trasmettono ugualmente uno schema d'atto, cioè una bozza della contestazione, anche in queste situazioni. Con lo schema prendono a correre i termini per decidere, giacché da quel momento maturano gli sconti sulle sanzioni.

VIA DEL RAVVEDIMENTO: RIDUZIONI ELEVATE, QUALIFICAZIONE ACCOLTA

Dopo aver ricevuto lo schema, il contribuente conserva la facoltà di ravvedersi fino alla notifica dell'atto di recupero. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione scende a un sesto del minimo, o a un quarto se lo schema è successivo a un processo verbale di constatazione, a condizione che non sia stata presentata istanza di adesione. Per le violazioni precedenti restano applicabili le riduzioni previgenti. Il pregio è la possibilità di pagare anche compensando altri crediti a disposizione.

Il prezzo da pagare, meno visibile, riguarda la qualificazione. Con il ravvedimento si deve definire la sanzione nella misura indicata dall'ufficio: se questo parla di inesistenza, il contribuente ne accoglie la qualificazione più severa. Ne discendono il termine di otto anni e, qualora il credito superi 50.000 euro, la rilevanza penale ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 2, del D.Lgs. 74/2000. Il ravvedimento può azzerare l'onere economico, ma non risolve il nodo di fondo.

VIA DELL'ADESIONE: CONFRONTARSI SULLA NATURA DEL CREDITO

È con l'accertamento con adesione che la qualificazione può essere messa in discussione. L'istanza va depositata entro 30 giorni dallo schema d'atto oppure, se ciò non è avvenuto, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto. Se si raggiunge l'accordo, le sanzioni scendono a un terzo del minimo. È possibile inoltre domandare la riduzione per manifesta sproporzione dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, quando la sanzione appare eccessiva rispetto alla violazione.

Il costo da sostenere è di liquidità. Stando alla fonte, imposte e sanzioni vanno versate in un'unica soluzione, senza rate né compensazione (articolo 8, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997, riferimento mutuato dalla fonte e non verificato altrove). Per chi vanta crediti da compensare ma dispone di poca cassa si tratta di un vincolo rilevante.

VIA DEL RICORSO: DEFINIRE SOLTANTO LE SANZIONI

Una terza opzione si apre dopo la notifica dell'atto di recupero. Il contribuente può definire unicamente le sanzioni, versandone un terzo di quelle irrogate entro il termine previsto per il ricorso. Il versamento avviene in un'unica soluzione e senza compensazione. Rimane la facoltà di impugnare l'atto per la quota di credito recuperata, sostenendo che non sia inesistente. Definendo si ottiene certezza sulle sanzioni, ma la controversia sul merito prosegue in giudizio.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si supponga un credito di 30.000 euro, impiegato nel 2025 e contestato come inesistente, con sanzione del 70%, pari a 21.000 euro. Le tre strade portano a questi esiti.

PERCORSO	BASE DELLA SANZIONE	RIDUZIONE	SANZIONE DA PAGARE
Ravvedimento	21.000 euro (misura contestata)	Un sesto	3.500 euro
Adesione, credito riqualificato come non spettante	7.500 euro (25%)	Un terzo	2.500 euro
Definizione delle sole sanzioni	21.000 euro	Un terzo	7.000 euro

Le cifre non vanno interpretate isolatamente. Il ravvedimento costa poco, ma lascia la qualifica di inesistenza insieme ai suoi effetti. L'adesione riduce ulteriormente la sanzione, a patto che l'ufficio accolga la riqualificazione del credito. Nell'ultimo scenario la sanzione è la più elevata, però resta intatto il diritto di far valutare in giudizio se il credito sia davvero inesistente. In tutti e tre i casi occorre comunque restituire il credito, maggiorato degli interessi.

PROFILO PENALE: DOVE SI DISTINGUONO NON SPETTANTE E INESISTENTE

La differenza pesa pure sul piano penale. Per la fonte, il pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento può escludere la punibilità per l'indebita compensazione di crediti non spettanti, mentre per i crediti inesistenti la medesima causa di non punibilità non trova applicazione. Perciò la qualificazione del credito non è un aspetto formale: optare per il ravvedimento senza aver considerato la natura del credito può equivalere ad accettare, inconsapevolmente, la categoria più esposta.

CRITERI DI SCELTA: FONDATEZZA E LIQUIDITÀ

Riassumendo, la decisione poggia su due interrogativi. Il primo: il rilievo è fondato? In caso affermativo, con un credito realmente inesistente, il ravvedimento garantisce le riduzioni più consistenti e la compensazione con altri crediti. Se invece la qualificazione è incerta, l'adesione consente di discuterla, purché si disponga della liquidità per il versamento in un'unica soluzione. Il secondo interrogativo: quali sono i rischi penali, in particolare se il credito eccede 50.000 euro? Allora la qualificazione va esaminata con un legale prima di qualsiasi pagamento.

Lo scenario può ancora cambiare, dato che il disegno di legge di bilancio 2027 e le prassi degli uffici sono in grado di modificare i termini del confronto. Le percentuali e i termini qui riportati provengono da una fonte giornalistica e dai riferimenti normativi richiamati, e andrebbero ricontrollati sulla norma vigente prima di ogni scelta operativa.

DOMANDE FREQUENTI

FINO A QUANDO POSSO RAVVEDERMI DOPO UNA CONTESTAZIONE DEL CREDITO?

Il ravvedimento resta possibile fino alla notifica dell'atto di recupero. Dopo lo schema d'atto consente riduzioni della sanzione e l'impiego di altri crediti in compensazione, ma comporta l'accettazione della qualificazione del credito indicata dall'ufficio.

CON L'ADESIONE POSSO DISCUTERE SE IL CREDITO È DAVVERO INESISTENTE?

Sì. L'accertamento con adesione consente di discutere la natura del credito e di ottenere sanzioni ridotte a un terzo del minimo. Il testo segnala, sulla base della fonte e con riferimento non verificato altrove, il vincolo del versamento unico senza compensazione.

POSSO PAGARE SOLO LE SANZIONI E FARE RICORSO SUL CREDITO?

Sì. Dopo la notifica dell'atto di recupero si possono definire le sole sanzioni, versandone un terzo entro il termine per il ricorso. Resta aperta la possibilità di impugnare il recupero del credito e contestarne la qualificazione come inesistente.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/crediti-inesistenti-ravvedimento-adesione-ricorso/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 16/11/2026

Omessa fatturazione e reverse charge: le sanzioni dal 2026

In materia di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la norma di riferimento, il soggetto obbligato, gli importi e le regole per il ravvedimento. Nella prassi di studi professionali e uffici amministrativi capita spesso di confondere le due ipotesi, applicando a chi acquista e trascura l'inversione contabile la sanzione pensata per chi vende senza fatturare. Con il 1° gennaio 2026 la norma sanzionatoria del reverse charge cambia sede: viene abrogato l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e la disciplina passa nell'articolo 31 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.Lgs. 173/2024, art. 31, comma 11 · D.Lgs. 471/1997, art. 6 · D.Lgs. 87/2024 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · Risposta Agenzia delle Entrate 129/2020.

Destinatari
Soggetti passivi IVA, uffici amministrativi, professionisti e intermediari incaricati degli adempimenti.

Punto pratico
Individua se manca la fattura del venditore o l'integrazione dell'acquirente; per il reverse charge controlla anche la registrazione contabile e il diritto alla detrazione. Regolarizza i documenti e calcola separatamente le sanzioni prima del ravvedimento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** In materia di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la norma di riferimento, il soggetto obbligato, gli importi e le regole per il ravvedimento.
- 💡 **Impatto operativo:** Nella prassi di studi professionali e uffici amministrativi capita spesso di confondere le due ipotesi, applicando a chi acquista e trascura l'inversione contabile la sanzione pensata per chi vende senza fatturare.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Con il 1° gennaio 2026 la norma sanzionatoria del reverse charge cambia sede: viene abrogato l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n.

In materia di IVA, mancata o tardiva emissione della fattura e omessa integrazione del reverse charge configurano due violazioni ben distinte: cambiano la norma di riferimento, il soggetto obbligato, gli importi e le regole per il ravvedimento. Nella prassi di studi professionali e uffici amministrativi capita spesso di confondere le due ipotesi, applicando a chi acquista e trascura l'inversione contabile la sanzione pensata per chi vende senza fatturare. Con il 1° gennaio 2026 la norma sanzionatoria del reverse charge cambia sede: viene abrogato l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e la disciplina passa nell'articolo 31 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie. Gli importi non cambiano, ma vale la pena fare chiarezza. Per chi vende e non fattura un'operazione imponibile la sanzione base è il 70% dell'imposta, comunque non meno di 300 euro; per chi acquista e non integra il reverse charge si va da 500 a 10.000 euro, con una sanzione proporzionale del 5% riservata al solo caso in cui l'operazione non compaia neanche in contabilità. Quando poi la detrazione non spettava all'acquirente, si aggiunge una terza sanzione, autonoma, sull'IVA detratta indebitamente. Il ravvedimento operoso consente sempre di ridurre l'importo dovuto, ma funziona solo se prima si è inquadrata correttamente la violazione.

DUE ERRORI DA NON SOVRAPPORRE

Emettere la fattura spetta al cedente o al prestatore, ovvero a chi vende un bene o rende un servizio. Integrare il reverse charge, invece, è compito del cessionario o del committente, cioè di chi acquista, nei casi in cui la norma trasferisce a lui il calcolo e la registrazione dell'IVA. Si tratta quindi di due adempimenti distinti, riferiti a soggetti diversi, ciascuno regolato da proprie norme sanzionatorie.

Distinguerle non è un dettaglio formale: la qualificazione della violazione determina quale norma si applica, su quale base si calcola la sanzione e quale riduzione spetta con il ravvedimento. Chi calcola prima di aver individuato l'obbligo effettivamente violato rischia di arrivare a una cifra sbagliata.

QUANDO IL CEDENTE NON FATTURA O FATTURA IN RITARDO

Se il venditore omette la fattura o la emette fuori termine, l'entità della sanzione dipende dalla natura dell'operazione.

LE OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, la sanzione ordinaria corrisponde al **70% dell'imposta** collegata all'imponibile non correttamente documentato, con una soglia minima di 300 euro. Si tratta di una misura più contenuta rispetto al passato, valida per le violazioni compiute a partire dal 1° settembre 2024, in seguito alla riforma varata dal decreto legislativo n. 87 del 2024.

L'importo si riduce notevolmente quando l'irregolarità non ha avuto conseguenze sulla liquidazione dell'imposta, perché l'operazione è comunque annotata e il versamento è avvenuto regolarmente. In tale ipotesi scatta una sanzione fissa, compresa fra 250 e 2.000 euro: è il caso tipico di una fattura inviata con qualche giorno di ritardo, ma comunque prima della liquidazione periodica.

OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI E IN REVERSE CHARGE

Quando l'operazione è non imponibile, esente, esclusa da IVA o soggetta a reverse charge, l'omessa o tardiva fatturazione comporta una sanzione pari al **5% dei corrispettivi non documentati**, con lo stesso minimo di 300 euro. Anche in questo caso, se la violazione non ha effetti nemmeno sulla dichiarazione dei redditi, la sanzione scende alla misura fissa da 250 a 2.000 euro.

IL TERMINE DEI DODICI GIORNI E L'INSIDIA DEI GIORNI FESTIVI

La fattura immediata deve essere emessa entro **dodici giorni** dal momento in cui l'operazione si considera effettuata. Diverso il termine per la fattura differita, che raggruppa più consegne o prestazioni fatte allo stesso cliente nel corso del mese: in quel caso la scadenza è il giorno 15 del mese successivo.

Un aspetto che sfugge spesso, precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 129 del 2020, riguarda il caso in cui la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo: per la fattura non opera la proroga automatica al primo giorno lavorativo successivo, prevista invece per i versamenti. Chi pensa di poter fatturare il lunedì, quando il dodicesimo giorno coincide con il sabato, è già fuori termine.

QUANDO È IL COMMITTENTE A NON INTEGRARE IL REVERSE CHARGE

Con il reverse charge interno, detto anche inversione contabile, è l'acquirente a dover applicare l'IVA. Ricevuto il documento privo di imposta, deve integrarlo indicando aliquota e imposta dovuta, annotarlo nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricezione (oppure entro quindici giorni da quella data, imputandolo al mese di competenza) e inserirlo nel registro degli acquisti per poter esercitare la detrazione.

LA NUOVA COLLOCAZIONE NORMATIVA DAL 1° GENNAIO 2026

Fino al 31 dicembre 2025 la sanzione per la mancata integrazione trovava fondamento nell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997. A partire dal 1° gennaio 2026 quella norma è abrogata e la disciplina si trasferisce nell'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 173 del 2024, che richiama anche gli acquisti intracomunitari disciplinati dagli articoli 46 e 47 del decreto legge n. 331 del 1993, soggetti allo stesso meccanismo. A cambiare è la collocazione, non il contenuto.

QUANTO SI PAGA

L'importo ordinario va da **500 a 10.000 euro**. Si trasforma in sanzione proporzionale, pari al **5% dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro**, soltanto quando l'operazione manca del tutto dalle scritture contabili. La distinzione è netta: se l'acquisto risulta comunque registrato, pur con integrazione mancante o tardiva, si resta nella forbice fissa; se invece l'operazione non compare affatto in contabilità, la sanzione viene parametrata all'imponibile.

CASO	IMPONIBILE	IMPORTO DOVUTO
Acquisto contabilizzato correttamente, ma senza integrazione nei termini	50.000 euro	Da 500 a 10.000 euro
Lo stesso acquisto, se assente dalle scritture contabili	50.000 euro	2.500 euro (5%)
Acquisto di importo contenuto, non contabilizzato	10.000 euro	1.000 euro (il 5% corrisponderebbe a 500 euro, ma prevale il minimo)

L'ultimo esempio dimostra che, per importi contenuti, il minimo di 1.000 euro può pesare più della sanzione calcolata in percentuale.

DETRAZIONE NON SPETTANTE: UNA TERZA SANZIONE A SÉ STANTE

Qualora l'acquirente non avesse diritto, in tutto o in parte, alla detrazione, l'articolo 31, comma 11, precisa che continua a operare, in modo autonomo, anche la sanzione relativa all'IVA detratta senza titolo. In precedenza era l'articolo 6, comma 6, numero 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 a fissarla nella misura del 70% dell'importo indebitamente detratto, e la nuova norma ne ribadisce l'applicabilità.

Ne consegue che, sulla medesima operazione, possono cumularsi due sanzioni diverse: quella per l'omessa integrazione del reverse charge e quella per la detrazione indebita. Accade, per esempio, a chi ha un pro rata di detraibilità ridotto, integra l'IVA con ritardo e, nel frattempo, la detrae interamente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: PRIMA L'INQUADRAMENTO, POI IL CALCOLO

In ogni ipotesi la sanzione può essere ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997: quanto più tempestiva è la regolarizzazione spontanea, tanto maggiore è la riduzione, calcolata in frazioni del minimo edittale.

Il passaggio preliminare non va saltato: prima di applicare la percentuale di riduzione, bisogna capire con esattezza quale violazione si sta regolarizzando. Fattura tardiva, reverse charge non integrato e detrazione indebita coinvolgono soggetti, presupposti e basi di calcolo differenti; trattarli come un'unica violazione porta a versare l'importo sbagliato e rende inutile il ravvedimento stesso.

I CONTROLLI DA FARE, PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Per le vendite, occorre verificare il rispetto dei dodici giorni previsti per la fattura immediata e del giorno 15 del mese successivo per quella differita, ricordando che sabato e festivi non spostano in avanti la scadenza.

Per gli acquisti in reverse charge il controllo è doppio: verificare che il documento ricevuto sia stato integrato con aliquota e imposta entro il mese di ricezione, e che l'operazione risulti comunque registrata in contabilità, dato che è proprio la sua totale assenza dalle scritture a far scattare la sanzione proporzionale del 5%. Chi rileva un'omissione farebbe bene a ravvedersi senza indugio, dopo aver inquadrato con precisione il tipo di violazione e, se necessario, aver valutato l'eventuale sanzione aggiuntiva sulla detrazione non spettante.

DOMANDE FREQUENTI

OMESSA FATTURAZIONE E MANCATA INTEGRAZIONE SONO LA STESSA VIOLAZIONE?

No. La fattura deve essere emessa dal venditore o prestatore, mentre l'integrazione del reverse charge spetta all'acquirente nei casi previsti. Cambiano quindi soggetto obbligato, norma sanzionatoria e base di calcolo. Prima del ravvedimento bisogna individuare l'obbligo effettivamente violato.

QUAL È LA SANZIONE PER CHI NON INTEGRA IL REVERSE CHARGE?

La sanzione ordinaria indicata è compresa fra 500 e 10.000 euro. Se l'operazione non compare neppure nelle scritture contabili, diventa proporzionale: 5% dell'imponibile, con minimo di 1.000 euro. Dal 2026 la disciplina è collocata nell'articolo 31, comma 11, del D.Lgs. 173/2024.

SI AGGIUNGONO SANZIONI SE L'IVA DETRATTA NON SPETTAVA?

Sì. Alla sanzione per omessa integrazione può aggiungersi quella autonoma sull'IVA indebitamente detratta, quando l'acquirente non aveva diritto alla detrazione in tutto o in parte. Occorre verificare separatamente registrazione, integrazione e detraibilità, quindi regolarizzare e valutare la riduzione mediante ravvedimento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/omessa-fatturazione-e-reverse-charge-le-sanzioni-dal-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

14 MIN LETTURA 17/11/2026

Errori nel modello ISA e concordato preventivo: quando si rischia la decadenza

Gli errori nel modello ISA possono far decadere dal concordato preventivo: conta la soglia del 30% e il ravvedimento operoso puo' salvare l'adesione. Il modello ISA non e' piu' soltanto lo strumento con cui si misura l'affidabilita' fiscale di imprese e professionisti. Da quando esiste il concordato preventivo biennale, quei dati diventano la base su cui l'Agenzia delle Entrate costruisce la proposta di reddito da concordare. Un errore nella compilazione, quindi, non resta confinato al modello: puo' propagarsi al concordato e, nei casi piu' seri, farlo saltare per entrambi gli anni coperti dall'accordo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Concordato preventivo biennale.

Norme chiave
D.Lgs. 13/2024, artt. 12, 20-bis e 22 · D.L. 50/2017, art. 9-bis · D.Lgs. 471/1997, art. 8 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · D.P.R. 322/1998, art. 2 · Legge 190/2014, art. 1, commi 634-636 · Circolare Agenzia delle Entrate 18/E/2024 · Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2025.

Destinatari
Imprese e professionisti soggetti agli ISA che hanno aderito al CPB, intermediari fiscali e responsabili delle dichiarazioni Redditi 2026.

Punto pratico
Aprire subito la comunicazione ISA, correggere i dati con integrativa e ravvedimento prima di controlli formali e ricalcolare lo scostamento della proposta per verificare il limite del 30%.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Il modello ISA non e' piu' soltanto lo strumento con cui si misura l'affidabilita' fiscale di imprese e professionisti. Da quando esiste il concordato preventivo biennale, quei dati diventano la base su cui l'Agenzia delle Entrate costruisce la proposta di reddito da concordare. Un errore nella compilazione, quindi, non resta confinato al modello: puo' propagarsi al concordato e, nei casi piu' seri, farlo saltare per entrambi gli anni coperti dall'accordo. Questo articolo spiega come sono sanzionati gli errori ISA, quando il ravvedimento operoso permette di correggerli senza perdere il concordato, dove sta la soglia oltre la quale il rimedio non opera piu', e come muoversi dopo aver ricevuto una lettera di compliance sulle anomalie del 2024.

DATI ISA: IL PESO SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Le istruzioni al modello ISA ricordano che il modello e' parte integrante del modello Redditi 2026 e serve a comunicare i dati rilevanti per l'applicazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, secondo l'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017. La compilazione e' spesso complessa perche' non si limita ai dati contabili: richiede una serie di informazioni extracontabili, come il valore dei beni strumentali, le giornate di lavoro dei dipendenti o i dati sulle rimanenze, che non sempre si leggono direttamente nelle scritture.

Questa complessita' oggi pesa di piu'. Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal decreto legislativo n. 13 del 2024, utilizza le risultanze del modello ISA dell'anno di riferimento per calcolare il reddito proposto al contribuente. Se quel modello contiene errori, la proposta nasce su presupposti sbagliati. Diventa allora essenziale rivedere i modelli ISA presentati negli anni precedenti, verificare le eventuali anomalie segnalate dall'Agenzia e correggerle prima che si trasformino in un problema per l'accordo gia' sottoscritto.

SANZIONI: ERRORI E OMISSIONI NEL MODELLO

Poiche' il modello ISA e' parte della dichiarazione, gli errori nella sua compilazione sono trattati in modo analogo agli errori dichiarativi. Nei casi di omessa presentazione del modello, oppure di comunicazione inesatta o incompleta dei dati in esso contenuti, si applica una sanzione amministrativa fissa da 250 a 2.000 euro. Il riferimento e' l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, richiamato dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017; la disposizione specifica sulle violazioni ISA e' il comma 16 dello stesso articolo 9-bis.

Si tratta di una sanzione in misura fissa, non proporzionale all'imposta. L'ufficio la determina in concreto tenendo conto della gravita' della violazione: il comportamento del contribuente, il numero di dati errati, l'eventuale recidiva. La norma prevede espressamente che del comportamento del contribuente si tenga conto nella graduazione della misura della sanzione. Prima di contestare la violazione, inoltre, l'Agenzia invita il contribuente a comunicare i dati mancanti o a correggere spontaneamente gli errori, e anche questa collaborazione incide in senso favorevole sull'importo finale.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO: SOLO SE MANCA IL MODELLO

La conseguenza piu' pesante, l'accertamento induttivo, e' circoscritta a un'ipotesi sola. Quando il contribuente omette del tutto la presentazione del modello ISA, l'ufficio, previo contraddittorio, puo' procedere alla ricostruzione induttiva dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, cioe' stimando la base imponibile con presunzioni anziche' partendo dai dati dichiarati.

La compilazione infedele o incompleta del modello, invece, non apre da sola la strada all'accertamento induttivo puro. La differenza e' netta: l'errore nei dati fa scattare la sanzione fissa e l'eventuale rettifica, ma non la ricostruzione presuntiva del reddito, che resta legata alla sola omissione totale del modello.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: SANZIONI RIDOTTE PER DATA

L'errore sugli ISA puo' essere corretto con il ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Il meccanismo e' quello consueto: piu' la correzione e' tempestiva, piu' la sanzione si riduce. La base di calcolo e' la sanzione minima, quindi 250 euro, sulla quale si applicano le frazioni di riduzione in funzione del momento in cui si rimedia.

MOMENTO DELLA CORREZIONE	RIDUZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Entro 90 giorni dall'errore	1/9 del minimo	27,78 euro
Entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui e' commesso l'errore	1/8 del minimo	31,25 euro
Oltre il termine della dichiarazione dell'anno in cui e' commesso l'errore	1/7 del minimo	35,71 euro
Dopo la comunicazione dello schema di atto (articolo 6-bis)	1/6 del minimo	41,67 euro
Dopo la constatazione della violazione	1/5 del minimo	50,00 euro
Dopo lo schema di atto relativo a violazione constatata	1/4 del minimo	62,50 euro

Per le anomalie riferite al 2024, che si correggono nel modello ISA relativo all'anno 2025, il ravvedimento comporta oggi la sanzione ridotta a un settimo del minimo, pari a 35,71 euro. Sono importi contenuti: il vero valore del ravvedimento, in questo contesto, non e' il risparmio sulla sanzione ma la messa in sicurezza del concordato, come si vedra' piu' avanti.

LETTERE DI COMPLIANCE: LE ANOMALIE DEL 2024

Nel quadro della cosiddetta compliance fiscale, prevista dall'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014, l'Agenzia predispone e invia comunicazioni che segnalano possibili anomalie nei dati ISA di singoli periodi d'imposta. La finalita' e' aprire un dialogo preventivo: il contribuente puo' verificare l'errore, fornire chiarimenti oppure regolarizzare con il ravvedimento, prima che la posizione diventi oggetto di un atto formale.

Con il provvedimento del 14 luglio 2026 l'Agenzia ha definito modalita' e contenuti delle comunicazioni relative alle anomalie del periodo d'imposta 2024, notificate nei primi giorni di settembre 2026. Le comunicazioni si consultano nel cassetto fiscale, nella sezione "Consultazioni - Isa/Studi di settore - Comunicazioni di anomalia", accessibile con SPID, Carta d'identita' elettronica, Carta nazionale dei servizi o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel e Fisconline. Le stesse informazioni sono disponibili per gli intermediari con delega valida e vengono trasmesse via Entratel all'intermediario quando il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della dichiarazione 2024 e l'intermediario ha accettato di riceverle. Un avviso personalizzato compare nell'area riservata, nella sezione "Notifiche", e chi ha registrato un indirizzo di posta elettronica e attivato la funzione "Stato delle richieste" riceve un messaggio che segnala l'aggiornamento della sezione ISA del cassetto.

REGOLARIZZAZIONE: COME RISPONDERE ALLA LETTERA

Ricevuta la lettera, prima di decidere conviene svolgere alcune verifiche in ordine: capire se l'anomalia dipende da un semplice errore materiale; controllare se la differenza trova spiegazione nella documentazione disponibile; valutare se esistono elementi che l'Agenzia non conosce e che giustificano il dato; infine, stabilire se convenga ricorrere al ravvedimento.

Se si sceglie di regolarizzare, il rimedio passa da una dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, accompagnata dal versamento delle somme dovute a titolo di sanzione. Nel modello F24 va indicato il codice atto riportato nella comunicazione ricevuta. Chi non intende regolarizzare, ma ritiene corretto il dato contestato, puo' inviare le proprie osservazioni tramite il software gratuito messo a disposizione dall'Agenzia per le comunicazioni di anomalia ISA.

SOGLIA DEL 30%: QUANDO IL CONCORDATO DECADE

Il punto piu' delicato riguarda gli effetti sul concordato. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 stabilisce che il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta in tre situazioni:

- quando un accertamento, nei periodi oggetto del concordato o in quello precedente, fa emergere attivita' non dichiarate oppure passivita' inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati;
- quando un accertamento sul periodo d'imposta precedente a quelli concordati rivela errori od omissioni nei dati usati per definire la proposta, tali che il reddito o il valore della produzione netta ricalcolati sui dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati;
- quando risultano commesse altre violazioni di non lieve entita', tra cui la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Il criterio, in tutte e tre le ipotesi, e' quantitativo. Gli errori ISA che incidono in misura contenuta, cioe' che determinano variazioni del reddito non superiori al 30%, non compromettono il concordato. Lo mettono a rischio soltanto le difformita' che hanno prodotto un minor reddito superiore a quella soglia.

RAVVEDIMENTO E CPB: L'ERRORE SOTTO SOGLIA

Il comma 3 dell'articolo 22 introduce la valvola di sicurezza. Le violazioni delle lettere a) e b) del comma 2 non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente sana la situazione con il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, a condizione che la violazione non sia gia' stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.

Un esempio chiarisce la portata della regola. Per un dato errato sulle rimanenze finali inserito nel modello ISA, un contribuente ha dichiarato un reddito di 20.000 euro invece dei 24.000 euro corretti. Il minor reddito provocato dall'errore, 4.000 euro, e' inferiore al 30% del reddito corretto: non si verifica la decadenza dal concordato, purche' l'errore venga sanato con il ravvedimento operoso. Se il contribuente corregge in tempo, l'accordo con il Fisco regge.

OLTRE LA SOGLIA: QUANDO IL RIMEDIO NON OPERA

Il ravvedimento evita la decadenza solo se gli errori non hanno determinato un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. Quando invece lo scostamento supera quella soglia di tolleranza e la situazione ricade nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 22, la decadenza non e' piu' rimediabile, nemmeno con la correzione volontaria anticipata e anche se l'infedelta' si riflette sul contenuto del modello ISA originario.

In pratica, la linea di demarcazione e' una sola: sotto il 30% l'errore si corregge e il concordato resta; sopra il 30% la correzione arriva troppo tardi per salvarlo, perche' la violazione e' per definizione "di non lieve entita'".

PRASSI: LE INDICAZIONI DI CIRCOLARI E FAQ

L'Agenzia ha ribadito questa impostazione in piu' occasioni. La circolare n. 18/E del 2024, al paragrafo 2.6, poi confermata dal paragrafo 1.11 della circolare n. 9/E del 2025, ha chiarito che, perche' le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni, oppure l'indicazione di dati diversi da quelli comunicati per la proposta, rilevino ai fini della decadenza, e' sempre necessario che determinino un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato superiore al 30%. Lo stesso vale per la correzione dei dati ISA, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b).

Ne discende che, ogni volta che la proposta concordataria ricalcolata dopo il ravvedimento si discosta da quella accettata per una differenza inferiore al 30%, non si determina alcuna decadenza e continua a valere il reddito concordato originario, anche se inferiore a quello corretto. Con una risposta pubblicata il 7 gennaio 2026 l'Agenzia ha inoltre precisato che la variazione del 30% va calcolata applicando la percentuale al reddito concordato prima dell'integrazione. In una precedente risposta del 15 dicembre 2025 aveva chiarito che, se dalla dichiarazione integrativa dell'annualita' di riferimento emerge un punteggio ISA diverso da quello originario, per individuare l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile sul biennio, di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, si deve tenere conto del punteggio rettificato.

ADESIONE SENZA PRESUPPOSTI: L'OPZIONE INEFFICACE

Un caso a parte e' quello di chi ha aderito al concordato pur non potendo farlo. Si pensi a un contribuente in condizione di esclusione dagli ISA che, per errore, li ha comunque compilati e ha sottoscritto la proposta. La modulistica non prevede nulla di specifico per questa situazione: il quadro CP, sezione V, del modello Redditi consente di comunicare solo le ipotesi di cessazione e di decadenza, non un'opzione esercitata per errore in presenza di una causa di esclusione non valutata, salvo la revoca entro i termini.

Poiche' scaduto il termine l'opzione e' irretrattabile e non e' ammessa revoca, la strada praticabile e' quella di una dichiarazione "correttiva nei termini" che rimuova

l'anomalia originaria e non alleghi il modello concordato, eliminando cosi' l'opzione errata. Puo' essere utile affiancare a questa dichiarazione una comunicazione PEC all'ufficio competente, che segnali l'errore commesso per assenza dei presupposti di accesso, e presentare una dichiarazione integrativa con il versamento della sanzione fissa ridotta in ravvedimento. Sul piano sostanziale, l'adesione formalizzata senza i presupposti dovrebbe comunque restare priva di effetti: l'articolo 12 del decreto legislativo n. 13 del 2024 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati, e questo presuppone che all'origine vi sia stata un'opzione validamente esercitabile.

ESCLUSIONE SOPRAVVENUTA: IL PATTO RESTA VALIDO

Va tenuta distinta l'ipotesi opposta. Se una causa di esclusione dagli ISA sopravviene dopo l'accettazione della proposta, il contribuente non esce dal concordato. Tra le cause di cessazione o decadenza dell'accordo, infatti, non figura l'insorgere di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA durante i periodi d'imposta concordati. Lo ha confermato la circolare n. 9/E del 2025 al punto 6.2. In questo caso l'accordo prosegue regolarmente fino alla scadenza naturale.

CONTROLLI: COSA VERIFICARE SUBITO

Per chi ha aderito al concordato, o per il professionista che ne segue la posizione, i passaggi utili nell'immediato sono definiti:

- controllare nel cassetto fiscale la presenza di una comunicazione di anomalia ISA per il 2024, senza fermarsi al solo avviso via email;
- ricostruire l'effetto di ogni errore o dato incerto sul reddito di riferimento, per capire se lo scostamento resta sotto il 30% o lo supera;
- se lo scostamento e' sotto soglia, procedere con la dichiarazione integrativa e il ravvedimento prima che la violazione sia constatata o che inizino attivita' di controllo;
- se lo scostamento supera il 30%, valutare con il consulente le conseguenze sulla tenuta del concordato, che il ravvedimento non e' piu' in grado di neutralizzare;
- verificare che non vi siano state adesioni prive dei presupposti, in particolare per soggetti in causa di esclusione dagli ISA, e predisporre la dichiarazione correttiva nei termini dove necessario;
- conservare la documentazione dell'avvenuta regolarizzazione e il codice atto utilizzato nell'F24.

Il filo conduttore e' sempre lo stesso: finche' l'errore incide entro il 30% e viene corretto per tempo, il concordato non e' in pericolo. Oltre quella soglia, o dopo l'avvio di un controllo, il margine di manovra si chiude.

DOMANDE FREQUENTI

UN ERRORE NEL MODELLO ISA FA SEMPRE DECADERE DAL CONCORDATO?

No. Occorre verificare l'effetto dell'errore sulla proposta concordataria. Il testo distingue gli scostamenti contenuti entro il 30% dai casi oltre soglia: per questi ultimi la decadenza non viene evitata neppure con la correzione volontaria anticipata.

COME POSSO CORREGGERE I DATI ISA DOPO UNA LETTERA DI COMPLIANCE?

Dopo aver verificato l'anomalia e la documentazione, si può presentare una dichiarazione integrativa e versare le sanzioni con ravvedimento. Se il dato è corretto, è possibile inviare osservazioni mediante il software dell'Agenzia dedicato alle comunicazioni di anomalia ISA.

QUANDO IL RAVVEDIMENTO PUÒ SALVARE IL CONCORDATO?

Il testo ammette la tutela per gli errori entro la soglia del 30%, purché la correzione avvenga prima della constatazione della violazione o dell'avvio di attività di controllo formalmente conosciute. Occorre ricalcolare la proposta sui dati corretti e documentare lo scostamento.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/errori-modello-isa-concordato-preventivo-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

14 MIN LETTURA 19/11/2026

Superammortamento e iperammortamento: dal 2016 al nuovo regime 2026-2028

Dal superammortamento del 2016 al nuovo iperammortamento 2026–2028: come cambia la maggiorazione del costo dei beni strumentali per le imprese. Chi programma un investimento in macchinari, impianti o beni digitali per la propria azienda si trova oggi di fronte a un quadro agevolativo profondamente diverso da quello di pochi anni fa. Il superammortamento, introdotto nel 2016, aveva un meccanismo semplice: aumentava figurativamente il costo del bene ai soli fini fiscali, permettendo di dedurre quote di ammortamento più alte. Negli anni successivi quel meccanismo è stato sostituito da un credito d'imposta utilizzabile in compensazione, poi affiancato dalla generosa Transizione 5.0 legata alla transizione energetica, e infine, dal 2026, il legislatore è tornato al sistema originario con un nuovo iperammortamento che copre il triennio 2026–2028.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Art. 1, commi 91–94, L. 208/2015 · Art. 1, comma 1, D.L. 34/2019 · Art. 1, commi 185–197, L. 160/2019 · Art. 1, commi 1051–1063, L. 178/2020 · Art. 1, comma 44, L. 234/2021 · Art. 38 D.L. 19/2024 · Legge di bilancio 2026.

Destinatari
Imprenditori e amministratori che pianificano investimenti in beni strumentali, direttori finanziari, commercialisti e consulenti d'impresa.

Punto pratico
Dal 1° gennaio 2026 gli investimenti in beni digitali e tecnologici non danno più diritto a un credito d'imposta compensabile, ma a una maggiorazione del costo fiscale fino al 180%, utile solo se l'impresa genera reddito imponibile. Le imprese devono verificare la data di effettuazione dell'investimento per capire quale regime si applica e, per i beni in corso, documentare con precisione i costi sostenuti prima e dopo il 1° gennaio 2026.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Adempimenti perentori di comunicazione telematica sul portale GSE per la validità della fruizione del credito d'imposta.
- 🔑 **Impatto operativo:** La conferma telematica al GSE deve essere trasmessa entro 60 giorni solari perentori dalla notifica di esito positivo per non perdere l'agevolazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il conteggio è in giorni di calendario e non lavorativi; la scadenza è tassativa e non ammette proroghe automatiche.

Chi programma un investimento in macchinari, impianti o beni digitali per la propria azienda si trova oggi di fronte a un quadro agevolativo profondamente diverso da quello di pochi anni fa. Il superammortamento, introdotto nel 2016, aveva un meccanismo semplice: aumentava figurativamente il costo del bene ai soli fini fiscali, permettendo di dedurre quote di ammortamento più alte. Negli anni successivi quel meccanismo è stato sostituito da un credito d'imposta utilizzabile in compensazione, poi affiancato dalla generosa Transizione 5.0 legata alla transizione energetica, e infine, dal 2026, il legislatore è tornato al sistema originario con un nuovo iperammortamento che copre il triennio 2026–2028. Ricostruire questo percorso è utile non solo per completezza storica, ma perché le imprese che hanno investimenti in corso, o che devono decidere quando effettuarli, hanno bisogno di sapere quale regola si applica a seconda dell'anno di acquisto del bene.

ORIGINE STORICA: IL SUPERAMMORTAMENTO DEL 2016

L'agevolazione nasce con l'articolo 1, commi 91–94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Il meccanismo consisteva nell'attribuire una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, valida esclusivamente per calcolare le quote di ammortamento e i canoni di leasing deducibili: non un vantaggio in termini di liquidità immediata, quindi, ma una deduzione fiscale più ampia spalmata sulla vita utile del bene. La misura è stata prorogata prima dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 232/2016 e poi dall'articolo 1, commi 29–34, della legge n. 205/2017, senza sostanziali modifiche nella struttura.

Il beneficio riguardava i titolari di reddito d'impresa con sede fiscale in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri, e gli esercenti arti e professioni, a prescindere dalla forma giuridica e dal settore economico. Restavano escluse le imprese marittime in regime di tonnage tax (articoli 155 e seguenti del testo

unico delle imposte sui redditi, il TUIR) e, soprattutto, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto disciplinati dall'articolo 164, comma 1, del TUIR, comprese le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa: un'esclusione che ha accompagnato tutte le versioni successive dell'agevolazione.

REQUISITI DEI BENI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

Accedevano al beneficio i beni materiali nuovi e strumentali, acquisiti in proprietà, in leasing, costruiti in economia o realizzati tramite contratto di appalto. L'Agenzia delle entrate ha chiarito nel tempo diversi casi pratici: i beni esposti in show room a fini dimostrativi non perdevano il requisito della novità, mentre i cosiddetti beni complessi, realizzati anche con il concorso di componenti usati, restavano agevolabili solo se il costo dei componenti usati non risultava prevalente rispetto al costo complessivo. Era ammessa la maggiorazione anche per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, la soglia sotto la quale la legge consente la deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento (circolari dell'Agenzia delle entrate n. 12/E/2016 e n. 23/E/2016).

Erano esclusi per legge i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, alcune categorie di beni indicate nell'allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture, materiale rotabile ferroviario e tranviario, aerei) e i beni delle imprese dei settori regolati appartenenti ai gruppi V, XVII e XVIII del decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Restavano invece agevolabili, secondo la circolare n. 4/E/2017, le componenti impiantistiche di centrali eoliche e fotovoltaiche e, secondo la prassi successiva, gli autocarri destinati al trasporto di cose ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada.

SOSPENSIONE E RITORNO: IL DECRETO CRESCITA DEL 2019

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) non aveva prorogato il superammortamento, che è stato però ripristinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 34/2019 (decreto Crescita), convertito con la legge n. 58/2019. La versione 2019 introduceva una maggiorazione unica del 30%, applicabile agli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (con esclusione quindi del primo trimestre dell'anno) e prorogabile fino al 30 giugno 2020 per chi avesse ricevuto l'accettazione dell'ordine dal fornitore e versato acconti di almeno il 20% del costo entro il 31 dicembre 2019. Una novità rilevante era il tetto: la maggiorazione non si applicava sulla parte di investimenti complessivi eccedente 2,5 milioni di euro, un limite che nella versione originaria del 2016 non esisteva.

Per i beni in leasing, contava il momento della consegna o, in presenza di clausola di prova a favore del locatario, l'esito positivo del collaudo; per i beni costruiti in economia rilevavano i costi imputabili secondo competenza (articolo 109 del TUIR); per i beni realizzati con contratto d'appalto, il momento di ultimazione della prestazione o, in caso di stato avanzamento lavori, la data in cui l'opera risultava verificata e accettata dal committente. L'emergenza sanitaria ha poi imposto una proroga tecnica: l'articolo 50 del decreto legge n. 34/2020 ha spostato al 31 dicembre 2020 il termine, originariamente fissato al 30 giugno 2020, per la consegna dei beni ammessi alla maggiorazione, fermo restando l'obbligo di aver accettato l'ordine e versato l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019.

LA SVOLTA 2020: DAL SUPERAMMORTAMENTO AL CREDITO D'IMPOSTA

Con l'articolo 1, commi 185–197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il legislatore ha abbandonato per la prima volta la logica della maggiorazione del costo ammortizzabile, sostituendola con un credito d'imposta di importo variabile in base alla tipologia di bene. La misura riguardava gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, prorogabili al 30 giugno 2021 alle consuete condizioni di ordine accettato e acconto versato entro fine anno. Per i beni strumentali materiali "ordinari", cioè non rientranti nel modello Industria 4.0, il credito era pari al 6% del costo, nel limite di 2 milioni di euro di costi ammissibili.

Il vantaggio del nuovo strumento, rispetto al vecchio superammortamento, stava nella sua natura di credito d'imposta compensabile in F24 in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabile dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene, senza i limiti generali di compensazione (allora 700.000 euro) né quello specifico di 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione. Il credito non concorreva alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non incideva sul calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

INDUSTRIA 4.0: LE ALIQUOTE MAGGIORATE PER I BENI TECNOLOGICI

Per i beni digitali e interconnessi rientranti negli allegati A e B della legge n. 232/2016 (il cosiddetto modello Industria 4.0), le aliquote del credito d'imposta sono state via via più generose e più articolate rispetto a quelle dei beni ordinari, cambiando più volte tra il 2020 e il 2022. L'articolo 1, commi 1051–1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) aveva fissato, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022 in presenza di ordine e acconto entro fine 2021), un credito del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% dai 2,5 ai 10 milioni e del 10% dai 10 ai 20 milioni. Per gli investimenti effettuati nel 2022, le stesse soglie erano scese al 40%, 20% e 10%. Sui beni immateriali connessi (software, piattaforme, sistemi di gestione della produzione, elencati

nell'allegato B), il credito valeva il 20% del costo fino a un milione di euro.

L'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha poi prorogato la misura fino al 2025, riducendo ulteriormente le percentuali per i beni materiali 4.0: 20% fino a 2,5 milioni di euro, 10% dai 2,5 ai 10 milioni, 5% oltre i 10 milioni e fino al tetto di 20 milioni. Per i beni immateriali collegati, l'aliquota è scesa gradualmente dal 20% del 2023 al 15% del 2024 fino al 10% del 2025. Le imprese interessate erano tenute a conservare fatture e documentazione con l'espresso riferimento alla norma agevolativa, e per i beni ricompresi negli allegati A e B occorreva una perizia tecnica asseverata (o un attestato di conformità per le imprese più piccole, con dichiarazione sostitutiva ammessa per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro) che attestasse l'interconnessione ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

TRANSIZIONE 5.0: L'INNESTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

Accanto al credito d'imposta per i beni 4.0, il 2024 ha visto debuttare il piano Transizione 5.0, disciplinato dall'articolo 38 del decreto legge n. 19/2024, pensato per premiare gli investimenti in beni digitali collegati a una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive. Il meccanismo, più complesso di quello puramente 4.0, calcolava il credito d'imposta in base alla percentuale di risparmio energetico conseguito, con aliquote che potevano arrivare fino al 35% o al 45% del costo per le riduzioni più significative. Le domande si presentavano attraverso una piattaforma dedicata gestita dal GSE (Gestore dei servizi energetici).

La misura ha però incontrato un limite strutturale: le risorse stanziate, già ridotte a 2,5 miliardi di euro dopo la sesta revisione del PNRR (il Piano nazionale di ripresa e resilienza da cui la misura attingeva i fondi), si sono rivelate largamente insufficienti rispetto alla domanda delle imprese, che ha superato i 4,8 miliardi di euro, oltre il doppio della dotazione disponibile. Con decreto direttoriale del 7 novembre 2025 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha dichiarato esaurite le risorse, e dal 27 novembre 2025 non è più stato possibile presentare nuove prenotazioni per Transizione 5.0. Le imprese che avevano già caricato la domanda sono rimaste in lista d'attesa, in attesa di eventuali scorrimenti.

IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO: LE REGOLE PER IL 2026-2028

Di fronte all'esaurimento dei fondi e alla complessità gestionale del doppio binario 4.0/5.0, la legge di bilancio 2026 ha scelto una strada diversa: abbandonare il credito d'imposta compensabile in F24 e tornare al meccanismo della maggiorazione del costo fiscale, come nel superammortamento originario del 2016, ma con aliquote molto più elevate e riservate ai beni tecnologici. Il nuovo iperammortamento si applica agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa e rientranti nel modello Industria 4.0 e Industria 5.0, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo un elenco aggiornato contenuto nei nuovi allegati IV e V della legge di bilancio 2026, che sostituiscono i precedenti allegati A e B della legge n. 232/2016.

Le aliquote di maggiorazione sono scaglionate in base all'importo dell'investimento: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro. In pratica, un investimento di 1 milione di euro in un bene agevolabile genera, ai fini della deduzione fiscale, un costo figurativo di 2,8 milioni di euro (il costo effettivo più il 180% di maggiorazione), da ammortizzare secondo i normali coefficienti del decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Per gli investimenti di importo contenuto, entro la soglia dei 2,5 milioni, il beneficio fiscale stimato si aggira intorno al 43% del costo sostenuto, tenendo conto dell'aliquota IRES ordinaria.

Tra le novità di maggior rilievo pratico rientrano gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, in precedenza ammessi a Transizione 5.0 solo come investimento "trainato" da un intervento principale di efficientamento energetico: nel nuovo assetto, questi impianti, fotovoltaici in primo luogo, possono accedere all'iperammortamento anche come progetto autonomo, senza la necessità di abbinarli a un altro investimento tecnologico.

PERCHÉ NON È UN CREDITO D'IMPOSTA

La differenza tecnica tra il vecchio credito d'imposta e il nuovo iperammortamento non è solo terminologica. Il credito d'imposta produceva un risparmio certo e immediato, spendibile in compensazione con altri tributi e contributi fin dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene, a prescindere dal risultato economico dell'impresa. La maggiorazione del costo fiscale, invece, genera una deduzione dal reddito imponibile che ha valore solo se l'impresa produce un reddito su cui scontare l'imposta: un'impresa in perdita fiscale, quindi, non ottiene alcun beneficio immediato dall'iperammortamento, ma deve attendere di tornare in utile per sfruttare la maggiore quota di ammortamento deducibile. Si tratta di un profilo da valutare con attenzione nella pianificazione degli investimenti, soprattutto per le imprese in fase di start up o con redditività non stabile.

Sul piano della rilevanza fiscale, il nuovo iperammortamento non concorre alla base imponibile IRAP, in coerenza con quanto già previsto per il vecchio credito d'imposta 4.0, ma a differenza di quest'ultimo, essendo una variazione in diminuzione che incide sul reddito imponibile IRES o IRPEF, si riflette anche sul calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione,

secondo le regole ordinarie previste per le variazioni fiscali extracontabili.

TABELLA RIEPILOGATIVA: L'EVOLUZIONE DELLA MISURA NEL TEMPO

La tabella seguente riepiloga in sintesi le diverse versioni dell'agevolazione sui beni strumentali che si sono succedute dal 2016 a oggi, utile per individuare rapidamente quale regola si applica in base all'anno di effettuazione dell'investimento.

PERIODO	MISURA	MECCANISMO	ALIQUOTA BENI ORDINARI
2016–2019	Superammortamento (L. 208/2015 e proroghe)	Maggiorazione del costo ammortizzabile	140% (poi 130%)
Apr-Dic 2019 / entro giu 2020	Superammortamento (D.L. 34/2019)	Maggiorazione del costo ammortizzabile	130% (limite 2,5 mln)
2020 / entro giu 2021	Credito d'imposta beni strumentali (L. 160/2019)	Credito compensabile in F24	6% (limite 2 mln)
2021–2022	Credito d'imposta beni strumentali (L. 178/2020, L. 234/2021)	Credito compensabile in F24	10% (poi variabile per 4.0)
2023–2025	Credito d'imposta 4.0 e Transizione 5.0	Credito compensabile in F24	Fino al 20% (4.0) o 45% (5.0)
2026–2028	Nuovo iperammortamento (L. bilancio 2026)	Maggiorazione del costo ammortizzabile	180% beni 4.0/5.0 (fino a 2,5 mln)

Chi ha investimenti già prenotati sotto Transizione 5.0 prima della chiusura dello sportello, o che ha ancora crediti d'imposta 4.0 da utilizzare in compensazione per gli anni pregressi, continua ad applicare le regole vigenti al momento dell'investimento: il passaggio al nuovo iperammortamento riguarda solo gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, e le imprese devono quindi verificare con attenzione la data di effettuazione secondo i criteri di competenza fiscale, in particolare per i beni in corso di realizzazione a cavallo tra il 2025 e il 2026.

DOMANDE FREQUENTI

QUAL È LA DIFFERENZA TRA IPERAMMORTAMENTO E CREDITO D'IMPOSTA?

L'iperammortamento aumenta il costo fiscale da dedurre attraverso le quote di ammortamento. Il credito d'imposta è invece utilizzabile in compensazione. La maggiorazione produce un beneficio legato al reddito imponibile: un'impresa in perdita non ottiene un vantaggio immediato e deve attendere di tornare in utile.

COME INDIVIDUO IL REGIME APPLICABILE A UN INVESTIMENTO GIÀ AVVIATO?

Occorre verificare la data di effettuazione dell'investimento secondo i criteri di competenza fiscale. Chi ha crediti d'imposta relativi a investimenti pregressi continua ad applicare le regole vigenti al momento dell'investimento, prestando particolare attenzione ai beni in corso di realizzazione tra il 2025 e il 2026.

COME FUNZIONAVA IL SUPERAMMORTAMENTO INTRODOTTO NEL 2016?

Il superammortamento attribuiva una maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi ai soli fini del calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili. Il vantaggio consisteva in deduzioni fiscali più elevate distribuite sulla vita utile del bene, anziché in liquidità immediatamente disponibile.

CHECKLIST PERENTORIA: COMUNICAZIONI GSE TRANSIZIONE 4.0 / 5.0
Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICEZIONE NOTIFICA POSITIVA**
   Verifica della comunicazione di accoglimento della prenotazione del credito d'imposta emessa dal portale GSE.
2. **PERIZIA & INTERCONNESSIONE**
   Acquisizione della perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche 4.0/5.0 e l'effettiva interconnessione al sistema di fabbrica.
3. **CONFERMA ENTRO 60 GIORNI**
   Invio telematico della comunicazione di conferma sul portale GSE entro il termine perentorio di 60 giorni solari.
4. **FRUIZIONE CREDITO F24**
   Compensazione in F24 a partire dalla data di avvenuta interconnessione e monitoraggio del mantenimento dei requisiti nel quinquennio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/storia-superammortamento-nuovo-iperammortamento-2026-2028/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

19 MIN LETTURA 17/11/2026

Disciplina CFC 2026: tassazione delle controllate estere e opzione al 15%

Come funziona la disciplina CFC dell'articolo 167 TUIR nel 2026: presupposti, esimente, imputazione del reddito e opzione per l'imposta al 15%. La disciplina delle Controlled Foreign Companies, nota nella prassi come CFC, rappresenta una delle più importanti norme antielusive dell'ordinamento tributario italiano per i gruppi con partecipazioni all'estero. L'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) dispone che, verificandosi certi presupposti, i proventi generati da una società controllata residente in un Paese a fiscalità privilegiata siano assoggettati a imposizione direttamente in capo al socio italiano, per trasparenza, a prescindere dalla circostanza che tali utili siano stati distribuiti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Fiscalità internazionale.

Norme chiave
Art. 167 TUIR · D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (Decreto ATAD) · Art. 3 D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 · Art. 4 D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv. L. 30 luglio 2025, n. 108 · Provv. Agenzia delle entrate 31 marzo 2026, n. 106520 · Risoluzione Agenzia delle entrate 16 aprile 2026, n. 15/E.

Destinatari
Amministratori e soci di gruppi con partecipazioni estere, CFO, commercialisti e consulenti di fiscalità internazionale.

Punto pratico
Chi controlla società estere a fiscalità privilegiata deve verificare ogni anno se ricorrono i due presupposti della tassazione per trasparenza e valutare, per le controllate con prevalenza di redditi passivi, se conviene l'opzione triennale al 15% introdotta dal decreto legge n. 84/2025, ora accessibile anche senza bilancio certificato ma vincolante per tre esercizi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 84/2025, che ha modificato in modo sostanziale il funzionamento di quell'opzione.
- 💡 **Impatto operativo:** Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2026 ha completato il quadro normativo, definendo le modalità operative per l'esercizio della nuova opzione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'opzione aveva durata triennale, era irrevocabile e, al termine del triennio, si rinnovava tacitamente per il periodo successivo, salvo revoca.

La disciplina delle Controlled Foreign Companies, nota nella prassi come CFC, rappresenta una delle più importanti norme antielusive dell'ordinamento tributario italiano per i gruppi con partecipazioni all'estero. L'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) dispone che, verificandosi certi presupposti, i proventi generati da una società controllata residente in un Paese a fiscalità privilegiata siano assoggettati a imposizione direttamente in capo al socio italiano, per trasparenza, a prescindere dalla circostanza che tali utili siano stati distribuiti. La finalità è evitare che un gruppo societario trasferisca artificiosamente redditi verso giurisdizioni a bassa imposizione, differendo la tassazione italiana a un'eventuale distribuzione futura che potrebbe non verificarsi mai. Negli anni la materia è stata riformulata più volte: dapprima con il recepimento della direttiva europea ATAD, poi con l'introduzione di un regime opzionale semplificato fondato su un'imposta del 15%, infine con il decreto legge n. 84/2025, che ha modificato in modo sostanziale il funzionamento di quell'opzione. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2026 ha completato il quadro normativo, definendo le modalità operative per l'esercizio della nuova opzione.

DISCIPLINA CFC: LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA DEI REDDITI ESTERI

Il principio cardine, contenuto nell'articolo 167 del TUIR, prevede che i redditi conseguiti da un'impresa, una società o un altro ente non residente, controllato da un soggetto residente in Italia, siano imputati per trasparenza al controllante italiano quando la controllata sia localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata e produca in prevalenza redditi di natura passiva. In tali circostanze il reddito estero concorre alla base imponibile italiana nell'esercizio in cui si chiude il periodo d'imposta della controllata, indipendentemente da eventuali distribuzioni di dividendi: si tratta di una forma di tassazione anticipata, concepita per neutralizzare il vantaggio di lasciare gli utili parcheggiati all'estero a bassa imposizione.

L'attuale disciplina recepisce le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (il cosiddetto Decreto ATAD), che ha adeguato la normativa italiana alla

direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016. Più recentemente, l'articolo 4 del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, in vigore dal 18 giugno 2025 e convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, è intervenuto in modo significativo sul regime opzionale semplificato, per allineare la normativa italiana agli standard internazionali di tassazione minima globale.

AMBITO SOGGETTIVO: CHI DEVE APPLICARE LA NORMATIVA

Sono destinatari della disciplina CFC, ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUIR, le persone fisiche residenti e i soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR: società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, associazioni, società di armamento e società di fatto residenti in Italia, oltre alle società commerciali, agli enti commerciali residenti e alle fondazioni, associazioni e trust non commerciali residenti nel territorio dello Stato. Sono incluse anche le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti che, a loro volta, controllano soggetti esteri: in tale ipotesi la disciplina opera limitatamente alle partecipazioni facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione.

La verifica del controllo va effettuata alla data di chiusura del periodo d'imposta dell'impresa controllata, non a quella del controllante. Un profilo spesso sottovalutato riguarda le persone fisiche: quando la partecipazione è detenuta da una persona fisica residente, ai fini della verifica del controllo vanno sommati anche i voti spettanti ai familiari, cioè coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429. Ne deriva che un pacchetto di partecipazioni frazionato tra più componenti dello stesso nucleo familiare può comunque configurare controllo ai fini CFC, anche quando nessun singolo familiare, isolatamente, superi la soglia.

NOZIONE DI CONTROLLO: DIRETTO, INDIRETTO E PER INTERPOSTA PERSONA

Sono qualificate come soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti esteri per cui ricorra almeno una tra due condizioni alternative: il controllo diretto o indiretto, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, secondo la definizione civilistica dell'articolo 2359 del codice civile, oppure il possesso, diretto o indiretto, di più del 50% della partecipazione agli utili del soggetto estero. Vi rientrano anche le stabili organizzazioni all'estero delle società controllate estere, così come le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di branch exemption, disciplinato dallo stesso articolo 167, comma 3, del TUIR.

Secondo l'articolo 2359 del codice civile, sono considerate controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nella medesima assemblea; a tal fine si sommano anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie e persone interposte, mentre restano esclusi i voti esercitati per conto di terzi. Sono controllate anche le società soggette all'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Diverse, e non soggette in quanto tali alla disciplina CFC, sono le società collegate, su cui un'altra società esercita un'influenza notevole: questa si presume quando nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti, o un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Per il controllo indiretto la normativa individua due criteri di calcolo che possono condurre a esiti diversi. Applicando il criterio degli utili previsto dal decreto ATAD, la percentuale di partecipazione si determina tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione generata dalla catena societaria, cioè moltiplicando le percentuali di ciascun passaggio. Applicando invece il criterio del controllo di diritto ex articolo 2359 del codice civile, la percentuale degli utili non subisce questo effetto demoltiplicativo. La scelta del criterio non è irrilevante: in catene partecipative articolate su più livelli può determinare se il presupposto del controllo sussista o meno.

DOPPIO REQUISITO: TASSAZIONE RIDOTTA E PROVENTI PASSIVI

La disciplina CFC non si attiva automaticamente per ogni controllata estera, ma solo quando concorrono congiuntamente due condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, del TUIR, senza distinzioni legate al Paese di localizzazione. La prima condizione attiene al livello di tassazione: il soggetto controllato estero deve essere assoggettato a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbe stato soggetto qualora fosse stato residente in Italia. La seconda condizione riguarda la composizione dei proventi: più di un terzo dei ricavi della controllata, risultanti dal conto economico, deve provenire da categorie di reddito qualificate come passive, cioè interessi e altri redditi da attivi finanziari, canoni e altri redditi da proprietà intellettuale, dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni, redditi da leasing finanziario, proventi da attività bancaria, assicurativa e altre attività finanziarie, oppure proventi da compravendite di beni o prestazioni di servizi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo.

Riguardo al primo requisito, l'Agenzia delle entrate ha precisato, con la risposta a interpello n. 254 del 17 luglio 2019, che il calcolo del livello di tassazione effettiva deve tenere conto del prelievo fiscale complessivo subito dal reddito della società estera, indipendentemente dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato in cui la tassazione ha luogo, comprendendo anche l'imposizione sui dividendi distribuiti ai soci non residenti. Per individuare i servizi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo occorre fare riferimento alle

indicazioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del TUIR in materia di prezzi di trasferimento.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO: COME SI TASSA PER TRASPARENZA

Quando i presupposti ricorrono, il reddito della controllata estera viene imputato al socio residente in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta, direttamente o indirettamente, alla data di chiusura dell'esercizio della controllata. Se la partecipazione è detenuta indirettamente per il tramite di altri soggetti residenti o di stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, il reddito si imputa a questi ultimi in proporzione alle rispettive quote.

Il reddito della controllata si determina, di regola, applicando le regole IRES previste per i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR, con alcune eccezioni: restano escluse le disposizioni sull'aiuto alla crescita economica, sulle società di comodo, sulle società in perdita sistemica, sugli indici sintetici di affidabilità fiscale e sulla rateizzazione delle plusvalenze prevista dall'articolo 86, comma 4, del TUIR. Il reddito così determinato viene tassato separatamente, applicando l'aliquota media risultante dal reddito complessivo del soggetto controllante e comunque non inferiore all'aliquota IRES ordinaria. Qualora il controllo sia congiunto tra più soggetti, ciascuno tassa la propria quota separatamente, con l'aliquota media di tassazione del proprio reddito complessivo netto.

Dall'imposta così calcolata sono detraibili le imposte pagate a titolo definitivo all'estero dal soggetto non residente, nei limiti previsti dall'articolo 165 del TUIR sul credito per imposte estere. Quando il reddito complessivo comprende redditi prodotti in più Stati, la detrazione va calcolata separatamente per ciascuno Stato di provenienza. Nel momento in cui gli utili della controllata vengono effettivamente distribuiti, essi non concorrono nuovamente al reddito del socio italiano fino a concorrenza della quota già tassata per trasparenza, anche in periodi d'imposta precedenti: si evita così una doppia imposizione sullo stesso reddito, prima per trasparenza e poi al momento della distribuzione. Le eventuali perdite della controllata, infine, si riportano a scomputo dei redditi imputati al socio residente nei periodi d'imposta successivi.

CAUSA ESIMENTE: L'ATTIVITÀ ECONOMICA EFFETTIVA

La tassazione per trasparenza non trova applicazione se il soggetto residente dimostra, all'Amministrazione finanziaria, che il soggetto controllato estero svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Si tratta, ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del TUIR, dell'unica causa esimente ammessa dalla disciplina vigente, dopo che il decreto ATAD ha eliminato la possibilità, in passato consentita, di dimostrare che la controllata non fosse una costruzione di puro artificio, in alternativa alla prova dell'attività economica sostanziale.

Il criterio dell'attività economica effettiva riprende un principio già affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza Cadbury Schweppes del 12 settembre 2006, secondo cui una struttura societaria estera non può essere considerata artificiosa quando risulti, da elementi oggettivi e verificabili, che la controllata sia realmente radicata nello Stato di stabilimento e vi svolga un'attività economica reale, anche qualora la scelta di costituirla in quel Paese abbia avuto motivazioni anche fiscali. Per le imprese bancarie, finanziarie e assicurative la condizione di operatività si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti di raccolta, degli impieghi e dei ricavi trovi origine nel territorio in cui l'impresa è insediata.

Va segnalato un limite rilevante: la disciplina CFC non può essere disapplicata se i proventi della controllata derivano per più del 33% da attività di gestione, detenzione o investimento in ambito assicurativo, bancario e finanziario, dalla cessione o concessione in uso di beni immateriali come brevetti e diritti d'autore, oppure da compravendite o prestazioni di servizi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo, come previsto dall'articolo 167, comma 5-bis, del TUIR. In queste ipotesi, tuttavia, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 51/E del 6 ottobre 2010 ammette comunque la prova contraria, se fornita preventivamente in sede di interpello.

INTERPELLO DISAPPLICATIVO: COME EVITARE LA TASSAZIONE CFC

Il contribuente che ritenga sussistente la causa esimente può farla valere in due momenti distinti. Il primo è preventivo: mediante la presentazione di un interpello disapplicativo all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lo Statuto dei diritti del contribuente). Il secondo è successivo, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, quando il contribuente non abbia presentato l'interpello oppure abbia ricevuto una risposta negativa.

La Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 381/E del 18 dicembre 2007 ha ammesso la disapplicazione anche quando il reddito sia prodotto da una società con la direzione effettiva localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ma con la sede legale in uno Stato dell'Unione europea dove sconti l'imposizione ordinaria sull'intero reddito prodotto. Se il contribuente ottiene risposta positiva all'interpello, non è più tenuto a dimostrare la causa esimente in un successivo controllo, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di verificare la veridicità e la completezza delle informazioni fornite. Prima di notificare un avviso di accertamento fondato sulla disciplina CFC, in ogni caso, l'Agenzia delle entrate deve notificare al contribuente un apposito avviso,

concedendogli 90 giorni per fornire le prove della causa esimente, e deve motivare specificamente, nell'eventuale avviso di accertamento, le ragioni per cui non ritiene idonee le prove fornite.

REGIME SEMPLIFICATO 2024: L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%

Accanto al regime ordinario, basato sul confronto puntuale tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna, l'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (di attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023) ha introdotto, con effetto dal periodo d'imposta 2024, un regime opzionale semplificato, inserendo nell'articolo 167 del TUIR i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater. L'obiettivo era contenere la complessità del calcolo comparativo tra le due tassazioni, spesso oneroso da ricostruire per ogni singola controllata estera, ancorandolo alla soglia minima del 15% prevista dalla disciplina della tassazione minima globale (la cosiddetta global minimum tax, di derivazione OCSE).

Nella sua versione originaria, il regime consentiva al contribuente di corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio della controllata, calcolato senza considerare le imposte che avevano concorso a formarlo, le svalutazioni di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. L'opzione aveva durata triennale, era irrevocabile e, al termine del triennio, si rinnovava tacitamente per il periodo successivo, salvo revoca. Una condizione stringente ne limitava l'accesso: l'opzione era ammessa soltanto se il bilancio della controllata era oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali abilitati nello Stato estero di localizzazione, i cui esiti dovevano essere utilizzati anche dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio.

NOVITÀ 2025 E 2026: IL NUOVO COMMA 4-TER E LE REGOLE APPLICATIVE

L'articolo 4 del decreto legge n. 84/2025 ha rivisto in modo sostanziale il regime del 2024, modificando i commi 4-bis, 4-ter, 5 e 9 dell'articolo 167 del TUIR, con effetto dal periodo d'imposta 2025. La modifica più rilevante attiene alla natura dell'opzione: il versamento dell'importo pari al 15% dell'utile contabile netto non produce più, in senso stretto, effetto sostitutivo dell'imposizione ordinaria, ma consente comunque di considerare rispettato il requisito della tassazione minima e, di conseguenza, di far uscire la partecipazione dal perimetro della tassazione per trasparenza CFC, ferma restando la normale imposizione italiana sugli utili che la controllata dovesse in futuro distribuire.

La novità più significativa per le imprese di minori dimensioni consiste nella possibilità di accedere al regime anche in assenza di bilanci certificati: in base al nuovo comma 4-ter, le partecipazioni in società estere con proventi passivi superiori a un terzo del totale possono considerarsi automaticamente non soggette alla disciplina CFC, senza più dover dimostrare un livello minimo di tassazione estera effettiva, semplicemente versando l'importo pari al 15% del risultato contabile della controllata, rapportato alla quota di partecipazione diretta o indiretta e calcolato al lordo delle imposte dirette, delle perdite su attività e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L'opzione riguarda congiuntamente tutte le controllate estere del gruppo che presentino una quota di redditi passivi superiore a un terzo, ha durata triennale ed è irrevocabile.

Le regole applicative di questa versione riformata dell'opzione sono state fissate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2026, n. 106520, che ha sostituito il precedente provvedimento del 30 aprile 2024, n. 213637, adottato quando il regime era ancora nella sua versione originaria. Il nuovo provvedimento ha confermato la durata triennale e l'irrevocabilità dell'opzione, stabilendo che l'efficacia possa comunque cessare anticipatamente per una singola controllata se venga meno il controllo da parte della società residente o se non sussistano più i requisiti previsti; le opzioni già esercitate secondo le regole del 2024 restano valide fino al completamento del triennio originario. Per il versamento dell'importo dovuto, la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 16 aprile 2026 ha ridenominato i codici tributo da utilizzare nel modello F24, distinguendo i soggetti IRPEF (codici 4077, 4078 e 4079, rispettivamente per prima rata, seconda rata o saldo, e acconto) dai soggetti IRES (codici 4080, 4081 e 4082), lasciando invariate le modalità di compilazione già previste dalla precedente risoluzione n. 64/E del 2024.

Per le imprese che permangono nel regime ordinario, resta inoltre rilevante il coordinamento con la disciplina della tassazione minima globale, introdotta anch'essa in attuazione della riforma fiscale: il nuovo comma 4-bis dell'articolo 167 del TUIR prevede che, ai fini della verifica del requisito della tassazione effettiva nello Stato di localizzazione della controllata, si tenga conto anche dell'eventuale imposta minima nazionale equivalente versata dalla controllata stessa, quando l'aliquota di imposizione effettiva del gruppo multinazionale risulti inferiore alla soglia minima prevista dalla disciplina Pillar Two.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI: QUADRO FC E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Il socio controllante italiano è chiamato a dichiarare i redditi imputati per trasparenza in base alla disciplina CFC in un apposito prospetto della propria dichiarazione dei redditi, il quadro FC, nel quale va riepilogato anche il bilancio presentato dalla controllata nello Stato estero. La documentazione a supporto della corretta determinazione del reddito è costituita dal bilancio, o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le regole vigenti nello Stato estero; se la controllata non è soggetta alla tenuta della contabilità

secondo le disposizioni locali, il soggetto controllante deve comunque predisporre un apposito prospetto conforme alle norme contabili italiane. In entrambi i casi, il controllante deve poter fornire, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata e delle altre componenti reddituali rilevanti.

Esiste inoltre un autonomo obbligo di segnalazione: il socio residente che detenga partecipazioni in soggetti controllati non residenti che soddisfino entrambe le condizioni previste dalla disciplina CFC è tenuto a segnalarlo in dichiarazione, anche quando la tassazione per trasparenza non venga applicata perché il contribuente ha ottenuto una risposta favorevole all'interpello disapplicativo. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto 2016, l'obbligo di segnalazione riguarda in particolare il socio che non ha presentato l'istanza di disapplicazione, oppure che, avendola presentata, ha ricevuto un parere negativo dall'Amministrazione fiscale: in tali casi la mancata applicazione della disciplina CFC deve comunque risultare dal quadro FC della dichiarazione.

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE: EFFETTI SUL COSTO FISCALE

Quando il socio italiano cede la partecipazione nella società estera controllata, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione va rettificato per tenere conto della tassazione già subita per trasparenza: il costo va aumentato dei redditi imputati negli esercizi precedenti in applicazione della disciplina CFC e diminuito degli utili nel frattempo distribuiti, fino a concorrenza dei redditi già imputati. Questo meccanismo impedisce che lo stesso reddito, già tassato per trasparenza in capo al socio, venga tassato una seconda volta come componente della plusvalenza da cessione: senza questa rettifica il valore della partecipazione risulterebbe infatti gonfiato dagli utili non distribuiti ma già dichiarati, con un effetto di doppia imposizione economica sullo stesso reddito.

TABELLA RIEPILOGATIVA: LE SOGLIE E LE REGOLE DELLA CFC

La tabella che segue riepiloga i punti fermi della disciplina, distinguendo il regime ordinario, il regime semplificato con imposta al 15% nella sua versione originaria del 2024 e la sua evoluzione più recente.

ELEMENTO	REGIME ORDINARIO	REGIME OPZIONALE AL 15%
Presupposto	Tassazione effettiva estera inferiore alla metà di quella italiana, più oltre un terzo di proventi passivi	Versamento del 15% dell'utile contabile netto della controllata (dal 2025 anche senza bilancio certificato per le controllate con proventi passivi superiori a un terzo)
Verifica del tax rate	Confronto puntuale tra tassazione virtuale interna e tassazione effettiva estera, esercizio per esercizio	Non richiesta: la soglia minima si considera rispettata con il versamento dell'importo dovuto
Durata dell'opzione	Non applicabile	Tre esercizi del controllante, irrevocabile, con rinnovo tacito salvo revoca
Bilancio certificato	Non richiesto in sé, ma necessario per la documentazione probatoria	Richiesto nella versione 2024; non più indispensabile, dal 2025, per le controllate con proventi passivi superiori a un terzo
Riferimento normativo	Art. 167, commi 4–8, TUIR	Art. 167, commi 4–bis, 4–ter e 4–quater, TUIR, come modificati dal D.L. 84/2025

La scelta tra i due percorsi merita una valutazione caso per caso, condotta insieme al consulente fiscale del gruppo: il regime opzionale alleggerisce in modo sensibile gli adempimenti, ma comporta un impegno triennale irrevocabile e un versamento che, in alcuni scenari, può risultare superiore all'imposta che sarebbe dovuta applicando il confronto puntuale del regime ordinario. Prima di esercitare l'opzione conviene dunque simulare entrambi i percorsi sui dati storici della controllata, verificando anche l'impatto sulle altre società estere del gruppo, dato che l'opzione per le controllate con proventi passivi prevalenti coinvolge congiuntamente tutte quelle che si trovano nella medesima condizione.

DOMANDE FREQUENTI

LA DISCIPLINA CFC PUÒ TASSARE UTILI ESTERI NON DISTRIBUITI?

Sì. Quando ricorrono i presupposti di controllo, bassa tassazione e proventi passivi previsti dal regime ordinario, i redditi della controllata estera sono imputati per trasparenza al socio residente. La tassazione può quindi avvenire anche senza distribuzione degli utili.

COME POSSO DIMOSTRARE CHE LA CONTROLLATA SVOLGE UN'ATTIVITÀ EFFETTIVA?

La causa esimente richiede la prova di un'attività economica effettiva sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali. La disapplicazione può essere richiesta tramite interpello oppure dimostrata in sede di controllo, conservando elementi concreti sul radicamento economico della società estera.

L'OPZIONE CFC AL 15% ESENTA ANCHE I DIVIDENDI FUTURI?

No. Nella versione riformata dal 2025, il versamento del 15% consente di uscire dalla tassazione per trasparenza, ma resta la normale imposizione italiana sugli utili successivamente distribuiti. L'opzione è triennale e irrevocabile: la convenienza va confrontata con il regime ordinario.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/disciplina-cfc-tassazione-societa-estere-controllate-imposta-sostitutiva-15/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

15 MIN LETTURA 17/11/2026

Ammortamento dei beni materiali: coefficienti e novità 2026

Ammortamento dei beni materiali: le regole dell'art. 102 TUIR, i coefficienti ministeriali, la riduzione del primo anno e la nuova maxi-deduzione 2026. Quando un'impresa compra un macchinario, un impianto, un'attrezzatura o un mezzo di trasporto, si pone quasi sempre la stessa domanda: in che misura quel costo diventa deducibile dal reddito e su quale arco temporale. Non è l'imprenditore a deciderlo a proprio piacimento: esiste un impianto normativo definito, basato sull'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e sulla tabella dei coefficienti approvata con decreto ministeriale nel 1988, tuttora in vigore.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Art. 102 TUIR · D.M. 31 dicembre 1988 · Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427–436.

Destinatari
Imprenditori, amministratori e professionisti che gestiscono beni strumentali e piani di ammortamento.

Punto pratico
Le quote di ammortamento si deducono dall'entrata in funzione del bene, con il coefficiente ministeriale dimezzato nel primo esercizio. Dal 2026 gli investimenti in beni digitali interconnessi possono inoltre beneficiare della nuova maxi-deduzione, che aumenta fino al 180% il costo fiscale su cui si calcolano le quote.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Ammortamento dei beni materiali: le regole dell'art. 102 TUIR, i coefficienti ministeriali, la riduzione del primo anno e la nuova maxi-deduzione 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** 344, l'articolo 102 del TUIR fissava anche una soglia minima di ammortamento deducibile, pari al 50% dell'aliquota ordinaria: un'impresa, quindi, non poteva ammortizzare un bene più lentamente di quel minimo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Ammortamento dei beni materiali espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Quando un'impresa compra un macchinario, un impianto, un'attrezzatura o un mezzo di trasporto, si pone quasi sempre la stessa domanda: in che misura quel costo diventa deducibile dal reddito e su quale arco temporale. Non è l'imprenditore a deciderlo a proprio piacimento: esiste un impianto normativo definito, basato sull'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e sulla tabella dei coefficienti approvata con decreto ministeriale nel 1988, tuttora in vigore. In questo articolo si ricostruiscono le regole dell'ammortamento dei beni materiali strumentali: il momento in cui parte la deduzione, le percentuali applicabili, il motivo per cui il primo anno vale sempre la metà, quali beni ne restano esclusi e cosa cambierà nel 2026 con la maxi-deduzione destinata a rimpiazzare i bonus Industria 4.0. Un argomento solo apparentemente tecnico: incide sul carico fiscale di qualunque impresa investa in beni strumentali e va tenuto presente già al momento dell'acquisto, non solo quando si compila la dichiarazione dei redditi.

REGOLA GENERALE: PERCHÉ ESISTE L'AMMORTAMENTO FISCALE E COME FUNZIONA

Quando un'impresa acquista un bene destinato a più esercizi, per esempio un macchinario o un capannone, non può portarne in deduzione l'intero costo nell'anno dell'acquisto. La spesa va ripartita, anno dopo anno, lungo la vita utile del bene: è questo il meccanismo dell'ammortamento. L'articolo 102, comma 1, del TUIR stabilisce che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, e in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Possono essere ammortizzati solo i beni strumentali all'esercizio dell'impresa, ossia quelli effettivamente impiegati nell'attività produttiva. Ne restano fuori le merci destinate alla vendita, anche se momentaneamente esposte o usate per dimostrazioni: la Cassazione ha precisato, per esempio, che le automobili esposte e

provate dai clienti, ma comunque destinate alla vendita, non costituiscono beni strumentali per l'impresa che le commercializza, così come qualunque altro prodotto esposto al pubblico e rivolto al consumatore finale (Cassazione, sezione V, sentenza 23 ottobre 2006, n. 22735).

DECORRENZA: QUANDO PARTONO DAVVERO LE QUOTE DI AMMORTAMENTO

L'ammortamento decorre dal momento in cui il bene è pronto per l'uso e disponibile, non da quando viene acquistato o consegnato ancora imballato e da installare. È un aspetto che genera spesso fraintendimenti: un macchinario comprato a novembre ma collaudato e avviato solo a febbraio dell'anno successivo comincia ad ammortizzarsi fiscalmente nel secondo anno, non nel primo.

Una volta partito, il processo continua anche nei periodi in cui il bene resta temporaneamente fermo, per esempio per manutenzione o per un calo della produzione: i cespiti momentaneamente non utilizzati restano comunque soggetti ad ammortamento. La Corte di cassazione ha confermato il principio anche per le interruzioni causate da forza maggiore, chiarendo che la quota di ammortamento di un bene strumentale resta deducibile anche per le annualità in cui, a causa di un evento di forza maggiore, non è stato possibile impiegarlo; diversamente, non è deducibile l'ammortamento di un bene mai entrato in funzione (Cassazione, ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2742). La distinzione è sostanziale: un bene che ha già iniziato a produrre reddito e poi si ferma temporaneamente continua a essere ammortizzato, mentre un bene mai avviato no, perché manca proprio il presupposto della deduzione.

COEFFICIENTI MINISTERIALI: COSA DICONO LE PERCENTUALI DEL D.M. 1988

Il tetto massimo delle quote deducibili in ogni esercizio è stabilito dalla tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, integrata nel tempo (in particolare dal decreto ministeriale 28 marzo 1996). La tabella è suddivisa per gruppi e specie di attività produttive: in ciascun gruppo compaiono i coefficienti riferiti alle diverse categorie di beni usati in quel settore. Non copre ogni singolo bene esistente: se un'impresa impiega un bene non previsto espressamente nella tabella del proprio settore, deve rifarsi ai coefficienti fissati per beni analoghi appartenenti ad altre categorie di imprese, come da tempo chiarisce la prassi dell'amministrazione finanziaria (risoluzione ministeriale 22 marzo 1980, n. 9/074; risoluzione Agenzia delle entrate 20 dicembre 2010, n. 133/E).

Tra i coefficienti più usati nella prassi quotidiana delle imprese, alcuni non cambiano da decenni:

CATEGORIA DI BENI	COEFFICIENTE ANNUO
Fabbricati destinati all'industria (opifici)	3%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer	20%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%
Autoveicoli da trasporto pesanti, carrelli elevatori e mezzi di trasporto interno	20%

Il coefficiente da applicare in concreto dipende comunque sempre dal gruppo di attività produttiva a cui appartiene l'impresa: due imprese che usano lo stesso tipo di bene, ma in settori differenti, possono legittimamente applicare percentuali diverse. Per questo la percentuale corretta va sempre controllata sulla tabella specifica del proprio settore, non presa per analogia da un'altra impresa.

DAL 2003 NON ESISTE PIÙ UNA QUOTA MINIMA OBBLIGATORIA

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, l'articolo 102 del TUIR fissava anche una soglia minima di ammortamento deducibile, pari al 50% dell'aliquota ordinaria: un'impresa, quindi, non poteva ammortizzare un bene più lentamente di quel minimo. Quella soglia è stata abrogata e oggi non esiste più: resta soltanto il tetto massimo dato dal coefficiente ministeriale, dimezzato nel primo esercizio. Per i beni il cui ammortamento era già iniziato prima della riforma del 2003, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sul costo residuo ancora da ammortizzare è possibile applicare aliquote anche inferiori al 50% di quella ordinaria, tenuto conto dell'abolizione del vincolo minimo (risoluzione Agenzia delle entrate 17 giugno 2005, n. 78/E).

PRIMO ESERCIZIO: IL MOTIVO PER CUI VALE SEMPRE LA METÀ

La regola più nota, e più spesso trascurata nei calcoli fatti in fretta, riguarda il primo anno di utilizzo del bene. L'articolo 102, comma 2, del TUIR dispone che nel primo esercizio i coefficienti ministeriali vadano dimezzati, a prescindere dal mese in cui il bene è entrato in funzione: un macchinario avviato a gennaio e uno avviato a novembre dello stesso anno subiscono la medesima riduzione al 50%, un forfait che ignora i giorni effettivi di impiego.

Un esempio numerico rende più chiaro il meccanismo. Un'impresa, per un'attività di servizi amministrativi, acquista un computer del valore di 3.000 euro, con coefficiente ministeriale del 20% (categoria delle macchine d'ufficio elettroniche). Il piano di ammortamento fiscale risulta così:

ESERCIZIO	PERCENTUALE APPLICATA	QUOTA DEDOTTA
Primo anno	10% (metà del 20%)	300 euro
Secondo, terzo, quarto e quinto anno	20% ciascuno	600 euro l'anno
Sesto anno (coda residua)	10%	300 euro

Il costo di 3.000 euro finisce così per essere dedotto per intero, ma la riduzione del primo anno prolunga di fatto il piano di un periodo residuale aggiuntivo, in cui si recupera quanto non dedotto all'inizio. È un elemento da tenere presente nella pianificazione fiscale degli investimenti di fine anno: comprare un bene strumentale a dicembre non permette comunque di dedurre la quota intera, ma solo la metà del coefficiente.

BENI ESCLUSI: QUALI BENI RESTANO FUORI DALL'AMMORTAMENTO

Non tutti i beni aziendali sono ammortizzabili. Restano esclusi dal meccanismo, in primo luogo, i beni la cui utilità non si consuma nel tempo: i terreni, tranne i casi in cui abbiano un'utilità destinata a esaurirsi, come le cave o i siti adibiti a discarica, e le opere d'arte. Non sono ammortizzabili nemmeno alcuni fabbricati civili, cioè le immobilizzazioni materiali che non rappresentano beni strumentali per l'attività d'impresa: qualora l'impresa decida comunque di assoggettarli ad ammortamento, valgono le regole generali. Situazione diversa per gli immobili con funzione accessoria rispetto agli investimenti strumentali, come una portineria collegata a uno stabilimento produttivo: questi vanno sempre ammortizzati, poiché svolgono un ruolo servente rispetto all'attività d'impresa.

BENI DI MODESTO VALORE: SOTTO 516,46 EURO LA DEDUZIONE È INTEGRALE

Per i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro, l'articolo 102, comma 5, del TUIR ammette una scorciatoia: dedurre l'intero costo nello stesso esercizio in cui la spesa è sostenuta, come alternativa all'ammortamento ordinario secondo i coefficienti ministeriali. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo: l'impresa resta libera di ammortizzare il bene con le regole ordinarie, se preferisce. Una tastiera, una stampante di piccole dimensioni o un utensile da lavoro di costo contenuto possono così essere dedotti per intero, semplificando non poco la gestione contabile di beni economicamente modesti ma di uso frequente.

Il limite riguarda il costo unitario del singolo bene, non il valore complessivo di un acquisto cumulativo: dieci sedie da ufficio pagate 400 euro l'una restano entro la soglia agevolata anche se il totale della fattura supera 516,46 euro, perché il confronto va fatto bene per bene e non sull'importo complessivo del documento. La deduzione integrale richiede però che il bene abbia una funzione autonoma e completa: i componenti acquistati separatamente, pur a costo contenuto, che confluiscono in un macchinario o in un impianto più ampio non godono della scorciatoia, perché il loro costo si somma a quello del bene principale di cui fanno parte.

VITA UTILE: BILANCIO E FISCO SEGUONO STRADE NON SEMPRE COINCIDENTI

Sul piano civilistico, l'ammortamento dei beni materiali segue le indicazioni del principio contabile OIC 16, che definisce le immobilizzazioni materiali come beni tangibili di uso durevole, capaci di generare un'utilità economica per più esercizi e non destinati alla vendita né alla trasformazione. Il piano di ammortamento civilistico poggia su tre elementi: il valore da ammortizzare, la residua possibilità di utilizzazione del bene (ossia la sua durata economica, distinta da quella fisica) e il criterio di ripartizione prescelto. Per stimare la durata economica, l'OIC 16 suggerisce di tenere conto di fattori come il deterioramento fisico, l'esperienza dell'impresa e del settore, le stime dei produttori, l'obsolescenza tecnologica, i piani aziendali di sostituzione e le politiche di manutenzione.

Il metodo a quote costanti resta, secondo l'OIC 16, quello preferibile, senza però essere l'unico consentito: si può ricorrere al metodo a quote decrescenti quando risponde meglio all'esigenza di correlare l'ammortamento ai benefici attesi dal bene, oppure al metodo a quote variabili in base ai volumi produttivi per certe categorie di immobilizzazioni. Non sono invece ammessi né l'ammortamento a quote crescenti né i criteri che agganciano la quota ai risultati d'esercizio dell'impresa. Sul piano fiscale, però, ciò che conta è solo il tetto massimo dato dal coefficiente ministeriale: un'impresa può quindi ammortizzare civilisticamente un bene in cinque anni e, se il coefficiente fiscale presuppone una vita più lunga, ritrovarsi con quote di bilancio superiori a quelle fiscalmente ammesse. In tal caso la differenza genera una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi, con un conseguente disallineamento temporaneo tra valore contabile e valore fiscale del bene, da monitorare fino al suo riassorbimento.

Un caso particolare è quello dei beni composti da elementi con vita utile diversa da quella del bene principale, come un ascensore o un impianto di climatizzazione installati in un edificio industriale: quando sono individuabili separatamente, l'ammortamento di queste componenti va calcolato in modo autonomo, con un proprio coefficiente. Il criterio può essere abbandonato quando la scomposizione non è praticabile o non incide in modo significativo sul risultato.

Sul piano espositivo, nello stato patrimoniale le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei fondi di ammortamento accumulati; nel bilancio in forma abbreviata va comunque indicato, oltre al valore netto, anche l'importo lordo del bene e quello del relativo fondo rettificativo. L'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile richiede inoltre di motivare in nota integrativa le eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati rispetto agli esercizi precedenti.

DISMISSIONE DEL BENE: CESSIONE, ELIMINAZIONE E COSTO RESIDUO

Quando un bene non ancora completamente ammortizzato esce dal complesso produttivo, per esempio perché rottamato o sostituito prima della fine della sua vita utile fiscale, il costo residuo non ancora dedotto va interamente in deduzione nell'esercizio dell'eliminazione. In caso di cessione a titolo oneroso, invece, va eliminata dal bilancio la voce corrispondente al valore netto contabile del bene, comprensivo della quota di ammortamento riferita alla frazione dell'ultimo esercizio di possesso: nel conto economico confluirà, di conseguenza, la plusvalenza o la minusvalenza realizzata rispetto al corrispettivo incassato.

Se, in sede di aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo del bene risulta pari o superiore al suo valore netto contabile, il processo di ammortamento va sospeso: non avrebbe senso continuare a dedurre quote su un bene il cui valore recuperabile supera già quanto ancora iscritto in bilancio.

IPERAMMORTAMENTO 2026: LA MAXI DEDUZIONE AL POSTO DI TRANSIZIONE 4.0

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi da 427 a 436) reintroduce, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, un meccanismo di iperammortamento che sostituisce i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, non prorogati oltre il 2025. Diversamente dal credito d'imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, l'iperammortamento agisce come maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene: non incrementa l'importo da compensare, ma il valore su cui si calcolano le quote di ammortamento deducibili in dichiarazione dei redditi, tramite una variazione extracontabile che non passa dal conto economico.

La maggiorazione riconosciuta decresce in base all'entità dell'investimento:

SCAGLIONE DI INVESTIMENTO	MAGGIORAZIONE DEL COSTO FISCALE
Fino a 2,5 milioni di euro	180%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro	100%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro	50%

Beneficiano dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, oltre ai beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. La versione originaria della legge di bilancio prevedeva anche un vincolo di produzione dei beni agevolati all'interno dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo: quel vincolo è stato eliminato dal decreto legge n. 38/2026, con effetto dal 1° gennaio 2026, e oggi resta limitato ai soli moduli fotovoltaici impiegati negli impianti di autoproduzione.

È una misura piuttosto recente e ancora in fase di rodaggio operativo: alla data di pubblicazione di questo articolo mancano ancora diversi chiarimenti attuativi attesi da Agenzia delle entrate e Gestore dei servizi energetici sulle modalità di comunicazione e sui controlli, sulla falsariga di quanto già accaduto con la precedente Transizione 5.0. Le imprese che pianificano investimenti rilevanti nel biennio 2026–2027 farebbero bene a seguire con attenzione i provvedimenti attuativi, prima di considerare definitiva ogni singola condizione applicativa.

CONTROLLI PRATICI: I PUNTI DA VERIFICARE PRIMA DI CHIUDERE IL BILANCIO

Nella gestione quotidiana degli ammortamenti, gli errori più ricorrenti riguardano proprio gli aspetti apparentemente più elementari della disciplina: applicare il coefficiente pieno già nel primo esercizio, dimenticare che l'ammortamento decorre dall'entrata in funzione e non dalla data della fattura, sommare in modo improprio più beni di modesto valore per superare artificialmente la soglia di 516,46 euro, oppure continuare a dedurre quote fiscali superiori al coefficiente massimo consentito per il settore di attività dell'impresa.

Prima di chiudere il bilancio conviene quindi controllare che il coefficiente applicato corrisponda davvero al gruppo di attività dell'impresa e non a un valore ripreso per abitudine dagli esercizi precedenti; che la data di entrata in funzione dei beni acquistati nell'anno sia documentata e non presunta; che i beni non più utilizzati, ma non ancora ceduti, continuino a essere regolarmente ammortizzati; e che, per gli investimenti rientranti nell'iperammortamento 2026, sia stata accertata l'esistenza dei requisiti tecnici di interconnessione richiesti per beneficiare della maggiorazione del costo fiscale.

DOMANDE FREQUENTI

DA QUANDO POSSO DEDURRE L'AMMORTAMENTO DI UN MACCHINARIO?

La deduzione fiscale parte dall'esercizio in cui il bene entra in funzione, non dal semplice acquisto o dalla consegna. Un macchinario ancora da installare non soddisfa questo presupposto; occorre documentare l'avvio e applicare il coefficiente del settore.

IL COEFFICIENTE VA DIMEZZATO ANCHE PER UN BENE ACQUISTATO A GENNAIO?

Sì. Nel primo esercizio il coefficiente ministeriale è dimezzato indipendentemente dal mese di entrata in funzione. La stessa riduzione vale quindi per un bene avviato a gennaio e per uno avviato a novembre, senza conteggio dei giorni effettivi.

QUANDO POSSO DEDURRE SUBITO UN BENE DI PICCOLO VALORE?

Per un bene strumentale dal costo unitario non superiore a 516,46 euro è possibile scegliere la deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento della spesa. Il bene deve avere funzione autonoma e completa: i componenti destinati a un impianto più ampio ne seguono il costo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ammortamento-beni-materiali-coefficienti-iperammortamento-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

16 MIN LETTURA 17/11/2026

Beni in Locazione, Comodato e Noleggio: le Regole Ires per Dedurli

Beni concessi in locazione, comodato o noleggio: come funziona la deducibilità Ires tra inerenza, strumentalità, coefficienti e fringe benefit per soci e dipendenti. Quando un'impresa dà in locazione, comodato o noleggio un bene di sua proprietà, il commercialista si trova sempre davanti allo stesso interrogativo: il costo di quel bene continua a essere deducibile attraverso l'ammortamento, pur passando l'utilizzo materiale a un altro soggetto? Nella maggioranza dei casi la risposta è affermativa, ma dipende dalla verifica di due condizioni che Agenzia delle entrate e giurisprudenza controllano con particolare cura, la strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa del proprietario e l'inerenza del relativo costo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Codice civile, art. 1803 · TUIR, artt. 102 e 109 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 56/E/2004 · Circolare Agenzia delle Entrate 10/E/2006 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 133/E/2010 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 41/E/2002.

Destinatari
Imprese che concedono beni in locazione, comodato o noleggio, soci e dipendenti assegnatari e consulenti fiscali.

Punto pratico
Documentare il vantaggio commerciale della concessione e il settore di impiego del bene; scegliere il coefficiente del proprietario o, per il noleggio con destinazione stabile, quello dell'utilizzatore, e ragguagliare la quota alla cessazione del comodato se il bene non viene subito reimpiegato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Beni concessi in locazione, comodato o noleggio: come funziona la deducibilità Ires tra inerenza, strumentalità, coefficienti e fringe benefit per soci e dipendenti.
- 💡 **Impatto operativo:** I tre contratti poggiano su basi civilistiche differenti, pur producendo l'effetto economico che al fisco interessa davvero: chi possiede il bene lo mantiene in proprietà, ma ne cede l'uso a terzi per un certo periodo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per le imprese di noleggio è prevista invece l'applicazione del coefficiente del settore dell'utilizzatore, purché quella destinazione resti esclusiva per tutta la vita utile del bene.

Quando un'impresa dà in locazione, comodato o noleggio un bene di sua proprietà, il commercialista si trova sempre davanti allo stesso interrogativo: il costo di quel bene continua a essere deducibile attraverso l'ammortamento, pur passando l'utilizzo materiale a un altro soggetto? Nella maggioranza dei casi la risposta è affermativa, ma dipende dalla verifica di due condizioni che Agenzia delle entrate e giurisprudenza controllano con particolare cura, la strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa del proprietario e l'inerenza del relativo costo. Esiste poi un secondo aspetto, autonomo ma collegato: cosa accade quando è un socio o un dipendente a ricevere il bene in uso, situazione in cui la disciplina fiscale imbocca la strada del fringe benefit (il compenso in natura riconosciuto dal datore di lavoro al dipendente, tassato secondo criteri propri) e delle presunzioni sul reddito diverso riferite al socio. L'articolo ripercorre entrambi gli aspetti, con i riferimenti normativi e di prassi in vigore e con gli sviluppi più recenti, incluse le novità 2026 sui veicoli aziendali.

INQUADRAMENTO: LOCAZIONE, COMODATO E NOLEGGIO A CONFRONTO

I tre contratti poggiano su basi civilistiche differenti, pur producendo l'effetto economico che al fisco interessa davvero: chi possiede il bene lo mantiene in proprietà, ma ne cede l'uso a terzi per un certo periodo. Nel comodato la cessione avviene senza corrispettivo, mentre in locazione e noleggio è a pagamento. Una distinzione decisiva sul piano civilistico, ma che sul versante fiscale incide relativamente poco sulla deducibilità del costo: per il proprietario, sia esso locatore, comodante o noleggiatore, non conta tanto l'incasso di un canone, quanto il permanere di un collegamento tra il bene e la sua attività d'impresa.

Diversa è la posizione di chi riceve il bene, locatario, comodatario o noleggiatore: qui non si tratta di ammortamento (il bene appartiene ad altri), bensì della deduzione del canone versato, oppure, nel comodato, della totale assenza di costi da dedurre dato che il godimento non prevede corrispettivo. Questo articolo guarda al lato del proprietario, quello su cui si concentrano i chiarimenti di prassi più rilevanti e le pronunce più recenti della Cassazione.

PROFILI CIVILISTICI: LE REGOLE DEI TRE CONTRATTI

L'articolo 1803 del codice civile definisce il comodato come il contratto con cui una parte, il comodante, consegna all'altra, il comodatario, un bene mobile o immobile perché se ne serva per un tempo o un uso stabilito, con l'obbligo di restituire esattamente la cosa ricevuta. Si tratta di un contratto gratuito per natura, reale (si perfeziona con la consegna, non con il semplice accordo) e produttivo di effetti obbligatori: genera diritti e doveri reciproci, senza però trasferire la proprietà né alcun diritto reale. Al comodatario spetta solo un diritto personale di godimento e la detenzione del bene, mentre la proprietà rimane sempre del comodante.

Il percorso normativo della locazione di immobili varia a seconda della destinazione dell'immobile stesso. Per gli immobili abitativi, la vecchia disciplina dell'equo canone (legge 27 luglio 1978, n. 392) è stata superata dapprima dai patti in deroga del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), poi dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ancora vigente, che ha reso possibile scegliere tra canone libero e canone concordato. Per gli immobili non abitativi, dunque a uso commerciale e terziario, resta invece pienamente operativa la legge n. 392/1978, in particolare gli articoli 27 e seguenti, con l'integrazione residuale delle norme codicistiche.

Quanto al noleggio, non esiste una disciplina civilistica unitaria paragonabile a quella locatizia: si configura per lo più come una locazione di beni mobili (talvolta con servizi aggiuntivi, come nel noleggio di veicoli comprensivo di manutenzione), soggetta alle norme generali del codice civile sulla locazione e alle clausole pattuite dalle parti. Sotto il profilo fiscale, però, come si vedrà, il noleggio riceve un trattamento distinto rispetto a locazione e comodato.

DEDUCIBILITÀ: INERENZA E STRUMENTALITÀ DEL BENE

Per capire se chi possiede un bene ceduto in uso a terzi possa continuare a dedurne il costo mediante l'ammortamento, occorre partire dagli articoli 102, comma 1, e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). L'articolo 102, comma 1, consente la deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali "strumentali per l'esercizio dell'impresa". L'articolo 109, comma 5, stabilisce invece la regola generale dell'inerenza: sono deducibili i costi riferiti ad attività o beni da cui provengono ricavi o proventi che concorrono al reddito d'impresa.

Su queste due basi normative si è affermata un'interpretazione estensiva, già presente nella circolare ministeriale 7 luglio 1983, n. 30, e nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate 28 ottobre 1998, n. 158/E: il principio di inerenza non va ancorato ai soli ricavi immediati, ma va riferito più in generale all'attività dell'impresa considerata nel suo insieme, per cui risultano deducibili tutti i costi connessi ad attività e operazioni che contribuiscono, anche in modo indiretto, alla formazione del reddito. Anche sul fronte della strumentalità, l'esercizio dell'impresa citato dall'articolo 102 non si limita all'attività "propria" dell'impresa, ma include pure le operazioni collaterali svolte in funzione delle finalità economiche dell'impresa stessa, cioè, in definitiva, della produzione di ricavi.

Se si applica questa lettura al comodato o alla locazione di un bene ceduto a terzi, se ne ricava una conclusione rilevante sul piano operativo: l'utilizzo fisico del bene da parte di un soggetto diverso, anziché il suo impiego diretto nel ciclo produttivo dell'impresa proprietaria, non comporta automaticamente la perdita del diritto all'ammortamento. Ciò che conta è che la cessione in uso serva comunque, sia pure indirettamente, al disegno economico dell'impresa che possiede il bene.

GIURISPRUDENZA: IL COMODATO A CLIENTI E DISTRIBUTORI

Una conferma recente e precisa di questo principio arriva dall'ordinanza della Cassazione, sezione tributaria, dell'8 giugno 2026, n. 18431. Nel caso esaminato, un'impresa aveva acquistato macchinari (nella fattispecie apparecchiature per la chiusura di contenitori) concedendoli in comodato gratuito ai propri clienti, pur mantenendone la proprietà, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo e la diffusione dei prodotti commercializzati. L'Agenzia delle entrate aveva negato la deducibilità delle relative quote di ammortamento, ritenendo assente il requisito della strumentalità poiché i beni non venivano impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa proprietaria.

La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che i costi sostenuti per acquistare macchinari concessi in comodato a terzi restano ammortizzabili anche quando il comodatario non li impiega per un'attività di produzione esternalizzata dal comodante, a condizione che il comodato serva a consolidare e sviluppare i rapporti commerciali fra le parti e a diffondere maggiormente sul mercato i prodotti dell'impresa proprietaria. In situazioni di questo tipo, infatti, il bene continua a concorrere alla realizzazione del disegno economico dell'impresa, anche se non si trova fisicamente nel luogo dove si svolge l'attività e non viene usato in modo diretto da chi lo possiede: può comunque costituire parte integrante del complesso di beni organizzato dall'imprenditore per perseguire le proprie finalità.

Si tratta di un chiarimento particolarmente utile nei settori dove il comodato di attrezzature ai clienti è prassi commerciale consolidata, per esempio nella distribuzione di bevande, negli impianti di erogazione o nelle apparecchiature fornite a chi rivende i prodotti dell'impresa proprietaria: la deducibilità

dell'ammortamento non presuppone che il bene rimanga fisicamente presso l'azienda, ma che il comodato risponda a una logica commerciale riscontrabile.

COEFFICIENTI: QUALE ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO SI APPLICA

Una volta accertato che il costo resta deducibile, occorre stabilire quale coefficiente di ammortamento applicare, questione non scontata quando chi utilizza il bene opera in un settore economico diverso da quello del proprietario. La regola di prassi, confermata costantemente nel tempo, individua il coefficiente con riferimento all'attività svolta dal locatore o dal comodante, non al settore in cui il locatario o il comodatario impiega materialmente il bene.

Questa impostazione, che risale alla risoluzione ministeriale 5 gennaio 1981, n. 9/2320, è stata ribadita più volte dall'Agenzia delle entrate: nella risoluzione 9 aprile 2004, n. 56/E, nella circolare 13 marzo 2006, n. 10/E, e nella risoluzione 20 dicembre 2010, n. 133/E. Anche la Cassazione l'ha avallata con la sentenza 11 giugno 2009, n. 13506. Il ragionamento di fondo, esposto in particolare dalla circolare 10/E/2006, è che i beni strumentali per natura mantengono questa qualifica a prescindere dall'uso concreto che ne fa chi li riceve in locazione o comodato: il proprietario, quindi, deve ammortizzarli con il coefficiente previsto per il proprio settore di attività, non per quello dell'utilizzatore.

Va detto, per completezza, che questa posizione non manca di critiche in dottrina: l'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), con la norma di comportamento n. 213 del maggio 2021, ha sostenuto che il coefficiente dovrebbe piuttosto riflettere l'effettivo utilizzo del bene presso l'utilizzatore, quando stabile e duraturo. Resta comunque un orientamento associativo, privo di forza vincolante: in sede di controllo l'Agenzia delle entrate continua ad applicare la regola del coefficiente del proprietario, e le imprese che scelgono diversamente devono essere pronte a giustificare la scelta.

NOLEGGIO: LA DEROGA A FAVORE DELL'UTILIZZATORE

La regola appena illustrata, coefficiente legato all'attività del proprietario, non trova applicazione per le imprese che operano nel settore del noleggio. Per queste la risoluzione 133/E/2010 ha precisato che si applica invece il coefficiente di ammortamento del gruppo di attività dell'utilizzatore, purché il bene sia impiegato per tutta la sua vita utile esclusivamente in quel medesimo settore, anche a fronte di più cambi del soggetto utilizzatore nel tempo.

La differenza rispetto a locazione e comodato trova spiegazione nella natura stessa dell'attività di noleggio: applicare al noleggiatore il coefficiente residuale previsto per le "altre attività non precedentemente specificate" non rifletterebbe l'effettivo logorio dei beni, legato invece al settore in cui vengono concretamente utilizzati. Per questo l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto più coerente ancorare il coefficiente al gruppo di attività dell'utilizzatore, a patto che la destinazione resti stabile per l'intera vita utile del bene.

CONTRATTO	COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO	RIFERIMENTO DI PRASSI
Locazione	Attività del locatore proprietario	R.M. 9/2320/1981; circolare 10/E/2006
Comodato	Attività del comodante proprietario	R.M. 9/2320/1981; circolare 10/E/2006; Cass. 13506/2009
Noleggio	Attività dell'utilizzatore (se stabile per tutta la vita utile)	Risoluzione 133/E/2010

CESSAZIONE: IL RAGGUAGLIO AI GIORNI DELL'AMMORTAMENTO

Un ulteriore aspetto pratico riguarda le conseguenze della risoluzione anticipata o della naturale scadenza del contratto di comodato. In tali casi, secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, n. 41/E, la quota di ammortamento deducibile nel periodo d'imposta in cui interviene la risoluzione o la cessazione va rapportata ai giorni effettivamente trascorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui il contratto cessa.

Questa regola si applica quando il bene, rientrato nella disponibilità del comodante, non viene reimpiegato subito, direttamente o indirettamente, nell'attività d'impresa di quest'ultimo: lo ha specificato la successiva risoluzione 16 maggio 2008, n. 196/E. In sostanza, se al termine del comodato il macchinario resta inattivo in magazzino prima di essere riutilizzato o venduto, l'ammortamento relativo a quel periodo di inattività non può essere dedotto integralmente, ma va commisurato ai giorni in cui il bene è rimasto effettivamente collegato all'attività d'impresa.

SOCI E DIPENDENTI: COMODATO E FRINGE BENEFIT

Lo scenario cambia in modo significativo quando il bene aziendale, anziché essere concesso a un cliente o a un distributore secondo una logica commerciale, viene dato in uso a un socio, a un suo familiare o a un dipendente. In tal caso, sia la deducibilità del costo per l'impresa sia la tassazione in capo a chi riceve il bene rispondono a regole proprie, volte a impedire che il godimento personale di un bene aziendale diventi un vantaggio non tassato.

Per i dipendenti si applica l'articolo 51, comma 4, del TUIR, che disciplina la determinazione del fringe benefit nel caso in cui il datore di lavoro conceda in locazione, uso o comodato un fabbricato. Il valore da tassare in busta paga si ottiene come differenza tra la rendita catastale del fabbricato, maggiorata di tutte le spese inerenti (comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore), e l'eventuale importo corrisposto dal dipendente per il godimento dell'immobile. Quando la concessione dell'alloggio è legata a un obbligo di dimora, come nel

caso di custodi o portieri, la base imponibile scende al 30% di tale differenza. Il fringe benefit da alloggio rientra poi nelle soglie generali di esenzione previste complessivamente per tutti i fringe benefit riconosciuti al dipendente, fissate per il periodo 2025-2027 a 1.000 euro annui per i lavoratori senza figli fiscalmente a carico e a 2.000 euro per chi ne ha almeno uno.

Per i soci, invece, il tema si sposta sui redditi diversi e sull'indeducibilità dei costi. La disciplina introdotta dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies) prevede che, quando un bene dell'impresa è concesso in godimento a un socio o a un suo familiare a un corrispettivo inferiore al valore di mercato, la differenza costituisce reddito diverso tassabile in capo al socio, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter, del TUIR, mentre i relativi costi sostenuti dall'impresa diventano indeducibili nella parte eccedente i corrispettivi pattuiti. L'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di questi beni, che in origine affiancava la disciplina sostanziale, è stato abrogato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto Milleproroghe), convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19: la disciplina di merito, cioè la tassazione in capo al socio e l'indeducibilità per la società, resta invece pienamente in vigore.

Ne discende una distinzione pratica di rilievo: il comodato gratuito di un bene aziendale a un dipendente segue la logica del fringe benefit, con criteri di valorizzazione specifici e soglie di esenzione proprie; il comodato gratuito a un socio, se privo di un corrispettivo di mercato o di un interesse dell'impresa autonomamente verificabile, rischia invece di produrre sia un reddito diverso tassabile in capo al socio sia l'indeducibilità del costo per la società, un doppio effetto sfavorevole che le imprese a controllo familiare devono monitorare quando concedono in uso beni come immobili, imbarcazioni o autovetture a soci e loro familiari.

AUTO AZIENDALI: NOLEGGIO E FRINGE BENEFIT 2026

L'ipotesi più frequente di sovrapposizione tra noleggio e fringe benefit riguarda i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, cioè utilizzabili sia per finalità lavorative sia per esigenze personali. Per il 2026 restano valide le regole fissate dalla legge di bilancio, con percentuali di tassazione differenziate secondo il tipo di alimentazione del veicolo: il valore convenzionale del fringe benefit, ottenuto applicando le tabelle ACI del costo chilometrico su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, concorre a formare il reddito del dipendente nella misura del 10% per le auto elettriche a batteria, del 20% per le ibride plug-in e del 50% per i veicoli a benzina, diesel o ibridi non plug-in.

Una novità operativa interessa i veicoli aziendali meno recenti: dal periodo d'imposta 2026 la percentuale di imponibilità sale al 75% del valore ACI per le auto assegnate in uso promiscuo che hanno superato il quinto anno di immatricolazione, a prescindere dall'alimentazione. Le tabelle ACI aggiornate per calcolare il fringe benefit e i rimborsi chilometrici 2026 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, come ogni anno, e vanno consultate per ciascun modello specifico. Anche il fringe benefit auto rientra, insieme agli altri benefit riconosciuti al dipendente, nelle soglie di esenzione di 1.000 o 2.000 euro annui già viste, ma solo se l'auto rappresenta l'unico beneficio riconosciuto e il relativo valore convenzionale rimane entro quei limiti, ipotesi in pratica rara per un'autovettura assegnata in modo continuativo.

CHECKLIST: COSA VERIFICARE IN PRATICA

Per le imprese che concedono propri beni in uso a terzi, la sequenza di controlli da seguire in sede di bilancio e di dichiarazione dei redditi si può riassumere in pochi punti fermi. Va anzitutto verificato che la concessione in uso, gratuita o onerosa, risponda a una logica riconducibile al disegno economico dell'impresa proprietaria, documentando per quanto possibile il nesso tra comodato o locazione e obiettivi commerciali perseguiti. Va poi individuato il coefficiente di ammortamento corretto, distinguendo la regola generale (attività del proprietario) da quella specifica per le imprese di noleggio (attività dell'utilizzatore). In caso di cessazione anticipata di un comodato, la quota di ammortamento dell'ultimo periodo d'imposta interessato va rapportata ai giorni di effettivo utilizzo strumentale del bene.

Quando il beneficiario del comodato è un dipendente, la determinazione del fringe benefit richiede di applicare correttamente i criteri dell'articolo 51, comma 4, del TUIR e di tenere sotto controllo le soglie di esenzione complessive. Quando invece il beneficiario è un socio o un suo familiare, occorre valutare se il corrispettivo eventualmente pattuito corrisponde al valore di mercato del bene: in caso negativo scattano sia la tassazione del socio come reddito diverso sia l'indeducibilità del costo per la società, con un effetto fiscale che in molti casi supera ampiamente il vantaggio ottenuto dalla famiglia imprenditoriale utilizzando gratuitamente il bene.

DOMANDE FREQUENTI

POSSO AMMORTIZZARE UN BENE DATO GRATUITAMENTE IN COMODATO A UN CLIENTE?

Sì, se la concessione resta inerente e strumentale all'attività dell'impresa proprietaria. L'uso da parte del cliente non esclude da solo la deduzione: occorre dimostrare il collegamento con le finalità economiche, come lo sviluppo dei rapporti commerciali o la diffusione dei prodotti.

QUALE COEFFICIENTE USO PER UN BENE DATO IN LOCAZIONE O COMODATO?

La regola di prassi fa riferimento all'attività del proprietario, locatore o comodante. Per le imprese di noleggio è prevista invece l'applicazione del coefficiente del settore dell'utilizzatore, purché quella destinazione resti esclusiva per tutta la vita utile del bene.

COSA CAMBIA SE IL BENE AZIENDALE VIENE USATO DA UN SOCIO?

Quando il socio o un familiare paga meno del valore di mercato, la differenza costituisce reddito diverso per il socio. I costi dell'impresa diventano indeducibili nella parte eccedente i corrispettivi pattuiti; occorre quindi verificare corrispettivo e finalità della concessione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/beni-in-comodato-locazione-noleggio/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

19 MIN LETTURA 17/11/2026

Detrazione per oneri IRES: erogazioni liberali, ecobonus, sismabonus

Come funziona la detrazione per oneri delle società IRES: erogazioni liberali, ecobonus, sismabonus e le novità della legge di bilancio 2026. Parlando di detrazioni fiscali, si pensa quasi automaticamente alle persone fisiche e alla loro dichiarazione dei redditi. C'è tuttavia un capitolo meno frequentato, ma non meno importante, che coinvolge le società di capitali e gli altri soggetti passivi IRES: anche a loro, in presenza di determinate condizioni, è concesso ridurre l'imposta dovuta attraverso specifiche detrazioni per oneri. Il ventaglio di agevolazioni è piuttosto variegato e comprende le erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche, partiti politici e Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica sugli immobili strumentali, e alcune donazioni con finalità sociali o sanitarie.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
TUIR, art. 78 · Legge 296/2006, art. 1, commi 344–349 · D.L. 63/2013, artt. 14 e 16 · D.Lgs. 117/2017, art. 83 · D.L. 34/2020, artt. 119 e 121 · Legge 207/2024, art. 1, comma 55 · Legge 199/2025.

Destinatari
Società ed enti soggetti a IRES che effettuano erogazioni liberali o interventi energetici e antisismici sugli immobili.

Punto pratico
Separare le spese detraibili dalle liberalità deducibili agli ETS; per ogni pagamento verificare beneficiario, limite e tracciabilità, e per i lavori individuare anno di competenza, aliquota e asseverazioni prima di quantificare lo sgravio IRES.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Come funziona la detrazione per oneri delle società IRES: erogazioni liberali, ecobonus, sismabonus e le novità della legge di bilancio 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Parlando di detrazioni fiscali, si pensa quasi automaticamente alle persone fisiche e alla loro dichiarazione dei redditi.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: 52/2001, la detrazione spetta nella misura del 100% dell'erogazione, entro il limite del 30% dell'IRES dovuta dal soggetto erogante.

Parlando di detrazioni fiscali, si pensa quasi automaticamente alle persone fisiche e alla loro dichiarazione dei redditi. C'è tuttavia un capitolo meno frequentato, ma non meno importante, che coinvolge le società di capitali e gli altri soggetti passivi IRES: anche a loro, in presenza di determinate condizioni, è concesso ridurre l'imposta dovuta attraverso specifiche detrazioni per oneri. Il ventaglio di agevolazioni è piuttosto variegato e comprende le erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche, partiti politici e Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica sugli immobili strumentali, e alcune donazioni con finalità sociali o sanitarie. Si affianca a questo insieme un regime distinto: la deduzione dal reddito d'impresa delle liberalità versate agli enti del Terzo Settore. In questo articolo si ricostruisce l'intero quadro applicabile ai soggetti IRES, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 e dalla più recente legge di bilancio 2026, che ha rinviato di un anno la riduzione delle aliquote sui bonus edilizi già programmata per il 2026.

QUADRO GENERALE: LA DETRAZIONE PER ONERI NEL BILANCIO DELLE IMPRESE

L'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) attribuisce ai soggetti passivi IRES, l'imposta sul reddito delle società che colpisce le società di capitali e gli altri enti commerciali, la facoltà di detrarre dall'imposta lorda, entro determinati limiti, alcune categorie di spese. Occorre non confondere questo meccanismo con la deduzione dal reddito: la detrazione abbatte direttamente l'imposta da versare, mentre la deduzione riduce la base imponibile su cui l'imposta viene calcolata. Le due tecniche convivono in questa materia e devono essere tenute distinte quando si vuole quantificare il beneficio effettivo.

Tra le principali voci comprese nella detrazione per oneri riconosciuta ai soggetti IRES figurano le erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche, del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e dei partiti politici, le spese per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto ecobonus), gli interventi antisismici (sismabonus), la versione rafforzata di questi due bonus al 110% o al 90% per specifiche categorie di soggetti, e le donazioni all'Ospedale Galliera di Genova. Vale, in generale, il criterio di cassa: la spesa rileva nell'anno in cui

viene effettivamente pagata, con l'eccezione dell'ecobonus, per il quale conta il momento di ultimazione dei lavori, indipendentemente da quando è stato eseguito il pagamento.

EROGAZIONI SPORTIVE: LE DONAZIONI ALLE ASD E SSD

In base all'articolo 78, comma 1, del TUIR, i soggetti IRES possono detrarre dall'imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro versate a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. Il rinvio è agli stessi limiti e alle stesse modalità previste per la detrazione riservata alle persone fisiche dall'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del TUIR.

In ciascun periodo d'imposta la detrazione non può eccedere l'importo complessivo di 1.500 euro. Condizione indispensabile è inoltre che il versamento avvenga tramite banca o ufficio postale, oppure secondo altre modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: un'erogazione in contanti, per quanto realmente effettuata, non fa sorgere alcun beneficio fiscale.

Diversa da questa detrazione è l'ipotesi, disciplinata dall'articolo 90 della legge n. 289/2002, in cui i corrispettivi versati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, per un importo complessivo annuo non superiore a 200.000 euro, costituiscono per l'impresa erogante spese di pubblicità, non erogazioni liberali: qui il vantaggio fiscale non deriva dalla detrazione d'imposta ma dalla piena deducibilità del costo come spesa di pubblicità, purché il corrispettivo sia collegato a una specifica attività promozionale del beneficiario, come l'apposizione del marchio dello sponsor su materiali o divise sportive.

TITOLI DI STATO: IL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO

Meno conosciuta è l'agevolazione relativa alle erogazioni liberali in denaro versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'articolo 45, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 398/2003 attribuisce ai soggetti IRES una detrazione del 19%, nei limiti dell'imposta dovuta, a condizione che il versamento avvenga tramite banca o ufficio postale oppure secondo altre modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Anche qui la tracciabilità del pagamento è condizione essenziale per non perdere il beneficio.

POLITICA: LA DETRAZIONE PER I PARTITI AL 26%

Alle società di capitali e agli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR è concesso detrarre dall'imposta un importo pari al 26% delle erogazioni in denaro effettuate, tramite banca o ufficio postale, a favore di partiti e movimenti politici. La detrazione spetta per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro, e solo se il beneficiario risulta iscritto al registro nazionale dei partiti politici riconosciuti, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 149/2013.

La legge, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 2/1997, individua però alcune categorie escluse da questa detrazione: le società e gli enti quotati che controllano o sono controllati da società quotate in Italia o all'estero, gli enti con partecipazione pubblica, le società concessionarie dello Stato o di altri enti pubblici per la durata della concessione, e le società che, nella dichiarazione relativa all'esercizio precedente a quello in cui effettuano l'erogazione, hanno dichiarato una perdita fiscale. Un'impresa, prima di procedere a una donazione politica, deve dunque verificare la propria posizione rispetto a queste esclusioni, perché basta che ricorra anche una sola di esse per far decadere integralmente la detrazione.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: L'ECOBONUS PER GLI IMMOBILI D'IMPRESA

Oltre alle erogazioni liberali, la parte più consistente delle detrazioni per oneri IRES riguarda gli interventi sugli immobili. L'articolo 1, commi 344–349, della legge n. 296/2006 riconosce anche ai soggetti IRES, e non solo alle persone fisiche, una detrazione per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, posseduti a titolo di proprietà o detenuti in leasing. Diversamente dalla generalità degli oneri detraibili, qui non si applica il criterio di cassa ma quello di competenza: la spesa rileva nel momento in cui i lavori sono ultimati, a prescindere sia dalla data di avvio dell'intervento sia da quella dell'effettivo pagamento, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 18 settembre 2013, n. 29/E.

All'ecobonus possono accedere tutti i soggetti che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto dell'intervento, su unità immobiliari e edifici esistenti di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali all'attività d'impresa. Per i titolari di reddito d'impresa vige però un vincolo specifico: la detrazione spetta solo con riferimento ai fabbricati strumentali effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate 1° agosto 2008, n. 340/E. Resta quindi fuori dall'agevolazione un immobile posseduto dalla società ma non impiegato nell'attività d'impresa.

La misura della detrazione cambia secondo il tipo di intervento e il tetto massimo di spesa ammesso, come mostra la tabella seguente, riferita alla disciplina ordinaria dell'ecobonus.

TIPO DI INTERVENTO	TETTO MASSIMO DI DETRAZIONE
Riqualificazione energetica complessiva dell'edificio, volta a ridurre il fabbisogno di energia primaria	100.000 euro
Sostituzione di impianti con microgeneratori di calore, con risparmio di energia primaria di almeno il 20%	100.000 euro
Interventi sull'involucro dell'edificio (pareti, coperture, infissi)	60.000 euro
Installazione di schermature solari	60.000 euro
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	60.000 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici	30.000 euro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione	30.000 euro
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore	30.000 euro
Impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomassa	30.000 euro
Dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti	nessun limite massimo

Il limite massimo di detrazione si riferisce alla singola unità immobiliare oggetto dell'intervento: quando più soggetti concorrono alla spesa, il tetto va ripartito tra loro in proporzione alla quota sostenuta.

ALIQUOTE 2025-2027: LE PERCENTUALI AGGIORNATE DELL'ECOBONUS

Negli ultimi anni le percentuali di detrazione applicabili all'ecobonus sono state oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali fissata dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che aveva prolungato fino al 31 dicembre 2024 le aliquote ordinarie del 50% o del 65% secondo la tipologia di intervento.

È poi intervenuta la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 55), che ha ridisegnato l'intero impianto per il triennio successivo: per le spese sostenute dal 2025 al 2027, la detrazione spetta nella misura del 36% per l'anno 2025 e del 30% per gli anni 2026 e 2027, con un'aliquota maggiorata (50% nel 2025, 36% nel 2026 e 2027) riservata agli interventi sulle abitazioni principali delle persone fisiche, condizione che di norma non riguarda i soggetti IRES, salvo il caso particolare delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. In questo triennio restano esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a combustibili fossili.

Su questo quadro è poi intervenuta la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), rinviando di un anno la riduzione delle aliquote originariamente prevista per il 2026: per le spese sostenute nel corso del 2026 restano dunque applicabili le percentuali già in vigore nel 2025, mentre il taglio al 30% (o al 36% per le abitazioni principali) è stato spostato al 2027. Le imprese che programmano interventi di riqualificazione energetica nel 2026 possono così contare sulle aliquote più favorevoli, resta comunque opportuno verificare, caso per caso e al momento del sostenimento della spesa, l'assetto normativo effettivamente vigente, poiché la materia dei bonus edilizi è stata più volte modificata in corso d'anno.

MISURE ANTISISMICHE: IL SISMABONUS PER I SOGGETTI IRES

Oltre all'ecobonus, ai soggetti IRES è riconosciuto il sismabonus, l'agevolazione prevista per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR. La detrazione si calcola su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La misura di base della detrazione è pari al 50% in cinque anni, ma sale al 70% (75% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali) quando i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, e all'80% (85% per le parti comuni condominiali) quando il passaggio riguarda due classi di rischio inferiori. Anche per il sismabonus, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 56, della legge n. 207/2024) ha introdotto, per il triennio 2025-2027, le aliquote ridotte del 36% (2025) e del 30% (2026-2027), poi corrette dalla legge di bilancio 2026 nello stesso senso già visto per l'ecobonus: le percentuali del 2025 restano valide anche per il 2026, con il taglio rinviato al 2027.

Gli interventi devono riguardare edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o nella zona 3, mentre gli edifici della zona 4, quella a pericolosità più bassa, restano esclusi. Del sismabonus possono beneficiare, oltre alle società IRES in generale, anche gli Istituti autonomi per le case popolari (comunque denominati) e gli enti con le loro stesse finalità sociali, nonché le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Tra le spese ammesse rientrano anche quelle sostenute per la classificazione e la verifica sismica degli immobili, secondo il principio per cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati.

CESSIONE DEL CREDITO: SCONTO IN FATTURA E LIMITI ATTUALI

Per un lungo periodo i contribuenti hanno potuto scegliere, in alternativa alla detrazione diretta, di cedere il credito corrispondente a un fornitore o a un intermediario finanziario, oppure di ottenere uno sconto immediato in fattura anticipato dal fornitore che ha eseguito i lavori. Questa possibilità è stata però fortemente ridimensionata dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, che con decorrenza dal 17 febbraio 2023 ha disposto lo stop generalizzato alle nuove opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per la generalità dei bonus edilizi: recupero del patrimonio edilizio, ecobonus, superbonus, sismabonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e, all'epoca, anche il bonus per le barriere architettoniche.

Fuori da questo stop restano le eccezioni espressamente previste dalla normativa transitoria, tra cui rientrano, come si vedrà, gli interventi legati al superbonus nei comuni colpiti da eventi sismici. Al di fuori di questi casi, un'impresa che oggi sostiene una spesa di riqualificazione energetica o antisismica deve mettere in conto di utilizzare la detrazione direttamente in dichiarazione, a meno che non rientri in una delle eccezioni ancora vigenti.

SUPERBONUS: IL REGIME SPECIALE E LE ESCLUSIONI PER LE IMPRESE

Il superbonus richiede un discorso a parte, perché per i soggetti IRES la regola generale è quella dell'esclusione. La versione rafforzata dell'ecobonus e del sismabonus, introdotta dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con l'aliquota originaria del 110%, si rivolge infatti a una platea di beneficiari definita in modo tassativo: condomìni, persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa (per un massimo di due unità immobiliari, oltre alle parti comuni), Istituti autonomi per le case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo Settore (Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale), associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori su spogliatoi, e comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali.

Come regola, imprese ed enti soggetti a IRES rimangono quindi fuori dal perimetro del superbonus: l'unica eccezione significativa riguarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Restano esclusi anche i soggetti privi di redditi imponibili, come gli organismi di investimento collettivo del risparmio, che pur rientrando tra i soggetti passivi IRES sono esenti dalle imposte sui redditi e non possono quindi beneficiare né della detrazione né delle opzioni alternative.

Nel tempo la percentuale del superbonus si è progressivamente ridotta: dal 110% delle spese sostenute fino al 2022, si è passati al 90% per il 2023, al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, salve le eccezioni territoriali legate alle zone colpite da eventi sismici. Su questo fronte è intervenuto, nel corso del 2025, il decreto legge 30 giugno 2025, n. 95 (cosiddetto decreto Omnibus), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha prorogato al 2026, nella misura del 110%, il superbonus per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura entro i limiti fissati dalla normativa vigente.

DONAZIONI SANITARIE: IL BONUS PER L'OSPEDALE GALLIERA

Un'agevolazione più contenuta, ma comunque prevista dall'ordinamento per i soggetti IRES, riguarda le donazioni all'Ente Ospedale Galliera di Genova, finalizzate al Registro nazionale del midollo osseo. Ai sensi della legge n. 52/2001, la detrazione spetta nella misura del 100% dell'erogazione, entro il limite del 30% dell'IRES dovuta dal soggetto erogante.

TERZO SETTORE: LA DEDUCIBILITÀ DELLE LIBERALITÀ AGLI ETS

Oltre alle detrazioni d'imposta appena descritte, l'ordinamento prevede per i soggetti IRES anche un regime di deduzione dal reddito d'impresa, riservato alle liberalità versate agli enti del Terzo Settore (ETS). Dal 1° gennaio 2018, per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri, e dal 3 agosto 2019 (data di entrata in vigore del registro unico nazionale del Terzo settore) per tutti gli altri enti del Terzo Settore, l'articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) riconosce la deducibilità delle liberalità in denaro e in natura, entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Quando l'importo deducibile supera il reddito complessivo dichiarato, al netto delle altre deduzioni spettanti, l'eccedenza non è persa: può essere portata in aumento dell'importo deducibile nei periodi d'imposta successivi, fino al quarto compreso, nei limiti del suo ammontare. Vale anche qui il principio di tracciabilità: le erogazioni devono essere eseguite tramite banche, uffici postali o altri sistemi di pagamento tracciabili, mentre le donazioni in contanti rimangono fuori dall'agevolazione.

Un aspetto da non trascurare riguarda la qualificazione fiscale dell'ente beneficiario: si considerano non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale secondo i criteri dell'articolo 79, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017. Indipendentemente da quanto previsto nello statuto, un ente del Terzo Settore assume comunque la qualifica fiscale di ente commerciale se, nello stesso periodo d'imposta, i proventi delle attività di interesse generale svolte in forma d'impresa e delle attività diverse superano le entrate derivanti dalle attività non commerciali (esclusi i proventi da sponsorizzazione). Prima di effettuare una donazione rilevante, conviene quindi verificare la natura fiscale effettiva dell'ente beneficiario, senza limitarsi all'iscrizione formale nel registro.

ADEMPIMENTI: DOCUMENTI, VISTO DI CONFORMITÀ E CONTROLLI

Le detrazioni per ecobonus e sismabonus richiedono un corredo documentale specifico: l'asseverazione di un tecnico abilitato, o la dichiarazione del direttore dei lavori,

che attesta la conformità dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti; l'attestato di prestazione energetica (APE), che fotografa l'efficienza energetica dell'edificio dopo i lavori; e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Per alcuni interventi di minore complessità, come la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'installazione di schermature solari o l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo degli impianti, l'APE non è richiesto.

Le imprese che accedono a queste detrazioni devono inoltre considerare la possibilità di controlli documentali e sopralluoghi da parte dell'ENEA, secondo le procedure fissate dal decreto ministeriale 11 maggio 2018, oltre ai normali poteri di accertamento dell'Agenzia delle entrate, che agisce ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e degli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA, con specifico riferimento a superbonus, sconto in fattura e cessione del credito.

Per le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ancora ammesse, l'articolo 1, commi 29 e 30, della legge n. 234/2021 ha introdotto l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità dei prezzi, con l'unica eccezione degli interventi di edilizia libera e di quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta comunque eccezione per il bonus facciate). Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni. In caso di frodi o irregolarità, l'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per esercitare l'opzione, mentre fornitori e cessionari del credito rispondono solo per l'eventuale utilizzo irregolare o eccedente rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

PROSPETTIVE: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Quanto descritto in questo articolo conferma come la materia dei bonus edilizi resti soggetta a revisioni frequenti. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha scelto la via della proroga, rinviando al 2027 il taglio delle aliquote di ecobonus e sismabonus già fissato per il 2026 dalla legge di bilancio 2025: un rinvio che riguarda anche i soggetti IRES che programmano interventi sui propri immobili strumentali nel corso del 2026.

Non tutte le agevolazioni collegate al patrimonio edilizio hanno però ricevuto lo stesso trattamento. Il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che fino al 31 dicembre 2025 riconosceva una detrazione maggiorata del 75%, non è stato prorogato dalla legge di bilancio 2026: per le spese sostenute dal 2026 in avanti, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nel regime ordinario dei bonus casa, con le aliquote e i limiti di spesa propri di quella disciplina, salvo verificare caso per caso le condizioni applicabili al momento del sostenimento della spesa. Il superbonus, da parte sua, resta un'agevolazione sostanzialmente precluso ai soggetti IRES, con l'eccezione, confermata anche per il 2026, dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Vista la frequenza con cui questa materia viene modificata in corso d'anno, le imprese che intendono pianificare interventi di riqualificazione energetica, antisismica o erogazioni liberali rilevanti ai fini fiscali dovrebbero verificare, prima di sostenere la spesa, l'assetto normativo effettivamente in vigore in quel momento, anche alla luce di eventuali provvedimenti attuativi o chiarimenti di prassi non ancora pubblicati alla data di redazione di questo articolo.

DOMANDE FREQUENTI

DETRAZIONE IRES E DEDUZIONE DELLE LIBERALITÀ AGLI ETS SONO LA STESSA COSA?

No. La detrazione riduce direttamente l'imposta dovuta, mentre la deduzione riduce il reddito imponibile. Per le liberalità agli enti del Terzo Settore il testo indica una deduzione entro il 10% del reddito complessivo dichiarato, con possibilità di riporto delle eccedenze.

PER L'ECOBONUS DELLE IMPRESE CONTA IL PAGAMENTO O LA COMPETENZA?

Per i titolari di reddito d'impresa si applica il criterio di competenza: la spesa rileva quando i lavori sono ultimati, indipendentemente dall'avvio dell'intervento e dall'effettivo pagamento. Restano da verificare requisiti dell'immobile, documentazione tecnica e aliquota applicabile.

UNA SOCIETÀ PUÒ SEMPRE SCEGLIERE LO SCONTO IN FATTURA PER I LAVORI?

No. Il blocco generalizzato delle nuove opzioni di cessione e sconto lascia spazio soltanto alle eccezioni previste dalla normativa transitoria. L'impresa deve quindi prevedere l'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, salvo rientrare in una delle deroghe ancora applicabili.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/detrazione-per-oneri-ires-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

14 MIN LETTURA 18/11/2026

Perdite su crediti e Codice della crisi: le regole cambiano dal 2027

Il nuovo TUIR estende dal 2027 alle procedure del Codice della crisi la deducibilità automatica delle perdite su crediti per le imprese creditrici. Quando un'impresa vanta un credito verso un cliente che finisce in una procedura di crisi, la domanda pratica è sempre la stessa: da quando si può portare in deduzione la relativa perdita, e con quale grado di certezza rispetto a un possibile controllo dell'Agenzia delle Entrate? La disciplina fiscale delle perdite su crediti, oggi contenuta nell'articolo 101, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, il DPR 917/1986), individua da tempo un elenco di situazioni in cui la deduzione è automatica, senza bisogno di provare nulla di ulteriore.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Art. 110 comma 9 D.Lgs. 117/2026 · Art. 101 comma 5 TUIR (DPR 917/1986) · Art. 349, 23, 25-bis, 56, 57 D.Lgs. 14/2019 · Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 16 luglio 2026.

Destinatari
Imprese con crediti verso debitori in crisi, commercialisti, consulenti aziendali, professionisti della gestione della crisi d'impresa.

Punto pratico
Fino al 2026 la deduzione automatica delle perdite su crediti senza elementi certi e precisi è certa solo per liquidazione giudiziale e composizione negoziata. Per accordi di ristrutturazione e piani attestati conviene raccogliere prove aggiuntive fino a quando, dal 2027, il nuovo TUIR non renderà automatica la deduzione per tutte le procedure del Codice della crisi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La vicenda nasce da un impegno preciso assunto dal legislatore con la legge delega di riforma fiscale, la L.
- 💡 **Impatto operativo:** Erano due facce della stessa medaglia: da un lato il debitore che vede ridursi i propri debiti grazie alla procedura di crisi, dall'altro il creditore che, su quello stesso credito, subisce una perdita.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Fino a quel momento, però, la certezza resta parziale, ed è proprio su questa fase transitoria che imprese e professionisti devono concentrare l'attenzione.

Quando un'impresa vanta un credito verso un cliente che finisce in una procedura di crisi, la domanda pratica è sempre la stessa: da quando si può portare in deduzione la relativa perdita, e con quale grado di certezza rispetto a un possibile controllo dell'Agenzia delle Entrate? La disciplina fiscale delle perdite su crediti, oggi contenuta nell'articolo 101, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, il DPR 917/1986), individua da tempo un elenco di situazioni in cui la deduzione è automatica, senza bisogno di provare nulla di ulteriore. Il problema è che quell'elenco è stato scritto pensando alla legge fallimentare, mentre dal 2019 le procedure di crisi sono disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il DLgs. 14/2019, spesso indicato con la sigla CCII), che ha introdotto istituti nuovi come la composizione negoziata. Il nuovo TUIR, approvato con il DLgs. 117/2026 e applicabile dal **1° gennaio 2027**, chiude questo disallineamento elencando espressamente, nell'articolo 110, comma 9, tutte le ipotesi del Codice della crisi che danno diritto alla deduzione automatica. Fino a quel momento, però, la certezza resta parziale, ed è proprio su questa fase transitoria che imprese e professionisti devono concentrare l'attenzione.

IL CONTESTO: UNA RIFORMA RIMASTA A METÀ

La vicenda nasce da un impegno preciso assunto dal legislatore con la legge delega di riforma fiscale, la L. 111/2023. L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3, di quella legge chiedeva ai decreti attuativi di estendere a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi le disposizioni previste, nell'attuale TUIR, dall'articolo 88, comma 4-ter (che riguarda la tassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento, cioè il beneficio fiscale per il debitore quando i creditori rinunciano a una parte del credito) e dall'articolo 101, comma 5 (la deducibilità delle perdite su crediti per il creditore). Erano due facce della stessa medaglia: da un lato il debitore che vede ridursi i propri debiti grazie alla procedura di crisi, dall'altro il creditore che, su quello stesso credito, subisce una perdita.

Il lato del debitore è stato sistemato per primo, con l'estensione del beneficio della detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento anche alle procedure del Codice della crisi. Il lato del creditore, cioè la deducibilità delle perdite su crediti, è rimasto invece per

lungo tempo in una zona grigia: l'articolo 101, comma 5, del TUIR attualmente in vigore continua a fare riferimento, in larga parte, al lessico della vecchia legge fallimentare, e non elenca in modo esplicito tutti gli istituti introdotti dal Codice della crisi. Il nuovo TUIR, in vigore dal 2027, risolve la questione in modo diretto: la disciplina delle perdite su crediti viene riscritta includendo espressamente gli istituti del DLgs. 14/2019.

LA REGOLA BASE: ELEMENTI CERTI E PRECISI, O DEDUZIONE AUTOMATICA

Per capire la portata della novità occorre partire dalla regola generale sulla deducibilità delle perdite su crediti, che il nuovo TUIR conferma nella sostanza. In via ordinaria, una perdita su crediti è deducibile dal reddito d'impresa soltanto se risulta da elementi certi e precisi: il creditore deve cioè dimostrare, con documentazione adeguata (un'istanza di pignoramento andata deserta, l'esito negativo di un decreto ingiuntivo, la prescrizione del credito, o altri elementi che rendano concreta e ragionevole la sua irrecuperabilità), che il credito non sarà mai incassato.

La legge individua però alcune situazioni in cui questa prova non serve: quando il debitore si trova in una condizione che, per legge, viene considerata di per sé sufficiente a dimostrare l'irrecuperabilità del credito, la perdita è **deducibile "in ogni caso"**. È il caso, tipicamente, delle procedure concorsuali: se un'impresa fallisce (oggi si direbbe: viene assoggettata a liquidazione giudiziale), è ragionevole presumere che i suoi creditori, o almeno una parte di essi, non recupereranno l'intero credito, e la legge esonera il creditore dal fornire prove ulteriori. Lo stesso vale per altri istituti che il legislatore ha ritenuto equivalenti sotto questo profilo, come il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e i piani attestati di risanamento.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: IL FALLIMENTO NEL NUOVO LESSICO

Il primo istituto per cui la certezza è già oggi acquisita è la liquidazione giudiziale, cioè quella che la vecchia legge fallimentare chiamava semplicemente "fallimento". L'articolo 349, comma 1, del Codice della crisi contiene una norma di coordinamento linguistico: ovunque le disposizioni vigenti usino i termini "fallimento", "procedura fallimentare" o "fallito", questi vanno intesi sostituiti, rispettivamente, con "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale", con salvezza della continuità delle fattispecie giuridiche già maturate.

Grazie a questa sostituzione automatica, la liquidazione giudiziale rientra già oggi, senza bisogno di attendere il nuovo TUIR, tra le procedure che consentono la deduzione automatica della perdita su crediti. Il momento da cui decorre questo diritto è preciso: la data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale. Da quel giorno, chi vanta un credito verso l'impresa assoggettata alla procedura può dedurre la perdita corrispondente senza dover dimostrare gli elementi certi e precisi, perché lo stato di insolvenza accertato dal tribunale assolve già quella funzione. La stessa deduzione automatica vale se il debitore è assoggettato a una procedura estera equivalente alla liquidazione giudiziale, purché prevista in Stati o territori con i quali l'Italia ha un adeguato scambio di informazioni, un requisito che serve a impedire l'uso di procedure estere poco trasparenti per generare perdite fiscali artificiose.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA: LA SECONDA CERTEZZA GIÀ ACQUISITA

Il secondo istituto per cui la deducibilità automatica è già oggi confermata è la composizione negoziata della crisi, lo strumento volontario e riservato con cui un'impresa in difficoltà, assistita da un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma delle Camere di commercio, prova a raggiungere un'intesa con i creditori prima che la crisi degeneri in una procedura concorsuale vera e propria.

Quando le trattative si concludono positivamente, l'articolo 23 del Codice della crisi prevede diverse possibili uscite. Se lo sbocco è un contratto con uno o più creditori idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno due anni (articolo 23, comma 1, lettera a) del DLgs. 14/2019), oppure un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dallo stesso esperto (articolo 23, comma 1, lettera c), o ancora un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano le misure di favore previste dall'articolo 25-bis, comma 5, del Codice della crisi in materia di perdite su crediti e di sopravvenienze attive da esdebitamento.

In concreto, questo significa che le perdite derivanti dal mancato incasso di un credito nell'ambito della composizione negoziata sono deducibili in ogni caso ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, senza dover fornire la prova degli elementi certi e precisi. Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, dedicata proprio ai primi chiarimenti sul Codice della crisi, che al paragrafo 3.8 ha riconosciuto questa lettura. Il momento da cui parte la deduzione automatica, in questo caso, non è la data di un provvedimento del tribunale, ma quella della **pubblicazione nel Registro delle imprese** del contratto o dell'accordo che chiude la composizione negoziata: un adempimento che l'imprenditore deve comunque compiere per accedere alle misure di favore, e che quindi coincide naturalmente con il momento in cui il creditore può far scattare la deduzione.

LE ZONE ANCORA INCERTE: ACCORDI E PIANI ATTESTATI

Fuori da questi due casi, il quadro applicabile **fino al 31 dicembre 2026** è meno lineare. L'attuale articolo 101, comma 5, del TUIR continua infatti a richiamare, per le altre situazioni di deducibilità automatica, i riferimenti della legge fallimentare: l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi del vecchio articolo 182-bis della legge fallimentare e il piano attestato di risanamento ai sensi del vecchio articolo 67, terzo comma, lettera d), della stessa legge. Questi istituti esistono anche nel Codice della crisi, rispettivamente agli articoli 57 e 56 del DLgs. 14/2019, ma un meccanismo di sostituzione automatica dei riferimenti normativi, equivalente a quello previsto dall'articolo 349 per il fallimento, non copre in modo altrettanto esplicito questi due casi ai fini della disciplina delle perdite su crediti.

Questo significa che, per un credito verso un debitore che ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato di risanamento secondo le regole del Codice della crisi, la strada più prudente, fino a quando non entrerà in vigore il nuovo TUIR, resta quella di raccogliere comunque elementi certi e precisi a sostegno della perdita, invece di affidarsi soltanto alla deducibilità automatica. Non significa che la deduzione sia esclusa: significa che, in caso di controllo, il creditore potrebbe dover argomentare più a fondo la propria posizione, mentre per la liquidazione giudiziale e per la composizione negoziata il diritto alla deduzione automatica è già oggi solido.

IL NUOVO TUIR: LE QUATTRO IPOTESI DELL'ARTICOLO 110

È proprio questa incertezza residua che il nuovo Testo unico elimina. L'articolo 110, comma 9, del DLgs. 117/2026, applicabile dai bilanci e dalle dichiarazioni relativi al periodo d'imposta che decorre dal 1° gennaio 2027, stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" quando il debitore si trova, in alternativa, in una di queste quattro condizioni:

- è assoggettato a una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 57 del Codice della crisi;
- ha concluso accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del Codice della crisi;
- è assoggettato a una procedura estera equivalente, prevista in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

La novità principale, rispetto al quadro attuale, riguarda proprio il secondo e il terzo punto: gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati di risanamento vengono finalmente citati con il loro riferimento corretto nel Codice della crisi, e non più tramite il rinvio implicito alla vecchia legge fallimentare. Per le imprese e i professionisti, questo significa che dal 2027 non ci sarà più bisogno di interrogarsi sulla tenuta del rinvio normativo: la deduzione automatica sarà applicabile a tutte e quattro le situazioni elencate, allo stesso modo.

DATA DI DECORRENZA: DA QUANDO PARTE LA DEDUZIONE

Il nuovo articolo 110, comma 9, non si limita a elencare le procedure: precisa anche, per ciascuna di esse, il momento esatto da cui il debitore si considera assoggettato alla procedura, e quindi da cui decorre il diritto alla deduzione automatica per il creditore. La tabella riassume i riferimenti temporali confermati dalla norma.

SITUAZIONE DEL DEBITORE	MOMENTO DA CUI DECORRE LA DEDUZIONE AUTOMATICA
Liquidazione giudiziale	Data della sentenza dichiarativa
Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento che la dispone
Concordato preventivo	Data del decreto di ammissione alla procedura
Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)	Data della sentenza di omologazione
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	Data del decreto che dispone la procedura
Procedure estere equivalenti	Data di ammissione alla procedura
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 CCII)	Data di iscrizione nel Registro delle imprese

Questa precisazione non è un dettaglio formale: individuare correttamente la data da cui decorre il diritto alla deduzione serve a stabilire in quale esercizio la perdita va imputata a conto economico e dedotta fiscalmente. Un errore su questo punto, per esempio dedurre la perdita nell'anno sbagliato rispetto alla data del provvedimento o dell'iscrizione, espone l'impresa al rischio che l'Agenzia delle Entrate contesti non la deducibilità in sé, ma la sua collocazione temporale.

PROCEDURE ESTERE: IL REQUISITO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Sia il quadro attuale sia il nuovo TUIR estendono la deduzione automatica anche ai crediti verso debitori assoggettati a procedure estere equivalenti alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure concorsuali italiane, ma soltanto se si tratta di Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali. Questo requisito, comune a diverse norme del TUIR che riguardano i rapporti con l'estero, serve a evitare che un'impresa italiana possa dedurre perdite su crediti verso controparti situate in giurisdizioni non collaborative, dove sarebbe impossibile per l'Amministrazione finanziaria verificare l'effettiva esistenza e la natura della procedura estera invocata. In pratica, prima di applicare la deduzione automatica a un credito verso un debitore estero, l'impresa e il suo consulente devono verificare che il Paese

in cui si svolge la procedura rientri tra quelli con cui l'Italia ha un accordo di scambio di informazioni, e documentare adeguatamente l'equivalenza sostanziale della procedura estera rispetto a quelle previste dal Codice della crisi.

EFFETTI PRATICI: COSA DEVONO FARE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sul piano sostanziale, il nuovo TUIR non introduce un ampliamento della platea dei crediti deducibili rispetto a quanto già oggi riconosciuto, in linea di principio, dall'articolo 101, comma 5: le procedure del Codice della crisi che danno diritto alla deduzione automatica sono, nella sostanza, le stesse che la davano già sotto la legge fallimentare, semplicemente ridenominate. Il valore della novità sta però nella certezza del riferimento normativo, che riduce il rischio di contestazioni sull'anno di competenza della deduzione e sulla necessità, o meno, di raccogliere prove aggiuntive.

Fino al 31 dicembre 2026, chi ha un credito verso un'impresa che ha concluso un accordo di ristrutturazione o un piano attestato di risanamento secondo il Codice della crisi dovrebbe continuare a conservare, quando possibile, elementi certi e precisi a supporto della perdita dedotta, senza limitarsi al solo riferimento alla procedura. Per i crediti verso debitori in liquidazione giudiziale o che hanno chiuso positivamente una composizione negoziata, la deduzione automatica è invece già oggi affidabile, purché si abbia cura di individuare con precisione la data corretta da cui far decorrere l'imputazione a conto economico: la sentenza dichiarativa per la liquidazione giudiziale, la pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto o dell'accordo per la composizione negoziata.

Dal 1° gennaio 2027, con l'entrata in vigore del nuovo TUIR, questa distinzione verrà meno: tutte e quattro le situazioni elencate dall'articolo 110, comma 9, daranno diritto alla stessa deduzione automatica, con le rispettive date di decorrenza indicate dalla norma. Le imprese che oggi vantano crediti verso debitori coinvolti in una procedura di crisi dovrebbero quindi valutare, insieme al proprio consulente, se convenga attendere l'entrata in vigore del nuovo TUIR per dedurre senza margini di incertezza, oppure procedere già nell'esercizio in corso raccogliendo comunque prove aggiuntive a supporto della perdita, per non differire inutilmente una deduzione fiscalmente rilevante.

DOMANDE FREQUENTI

DA QUANDO SI DEDUCE UNA PERDITA VERSO UN DEBITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE?

La deduzione automatica è già riconosciuta dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale. La sostituzione dei vecchi termini fallimentari prevista dal Codice della crisi consente di applicare la disciplina senza attendere il nuovo TUIR, individuando correttamente l'esercizio di imputazione della perdita.

QUALI DOCUMENTI CONSERVARE PER LE PERDITE SU CREDITI NEL 2026?

Per accordi di ristrutturazione e piani attestati regolati dal Codice della crisi è prudente conservare anche elementi certi e precisi dell'irrecuperabilità. Occorre archiviare provvedimenti, accordi e date di pubblicazione o iscrizione, raccordando la documentazione al momento in cui la perdita è imputata in contabilità.

QUANDO UNA PROCEDURA ESTERA PERMETTE LA DEDUZIONE AUTOMATICA?

La procedura estera deve essere sostanzialmente equivalente a quelle ammesse dalla disciplina italiana e svolgersi in uno Stato o territorio con adeguato scambio di informazioni. Prima di applicare la deduzione automatica, impresa e consulente devono verificare e documentare entrambi i requisiti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/perdite-su-crediti-codice-crisi-nuovo-tuir-deducibilita/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

18 MIN LETTURA 18/11/2026

Deducibilità dei canoni di leasing: le regole IRES per imprese e professionisti

Come si deducono ai fini IRES i canoni di leasing finanziario: durata fiscale, interessi impliciti, riscatto del bene e novità 2026 sull'iperammortamento. L'impresa che impiega un bene in leasing finanziario e imputa i canoni a conto economico può portarli in deduzione ai fini IRES, però non secondo i tempi e le modalità indicati nel contratto: a governare la deduzione è una durata fiscale minima, stabilita dalla legge a seconda della tipologia di bene, che di frequente non corrisponde alla durata contrattuale reale. Per gli immobili la soglia si ferma a dodici anni, per i veicoli occorre guardare al coefficiente ministeriale di ammortamento, mentre per gli altri beni basta la metà del periodo di ammortamento ordinario.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
TUIR, artt. 96, 102 e 164 · Legge 147/2013, art. 1, commi 162 e 163 · D.M. 31 dicembre 1988 · D.L. 223/2006, art. 36 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 212/E/2007.

Destinatari
Imprese utilizzatrici di beni in leasing, professionisti interessati alla deduzione dei canoni e responsabili contabili.

Punto pratico
Calcolare per ciascun contratto la durata fiscale con il coefficiente del settore del locatario, separare quota capitale e interessi e predisporre il piano delle variazioni dichiarative se la durata contrattuale è più breve.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Come si deducono ai fini IRES i canoni di leasing finanziario: durata fiscale, interessi impliciti, riscatto del bene e novità 2026 sull'iperammortamento.
- 💡 **Impatto operativo:** 96 del TUIR , quello che limita la deduzione degli oneri finanziari netti al 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Deducibilità dei canoni di leasing espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

L'impresa che impiega un bene in leasing finanziario e imputa i canoni a conto economico può portarli in deduzione ai fini IRES, però non secondo i tempi e le modalità indicati nel contratto: a governare la deduzione è una durata fiscale minima, stabilita dalla legge a seconda della tipologia di bene, che di frequente non corrisponde alla durata contrattuale reale. Per gli immobili la soglia si ferma a dodici anni, per i veicoli occorre guardare al coefficiente ministeriale di ammortamento, mentre per gli altri beni basta la metà del periodo di ammortamento ordinario. Si aggiunge poi la quota di interessi impliciti compresa nel canone, sottoposta alle regole che disciplinano la deducibilità degli oneri finanziari, oltre alla disciplina propria del riscatto, mai deducibile per intero come costo nell'anno in cui viene esercitato. Nell'articolo si ricostruisce la disciplina dell'art. 102, comma 7, del TUIR, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate sulle situazioni più ricorrenti (cessione del contratto, subentro, fabbricati strumentali) e le novità del 2026 riguardanti l'iperammortamento applicato ai beni acquisiti tramite leasing.

REGOLA GENERALE: CHE COSA STABILISCE L'ARTICOLO 102 DEL TUIR

Il leasing finanziario è un contratto attraverso cui una società di leasing (il concedente) compra un bene individuato dall'impresa o dal professionista destinato a utilizzarlo (l'utilizzatore) e glielo dà in godimento verso il pagamento di canoni periodici, lasciando all'utilizzatore la possibilità di comprarlo alla fine del rapporto pagando un prezzo di riscatto, in genere contenuto rispetto al valore del bene.

Sul piano fiscale, l'**art. 102, comma 7, del TUIR** (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) regola distintamente le due posizioni:

- il concedente, ossia la società di leasing, imputa a conto economico i canoni incassati e deduce le quote di ammortamento del bene concesso seguendo il piano di ammortamento finanziario del contratto;
- l'utilizzatore, cioè l'impresa che impiega il bene nella propria attività, imputa a conto economico i canoni versati e li deduce, indipendentemente dalla durata contrattuale effettiva, per un arco temporale non inferiore a quello minimo che la legge stabilisce in base alla tipologia del bene.

È questa seconda regola, riferita all'utilizzatore, ad avere il peso maggiore nella prassi quotidiana degli studi professionali, perché condiziona la deduzione fiscale dei canoni per la generalità delle imprese che si rivolgono al leasing per procurarsi macchinari, automezzi, attrezzature o immobili strumentali.

DURATA FISCALE: PERCHÉ LA SCADENZA MINIMA NON È PIÙ UN VINCOLO PER IL CONTRATTO

Fino al 2012 la deduzione dei canoni era condizionata al rispetto di una durata contrattuale minima: se il leasing durava meno del periodo fiscale richiesto, i canoni non erano affatto deducibili. Con il **D.L. 2 marzo 2012, n. 16** (convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) l'impostazione è cambiata, scindendo la durata del contratto dalla deduzione fiscale: da quel momento la durata contrattuale può risultare anche più breve della durata fiscale minima, senza che ciò impedisca la deduzione dei canoni. Muta solo la velocità con cui questi diventano deducibili.

Con la **legge 27 dicembre 2013, n. 147** (legge di Stabilità 2014), l'art. 1, commi 162 e 163, ha poi fissato le durate fiscali minime ancora oggi vigenti, valide per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014. Nella pratica possono presentarsi tre situazioni:

- quando la durata del contratto combacia con la durata fiscale minima, i canoni si deducono con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
- quando la durata contrattuale supera quella fiscale minima, la deduzione segue comunque l'imputazione contabile, quindi non emergono differenze pratiche rispetto al caso precedente;
- quando la durata contrattuale è più breve di quella fiscale minima, per esempio un leasing strumentale triennale a fronte di una durata fiscale minima di quattro anni, i canoni restano deducibili, ma vanno spalmati su un arco temporale più ampio rispetto a quello di imputazione contabile, con una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi negli anni in cui il contratto è già concluso ma la deduzione fiscale non si è ancora esaurita.

Un'impresa può quindi sottoscrivere un leasing più breve per ragioni commerciali o di liquidità, sapendo però che la deduzione fiscale dei canoni si distribuirà comunque sul periodo minimo previsto dalla legge, generando un disallineamento temporaneo tra costo contabile e costo fiscalmente deducibile che bilancio e dichiarazione dei redditi devono gestire con le variazioni opportune.

PERIODI MINIMI: QUANTO DURANO IMMOBILI, VEICOLI E ALTRI BENI

La durata fiscale minima varia a seconda della categoria del bene concesso in leasing e, per i beni diversi dagli immobili, in base al coefficiente di ammortamento indicato dal **D.M. 31 dicembre 1988** per il settore di attività dell'impresa utilizzatrice.

TIPOLOGIA DI BENE IN LEASING	DURATA FISCALE MINIMA
Beni immobili	Non inferiore a 12 anni, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento del fabbricato
Autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (art. 164, comma 1, lett. b, TUIR)	Non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente del D.M. 31 dicembre 1988
Tutti gli altri beni strumentali	Non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente del settore di attività

Un esempio pratico può chiarire il meccanismo: un macchinario industriale con coefficiente di ammortamento ordinario del 10% annuo (dunque un periodo di ammortamento di dieci anni) presenta una durata fiscale minima di cinque anni in leasing. Se l'impresa sottoscrive un contratto di quattro anni, i canoni continuano a essere deducibili, ma la deduzione arriva a compimento in cinque anni, non in quattro: nel quinto anno, a contratto già concluso e magari con il bene già riscattato, l'impresa dedurrà ancora una quota "residua" di canoni tramite l'apposita variazione in dichiarazione.

Per gli immobili strumentali, invece, la soglia di dodici anni è fissa e non dipende dal coefficiente di ammortamento del fabbricato, che per i capannoni industriali è tipicamente più contenuto: anche un immobile ammortizzabile in venticinque anni ha, in leasing, una durata fiscale minima di dodici anni, non di dodici anni e mezzo né di un valore proporzionale al coefficiente reale.

COEFFICIENTE APPLICABILE: RILEVA IL SETTORE DEL LOCATARIO, NON DI CHI USA MATERIALMENTE IL BENE

Per stabilire il coefficiente di ammortamento da applicare (e con esso la durata fiscale minima) conta il settore di attività dell'impresa che ha sottoscritto il contratto di leasing, cioè il locatario finanziario, anche se il bene viene poi impiegato in un settore differente. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la **circolare 13 marzo 2006, n. 10/E** (par. 10) e con la **risoluzione 9 aprile 2004, n. 56/E**.

Si pensi al caso, ricorrente, della società immobiliare che prende in leasing un capannone e lo concede in locazione ordinaria a un terzo che lo impiega per un'attività industriale specifica. In questa ipotesi la durata fiscale del leasing va verificata con il coefficiente previsto per il settore in cui opera effettivamente la società immobiliare che ha firmato il leasing (di norma la categoria residuale "altre attività"), e non con il coefficiente più alto stabilito per i fabbricati industriali del settore in cui opera l'utilizzatore finale dell'immobile. La distinzione conta perché settori diversi possono avere coefficienti di ammortamento molto differenti, con riflessi proporzionali sulla durata fiscale minima da osservare.

CESSIONE DEL CONTRATTO: COSA SUCCEDE QUANDO SUBENTRA UN ALTRO LOCATARIO

Quando un contratto di leasing passa da un locatario finanziario a un altro soggetto, di regola restano validi i coefficienti di ammortamento riferiti al primo locatario, a

patto che la modifica contrattuale non dia luogo, di fatto, a un contratto di leasing diverso. Se invece la cessione porta con sé condizioni sostanzialmente nuove, tali da configurare un rapporto differente, la durata fiscale del leasing riparte da zero e va calcolata applicando i coefficienti di ammortamento propri del settore di attività del nuovo locatario finanziario.

Distinguere tra semplice cessione del contratto esistente e stipula di un nuovo rapporto richiede una valutazione caso per caso, che guardi alle condizioni economiche e giuridiche effettivamente cambiate, non alla sola forma dell'operazione.

INTERESSI IMPLICITI: LA COMPONENTE FINANZIARIA E IL TETTO DELL'ART. 96 TUIR

Il canone di leasing non rappresenta un costo omogeneo: al suo interno convivono una componente che remunera l'uso del bene e una componente finanziaria, ossia gli interessi impliciti applicati dal concedente per aver anticipato il capitale servito ad acquistare il bene. Dopo la modifica dell'art. 102, comma 7, del TUIR a opera dell'**art. 1, comma 33, lett. n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244** (Finanziaria 2008), la quota di interessi impliciti ricavata dal contratto di leasing è sottoposta alle regole ordinarie sulla deducibilità degli interessi passivi previste dall'**art. 96 del TUIR**, quello che limita la deduzione degli oneri finanziari netti al 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.

In concreto, prima di dedurre il canone l'impresa deve isolare la quota di interessi impliciti e controllare che rientri nei limiti di deducibilità stabiliti per gli interessi passivi in generale, sommandola agli altri oneri finanziari del periodo d'imposta. L'Agenzia delle entrate, con la **circolare 13 marzo 2009, n. 8/E** (par. 4.4), ha precisato che il metodo per determinare gli interessi impliciti varia a seconda del tipo di soggetto:

TIPOLOGIA DI SOGGETTO	METODO DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI IMPLICITI
Soggetti non IAS/IFRS	Criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti previsto, ai fini IRAP, dall'art. 1 del D.M. 24 aprile 1998
Soggetti IAS/IFRS adopter	Quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico in base alla rilevazione contabile dell'operazione secondo i principi contabili internazionali

Per chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali va precisato che oggi il riferimento per contabilizzare i leasing è l'**IFRS 16**, in vigore dal 2019, subentrato al precedente IAS 17 richiamato dalla prassi dell'Agenzia delle entrate: la sostanza del meccanismo, cioè la separazione tra quota capitale e quota interessi imputata a conto economico, resta comunque quella descritta dalla circolare n. 8/E del 2009, riferita al nuovo principio contabile.

DECORRENZA DEL CONTRATTO: DA QUALE MOMENTO SI MISURA LA DURATA FISCALE

Per controllare il rispetto della durata fiscale minima serve individuare correttamente il momento in cui il contratto di leasing comincia a decorrere. Secondo la **circolare 13 marzo 2006, n. 10/E** (par. 10), la data iniziale coincide con quella di stipula del contratto o, se successiva, con la data di consegna del bene. Per riconoscere la data di stipula contano le vicende giuridiche che permettono di considerare l'accordo definitivamente concluso a una data certa, come precisato dalla **circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E** (par. 7.3): non conta, a questo scopo, che il bene non sia ancora nella disponibilità dell'utilizzatore al momento della firma, potendo la consegna avvenire successivamente.

La stessa logica vale per il cosiddetto "leasing appalto", in cui fin dalla stipula il contratto individua l'opera che il concedente dovrà realizzare e consegnare, e ne fissa già le condizioni economiche: la data di consegna dell'opera non incide sulla decorrenza del contratto, mentre diventa rilevante per determinare la durata effettiva (circolare n. 6/E del 2006, par. 7.3).

Il controllo della metà del periodo di ammortamento, requisito riferito ai beni mobili diversi dai veicoli, si effettua sempre prendendo a riferimento la durata del contratto così individuata, senza applicare la regola dell'art. 102, comma 2, del TUIR che dimezza il coefficiente di ammortamento ordinario nel primo esercizio di utilizzo del bene: quella riduzione riguarda l'ammortamento dei beni di proprietà, non la verifica della durata fiscale minima del leasing (circolare n. 10/E del 2006, par. 10).

METODO CONTABILE: COSA CAMBIA IN BILANCIO TRA APPROCCIO PATRIMONIALE E FINANZIARIO

Sotto il profilo contabile, il leasing finanziario può essere rilevato secondo due metodi alternativi, come richiamato dalla **circolare 28 febbraio 2011, n. 7/E** (par. 2.8.1): il metodo patrimoniale, storicamente seguito dalla generalità delle imprese italiane sulla base dei principi OIC, e il metodo finanziario, obbligatorio per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali.

METODO	CONCEDENTE	UTILIZZATORE
Patrimoniale	Iscrive il bene tra le proprie attività, in quanto proprietario, e imputa a conto economico gli ammortamenti e i canoni incassati	Imputa a conto economico i canoni pagati come costi di esercizio, senza iscrivere il bene in bilancio
Finanziario	Iscrive un credito pari all'investimento netto dell'operazione, non il bene; a conto economico transita solo la quota interessi maturata	Iscrive il bene nel proprio attivo patrimoniale, con un debito corrispondente verso il concedente, e lo ammortizza come un bene di proprietà

Con il metodo finanziario, i canoni pagati non confluiscono per intero a conto economico: si dividono tra quota capitale, che riduce il debito residuo verso la società di

leasing, e quota interessi, rilevata per competenza come onere finanziario. Va precisato che questa distinzione contabile non modifica la disciplina fiscale appena illustrata, che continua a fare riferimento, per l'utilizzatore che redige il bilancio secondo i principi OIC, all'imputazione a conto economico dei canoni secondo il metodo patrimoniale.

RISCATTO DEL BENE: COME SI DEDUCE IL PREZZO PAGATO AL TERMINE DEL LEASING

Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore può esercitare l'opzione di riscatto e diventare proprietario del bene versando il prezzo pattuito, di solito inferiore al valore di mercato del bene stesso. Il prezzo di riscatto non è deducibile per intero come costo nell'esercizio in cui viene pagato: va capitalizzato e ammortizzato secondo le regole ordinarie previste per i beni acquistati in proprietà, applicando il coefficiente di ammortamento del settore di attività dell'impresa.

Per i fabbricati strumentali acquisiti in leasing e successivamente riscattati, resta valida la regola generale sullo scorporo del valore dell'area su cui sorge il fabbricato, prevista dall'**art. 36, comma 7-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223** (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248): il costo complessivo attribuito alla quota capitale dei canoni deducibili va calcolato al netto del valore dell'area occupata dalla costruzione e delle relative pertinenze, come chiarito dalla **circolare 16 luglio 2009, n. 36/E** (par. 1.3). Lo stesso criterio di scorporo si applica, per coerenza, anche al valore capitalizzato al momento del riscatto.

SUBENTRO NEL LEASING: COME VIENE TASSATO CHI RILEVA IL CONTRATTO

Quando un'impresa subentra in un contratto di leasing già avviato, versando un corrispettivo al precedente locatario, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la **risoluzione 8 agosto 2007, n. 212/E**, che l'operazione ha una duplice causa: in parte mira ad acquisire il diritto di godimento del bene per la residua durata del contratto, in parte mira ad acquisire l'opzione di acquisto della proprietà al termine del leasing. Le due componenti ricevono un trattamento fiscale differente per chi subentra:

- la parte di corrispettivo riferita al godimento del bene costituisce un onere pluriennale, deducibile in proporzione alla residua durata del contratto;
- la parte riferita all'opzione di acquisto è un "costo sospeso", che diventa fiscalmente deducibile solo attraverso l'ammortamento, insieme al prezzo di riscatto versato al momento dell'esercizio dell'opzione.

Per quantificare le due componenti, l'Agenzia richiede di determinare preliminarmente il valore normale del bene al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati: tale valore, che rappresenta il debito residuo in linea capitale trasferito al nuovo locatario, costituisce sopravvenienza attiva imponibile per chi cede il contratto e, in modo speculare, costo sospeso da ammortizzare per chi subentra. L'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo effettivamente pagato per il subentro e questo valore normale netto rappresenta invece un costo pluriennale, deducibile in proporzione alla residua durata del contratto per chi subentra, e un componente positivo di reddito imponibile per chi cede.

FABBRICATI STRUMENTALI: SCORPORO DELL'AREA E MAGGIORAZIONE PER IL COMMERCIO

Per le imprese attive nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo, la **legge 29 dicembre 2022, n. 197** (legge di Bilancio 2023), all'art. 1, commi 65-69, ha previsto una maggiorazione del coefficiente di ammortamento fiscale dei fabbricati strumentali, portato al 6% rispetto all'aliquota ordinaria, tipicamente più contenuta. La misura riguarda le imprese che svolgono in via prevalente, in base ai ricavi, una delle attività di commercio al dettaglio individuate dai codici ATECO della classe 47 (ipermercati, supermercati, discount, commercio despecializzato e specializzato di prodotti alimentari e non alimentari), con le modalità attuative fissate dal **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 marzo 2023, prot. n. 89458**.

La maggiorazione vale per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi d'imposta successivi: per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, dunque, la finestra temporale copre gli anni dal 2023 al 2027, a condizione che i requisiti soggettivi e oggettivi si mantengano in ciascun anno. Va segnalata, ai fini di questo articolo, un'esclusione specifica: la maggiorazione non spetta ai fabbricati concessi in locazione, in leasing o con contratti assimilabili, salvo l'eccezione riservata ai fabbricati detenuti tramite un contratto di leasing finanziario dalle imprese utilizzatrici che non imputano i relativi canoni a conto economico, tipicamente le imprese che applicano i principi contabili internazionali con il metodo finanziario descritto in precedenza.

NOVITÀ 2026: COME SI APPLICA L'IPERAMMORTAMENTO AL LEASING DI BENI TECNOLOGICI

La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, ricalcando il precedente iperammortamento e il Piano Transizione 4.0/5.0. La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede una maggiorazione del costo deducibile differenziata per fasce di investimento: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.

Il beneficio spetta espressamente anche per i beni acquisiti tramite leasing finanziario, in linea con l'impostazione già seguita per il superammortamento e l'iperammortamento delle edizioni precedenti: l'accesso alla maggiorazione non dipende dalla durata contrattuale del leasing ed è legato al momento di consegna del bene, mentre la maggiorazione del costo deducibile, per i beni in leasing, si calcola sulla quota capitale dei canoni, restando esclusa la quota di interessi impliciti. Restano invece fuori dall'agevolazione i contratti di noleggio operativo, che non comportano l'acquisizione del bene da parte dell'utilizzatore. Poiché si tratta di una misura più recente e ancora in fase di prima applicazione, le imprese interessate dovrebbero verificare, caso per caso e con l'assistenza del proprio consulente, l'esatta perimetrazione dei beni agevolabili e gli adempimenti documentali richiesti, che ricalcano in larga parte quelli già previsti per Transizione 4.0.

COSA CONTROLLARE: I RISCONTRI PRATICI PRIMA DI FIRMARE O DEDURRE

Chi valuta un leasing finanziario, o deve gestire la deduzione fiscale di un contratto già avviato, dovrebbe controllare in modo sistematico alcuni elementi: la categoria del bene e il relativo coefficiente di ammortamento, per calcolare correttamente la durata fiscale minima; il settore di attività da prendere a riferimento, che è sempre quello del locatario e non quello dell'eventuale utilizzatore finale diverso; la corretta scomposizione del canone tra quota capitale e quota interessi impliciti, indispensabile per applicare il limite di deducibilità dell'art. 96 del TUIR; il momento di decorrenza del contratto, che condiziona il calcolo del periodo fiscale minimo; e, per i fabbricati strumentali, l'eventuale spettanza della maggiorazione del 6% se l'impresa opera nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo.

Per le imprese che nel 2026 programmano investimenti in macchinari o beni tecnologici tramite leasing, conviene infine verificare già in fase di trattativa se l'investimento rientra tra quelli agevolabili con la nuova maggiorazione, perché la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti tecnici va di norma predisposta già al momento dell'ordine e della consegna del bene, non a posteriori in sede di dichiarazione dei redditi.

DOMANDE FREQUENTI

UN LEASING PIÙ BREVE DELLA DURATA FISCALE IMPEDISCE LA DEDUZIONE DEI CANONI?

No. La durata contrattuale può essere inferiore a quella fiscale minima senza escludere la deduzione. In questo caso i canoni devono essere distribuiti fiscalmente su un periodo più lungo, gestendo in dichiarazione il disallineamento rispetto all'imputazione dei costi a conto economico.

QUAL È LA DURATA FISCALE MINIMA DI UN LEASING IMMOBILIARE?

Per gli immobili la durata fiscale minima è di dodici anni e non dipende dal coefficiente di ammortamento del fabbricato. La soglia deve essere considerata anche quando il contratto prevede una durata inferiore, con conseguente ripartizione fiscale dei canoni oltre la scadenza contrattuale.

IL PREZZO DI RISCATTO DEL BENE IN LEASING È DEDUCIBILE SUBITO?

No. Il prezzo versato per il riscatto va capitalizzato e ammortizzato secondo le regole ordinarie dei beni acquistati in proprietà. Per i fabbricati strumentali deve essere considerato anche lo scorporo del valore dell'area, che incide sul costo fiscalmente ammortizzabile.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/deducibilita-canoni-leasing-durata-fiscale-ires/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

22 MIN LETTURA 18/11/2026

Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze nel reddito d'impresa

Minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e riporto delle perdite fiscali: le regole IRES dell'art. 101 e 84 del TUIR, aggiornate al 2026. Quando un bene strumentale viene ceduto a un prezzo inferiore al suo valore residuo, quando un cliente non paga più una fattura, o quando l'esercizio si chiude in perdita dopo anni di utili, un'impresa soggetta a IRES si trova davanti a componenti negativi di reddito che la legge tratta con particolare attenzione. Non tutte le minusvalenze, le sopravvenienze passive o le perdite si deducono automaticamente: l'articolo 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. n. 917/1986) subordina la loro rilevanza fiscale a condizioni specifiche, spesso diverse da voce a voce.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
TUIR, artt. 84, 86, 87, 101 e 109 · D.L. 84/2025 · Circolare Agenzia delle Entrate 14/E/2014 · Risposta Agenzia delle Entrate 342/2021.

Destinatari
Imprese soggette a IRES con beni ceduti in perdita, crediti insoluti o perdite fiscali pregresse e professionisti del bilancio.

Punto pratico
Predisporre un prospetto distinto per minusvalenze, sopravvenienze e crediti persi, indicando costo fiscale, data e prova della deduzione; riconciliare poi le perdite riportabili con il limite dell'80% e con eventuali cambi di controllo e attività.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Lo stesso vale per il riporto delle perdite d'esercizio, disciplinato dall'articolo 84 del TUIR e recentemente riformato, per la parte relativa alle operazioni straordinarie, dal decreto legge 17 giugno 2025, n.
- 💡 **Impatto operativo:** L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore della minusvalenza non segnalata, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (art.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Un vincolo ulteriore riguarda le società non operative, comunemente dette società di comodo, disciplinate dall'articolo 30 della legge n.

Quando un bene strumentale viene ceduto a un prezzo inferiore al suo valore residuo, quando un cliente non paga più una fattura, o quando l'esercizio si chiude in perdita dopo anni di utili, un'impresa soggetta a IRES si trova davanti a componenti negativi di reddito che la legge tratta con particolare attenzione. Non tutte le minusvalenze, le sopravvenienze passive o le perdite si deducono automaticamente: l'articolo 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. n. 917/1986) subordina la loro rilevanza fiscale a condizioni specifiche, spesso diverse da voce a voce. Lo stesso vale per il riporto delle perdite d'esercizio, disciplinato dall'articolo 84 del TUIR e recentemente riformato, per la parte relativa alle operazioni straordinarie, dal decreto legge 17 giugno 2025, n. 84. Questo articolo ricostruisce l'intera disciplina, dalle minusvalenze patrimoniali al riporto delle perdite pregresse, con le regole aggiornate e gli orientamenti più recenti della Corte di cassazione e dell'Agenzia delle Entrate.

MINUSVALENZE PATRIMONIALI: LA DEFINIZIONE

La minusvalenza patrimoniale è un componente negativo di reddito che nasce, secondo l'articolo 101, comma 1, del TUIR (che richiama l'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2, dello stesso Testo unico), in tre situazioni: la cessione a titolo oneroso di beni strumentali materiali o immateriali a un valore inferiore a quello ancora da ammortizzare; l'incasso di un indennizzo, anche assicurativo, di importo inferiore al valore residuo, in caso di perdita o danneggiamento di un bene strumentale; la cessione di immobilizzazioni finanziarie, cioè titoli o quote di partecipazione, a un prezzo inferiore all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto. In tutti questi casi, la minusvalenza deducibile corrisponde alla differenza tra il corrispettivo pattuito, o l'indennizzo ottenuto, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo fiscale non ancora ammortizzato del bene.

Un punto va chiarito subito, perché è facile confondersi: le minusvalenze deducibili riguardano sempre beni relativi all'impresa diversi da quelli che generano ricavi secondo l'articolo 85, comma 1, del TUIR (le merci, cioè, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) e diversi dalle partecipazioni che godono del regime di parziale esenzione della participation exemption, disciplinato dall'articolo 87 del TUIR. Se un'impresa di rivendita di automobili cede un'auto del proprio magazzino a un prezzo inferiore al costo di acquisto, quella differenza non è una minusvalenza patrimoniale: è semplicemente un minor ricavo, che segue le regole ordinarie di valutazione delle rimanenze. La minusvalenza patrimoniale, in altre parole, riguarda i beni

strumentali all'attività (i macchinari, gli impianti, gli immobili strumentali) e le immobilizzazioni finanziarie, non i beni destinati alla vendita.

DUE ESEMPI PRATICI

Un'impresa industriale cede nell'esercizio un impianto, acquistato per 95.000 euro più IVA e ammortizzato per l'85% del suo valore, incassando 11.000 euro più IVA. Il valore residuo da ammortizzare è pari a 14.250 euro (95.000 meno l'85%, cioè 95.000 meno 80.750). La minusvalenza patrimoniale deducibile è quindi pari a 3.250 euro, cioè la differenza tra 11.000 euro (il corrispettivo incassato) e 14.250 euro (il valore residuo). In un secondo esempio, un'impresa che detiene tra le immobilizzazioni finanziarie titoli a lunga scadenza, contabilizzati per 220.000 euro, li cede a terzi al prezzo di 198.500 euro: la minusvalenza su immobilizzazioni finanziarie è pari a 21.500 euro, cioè la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e il prezzo di cessione.

Un caso particolare riguarda le aziende agricole condotte in forma di società di capitali: la cessione dei terreni di queste aziende genera minusvalenze o plusvalenze secondo le regole ordinarie appena viste, e non ricavi, come ha chiarito da tempo l'amministrazione finanziaria con la risoluzione ministeriale n. 9/593 del 1987, ancora oggi punto di riferimento sul tema.

LE DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI

Accanto alla disciplina ordinaria, il TUIR prevede numerose deroghe che vanno conosciute, perché riguardano situazioni tutt'altro che infrequenti nella pratica delle imprese.

Le minusvalenze che derivano dall'assegnazione di beni, diversi dai beni merce, ai soci sono sempre indeducibili, secondo l'articolo 101, comma 2, del TUIR e l'articolo 36, comma 18, del decreto legge n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2016. Fa eccezione l'assegnazione di beni merce ai soci, la cui eventuale minusvalenza, disciplinata dall'articolo 85, comma 2, del TUIR, resta invece pienamente deducibile.

Le minusvalenze relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, quando non derivano da una cessione ma da una semplice valutazione di fine esercizio, sono deducibili solo entro la differenza tra l'ultimo valore fiscale riconosciuto e, a seconda dei casi, la media dei prezzi dell'ultimo semestre per i titoli quotati, il valore normale per i titoli non quotati e per le partecipazioni non rappresentate da titoli, o il valore normale di titoli analoghi quotati in mercati regolamentati per le obbligazioni e gli altri titoli. Ai soli fini fiscali, queste minusvalenze da valutazione vanno dedotte in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi, secondo la regola introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 209/2002 (convertito dalla legge n. 265/2002). Le perdite prodotte da società partecipate non negoziate in mercati regolamentati si ridefiniscono, in questo calcolo, senza tenere conto né delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali né degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

Non è invece mai riconosciuta la deduzione delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che possiedono i requisiti della participation exemption (la cosiddetta PEX): è la naturale contropartita del regime di parziale esenzione delle plusvalenze, che l'articolo 87 del TUIR riserva alle partecipazioni possedute da almeno un anno, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, relative a società che svolgono un'attività commerciale e non residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Una regola specifica riguarda infine il cosiddetto dividend washing: le minusvalenze realizzate sulla cessione di azioni, quote o strumenti finanziari assimilati privi dei requisiti PEX sono indeducibili fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo, quando le azioni o quote sono state acquisite proprio nei 36 mesi precedenti e soddisfano i requisiti di esenzione previsti dall'articolo 109, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del TUIR: una norma antielusiva pensata per impedire operazioni costruite solo per generare minusvalenze fiscalmente compensabili a fronte di dividendi già esentasse.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LE MINUSVALENZE RILEVANTI

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, le minusvalenze e le differenze negative relative a partecipazioni di importo superiore a 50.000 euro, derivanti anche da più operazioni su azioni, quote o titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, devono essere indicate in dichiarazione dei redditi. Un obbligo più stringente riguarda le minusvalenze superiori a 5 milioni di euro derivanti dalla cessione di partecipazioni immobilizzate: vanno comunicate, entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui la cessione è avvenuta, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del contribuente, con l'indicazione dei dati identificativi del contribuente, l'elenco degli atti di disposizione e delle controparti, e allegando copia del bilancio con la nota integrativa (art. 1, comma 4, del D.L. n. 209/2002). L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore della minusvalenza non segnalata, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (art. 11, comma 1, del D.L. n. 16/2012). Sono esonerate da questi obblighi di segnalazione le società che adottano i principi contabili internazionali.

Per le minusvalenze relative ai mezzi di trasporto a motore, come le auto aziendali soggette a deducibilità parziale secondo l'articolo 164 del TUIR, l'importo deducibile si determina in proporzione al rapporto tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello effettivamente

contabilizzato: se un'impresa ha potuto dedurre fiscalmente solo il 20% degli ammortamenti di un'auto, la minusvalenza da cessione sarà deducibile nella stessa proporzione del 20%.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE: QUANDO UN RICAVO PASSATO SI RIVELA SBAGLIATO

Le sopravvenienze passive, definite dall'articolo 101, comma 4, del TUIR, sono componenti negativi che derivano da tre situazioni: il mancato conseguimento di ricavi o proventi che avevano già concorso a formare il reddito in esercizi precedenti; il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi che avevano già contribuito al reddito di esercizi precedenti; la sopravvenuta insussistenza di attività contabilizzate in bilancio in esercizi precedenti, diverse da quelle che generano plusvalenze esenti. In pratica, si tratta sempre di eventi che "correggono", in senso negativo, una posta di reddito già tassata in un esercizio passato.

Un esempio aiuta a chiarire il meccanismo. Un'impresa riceve, nell'esercizio n, una fattura di 1.200 euro più IVA da un fornitore per una prestazione di servizi di cui aveva già beneficiato nell'esercizio precedente, n-1, quando aveva stimato un costo di 1.000 euro più IVA, contabilizzato tra le fatture da ricevere. Nel bilancio dell'esercizio n emerge una sopravvenienza passiva di 200 euro, pari alla differenza tra l'importo definitivo e quello stimato l'anno precedente: un costo non preventivato, riferito a un esercizio già chiuso.

Il criterio generale di deduzione delle sopravvenienze passive è l'imputazione all'esercizio di competenza. Possono tuttavia essere dedotte in un esercizio diverso da quello di competenza quando, in quell'esercizio diverso, si verificano i requisiti della certezza e dell'oggettiva determinabilità previsti dall'articolo 109, comma 1, del TUIR: la Corte di cassazione, con la sentenza 1° marzo 2019, n. 6080, ha chiarito che la deduzione può avvenire solo quando l'impresa ha la certezza di non poter più recuperare l'importo dal debitore, perché è solo a quel punto che si concretizzano gli elementi certi e precisi richiesti dal principio di competenza economica. Quando invece un'impresa non consegue più proventi che avevano già concorso a formare il reddito in periodi precedenti, può effettuare una variazione in diminuzione simmetrica, fino a concorrenza dei proventi rivelatisi inesistenti, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è divenuta certa l'inesistenza di quei proventi, come ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 407 del 10 ottobre 2019. Attenzione a un caso particolare: se la sopravvenienza passiva riguarda ricavi che, al momento in cui erano stati contabilizzati, non erano imponibili e non avevano quindi subito alcuna tassazione, la sopravvenienza deve essere ripresa in aumento nel modello Redditi, perché altrimenti l'impresa otterrebbe una deduzione senza che vi fosse stata, a monte, la corrispondente tassazione.

PERDITE DI BENI E PERDITE SU CREDITI

Le perdite di beni, diverse dalle minusvalenze appena viste perché non derivano da una cessione ma dalla distruzione o dal furto di un bene, sono deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato, a condizione che emergano da elementi certi e precisi (un verbale delle forze dell'ordine, una perizia assicurativa). Se l'evento dannoso comporta solo una perdita parziale del bene, il costo sostenuto per il ripristino è deducibile, a meno che l'impresa non scelga di trattarlo come un incremento patrimoniale del bene stesso, da ammortizzare secondo le regole ordinarie.

Le perdite su crediti meritano un approfondimento più esteso, perché la loro disciplina è tra le più delicate e controllate dall'amministrazione finanziaria in materia di reddito d'impresa. Il minor realizzo rispetto al valore nominale di un credito, quando non deriva da un reso della merce o da una rettifica di fatturazione, costituisce una perdita su crediti, deducibile quando emerge da elementi certi e precisi: un decreto ingiuntivo rimasto senza esito, per esempio, oppure, in ogni caso, l'assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, come il fallimento (oggi liquidazione giudiziale), il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la liquidazione coatta amministrativa, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o la conclusione di un piano attestato di risanamento. Quando il debitore è assoggettato a una procedura estera equivalente, prevista in uno Stato con cui esiste un adeguato scambio di informazioni, la perdita è ugualmente deducibile.

La Corte di cassazione, con la sentenza 8 aprile 2019, n. 9784, ha precisato che il credito la cui perdita si vuole dedurre deve essere inerente all'attività dell'impresa, coerente con il suo oggetto sociale, e deve derivare da un ricavo che era stato già tassato in precedenza, poi rivelatosi inesigibile per un fatto non imputabile al creditore. In caso di apertura di una procedura concorsuale, la data della sentenza o del decreto che la dichiara costituisce il momento a partire dal quale è possibile dedurre la perdita, che va poi imputata, secondo le ordinarie regole di competenza, al periodo d'imposta di apertura della procedura: lo prevede espressamente l'articolo 101, comma 5, secondo periodo, del TUIR, con effetto dall'esercizio in corso al 7 ottobre 2015, non retroattivamente, come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza 7 maggio 2020, n. 8587.

CREDITI CANCELLATI DAL BILANCIO E CREDITI PRESCRITTI

Costituisce elemento certo e preciso, idoneo a giustificare la deduzione, anche la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili (OIC 15 per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, IAS 39 per quelli internazionali), secondo la regola di equiparazione introdotta dall'articolo 1, commi 160-161, della legge n. 147/2013 e confermata dalla

circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2014. Il principio contabile OIC 15 prevede la cancellazione del credito quando questo si estingue o viene ceduto in un'operazione che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi al cessionario: rientrano in questa casistica la prescrizione del diritto alla riscossione (che matura, di regola, in 10 anni, o in 5 anni per le somministrazioni periodiche di beni e servizi secondo l'articolo 2948 del codice civile), la cessione pro-soluto del credito, la transazione con il debitore che riduce definitivamente l'importo dovuto per le sue difficoltà finanziarie, e la rinuncia unilaterale al credito, quest'ultima da documentare con attenzione per evitare che venga riqualificata come una liberalità indeducibile: occorre dimostrare sia le ragioni per cui agire per il recupero sarebbe stato economicamente svantaggioso, sia l'assenza di consistenza patrimoniale del debitore.

La prescrizione del credito rappresenta di per sé un elemento certo e preciso, indipendentemente dall'importo. È comunque possibile dedurre la perdita prima della prescrizione, se già certa e precisa, ma non oltre il periodo d'imposta in cui il credito si prescrive, per non violare il principio di competenza. Resta però fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di contestare la deduzione quando l'inattività del creditore, protratta nel tempo, rivela in realtà una volontà liberale nei confronti del debitore: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 197/E del 18 giugno 2019, e la Corte di cassazione, con la sentenza 19 gennaio 2021, n. 743, ha confermato che l'inerzia del creditore giustifica la deduzione solo quando esiste un'effettiva inesigibilità del credito: in caso contrario, la rinuncia si configura come una liberalità, non deducibile.

I CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

Per i crediti di modesta entità, la legge prevede una scorciatoia che semplifica notevolmente l'onere probatorio a carico dell'impresa: la deduzione è automatica quando il credito è scaduto da almeno 6 mesi e non supera 5.000 euro per le imprese di grandi dimensioni (quelle con ricavi o volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro, secondo l'articolo 27, comma 10, del D.L. n. 185/2008) o 2.500 euro per tutte le altre imprese. L'importo rilevante ai fini della soglia corrisponde al valore nominale o di acquisto del credito, comprensivo di IVA, al lordo di svalutazioni già operate, al netto degli incassi parziali e senza considerare interessi di mora o altri oneri accessori. Se un'impresa vanta più crediti nei confronti dello stesso debitore, la verifica della soglia va fatta sul singolo credito quando derivano da rapporti giuridici autonomi, oppure sul saldo complessivo quando riguardano lo stesso rapporto contrattuale.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 342/E del 13 maggio 2021, ha chiarito che, una volta soddisfatti i requisiti minimi di rilevanza fiscale, spetta all'impresa creditrice scegliere sia l'esercizio in cui dedurre la perdita relativa ai crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi, sia il relativo ammontare, con l'unico limite temporale rappresentato dal periodo d'imposta in cui il credito viene infine cancellato dal bilancio. Resta comunque sempre possibile dedurre una perdita su un credito di importo non modesto, o non ancora scaduto da 6 mesi, quando si dimostri altrimenti l'irrecuperabilità definitiva, per esempio con una diffida al pagamento rimasta senza esito accompagnata da cambiali protestate. Una situazione di temporanea illiquidità del debitore, anche se seguita da un pignoramento infruttuoso, non basta invece da sola a giustificare la deduzione, come ha chiarito la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2009.

IL RIPORTO DELLE PERDITE D'ESERCIZIO

Quando il risultato civilistico e fiscale di un esercizio è negativo, la perdita che ne deriva non si esaurisce nell'anno in cui si è prodotta: può essere riportata in avanti e utilizzata per abbattere il reddito imponibile degli esercizi successivi. Possono avvalersi di questo meccanismo, secondo l'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR, le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società (inclusi i trust) che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, e le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato. Restano invece esclusi dal regime di riporto in avanti gli enti non commerciali che esercitano, solo occasionalmente o marginalmente, un'attività d'impresa, come ha chiarito la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2011.

La regola generale, fissata dall'articolo 84 del TUIR, consente di portare in diminuzione la perdita di un periodo d'imposta dal reddito dei periodi successivi entro il limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio, senza alcun vincolo temporale: la perdita, in altre parole, non scade mai, ma in ogni singolo anno può abbattere al massimo l'80% del reddito imponibile prodotto in quell'anno, lasciando comunque una base imponibile minima soggetta a tassazione. Fa eccezione la perdita subita nei primi tre esercizi di vita di un soggetto IRES: se riferita a una nuova attività produttiva, può essere utilizzata senza il limite dell'80%, cioè fino al 100% del reddito imponibile di ciascun esercizio successivo, sempre senza vincoli temporali.

SITUAZIONE	LIMITE DI UTILIZZO DELLA PERDITA PREGRESSA
Perdita ordinaria (dopo i primi tre esercizi)	80% del reddito imponibile di ciascun esercizio
Perdita nei primi tre esercizi da nuova attività produttiva	100% del reddito imponibile di ciascun esercizio
Società non operative (di comodo)	Solo per la parte di reddito che eccede il reddito minimo presunto

UN ESEMPIO NUMERICO

Un'impresa subisce, alla fine dell'anno n, una perdita fiscale di 25.000 euro. L'anno successivo, n+1, consegue un utile civilistico di 12.800 euro, ma in dichiarazione dei

redditi il reddito fiscale determinato, dopo le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa, risulta pari a 24.500 euro. La perdita dell'anno n può essere utilizzata nell'anno n+1 per un importo massimo di 19.600 euro, corrispondente all'80% di 24.500 euro. Il reddito fiscale imponibile dell'anno n+1, dopo l'utilizzo della perdita pregressa, sarà quindi pari a 4.900 euro (24.500 meno 19.600), mentre i restanti 5.400 euro di perdita (25.000 meno 19.600) resteranno disponibili per compensare i redditi degli anni successivi, sempre entro il limite dell'80%.

IL DIVIETO ANTIELUSIVO IN CASO DI CAMBIO DI CONTROLLO

Per impedire l'acquisto di società solo per sfruttarne le perdite fiscali pregresse (il cosiddetto commercio delle bare fiscali), l'articolo 84, comma 3, del TUIR vieta il riporto delle perdite quando si verificano congiuntamente due condizioni: il trasferimento o comunque l'acquisizione da parte di terzi, anche temporaneamente, della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società in perdita, e la variazione dell'attività principale effettivamente esercitata dalla società, rispetto a quella svolta nei periodi in cui le perdite si erano formate, nel periodo d'imposta del trasferimento o in quelli immediatamente precedenti o successivi. La norma non si applica se la società, nel biennio precedente al trasferimento delle quote, ha avuto sempre almeno dieci dipendenti e ha registrato, nel conto economico dell'esercizio precedente, un ammontare di ricavi caratteristici e di costo del personale superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti: condizioni che dimostrano la vitalità economica effettiva della società, incompatibile con un mero contenitore di perdite fiscali.

Il decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, in vigore dal 18 giugno 2025, ha modificato in profondità la disciplina antielusiva collegata alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti), riscrivendo gli articoli 172, comma 7, e 176, comma 5-bis, del TUIR: il criterio per calcolare la riduzione delle perdite riportabili non fa più riferimento al valore economico del patrimonio netto della società, ma al doppio della somma dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti la data di riferimento delle perdite, un parametro più semplice da verificare e meno esposto a contestazioni sulla stima del patrimonio netto. Lo stesso decreto ha riscritto l'articolo 177-ter, comma 2, del TUIR, eliminando il riferimento ai conferimenti d'azienda tra le limitazioni al riporto delle perdite infragruppo, e ha introdotto un regime di libera circolazione delle perdite maturate durante l'appartenenza al medesimo gruppo societario, che consente di realizzare operazioni straordinarie infragruppo senza sottoporle ai test antielusivi ordinari degli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR, a condizione che tutte le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo e che sia rispettato un periodo minimo di anzianità di appartenenza.

Tutte queste modifiche si applicano alle operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, cioè dal 31 dicembre 2024.

PERDITE E SOCIETÀ NON OPERATIVE

Un vincolo ulteriore riguarda le società non operative, comunemente dette società di comodo, disciplinate dall'articolo 30 della legge n. 724/1994: nel periodo d'imposta in cui una società risulta non operativa, non solo deve dichiarare almeno il reddito minimo presunto stabilito dalla normativa, ma la perdita eventualmente prodotta in quello stesso periodo non è riportabile a compensazione dei redditi degli esercizi successivi. Le perdite pregresse, maturate in periodi precedenti a quello in cui la società era operativa, restano invece utilizzabili, ma solo per la parte di reddito imponibile che eccede il reddito minimo presunto: in pratica, la società di comodo può utilizzare le perdite pregresse per un importo pari al minore tra l'80% del reddito complessivo e l'eccedenza del reddito complessivo rispetto al reddito minimo. Sono equiparate, ai fini di questa disciplina, anche le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi, come previsto dall'articolo 2, comma 36-decies, del decreto legge n. 138/2011.

PERDITE REITERATE E RISCHIO DI ACCERTAMENTO

Le perdite fiscali che si ripetono per più esercizi consecutivi, in assenza di un intervento dei soci per ricapitalizzare la società, costituiscono un indicatore di rischio monitorato sistematicamente dall'amministrazione finanziaria: secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2011, una perdita fiscale protratta per almeno due esercizi consecutivi, senza che i soci abbiano deliberato aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite stesse, può da sola legittimare l'attività di controllo. Restano espressamente escluse da questo monitoraggio le perdite fiscali determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, perché si tratta di componenti reddituali già tassati in capo a chi li percepisce, e quindi non sintomatici di un comportamento antieconomico. L'impresa che intende difendersi da una contestazione di questo tipo deve dimostrare le ragioni oggettive degli scarsi risultati, per esempio confrontando il proprio andamento con quello del settore di appartenenza attraverso gli indici sintetici di affidabilità fiscale o altri parametri di comparazione settoriale, come ha ammesso la Corte di cassazione con la sentenza n. 4901 del 2013.

DOMANDE FREQUENTI

LE PERDITE FISCALI HANNO UNA SCADENZA PER IL RIPORTO?

Le perdite fiscali possono essere riportate senza limiti temporali, ma di regola riducono il reddito imponibile di ciascun esercizio entro l'80%. Sono previste eccezioni per le perdite dei primi tre periodi riferite a nuove attività e limitazioni antielusive in determinate operazioni.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DEDURRE UNA PERDITA SU CREDITI?

In via ordinaria servono elementi certi e precisi che dimostrino l'irrecuperabilità del credito. La disciplina prevede ipotesi in cui tali elementi si considerano presenti, fra cui i crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi, alle condizioni indicate per queste fattispecie.

UNA SOCIETÀ DI COMODO PUÒ USARE TUTTE LE PERDITE PREGRESSE?

No. Le perdite pregresse possono ridurre soltanto la parte di reddito che eccede il reddito minimo presunto. Resta inoltre il limite ordinario dell'80% del reddito complessivo: il prospetto dichiarativo deve quindi tenere conto contemporaneamente di entrambi i vincoli.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/perdite-e-minusvalenze-sopravvenienze-passive-ires/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

14 MIN LETTURA 18/11/2026

Periodo d'imposta IRES: il principio di autonomia e le sue deroghe

Come si determina il periodo d'imposta ai fini IRES, il principio di autonomia di ciascuna annualità e i casi in cui non si applica: perdite, fusioni, consolidato. Quando si parla di reddito d'impresa e di imposte sui redditi delle società, il calendario non è un dettaglio secondario: definisce i confini di ogni obbligazione tributaria. Il periodo d'imposta è l'arco temporale a cui si riferisce la determinazione del reddito imponibile IRES di una società o di un ente, e a ogni periodo corrisponde, come regola generale, un debito d'imposta autonomo e distinto da quello degli altri anni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
TUIR, artt. 73, 76, 80, 84, 115, 116, 118, 172, 173 e 182 · D.Lgs. 241/1997, art. 17 · D.L. 84/2025 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 60/E/2005.

Destinatari
Società ed enti soggetti a IRES, responsabili fiscali e professionisti che gestiscono dichiarazioni e verifiche pluriennali.

Punto pratico
Ricostruire le date di apertura e chiusura di ciascun periodo dalla legge, dallo statuto e dalle operazioni straordinarie; riconciliare eccedenze e perdite riportate e verificare che ogni rilievo fiscale si riferisca all'annualità accertata.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 917/1986) stabilisce che il periodo d'imposta coincide con l'esercizio o il periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo.
- 💡 **Impatto operativo:** Questo articolo spiega come si determina il periodo d'imposta ai fini IRES, che cosa significa in pratica il principio della sua autonomia, e in quali casi la legge lo deroga espressamente.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Periodo d'imposta IRES espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Quando si parla di reddito d'impresa e di imposte sui redditi delle società, il calendario non è un dettaglio secondario: definisce i confini di ogni obbligazione tributaria. Il periodo d'imposta è l'arco temporale a cui si riferisce la determinazione del reddito imponibile IRES di una società o di un ente, e a ogni periodo corrisponde, come regola generale, un debito d'imposta autonomo e distinto da quello degli altri anni. Questo principio, apparentemente lineare, ha conseguenze molto concrete sia per le imprese sia per l'amministrazione finanziaria: incide sui poteri di accertamento del fisco, sulla possibilità di riportare crediti e perdite da un anno all'altro, e sul trattamento fiscale di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e liquidazioni. Questo articolo spiega come si determina il periodo d'imposta ai fini IRES, che cosa significa in pratica il principio della sua autonomia, e in quali casi la legge lo deroga espressamente.

COS'È IL PERIODO D'IMPOSTA AI FINI IRES

L'articolo 76 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) stabilisce che il periodo d'imposta coincide con l'esercizio o il periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. In assenza di una previsione specifica in questi due atti, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. È una regola che riguarda tutti i soggetti passivi IRES elencati dall'articolo 73 del TUIR: le società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, e i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, i trust che non hanno tale oggetto commerciale, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia; infine le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Nella grande maggioranza dei casi, per le imprese italiane il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nulla vieta, tuttavia, che l'atto costitutivo di una società fissi un esercizio sociale "a cavallo" tra due anni solari, per esempio dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo: è una scelta frequente in settori con una stagionalità marcata, dove chiudere l'esercizio a fine agosto, anziché a fine dicembre, permette di fotografare il risultato economico in un momento più significativo del ciclo produttivo o commerciale. In questi casi, la durata del periodo d'imposta resta comunque di un anno, anche se non coincide con l'anno solare. Se né la legge né l'atto costitutivo fissano la durata del periodo d'imposta,

oppure la stabiliscono in due o più anni (ipotesi che la legge non ammette ai fini fiscali), il periodo d'imposta si considera comunque pari a un anno solare: è una regola di chiusura pensata per evitare che l'assenza o l'anomalia di una clausola statutaria lasci indeterminato un elemento essenziale per il calcolo dell'IRES.

Il periodo d'imposta non può mai avere una durata superiore all'anno. Può invece avere una durata inferiore all'anno quando si verificano eventi di natura eccezionale che interrompono la continuità della gestione ordinaria: la costituzione della società, una fusione, una scissione, una trasformazione, l'apertura di una procedura di liquidazione. In tutti questi casi, l'evento straordinario determina la chiusura anticipata del periodo d'imposta in corso e l'apertura di un nuovo periodo, di durata inferiore ai dodici mesi, con l'obbligo per gli amministratori di redigere una situazione economica riferita a quello specifico intervallo temporale.

UN ESEMPIO: LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Si consideri una società per azioni residente in Italia, che svolge un'attività commerciale con esercizio sociale coincidente con l'anno solare. L'assemblea dei soci delibera la messa in liquidazione volontaria della società con effetto dal 30 giugno di un determinato anno. Questa delibera determina l'interruzione dell'ordinario periodo d'imposta in corso, che si sarebbe altrimenti concluso il 31 dicembre, e fa sorgere l'obbligo di una rilevazione straordinaria del reddito d'impresa: gli amministratori devono redigere il conto della gestione, previsto dall'articolo 2277 del codice civile, con riferimento all'ultimo periodo di svolgimento dell'attività ordinaria, cioè dal 1° gennaio al 30 giugno di quell'anno. Da quella data si apre un nuovo periodo, quello della liquidazione, che seguirà le proprie regole di determinazione del reddito fino alla chiusura della procedura.

IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DI OGNI PERIODO D'IMPOSTA

La regola di fondo che governa la tassazione IRES è quella dell'autonomia di ciascun periodo d'imposta: a ogni esercizio corrisponde un'obbligazione tributaria distinta e separata dalle altre, calcolata sul reddito prodotto in quello specifico intervallo temporale. Questo principio ha un riflesso importante anche sul piano dell'accertamento fiscale. La Corte di cassazione, con la sentenza 12 febbraio 2013, n. 3357, pronunciandosi in tema di accertamento induttivo, ha affermato che i dati e le informazioni relativi all'attività d'impresa devono rispettare un criterio di inerenza temporale rispetto alla specifica annualità oggetto di verifica, proprio in virtù dell'autonomia di ciascun periodo d'imposta: l'amministrazione finanziaria non può, in altre parole, utilizzare liberamente elementi tratti da un'annualità per ricostruire induttivamente il reddito di un'altra, senza un collegamento logico e temporale specifico.

Lo stesso principio limita anche i poteri del giudice tributario: secondo la Corte di cassazione, sentenza 2 ottobre 2013, n. 22513, il giudice non può estendere la propria cognizione ad annualità che non sono oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, per effetto sia dell'autonomia di ogni periodo d'imposta sia della natura impugnatoria del processo tributario italiano, che si concentra sulla legittimità dell'atto specificamente contestato. Analogamente, se l'ufficio finanziario intende ampliare una verifica fiscale già avviata ad altri periodi d'imposta rispetto a quelli originariamente oggetto di controllo, deve necessariamente redigere un nuovo processo verbale di constatazione riferito a quelle ulteriori annualità: non può semplicemente estendere gli effetti del verbale già redatto, come ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 24636 del 19 ottobre 2017. Per le imprese, questo significa che ogni contestazione dell'amministrazione finanziaria deve essere ancorata a elementi specificamente riferibili all'anno sotto verifica, e che un accertamento su un'annualità non estende automaticamente i suoi effetti procedurali alle altre.

LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI AUTONOMIA

Nonostante la sua importanza sistematica, il principio di autonomia del periodo d'imposta non è assoluto: il TUIR prevede diverse ipotesi in cui gli effetti fiscali di un periodo si estendono, per espressa previsione normativa, a periodi successivi (più raramente, precedenti). Si tratta di deroghe pensate per evitare che il rigido confine tra un esercizio e l'altro produca effetti distorsivi, penalizzando situazioni in cui la capacità contributiva effettiva dell'impresa si manifesta solo nel tempo, attraverso più esercizi.

RIPORTO O RIMBORSO DELLE ECCEDENZE D'IMPOSTA

La prima e più semplice deroga riguarda il riporto o il rimborso delle eccedenze d'imposta, disciplinato dall'articolo 80 del TUIR. Quando l'importo complessivo dei crediti per imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto subite e dei versamenti in acconto effettuati supera l'IRES effettivamente dovuta per quel periodo, il contribuente non perde l'eccedenza: può scegliere tra tre soluzioni alternative, tutte applicabili senza eccezioni a tutti i soggetti IRES elencati dall'articolo 73 del TUIR. Può computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta dovuta per il periodo successivo; può chiederne il rimborso direttamente in sede di dichiarazione dei redditi; oppure può utilizzarla in compensazione con altri tributi e contributi, secondo le regole generali dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, attraverso il modello F24.

IL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI

La deroga più conosciuta e più utilizzata nella pratica riguarda il riporto in avanti delle perdite fiscali, disciplinato in via generale dagli articoli 84 e seguenti del TUIR. La

perdita realizzata in un periodo d'imposta può essere utilizzata per ridurre il reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, entro il limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio, per l'intero importo che trova capienza in tale soglia, senza alcun vincolo temporale di scadenza. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione della società, se riferite a una nuova attività produttiva, sono invece computabili in diminuzione senza il limite dell'80%, cioè fino al 100% del reddito imponibile di ciascun esercizio successivo. Questa deroga generale non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che restano esclusi dal regime di riporto delle perdite quando non esercitano attività commerciale in via esclusiva o principale.

Il riporto delle perdite conosce, a sua volta, regole specifiche quando si intreccia con altre situazioni particolari: i soggetti che godono di regimi di esenzione totale o parziale degli utili vedono ridimensionata proporzionalmente anche la rilevanza fiscale delle loro perdite; e quando si verifica un cambio sostanziale nella compagine sociale, con il trasferimento a terzi, anche temporaneo, della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto, accompagnato da un mutamento dell'attività principale effettivamente svolta, il riporto delle perdite pregresse è vietato, secondo la regola antielusiva pensata per impedire l'acquisto di società solo per sfruttarne il beneficio fiscale delle perdite maturate.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: FUSIONI E SCISSIONI

Anche le operazioni di fusione e scissione derogano al principio di autonomia del periodo d'imposta, perché permettono, a determinate condizioni, che le perdite fiscali maturate da una società prima dell'operazione sopravvivano nella società risultante dalla fusione, in quella incorporante o nella beneficiaria della scissione. Le perdite delle società fuse, incorporate o scisse possono essere utilizzate per ridurre il reddito della società che ne raccoglie il patrimonio, ma solo per la parte del loro ammontare che non supera il rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater del codice civile per le operazioni di fusione. È una regola pensata per impedire che, attraverso una fusione, si trasferiscano perdite fiscali "gonfiate" rispetto all'effettiva consistenza patrimoniale della società che le ha generate.

Su questo fronte, il decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, in vigore dal 18 giugno 2025, ha modificato significativamente il criterio di calcolo: la riduzione delle perdite riportabili in caso di fusione o scissione non fa più riferimento al valore economico del patrimonio netto, ma al doppio della somma dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti la data di riferimento delle perdite, semplificando il calcolo rispetto al precedente criterio basato sulla stima del patrimonio netto. Le nuove regole si applicano alle operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192/2024, cioè dal 31 dicembre 2024.

LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPARENZA E CONSOLIDATO

Anche la liquidazione ordinaria di una società deroga al principio di autonomia: le perdite di esercizio maturate prima dell'inizio della procedura di liquidazione, se non ancora compensate secondo le regole ordinarie dell'articolo 84 del TUIR, restano comunque utilizzabili in diminuzione al momento del conguaglio finale, quando si chiude la procedura liquidatoria. Un discorso analogo vale per la trasformazione omogenea regressiva, cioè il passaggio da una società di capitali a una società di persone: le perdite pregresse della società di capitali restano scomputabili dal reddito della società trasformata nei periodi d'imposta successivi, secondo quanto confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60/E del 2005 e dalla circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti n. 24/IR del 2011.

L'opzione per il regime della trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) genera un'ulteriore deroga: la perdita eventualmente prodotta dalla società partecipata, sia durante il regime di trasparenza sia in periodi precedenti alla sua adozione, che ecceda il patrimonio netto contabile della società partecipata resta in capo a quest'ultima ed è utilizzabile in compensazione dei redditi che la stessa società realizzerà nei periodi d'imposta successivi, secondo le regole ordinarie dell'articolo 84 del TUIR. Allo stesso modo, l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale (art. 118 del TUIR) consente che le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato siano computate in diminuzione dal reddito complessivo del gruppo negli esercizi successivi, secondo un meccanismo che supera i confini del singolo periodo d'imposta della singola società consolidata, per abbracciare l'intero orizzonte temporale della fiscal unit.

Infine, anche le società non operative, comunemente dette società di comodo, sono soggette a una disciplina di deroga specifica: devono rispettare, in primo luogo, le regole generali dell'articolo 84 del TUIR sul riporto delle perdite, e in secondo luogo la regola speciale secondo cui le perdite degli esercizi precedenti a quello in cui la società è risultata non operativa possono essere utilizzate solo per compensare la parte di reddito imponibile che eccede il reddito minimo presunto stabilito dalla normativa sulle società di comodo.

DEROGA	SOGGETTI ESCLUSI	NORMA
Riporto o rimborso eccedenze d'imposta	Nessuno	Art. 80 TUIR
Riporto perdite (regole ordinarie)	Enti non commerciali art. 73, c. 1, lett. c)	Art. 84 TUIR
Riporto perdite in fusione o scissione	Enti non commerciali art. 73, c. 1, lett. c)	Art. 172, c. 7, e 173, c. 10, TUIR
Riporto perdite in liquidazione ordinaria	Enti non commerciali art. 73, c. 1, lett. c)	Art. 182, c. 3, TUIR
Riporto perdite in trasformazione regressiva	Enti non commerciali art. 73, c. 1, lett. c)	Art. 84 TUIR
Riporto perdite nel consolidato nazionale	Enti non commerciali art. 73, c. 1, lett. c)	Art. 118, c. 1, TUIR
Riporto perdite in regime di trasparenza	Enti non commerciali art. 73, c. 1, lett. c)	Art. 84 TUIR
Riporto perdite nelle società di comodo	Enti non commerciali art. 73, c. 1, lett. c)	Art. 84 TUIR e disciplina società non operative

PERCHÉ IL PERIODO D'IMPOSTA CONTA ANCHE IN FASE DI CONTROLLO

Per chi gestisce l'area fiscale di un'impresa, il principio di autonomia del periodo d'imposta e le sue deroghe non sono solo un tema teorico: incidono direttamente sulla strategia da adottare in caso di verifica fiscale e sulla pianificazione degli adempimenti dichiarativi. Un accertamento riferito a un'annualità specifica non può, di regola, essere motivato con elementi tratti da altre annualità senza un collegamento logico esplicito, e un'eventuale estensione della verifica ad altri periodi d'imposta richiede un nuovo processo verbale di constatazione. Allo stesso tempo, un'impresa che sta valutando un'operazione straordinaria, come una fusione o una trasformazione, deve tenere conto che le perdite fiscali pregresse non si trasferiscono mai automaticamente e per intero: la loro sopravvivenza dipende dal rispetto di condizioni precise, oggi in parte ridefinite dalla riforma del 2025, che vanno verificate caso per caso prima di procedere.

DOMANDE FREQUENTI

IL PERIODO D'IMPOSTA IRES COINCIDE SEMPRE CON L'ANNO SOLARE?

No. Il periodo segue l'esercizio o il periodo di gestione determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Può quindi essere a cavallo di due anni solari. In assenza di una previsione valida, si applica l'anno solare come periodo di riferimento.

CHE COSA SIGNIFICA AUTONOMIA DEL PERIODO D'IMPOSTA IRES?

Ogni esercizio genera un'obbligazione tributaria distinta, calcolata sul reddito di quel periodo. Anche i rilievi fiscali devono essere collegati all'annualità verificata: l'impiego di elementi di altri anni richiede uno specifico nesso logico e temporale con il periodo contestato.

COME PUÒ ESSERE UTILIZZATA UN'ECCEDENZA DI IMPOSTA IRES?

L'eccedenza può essere portata in diminuzione dell'imposta del periodo successivo, chiesta a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzata in compensazione con altri tributi e contributi attraverso il modello F24. Queste possibilità costituiscono una deroga al principio di autonomia dei periodi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/periodo-d-imposta-ires-autonomia-deroghe/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

16 MIN LETTURA 18/11/2026

Pronti contro termine: come si tassano interessi e scarto ai fini IRES

Pronti contro termine in bilancio e in dichiarazione IRES: come si tassano interessi e scarto per competenza, con esempio numerico e limiti di deducibilità. Il pronti contro termine, o PCT, è uno degli strumenti più utilizzati dalle banche e dalle imprese con liquidità in eccesso per ottenere un rendimento a breve termine senza vincolare il capitale a lungo. Non è disciplinato dal codice civile come contratto tipico, ma la prassi bancaria e la disciplina fiscale ne hanno definito con precisione i confini. Chi acquista titoli a pronti con l'obbligo di rivenderli a una data futura a un prezzo prestabilito deve sapere che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la legge distingue due componenti di reddito: gli interessi maturati sui titoli sottostanti e lo scarto, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
TUIR, artt. 89, comma 6, 96 e 109 · Codice civile, artt. 1322, 2424-bis, 2425-bis e 2427 · D.Lgs. 435/1997, art. 1 · D.L. 66/2014.

Destinatari
Imprese che investono liquidità in PCT, tesorieri, responsabili del bilancio e intermediari finanziari.

Punto pratico
Per i PCT aperti alla chiusura del bilancio, separare interessi e scarto netto, ripartire il rendimento sui giorni di ciascun esercizio e riconciliare ratei, imponibile IRES e informazioni della nota integrativa.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Pronti contro termine in bilancio e in dichiarazione IRES: come si tassano interessi e scarto per competenza, con esempio numerico e limiti di deducibilità.
- **Impatto operativo:** L'acquirente, specularmente, non iscrive i titoli tra le proprie attività finanziarie, ma rileva un credito verso la controparte, generalmente nella voce crediti diversi (C.II.5, verso altri) dello stato patrimoniale.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: La parte di interessi passivi che supera questo limite non è persa, ma può essere riportata senza limiti di tempo e dedotta nei periodi d'imposta successivi in cui vi sia capienza.

Il pronti contro termine, o PCT, è uno degli strumenti più utilizzati dalle banche e dalle imprese con liquidità in eccesso per ottenere un rendimento a breve termine senza vincolare il capitale a lungo. Non è disciplinato dal codice civile come contratto tipico, ma la prassi bancaria e la disciplina fiscale ne hanno definito con precisione i confini. Chi acquista titoli a pronti con l'obbligo di rivenderli a una data futura a un prezzo prestabilito deve sapere che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la legge distingue due componenti di reddito: gli interessi maturati sui titoli sottostanti e lo scarto, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita. Entrambi concorrono a formare la base imponibile IRES secondo il principio di competenza, anche quando l'operazione si chiude a cavallo di due esercizi. L'articolo ricostruisce la disciplina civilistica, contabile e fiscale del contratto, con un esempio numerico pratico, il limite di deducibilità degli interessi passivi per le banche e i chiarimenti giurisprudenziali sui differenziali negativi. Un approfondimento è dedicato anche alla tassazione applicata ai risparmiatori privati, per completare il quadro.

DEFINIZIONE: CHE COS'È UN PRONTI CONTRO TERMINE

Il pronti contro termine è un'operazione con cui un venditore, generalmente una banca o un intermediario finanziario, cede temporaneamente titoli di sua proprietà, tipicamente titoli di Stato o obbligazioni, a un acquirente che dispone di liquidità da investire. Contestualmente alla cessione, il venditore si impegna a riacquistare gli stessi titoli a una data predeterminata, pagando un prezzo superiore a quello incassato al momento della vendita.

Dal punto di vista economico l'operazione funziona come un prestito di denaro concesso dall'acquirente al venditore, garantito dal trasferimento temporaneo dei titoli. Per l'acquirente rappresenta un investimento a breve termine, remunerato dalla differenza tra il prezzo pagato all'inizio e quello incassato alla scadenza. Per il venditore, che di regola è una banca, è invece una forma di raccolta di liquidità a breve, alternativa al finanziamento bancario ordinario.

L'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, individua tre elementi che qualificano giuridicamente il contratto:

- l'operazione a pronti e quella a termine sono compiute alla stessa data e coinvolgono la medesima controparte;
- hanno per oggetto gli stessi titoli, per lo stesso importo nominale;
- alla scadenza i titoli vengono restituiti dietro pagamento di un prezzo di riacquisto prefissato,

superiore alla liquidità ricevuta al momento della prima cessione.

Il guadagno dell'acquirente, quindi, è dato dalla differenza tra il prezzo pagato per acquisire i titoli e quello incassato alla rivendita al venditore originario. Nei contratti che prevedono l'estinzione anticipata è di norma stabilita una penale a carico della parte che intende chiudere l'operazione prima della scadenza pattuita: una clausola da verificare sempre in fase di sottoscrizione, perché incide sulla convenienza economica di uscire in anticipo dall'investimento.

NATURA GIURIDICA: UN CONTRATTO ATIPICO NATO DALLA PRASSI BANCARIA

Il pronti contro termine non trova una disciplina organica nel codice civile: è un contratto atipico, la cui validità si fonda sull'autonomia negoziale delle parti riconosciuta dall'articolo 1322 del codice civile. La sua diffusione nel mercato finanziario ha però reso necessario un intervento normativo mirato, limitato ai profili fiscali e a quelli di vigilanza, mentre gli aspetti civilistici restano affidati principalmente alla contrattualistica di settore e agli usi bancari.

Va distinto dal contratto di riporto, disciplinato dagli articoli 1548 e seguenti del codice civile, con cui condivide la struttura di due operazioni contrapposte su titoli, ma dal quale si differenzia per alcuni elementi tecnici, tra cui le modalità di determinazione del prezzo di riacquisto e la prassi di mercato con cui viene concluso. Nella pratica bancaria italiana il pronti contro termine è oggi lo strumento nettamente prevalente rispetto al riporto, soprattutto per la gestione della liquidità a brevissimo termine tra intermediari e clientela.

PROFILI CONTABILI: CHI ISCRIVE I TITOLI IN BILANCIO

La rappresentazione contabile dell'operazione segue una regola precisa, fissata dal provvedimento della Banca d'Italia del 15 luglio 1992 sulle istruzioni per la redazione del bilancio degli enti creditizi e finanziari, e confermata dall'articolo 2424-bis del codice civile: le attività oggetto del pronti contro termine restano iscritte nello stato patrimoniale del venditore a pronti, anche se i titoli sono temporaneamente nella disponibilità dell'acquirente.

Questa regola riflette la natura sostanziale dell'operazione, assimilabile a un finanziamento garantito da titoli più che a una compravendita definitiva: il venditore, pur avendo ceduto materialmente i titoli, ne mantiene la titolarità sostanziale e li conserva in bilancio, registrando nei conti d'ordine l'impegno al riacquisto a termine. L'acquirente, specularmente, non iscrive i titoli tra le proprie attività finanziarie, ma rileva un credito verso la controparte, generalmente nella voce crediti diversi (C.II.5, verso altri) dello stato patrimoniale.

L'articolo 2425-bis, comma 3, del codice civile impone che i proventi e gli oneri dell'operazione siano iscritti a conto economico per le quote di competenza dell'esercizio, in coerenza con il principio generale di competenza economica del bilancio. L'articolo 2427, comma 6-ter, del codice civile aggiunge un obbligo informativo: la nota integrativa deve indicare, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi alle operazioni che comportano per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine dei titoli.

La tabella seguente riepiloga le rilevazioni contabili tipiche in capo al soggetto IRES che acquista i titoli a pronti.

MOMENTO	RILEVAZIONE CONTABILE
Acquisto dei titoli a pronti	Iscrizione del credito verso la banca (crediti diversi, voce C.II.5 verso altri)
Chiusura dell'esercizio, se l'operazione è a cavallo d'anno	Rilevazione del rateo attivo per la quota di interessi maturata e non ancora liquidata
Rivendita dei titoli alla banca a scadenza	Rilevazione a conto economico, tra i proventi finanziari (voce C.16.d), del rendimento dato dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita

Un aspetto spesso trascurato riguarda proprio le operazioni a cavallo di due esercizi: se l'acquisto avviene nell'anno n e la rivendita nell'anno n+1, l'impresa deve rilevare in chiusura d'esercizio la quota di interessi maturata fino al 31 dicembre, sotto forma di rateo attivo, anche se la liquidazione economica avverrà solo alla scadenza del contratto nell'esercizio successivo. Proprio perché i titoli non tornano formalmente nella disponibilità contabile dell'acquirente prima della scadenza, in questa fattispecie non emerge mai una rimanenza di titoli da valutare a fine anno.

REGOLA DI COMPETENZA: COME SI TASSANO INTERESSI E SCARTO

Sul piano fiscale, l'articolo 89, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) individua due distinte componenti di reddito che concorrono a formare il reddito imponibile IRES dell'acquirente a pronti:

- gli interessi derivanti dai titoli acquistati, che rilevano per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto: se l'operazione è a cavallo di due esercizi, gli interessi che concorrono al reddito del primo periodo sono solo quelli maturati per competenza fino alla chiusura dell'esercizio, e non l'intero importo che sarà incassato alla scadenza;
- lo scarto, cioè la differenza tra il prezzo pagato a pronti dall'acquirente e il prezzo di rivendita a termine, calcolata al netto degli interessi già considerati al punto precedente, per evitare una doppia tassazione della stessa componente economica.

La logica della norma è impedire che il rendimento complessivo dell'operazione, che unisce cedola dei titoli e differenziale di prezzo, sfugga in parte alla tassazione per competenza o venga tassato due volte. Per questo la legge impone di scomporre il provento complessivo nelle

sue due componenti economiche e di applicare a ciascuna il criterio temporale corretto, maturato giorno per giorno lungo la durata del contratto.

Questa impostazione ricalca il principio generale di competenza che governa la determinazione del reddito d'impresa, sancito dall'articolo 109 del TUIR: i componenti positivi e negativi di reddito concorrono a formarlo nell'esercizio in cui maturano, indipendentemente dal momento in cui avviene il relativo incasso o pagamento. Nel pronti contro termine questa regola si traduce nell'obbligo di ripartire pro rata temporis il rendimento complessivo dell'operazione tra gli esercizi coinvolti, quando il contratto non si esaurisce all'interno di un solo periodo d'imposta.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un caso pratico aiuta a comprendere come si applica la regola di competenza. Si ipotizzi che la società Alfa Srl, con esercizio coincidente con l'anno solare, acquisti il 1° novembre 2025 titoli di Stato a pronti per un valore di 5.000.000 euro, con l'impegno della banca Beta a riacquistarli il 31 gennaio 2026 per 5.075.000 euro. La durata complessiva del contratto è di 92 giorni e il rendimento complessivo dell'operazione ammonta a 75.000 euro.

Al 31 dicembre 2025, data di chiusura dell'esercizio di Alfa Srl, sono trascorsi 61 dei 92 giorni complessivi di durata del contratto. Applicando il criterio di competenza per maturazione, la quota di provento imputabile al 2025 è pari a:

75.000 euro × (61 / 92) = 49.728,26 euro, da rilevare come rateo attivo e da tassare nel periodo d'imposta 2025.

La quota residua, pari a 25.271,74 euro, concorrerà al reddito imponibile del 2026, esercizio in cui l'operazione si chiude con l'incasso definitivo del prezzo di rivendita. Nella pratica, se il contratto individua separatamente la cedola degli interessi maturati sui titoli sottostanti e lo scarto di prezzo al netto di essa, le due componenti vanno scorporate e imputate distintamente secondo lo stesso criterio temporale, ma il principio applicato al calcolo pro rata resta identico: quello che conta è il numero di giorni di competenza di ciascun esercizio rispetto alla durata complessiva del contratto, non il momento dell'incasso.

LIMITI ALLA DEDUZIONE: IL CASO DEI DIFFERENZIALI NEGATIVI

Un tema distinto, ma collegato, riguarda la deducibilità fiscale degli oneri che possono derivare da un'operazione di pronti contro termine quando il rendimento risulta negativo per una delle parti, tipicamente per la banca che ha impiegato liquidità in un'operazione di investimento (e non di raccolta) di fondi.

La disciplina generale della deducibilità degli interessi passivi per le imprese è contenuta nell'articolo 96 del TUIR, che dal periodo d'imposta 2019, per effetto del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (di recepimento della direttiva ATAD, Anti Tax Avoidance Directive), stabilisce che gli interessi passivi sono deducibili senza limiti fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati dello stesso periodo, mentre l'eventuale eccedenza è deducibile solo entro il 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) della gestione caratteristica. La parte di interessi passivi che supera questo limite non è persa, ma può essere riportata senza limiti di tempo e dedotta nei periodi d'imposta successivi in cui vi sia capienza. Per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, tuttavia, l'articolo 96, comma 5-bis, del TUIR prevede una regola specifica: questi soggetti possono dedurre il 96% degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, indipendentemente dai limiti ordinari validi per le altre imprese.

Su questo terreno è intervenuta la Commissione tributaria provinciale di Torino, che con la sentenza 19 dicembre 2019, n. 1997, ha affrontato la natura fiscale dei differenziali negativi generati dai contratti di pronti contro termine di impiego, cioè quelli utilizzati per investire liquidità e non per raccoglierla. I giudici hanno stabilito che questi differenziali negativi, quando emergono perché gli interessi attivi percepiti dall'acquirente risultano superiori al rendimento pattuito nel contratto, non vanno assoggettati al limite di deducibilità previsto dall'articolo 96, comma 5-bis, del TUIR. La motivazione della sentenza si fonda su due argomenti concorrenti: sul piano sostanziale, i differenziali negativi da PCT di impiego non condividono la funzione economica degli interessi passivi o degli oneri assimilati, perché non remunerano un finanziamento ricevuto dall'impresa, ma rettificano il rendimento di un investimento di liquidità; sul piano contabile, la loro corretta collocazione a conto economico è a storno degli interessi attivi e dei proventi assimilati, non in aumento degli interessi passivi. Ne consegue che questi importi vanno considerati insieme agli interessi attivi dell'esercizio, compensandosi direttamente con essi, senza autonoma limitazione quantitativa.

Si tratta di una pronuncia di merito, non di una sentenza della Corte di Cassazione, e riguarda uno specifico caso bancario: le imprese non finanziarie che si trovano in situazioni analoghe dovrebbero comunque valutare con il proprio consulente fiscale se il ragionamento dei giudici torinesi sia estendibile al proprio caso, verificando sempre la coerenza tra trattamento contabile e qualificazione fiscale dell'onere.

FISCALITÀ DEL RISPARMIATORE: LA DIFFERENZA TRA IL 12,50% E IL 26%

La disciplina fin qui descritta riguarda i soggetti che effettuano operazioni di pronti contro termine nell'esercizio d'impresa e che quindi determinano un reddito d'impresa soggetto a IRES. Per i risparmiatori privati che investono al di fuori dell'attività d'impresa, i proventi da pronti contro termine sono redditi di capitale

ai sensi dell'articolo 44 del TUIR e seguono un regime impositivo diverso, con un'aliquota che dipende dalla natura dei titoli sottostanti.

Per le operazioni aventi ad oggetto titoli di Stato italiani ed equiparati (ad esempio le obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta white list) si applica l'imposta sostitutiva agevolata del 12,50%. Per le operazioni su altri titoli, dal 1° luglio 2014, per effetto del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, l'aliquota è stata elevata al 26%, equiparando la tassazione dei proventi da pronti contro termine a quella generale sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria.

TITOLI SOTTOSTANTI	ALIQUOTA APPLICABILE
Titoli di Stato italiani ed equiparati, titoli di Stato esteri whitelist	12,50%
Altri titoli obbligazionari o finanziari	26%

Questa distinzione riguarda esclusivamente i soggetti che non operano in regime d'impresa: per le società di capitali e gli altri soggetti IRES, come illustrato nei paragrafi precedenti, i proventi da pronti contro termine confluiscono nel reddito d'impresa ordinario e concorrono alla base imponibile secondo le aliquote IRES vigenti, senza applicazione di imposte sostitutive proprie dei redditi di capitale delle persone fisiche.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI: COSA CAMBIA CON LA RIFORMA DELL'IRES

Le imprese che utilizzano correntemente i pronti contro termine per la gestione della liquidità devono tenere conto del contesto normativo più ampio in cui si inserisce la disciplina degli articoli 89 e 96 del TUIR. Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, ha avviato la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche e delle società (IRPEF-IRES), incidendo in particolare sulla determinazione del reddito d'impresa e sui criteri di variazione della base imponibile in caso di modifica dei principi contabili. La riforma non ha tuttavia toccato direttamente i criteri di tassazione per competenza degli interessi e dello scarto nei pronti contro termine previsti dall'articolo 89, comma 6, del TUIR, né il meccanismo del ROL fiscale dell'articolo 96, che restano quindi applicabili nella formulazione descritta in questo articolo.

Un intervento più recente, il decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, ha invece introdotto il comma 3-bis dell'articolo 54 del TUIR, chiarendo che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo: una precisazione che riguarda i professionisti, non le imprese, ma che conferma l'attenzione del legislatore alla corretta qualificazione dei proventi finanziari accessori rispetto all'attività principale, un principio di fondo che vale anche per la qualificazione dei proventi da pronti contro termine nel reddito d'impresa. Le imprese devono quindi continuare a monitorare l'evoluzione della prassi dell'Agenzia delle entrate su questi temi, soprattutto in materia di deducibilità degli oneri finanziari, area in cui negli ultimi anni si sono susseguiti interventi di semplificazione del monitoraggio del ROL.

CONTROLLI PRATICI: COSA VERIFICARE IN AZIENDA

Chi gestisce la tesoreria di un'impresa e utilizza il pronti contro termine come strumento di investimento della liquidità in eccesso dovrebbe verificare sistematicamente alcuni punti a ogni chiusura di bilancio e in sede di dichiarazione dei redditi.

Anzitutto, occorre controllare che le operazioni in essere alla data di chiusura dell'esercizio siano correttamente scomposte tra interessi maturati sui titoli sottostanti e scarto di prezzo, imputando a ciascun periodo la sola quota di competenza calcolata pro rata temporis sulla durata del contratto, come illustrato nell'esempio numerico. Un errore comune è quello di rilevare l'intero provento nell'esercizio di incasso, anziché ripartirlo tra gli esercizi coinvolti quando l'operazione è a cavallo d'anno: un errore che genera un disallineamento tra competenza civilistica e imponibile fiscale, con conseguente rischio di rettifica in sede di controllo.

In secondo luogo, le banche e gli intermediari finanziari che generano differenziali negativi da operazioni di pronti contro termine di impiego devono valutare, caso per caso e con l'assistenza di un consulente fiscale, se tali componenti negative vadano trattate come rettifica dei proventi finanziari, secondo l'impostazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino del 2019, oppure assoggettate al limite di deducibilità del 96% previsto dall'articolo 96, comma 5-bis, del TUIR per gli oneri finanziari propriamente detti. La qualificazione contabile dell'onere, iscritto a storno degli interessi attivi oppure in aumento degli interessi passivi, resta un indizio rilevante per orientare questa scelta.

Infine, va sempre verificato in nota integrativa l'adempimento informativo richiesto dall'articolo 2427, comma 6-ter, del codice civile, che impone di indicare distintamente l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi alle operazioni con obbligo di retrocessione a termine: un'omissione che, pur non incidendo direttamente sulla determinazione delle imposte, espone la società a rilievi in sede di controllo sulla completezza del bilancio.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SI TASSANO I RENDIMENTI DEI PRONTI CONTRO TERMINE PER UN'IMPRESA?

Interessi e scarto netto concorrono al reddito IRES per competenza, quando maturano. Se il contratto attraversa due esercizi, il rendimento va ripartito in proporzione al tempo riferibile a ciascuno, anche se il prezzo di rivendita viene incassato soltanto alla scadenza.

COME SI EVITA DI TASSARE DUE VOLTE GLI INTERESSI DI UN PRONTI CONTRO TERMINE?

Lo scarto fra prezzo di acquisto a pronti e prezzo di rivendita a termine deve essere calcolato al netto degli interessi già considerati separatamente. Le due componenti del rendimento vanno poi imputate agli esercizi secondo il medesimo criterio di competenza temporale.

CHI ISCRIVE IN BILANCIO I TITOLI OGGETTO DEL PRONTI CONTRO TERMINE?

I titoli restano nello stato patrimoniale del venditore a pronti. L'acquirente rileva invece un credito verso la controparte e, alla chiusura dell'esercizio, la quota di rendimento maturata. La nota integrativa deve fornire l'informativa sui crediti e debiti con obbligo di retrocessione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/pronti-contro-termine-tassazione-ires-interessi-scarto/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

16 MIN LETTURA 18/11/2026

Società di comodo: test di operatività e novità 2026

Guida alla disciplina delle società non operative (di comodo): test di operatività, coefficienti dimezzati dal 2024, cause di esclusione, interpello e maggiorazione IRES. Ogni anno, migliaia di società italiane devono verificare se rientrano nella categoria delle cosiddette società di comodo, un'etichetta poco elegante ma dagli effetti fiscali molto concreti. La disciplina, introdotta dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, colpisce le società che, in base a un calcolo forfetario applicato al valore dei beni posseduti, avrebbero dovuto produrre un certo livello di ricavi e non lo hanno fatto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Art. 30 L. 724/1994 · Art. 20 D.Lgs. 192/2024 · Art. 9 D.L. 73/2022 conv. L. 122/2022 · Art. 11 L. 212/2000 · Corte di giustizia UE, causa C-341/22, 7 marzo 2024 · Cass. n. 12390/2024 · Risposta a interpello n. 53/E/2024.

Destinatari
Società di capitali, holding, società immobiliari, amministratori e consulenti fiscali.

Punto pratico
Dal periodo d'imposta 2024 i coefficienti del test di operatività sono dimezzati e per il 2025 si aggiunge l'esclusione automatica per punteggio ISA almeno 9 o adesione al Concordato Preventivo Biennale. Chi non supera comunque il test deve valutare tempestivamente un interpello probatorio documentato, entro i termini di preventività rispetto alla dichiarazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Guida alla disciplina delle società non operative (di comodo): test di operatività, coefficienti dimezzati dal 2024, cause di esclusione, interpello e maggiorazione IRES.
- 💡 **Impatto operativo:** 724, colpisce le società che, in base a un calcolo forfetario applicato al valore dei beni posseduti, avrebbero dovuto produrre un certo livello di ricavi e non lo hanno fatto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La società qualificata come non operativa subisce tre effetti negativi principali.

Ogni anno, migliaia di società italiane devono verificare se rientrano nella categoria delle cosiddette società di comodo, un'etichetta poco elegante ma dagli effetti fiscali molto concreti. La disciplina, introdotta dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, colpisce le società che, in base a un calcolo forfetario applicato al valore dei beni posseduti, avrebbero dovuto produrre un certo livello di ricavi e non lo hanno fatto. Chi risulta "non operativo" non paga le imposte sul reddito effettivamente conseguito, ma su un reddito minimo presunto, calcolato con percentuali fisse applicate al patrimonio, e subisce anche una maggiorazione dell'aliquota IRES. La finalità della norma è dichiaratamente antielusiva: contrastare l'uso della società come semplice involucro per intestare immobili, imbarcazioni o partecipazioni a vantaggio dei soci, senza che la società svolga una vera attività economica. Negli ultimi due anni la disciplina ha subito cambiamenti significativi, dal dimezzamento dei coefficienti di calcolo alle nuove cause di esclusione collegate al Concordato Preventivo Biennale, fino a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha inciso sul fronte IVA.

SOGGETTI COINVOLTI: CHI DEVE FARE IL TEST

La disciplina riguarda le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese le società a esse equiparate come le società di armamento e le società di fatto che esercitano attività commerciale. Sono incluse anche le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, e le cosiddette società estero vestite, cioè le società formalmente costituite all'estero ma che si presumono fiscalmente residenti in Italia per effetto della presunzione dell'articolo 73, comma 5-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917/1986). Il test si applica sia ai soggetti in contabilità ordinaria sia a quelli in contabilità semplificata, indipendentemente dall'obbligo di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Restano invece fuori dalla disciplina le società semplici, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali e le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia, come chiarito fin dalla circolare ministeriale 15 maggio 1995, n. 140/E.

Occorre distinguere questa disciplina, quella delle "società non operative" in senso stretto, da quella delle

"società in perdita sistematica", introdotta nel 2011 e riferita alle imprese che dichiaravano perdite fiscali per più esercizi consecutivi. Quest'ultima è stata abrogata a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per effetto dell'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Da allora, chi accumula perdite per più anni non è più automaticamente equiparato a una società di comodo per questo solo motivo: resta invece pienamente operativo il test di operatività basato sui ricavi presunti, di cui questo articolo si occupa.

TEST DI OPERATIVITÀ: COME FUNZIONA IL CALCOLO

Il meccanismo centrale della disciplina è il confronto tra due grandezze: i ricavi effettivi risultanti dal conto economico e i ricavi presunti, calcolati applicando percentuali fisse al valore medio di alcuni beni patrimoniali nel triennio costituito dall'esercizio in corso e dai due precedenti. Se i ricavi effettivi sono inferiori a quelli presunti, la società è considerata non operativa e deve dichiarare un reddito imponibile non inferiore a un reddito minimo, anch'esso calcolato forfetariamente. Se invece i ricavi effettivi sono pari o superiori a quelli presunti, la società supera il test ed è tassata secondo le regole ordinarie, sul reddito realmente prodotto.

Concorrono al calcolo dei ricavi effettivi i ricavi delle vendite e delle prestazioni, gli altri ricavi e proventi (compresi i contributi in conto esercizio), gli incrementi delle rimanenze e, per intero, anche in regime di participation exemption, i proventi da partecipazioni e gli altri proventi finanziari. Restano invece esclusi gli interessi attivi maturati su crediti di natura commerciale. Per calcolare i ricavi presunti, occorre invece individuare il valore, al costo storico e al lordo degli ammortamenti, delle voci dell'attivo patrimoniale rilevanti (titoli e partecipazioni, immobili, altre immobilizzazioni, anche condotte in leasing), calcolarne la media sul triennio di riferimento e applicare a ciascuna categoria la percentuale prevista dalla norma.

COEFFICIENTI DIMEZZATI: LA NOVITÀ DEL DECRETO DELEGATO 2024

La modifica più rilevante degli ultimi due anni riguarda proprio queste percentuali. L'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2024, n. 192, attuativo della riforma fiscale delegata (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha dimezzato i coefficienti applicabili sia al calcolo dei ricavi presunti, sia al calcolo del reddito minimo, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, la novità si applica già dal periodo d'imposta 2024, dichiarato con il modello Redditi 2025, e resta pienamente valida anche per il modello Redditi 2026 riferito al 2025. È una riduzione a metà punto percentuale non simbolica: abbassa in modo sensibile la soglia di ricavi che una società deve dimostrare di aver conseguito per considerarsi operativa, riducendo in proporzione anche il reddito minimo presunto da dichiarare in caso di mancato superamento del test.

VOCE DELL'ATTIVO	COEFFICIENTE RICAVI PRESUNTI (FINO AL 2023)	COEFFICIENTE RICAVI PRESUNTI (DAL 2024)
Titoli, partecipazioni e crediti finanziari	2%	1%
Immobili (regola generale) e navi	6%	3%
Uffici (categoria catastale A/10)	5%	2,5%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nel triennio	4%	2%
Immobili in comuni con meno di 1.000 abitanti	1%	0,5%
Altre immobilizzazioni (beni immateriali, impianti, auto, ecc.)	15%	15% (invariato)

Una riduzione parallela riguarda il calcolo del reddito minimo presunto, cui si applicano coefficienti dedicati, anch'essi dimezzati rispetto alla versione precedente: dall'1,50% allo 0,75% per titoli e partecipazioni, dal 4,75% al 2,38% per gli immobili, dal 4% al 2% per gli uffici, dal 3% all'1,50% per gli immobili abitativi nel triennio, dallo 0,90% allo 0,45% per gli immobili nei piccoli comuni, e dal 12% al 6% per le altre immobilizzazioni. Il decreto ha lasciato invariata soltanto la percentuale relativa alle "altre immobilizzazioni" nel calcolo dei ricavi presunti (15%), mentre l'ha comunque dimezzata nel calcolo del reddito minimo.

CAUSE DI ESCLUSIONE: CHI RESTA FUORI DALLA DISCIPLINA A PRIORI

L'articolo 30, comma 1, della legge n. 724/1994 individua una serie di situazioni che escludono automaticamente l'applicazione della disciplina, senza bisogno di alcuna istanza. Vi rientrano, tra gli altri: i soggetti obbligati per legge a costituirsi in forma di società di capitali per la particolare attività svolta (per esempio i centri di assistenza fiscale o le società finanziarie vigilate); le società nel primo periodo d'imposta, inteso come quello di apertura della partita IVA, con esclusione però delle società nate da fusione, scissione, conferimento d'azienda o trasformazione, che non godono di questa causa perché proseguono un'attività già avviata; le società in amministrazione controllata o straordinaria; le società quotate e quelle da esse controllate; le società con almeno 50 soci; le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a dieci; le società sottoposte a procedure concorsuali come fallimento (oggi liquidazione giudiziale), liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo; le società con valore della produzione superiore al totale dell'attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici per almeno il 20% del capitale; le start-up innovative iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese, per effetto dell'articolo 26, comma 4, del decreto legge n. 179/2012, e per tutto il

periodo di iscrizione. Sono inoltre escluse, per la loro natura, le società cooperative, le società di mutua assicurazione e le società consortili.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E ISA: LA NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE

La novità più rilevante degli ultimi due periodi d'imposta riguarda però il collegamento tra la disciplina delle società di comodo e gli strumenti di compliance introdotti dalla riforma fiscale. Per il periodo d'imposta 2025, dichiarato con il modello Redditi 2026, è stata introdotta una nuova causa di esclusione automatica per le società che raggiungono un punteggio ISA (Indice Sintetico di Affidabilità fiscale) pari o superiore a 9, calcolato anche come media dei punteggi relativi al 2024 e al 2025, oppure che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025–2026. Chi si trova in una di queste due condizioni non deve più effettuare il test di operatività: la disapplicazione della disciplina è integrale, senza necessità di presentare interpello. Nel quadro RS del modello Redditi, la casella dedicata alle cause di esclusione riporta un codice specifico per segnalare questa nuova ipotesi. Si tratta di un incentivo indiretto all'adesione al concordato, che si aggiunge agli altri benefici già noti di quello strumento, come l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e alcune semplificazioni sui controlli.

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE: L'ESONERO SENZA INTERPELLO

Distinte dalle cause di esclusione sono le cause di disapplicazione, che esonerano dal test pur in presenza dei presupposti soggettivi della disciplina, e che non richiedono la presentazione di un'istanza di interpello. Tra le principali: lo stato di liquidazione, quando la società si impegna in dichiarazione a cancellarsi dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva; le procedure concorsuali già menzionate, con riferimento al periodo d'imposta precedente al loro avvio; il sequestro penale o la confisca dei beni sociali, con nomina di un amministratore giudiziario; l'esercizio esclusivo di attività agricola, nei limiti del decreto legislativo n. 99/2004. Esistono poi cause di disapplicazione parziale, che permettono di escludere dal calcolo del test solo determinati beni: per esempio gli immobili concessi in locazione a enti pubblici o a canone vincolato, oppure le partecipazioni in società che a loro volta non sono di comodo, sono escluse dalla disciplina o rientrano nel regime delle società controllate estere a fiscalità privilegiata (CFC) di cui all'articolo 167 del TUIR.

L'INTERPELLO PROBATORIO: COME DIMOSTRARE L'IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA

Quando non ricorre nessuna causa di esclusione o disapplicazione automatica, la società che non supera il test può comunque evitare le conseguenze negative presentando un'istanza di interpello probatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lo Statuto dei diritti del contribuente). L'istanza va indirizzata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale della società e deve esporre le situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi o del reddito minimo presunto. Non basta dimostrare una generica difficoltà di mercato: come ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 53/E del 27 febbraio 2024, respingendo il ricorso di una società immobiliare che invocava gli effetti della pandemia, dell'inflazione e della guerra in Ucraina, occorrono prove concrete, dettagliate e specifiche che colleghino direttamente le condizioni di mercato avverse alla mancata produzione di ricavi adeguati. Nello stesso senso si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 7 maggio 2024, n. 12390, secondo cui non sussistono situazioni oggettive di carattere straordinario quando manca del tutto una pianificazione aziendale da parte degli organi di gestione: l'imprenditore ha l'onere di organizzare i mezzi di produzione in vista del raggiungimento di un risultato economico, e la totale inerzia gestionale non può essere scambiata per causa di forza maggiore.

L'Agenzia delle entrate deve rispondere entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza: se non lo fa, il silenzio equivale ad accoglimento della soluzione prospettata dal contribuente (il cosiddetto silenzio-assenso). L'interpello va presentato in via preventiva, cioè in tempo utile per ricevere risposta prima della scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi cui si riferisce, e deve riguardare un solo periodo d'imposta per volta: se la società è al tempo stesso non operativa e in perdita fiscale ripetuta, servono istanze separate per ciascuna fattispecie, pena l'inammissibilità della richiesta cumulativa, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 11 giugno 2012, n. 23/E. Una volta accolta, la disapplicazione vale anche per i periodi d'imposta successivi, senza necessità di ripresentare l'istanza, purché le circostanze oggettive che l'hanno giustificata restino invariate.

LE CONSEGUENZE PER CHI NON SUPERA IL TEST

La società qualificata come non operativa subisce tre effetti negativi principali. Il primo riguarda la base imponibile IRES, che non può essere inferiore al reddito minimo presunto calcolato con le percentuali forfetarie appena descritte, anche se il conto economico evidenzia una perdita o un utile inferiore. Il secondo è la maggiorazione dell'aliquota IRES di 10,5 punti percentuali, che porta l'aliquota complessiva applicabile al reddito imponibile della società non operativa dal 24% ordinario al 34,5%: la maggiorazione va liquidata autonomamente nel

quadro RQ, sezione XVIII, del modello Redditi SC, e non si applica ai soggetti che, pur non superando il test, non sono soggetti passivi IRES, come le società di persone. Il terzo effetto riguarda il riporto delle perdite fiscali pregresse, che possono essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile solo per la parte eccedente il reddito minimo presunto, e comunque nel limite ordinario dell'80% del reddito imponibile complessivo previsto in via generale dall'articolo 84 del TUIR per tutte le imprese.

Un esempio numerico aiuta a fissare il meccanismo. Una società immobiliare ha perdite pregresse per 100.000 euro, un reddito complessivo dell'esercizio pari a 70.000 euro e, risultando non operativa, un reddito minimo presunto di 30.000 euro. In astratto, la regola generale dell'80% le consente di compensare fino a 56.000 euro di perdite pregresse (l'80% di 70.000). Ma il vincolo aggiuntivo della disciplina delle società di comodo limita la compensazione alla parte di reddito che eccede il minimo presunto, cioè a 40.000 euro (70.000 meno 30.000). La società verserà quindi le imposte su un imponibile di 30.000 euro, pari esattamente al reddito minimo, e riporterà a nuovo perdite residue per 60.000 euro.

IL FRONTE IVA: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Un altro cambiamento significativo riguarda il rapporto tra la disciplina delle società di comodo e il diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA. Il testo originario dell'articolo 30 della legge n. 724/1994 prevedeva che il credito IVA maturato da una società non operativa non potesse essere chiesto a rimborso, compensato con altri tributi o ceduto a terzi, e che, in caso di mancato superamento del test per tre periodi d'imposta consecutivi, il credito IVA relativo al terzo anno fosse addirittura perso in via definitiva. Con la sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato questa impostazione incompatibile con i principi di neutralità e proporzionalità del sistema comune IVA: la qualifica di soggetto passivo, e con essa il diritto alla detrazione, non può essere negata sulla base del solo mancato raggiungimento di una soglia presuntiva di ricavi, se non si dimostra in concreto che l'operatore non svolge un'attività economica effettiva o ha agito in modo abusivo.

Sulla scia di questa pronuncia, la giurisprudenza italiana di merito e di legittimità ha iniziato ad applicare il principio anche ai casi pendenti, riconoscendo il diritto al rimborso o alla compensazione del credito IVA maturato da società qualificate come di comodo, quando l'amministrazione finanziaria non prova un intento elusivo. Resta però un vuoto normativo: il legislatore italiano non ha ancora modificato formalmente l'articolo 30 della legge n. 724/1994 per adeguarlo alla sentenza europea, e le istruzioni al modello Redditi continuano a richiedere la compilazione del prospetto sul credito IVA delle società non operative a fini di monitoraggio, anche se le limitazioni sostanziali sono ormai prive di effetto pratico alla luce del diritto dell'Unione. Chi si trova in questa situazione, con crediti IVA bloccati negli anni precedenti alla sentenza, dovrebbe valutare con il proprio consulente gli strumenti per recuperarli, tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso, tenendo conto dei termini di decadenza ordinari.

COSA VERIFICARE IN PRATICA PRIMA DELLA DICHIARAZIONE

Prima di chiudere la dichiarazione dei redditi, ogni società dovrebbe verificare con ordine alcuni passaggi. Anzitutto, controllare se ricorre una causa di esclusione automatica, a partire dalla nuova ipotesi legata al punteggio ISA o all'adesione al Concordato Preventivo Biennale, che per molte imprese di piccole e medie dimensioni rappresenta oggi la via più semplice per restare fuori dalla disciplina. In assenza di cause di esclusione, occorre eseguire il test di operatività con i coefficienti dimezzati in vigore dal periodo d'imposta 2024, tenendo presente che holding e società immobiliari, per la composizione tipica del loro attivo patrimoniale, restano le categorie più esposte al rischio di non superarlo. Se il test non è superato, prima di rassegnarsi alla maggiorazione IRES conviene valutare se esistano situazioni oggettive documentabili, come una crisi di settore, una liquidazione in corso, ritardi nelle autorizzazioni amministrative o contratti di locazione non modificabili, su cui fondare un interpello probatorio da presentare entro i termini di preventività. Infine, chi ha maturato crediti IVA bloccati negli anni passati in applicazione della vecchia disciplina dovrebbe monitorare gli sviluppi normativi successivi alla sentenza della Corte di giustizia UE, per non perdere i termini utili al recupero.

DOMANDE FREQUENTI

COME FUNZIONA IL TEST DI OPERATIVITÀ PER LE SOCIETÀ DI COMODO?

Il test confronta i ricavi effettivi con quelli presunti, calcolati applicando i coefficienti previsti ai valori patrimoniali medi del triennio. Se i ricavi effettivi sono inferiori, la società è non operativa e deve dichiarare almeno il reddito minimo presunto, salvo esclusioni o disapplicazioni.

QUALI EFFETTI IRES SUBISCE UNA SOCIETÀ CHE NON SUPERA IL TEST?

La società non operativa deve rispettare il reddito minimo presunto e, se soggetta a IRES, applicare una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Le perdite pregresse possono ridurre soltanto il reddito eccedente il minimo, entro gli ulteriori limiti ordinari previsti per il loro utilizzo.

CHE COSA OCCORRE DIMOSTRARE NELL'INTERPELLO PER DISAPPLICARE LA DISCIPLINA?

Occorrono situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che abbiano impedito di conseguire ricavi o reddito minimi. Una generica difficoltà di mercato non basta: servono prove concrete e specifiche del collegamento tra le condizioni avverse e i risultati insufficienti della società.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/societa-di-comodo-non-operative-test-operativita-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

15 MIN LETTURA 19/11/2026

Spese per prestazioni di lavoro: deducibilità, fringe benefit e trasferte

Deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente secondo l'articolo 95 del TUIR: fringe benefit, rimborsi trasferta, tracciabilità dal 2025, auto aziendali. Le spese per prestazioni di lavoro rappresentano, per la maggior parte delle imprese, una delle voci di costo più rilevanti del conto economico. La loro deducibilità dal reddito d'impresa è disciplinata dall'articolo 95 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986), che detta regole specifiche non soltanto per le retribuzioni in senso stretto, ma anche per una serie di componenti accessorie: i compensi in natura (fringe benefit), le indennità e i rimborsi per le trasferte, le spese di trasporto, i compensi corrisposti ai soci o agli amministratori che rivestano anche la qualifica di lavoratori dipendenti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
TUIR, artt. 51, 95 e 100 · Legge 207/2024, art. 1, commi 81–83 e 385 · D.Lgs. 241/1997, art. 23.

Destinatari
Datori di lavoro, committenti, lavoratori interessati, uffici del personale e consulenti del lavoro.

Punto pratico
Integrare ogni nota spese con ricevute e prova del pagamento tracciabile, distinguere trasferte nazionali ed estere e metodo di rimborso e confrontare le indennità chilometriche con i limiti ACI prima del rimborso e della deduzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** L'articolo 100, comma 1, del TUIR ne prevede la deducibilità nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
- **Impatto operativo:** La Legge di bilancio 2025 ha introdotto una modifica di grande impatto operativo.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'articolo 100, comma 1, del TUIR ne prevede la deducibilità nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Le spese per prestazioni di lavoro rappresentano, per la maggior parte delle imprese, una delle voci di costo più rilevanti del conto economico. La loro deducibilità dal reddito d'impresa è disciplinata dall'articolo 95 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986), che detta regole specifiche non soltanto per le retribuzioni in senso stretto, ma anche per una serie di componenti accessorie: i compensi in natura (fringe benefit), le indennità e i rimborsi per le trasferte, le spese di trasporto, i compensi corrisposti ai soci o agli amministratori che rivestano anche la qualifica di lavoratori dipendenti. Negli ultimi due anni la disciplina è stata oggetto di interventi significativi, in particolare sul fronte della tracciabilità dei rimborsi di trasferta e della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che hanno reso necessario un aggiornamento sostanziale delle prassi amministrative delle imprese.

IL PRINCIPIO GENERALE: DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER IL PERSONALE

La regola di base, contenuta nel comma 1 dell'articolo 95 del TUIR, stabilisce che le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili dal reddito d'impresa, comprese le quote di indennità di fine rapporto e le indennità di previdenza e di quiescenza maturate nell'esercizio, anche se non ancora corrisposte. La deduzione segue quindi il principio di competenza economica, non quello di cassa: il costo del lavoro concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui matura, a prescindere dal momento dell'effettivo pagamento. Rientrano nella nozione di spese per prestazioni di lavoro non soltanto la retribuzione base e gli scatti di anzianità, ma tutti gli elementi della retribuzione, compresi quelli corrisposti sotto forma di benefici accessori (i cosiddetti fringe benefit), purché rispondano al requisito generale di inerenza all'attività d'impresa.

Un capitolo distinto riguarda gli oneri di utilità sociale, cioè le spese sostenute volontariamente dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, a beneficio della generalità o di categorie di dipendenti. L'articolo 100, comma 1, del TUIR ne prevede la deducibilità nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Si tratta di una categoria concettualmente distinta dai fringe benefit individuali: mentre questi ultimi remunerano il singolo lavoratore e sono deducibili secondo le regole ordinarie dell'articolo 95, gli oneri di utilità sociale hanno una funzione collettiva e restano soggetti al tetto forfetario del 5 per mille, salvo le eccezioni di piena deducibilità che il legislatore ha progressivamente introdotto per specifiche categorie di welfare aziendale (per esempio i servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, e i servizi di assistenza

ai familiari anziani o non autosufficienti, deducibili integralmente ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 nella versione vigente).

FRINGE BENEFIT: COMPENSI IN NATURA E SOGLIE DI ESENZIONE

I fringe benefit sono beni e servizi che il datore di lavoro attribuisce al dipendente in aggiunta alla retribuzione monetaria: autovetture a uso promiscuo, alloggi, prestiti a tasso agevolato, polizze assicurative, buoni pasto, buoni carburante, rimborsi delle utenze domestiche. Sul piano della deducibilità in capo all'impresa, questi costi seguono le regole ordinarie dell'articolo 95 del TUIR quando costituiscono spese per prestazioni di lavoro dipendente; sul piano della tassazione in capo al lavoratore, l'articolo 51 del TUIR prevede che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorra a formare reddito da lavoro dipendente entro una soglia annua complessiva, elevata negli ultimi anni da interventi normativi emergenziali e poi confermata a regime dalla Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) nella misura di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, soglie prorogate per il triennio 2025–2027 e confermate anche dalla Legge di bilancio 2026 senza ulteriori incrementi. Dentro questa soglia rientrano, per espressa previsione normativa introdotta dal 2023 e poi stabilizzata, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, per le spese di locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Quando il valore dei benefit supera la soglia di esenzione, l'intero importo, e non solo l'eccedenza, concorre a formare reddito imponibile per il dipendente: si tratta di una soglia di esenzione e non di una franchigia, un aspetto che genera spesso equivoci nella gestione pratica del welfare aziendale e che richiede particolare attenzione da parte degli uffici del personale nel monitoraggio cumulativo dei benefit erogati nel corso dell'anno.

RIMBORSI DI TRASFERTA: I LIMITI ORDINARI

Le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro danno diritto a indennità o rimborsi che, entro determinati limiti, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e sono correlativamente deducibili per l'impresa. Il sistema, disciplinato dall'articolo 51, comma 5, del TUIR, distingue tre modalità di rimborso. Con il sistema forfetario, l'indennità di trasferta non concorre a tassazione fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero, importi che si riducono di un terzo se al dipendente viene rimborsato anche il vitto o l'alloggio, e di due terzi se vengono rimborsati entrambi. Con il sistema misto si combinano una quota di indennità forfetaria ridotta con il rimborso analitico di alcune spese documentate. Con il sistema del rimborso analitico o a piè di lista, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto analiticamente documentate non concorrono mai a formare reddito, indipendentemente dall'importo, mentre le eventuali spese non documentabili, come le piccole spese di trasferta, sono escluse da tassazione fino a 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro al giorno per quelle all'estero.

LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DAL 2025: LA NOVITÀ PIÙ RILEVANTE

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto una modifica di grande impatto operativo. L'articolo 1, commi da 81 a 83, della legge n. 207 del 2024 ha inserito nell'articolo 95 del TUIR il nuovo comma 3-bis, che subordina la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto mediante servizi non di linea (per esempio i taxi e i noleggi con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti e collaboratori, alla condizione che il pagamento sia eseguito con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari o circolari, e gli altri mezzi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e dall'articolo 1, comma 910, della legge n. 208 del 2015. La norma, di fatto, estende alle trasferte lo stesso meccanismo già vigente per le spese di rappresentanza, e si applica sia ai rimborsi analitici sia alle spese sostenute direttamente dall'impresa. Correlativamente, l'articolo 51, comma 5, del TUIR è stato modificato per prevedere che, in assenza di pagamento tracciato, il rimborso concorra integralmente a formare reddito imponibile in capo al dipendente, mentre in precedenza il rimborso analitico era sempre escluso da tassazione a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato.

La nuova regola si applica ai pagamenti effettuati in Italia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal primo gennaio 2025. L'obbligo di tracciabilità non riguarda le spese di trasporto effettuate mediante servizi di trasporto pubblico di linea, come treni, autobus e aerei di linea, che restano deducibili anche se pagate in contanti, e non si applica alle trasferte sostenute all'estero, per le quali resta possibile il pagamento in contanti senza conseguenze sulla deducibilità. L'Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 15/E del 2025 per chiarire l'ambito applicativo della norma, confermando che la mancata tracciabilità produce un doppio effetto sfavorevole: l'indeducibilità del costo per l'impresa ai fini IRES e IRAP, e la tassazione del rimborso come reddito di lavoro dipendente in capo al lavoratore, anche quando la spesa sia analiticamente documentata da fattura o ricevuta. Si tratta di una delle novità più delicate sul piano organizzativo, perché impone alle imprese di rivedere le procedure interne di rimborso spese, spingendo verso l'adozione di carte aziendali dedicate alle trasferte in sostituzione dell'anticipo in contanti al dipendente.

SPESE DI AUTOVEICOLO NON DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA

Quando il dipendente utilizza il proprio autoveicolo per una trasferta e l'impresa gli rimborsa il costo chilometrico, tale rimborso è deducibile entro il limite del costo di percorrenza calcolato sulla base delle tabelle chilometriche elaborate annualmente dall'Automobile Club d'Italia (ACI), con riferimento a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se a benzina o 20 cavalli fiscali se diesel. L'eventuale eccedenza rispetto a questi parametri resta indeducibile per l'impresa, pur restando comunque esclusa da tassazione in capo al dipendente entro i limiti generali della trasferta. Per l'autotrasporto di merci svolto dai dipendenti in trasferta fuori dal territorio comunale, la deduzione delle indennità è ammessa, in alternativa alla documentazione analitica, per un importo forfetario giornaliero di 59,65 euro per le trasferte in Italia e di 95,80 euro per le trasferte all'estero.

AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: LA RIFORMA DEL 2025

Il trattamento fiscale delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo (cioè sia per finalità di lavoro sia per uso privato) ai dipendenti ha subìto negli ultimi anni una trasformazione profonda. Fino al 2019 vigeva una percentuale forfetaria unica del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolata sulle tariffe ACI, indipendentemente dal tipo di alimentazione del veicolo. Dal 2020, la legge di bilancio per quell'anno aveva introdotto una differenziazione basata sulle emissioni di anidride carbonica, con percentuali crescenti dal 25% per i veicoli a basse emissioni fino al 60% per quelli più inquinanti.

La Legge di bilancio 2025 ha riscritto nuovamente il criterio, abbandonando il parametro delle emissioni di CO2 a favore di un criterio basato sul tipo di alimentazione. Per i contratti di concessione in uso stipulati dal primo gennaio 2025, la base imponibile del fringe benefit è calcolata applicando alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui il costo chilometrico ACI, con le seguenti percentuali: 10% per i veicoli a batteria esclusivamente elettrici, 20% per i veicoli ibridi plug-in, 50% per tutti gli altri veicoli, compresi quelli a benzina, diesel, GPL e metano ed anche gli ibridi non plug-in. La nuova disciplina si applica soltanto ai veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal primo gennaio 2025: per i veicoli già assegnati con contratti in corso a quella data continuano ad applicarsi le regole precedenti, basate sulle fasce di emissione di CO2, fino alla scadenza naturale del contratto, secondo il principio di affidamento riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate.

Per il periodo d'imposta 2026 il quadro normativo è stato ulteriormente integrato: resta confermato il sistema differenziato per tipo di alimentazione introdotto nel 2025, ma sono state introdotte due maggiorazioni aggiuntive applicabili ai nuovi contratti, collegate rispettivamente all'anzianità del veicolo (un incremento della base imponibile quando il veicolo supera il quinto anno dalla prima immatricolazione) e alla presenza di accessori e allestimenti non ricompresi nei valori tabellari ACI e non acquistati direttamente dal dipendente. Le tabelle ACI del costo chilometrico per il calcolo del fringe benefit 2026 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, come ogni anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Sul piano della deducibilità in capo all'impresa, il costo del veicolo concesso in uso promiscuo resta deducibile al 70% ai sensi dell'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, indipendentemente dalla percentuale di fringe benefit tassata in capo al dipendente, salvo il caso in cui l'ammontare del fringe benefit tassato risulti superiore al costo sostenuto dall'impresa, ipotesi in cui la deduzione integrale è comunque ammessa per la parte corrispondente al valore tassato in capo al lavoratore.

PERIODO	CRITERIO	PERCENTUALE
Fino al 2019	Unico, indipendente dall'alimentazione	30%
2020–2024	Fasce di emissione di CO2	25% - 30% - 40% - 50% - 60%
Dal 2025 (nuovi contratti)	Tipo di alimentazione	10% elettrico puro, 20% ibrido plug-in, 50% altri

COMPENSI A SOCI E AMMINISTRATORI CON QUALIFICA DI LAVORATORE DIPENDENTE

Una fattispecie che genera frequenti contestazioni in sede di verifica riguarda i compensi corrisposti a soci o amministratori che rivestano anche la qualifica di lavoratori dipendenti della società. La deducibilità di questi compensi segue le regole ordinarie dell'articolo 95 del TUIR, ma resta subordinata al rispetto del principio generale di inerenza e di congruità rispetto all'attività effettivamente svolta. La giurisprudenza di legittimità si è mostrata storicamente non uniforme sulla sindacabilità del merito imprenditoriale nella determinazione dell'ammontare del compenso: un orientamento più risalente ammetteva un sindacato dell'amministrazione finanziaria sulla congruità economica del compenso rispetto ai parametri di mercato, mentre un orientamento più recente e maggioritario tende a escludere un simile sindacato salvo che la sproporzione sia manifesta e priva di ogni giustificazione economica, dovendo l'amministrazione fornire elementi concreti di antieconomicità e non limitarsi a un confronto statistico con i compensi medi di settore. Resta comunque necessaria, sul piano formale, una delibera assembleare che attribuisca il compenso, in assenza della quale la deduzione può essere contestata a prescindere dal merito della congruità.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

I premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, beneficiano di un regime fiscale agevolato per il dipendente, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, in luogo della tassazione ordinaria, entro il limite di 3.000 euro lordi annui (elevabile a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). L'aliquota dell'imposta sostitutiva, originariamente fissata al 10%, è stata ridotta al 5% per il triennio 2023–2025 da successivi interventi legislativi, e la Legge di bilancio 2025 ne ha confermato la misura del 5% anche per le annualità 2025, 2026 e 2027, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 385, della legge n. 207 del 2024. Sul piano della deducibilità per l'impresa, questi premi seguono le regole ordinarie dell'articolo 95 del TUIR, senza limitazioni ulteriori rispetto alle spese per prestazioni di lavoro dipendente in generale. Un discorso distinto riguarda le somme attribuite ai dipendenti a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa: la loro deducibilità, quando erogate in esecuzione di un vincolo contrattuale o di una previsione statutaria, segue anch'essa le regole ordinarie, mentre restano indeducibili le somme che assumano la natura di distribuzione di utili in senso proprio, riservata ai soci in quanto tali.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0: UN BENEFICIO ORMAI CONCLUSO

Merita un cenno, per completezza storica, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del piano nazionale Impresa 4.0, riconosciuto per le spese sostenute tra il 2018 e il 2022 per attività formative su tecnologie abilitanti la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il beneficio, con aliquote differenziate in base alla dimensione dell'impresa e con massimali annui, non è più fruibile per le spese sostenute successivamente al 2022, non essendo stato prorogato dai provvedimenti di bilancio successivi: le imprese che in passato hanno beneficiato del credito devono comunque conservare la documentazione relativa per gli ordinari termini di accertamento, ma il beneficio non rileva più per le nuove attività formative, che restano deducibili secondo le regole ordinarie in materia di spese per il personale se sostenute nell'interesse dell'impresa, senza alcun credito d'imposta associato.

SANZIONI E CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELLA TRACCIABILITÀ

Va sottolineato che la violazione dell'obbligo di tracciabilità introdotto dal 2025 non comporta una sanzione autonoma in senso proprio, ma produce l'effetto, già di per sé rilevante, dell'indeducibilità del costo in capo all'impresa e della tassazione del rimborso in capo al dipendente. Le imprese devono quindi rivedere le proprie procedure di autorizzazione e rendicontazione delle trasferte, privilegiando strumenti di pagamento elettronico assegnati direttamente ai dipendenti in trasferta (carte di credito aziendali, carte prepagate nominative) in sostituzione dell'anticipo in contanti, anche per le spese di importo modesto come i pasti e i trasporti locali con taxi o noleggio con conducente, per non incorrere nella duplice penalizzazione fiscale prevista dalla norma.

DOMANDE FREQUENTI

LE SPESE PER IL PERSONALE SI DEDUCONO QUANDO VENGONO PAGATE?

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente seguono il principio di competenza economica: concorrono al reddito dell'esercizio in cui maturano, anche se non sono ancora state pagate. La regola comprende le quote di indennità di fine rapporto maturate nell'esercizio.

CHE COSA SUCCEDE SE I FRINGE BENEFIT SUPERANO LA SOGLIA DI ESENZIONE?

Se il valore complessivo dei benefit supera la soglia annua di esenzione, l'intero importo diventa imponibile per il dipendente, non soltanto l'eccedenza. Per questo l'ufficio del personale deve monitorare cumulativamente i beni e i servizi attribuiti durante l'anno.

I PAGAMENTI DELLE TRASFERTE ALL'ESTERO DEVONO ESSERE TRACCIABILI?

Secondo il testo, l'obbligo di tracciabilità descritto per vitto, alloggio e trasporti non di linea riguarda i pagamenti effettuati in Italia. Per le trasferte sostenute all'estero resta possibile il pagamento in contanti senza conseguenze sulla deducibilità, ferma la necessaria documentazione delle spese.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/spese-per-prestazioni-di-lavoro-fringe-benefit-trasferte/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

16 MIN LETTURA 20/11/2026

Conflitto di interessi del socio in Srl: quando si annulla la decisione

Conflitto di interessi del socio in Srl: la Cassazione (ord. 9492/2026) chiarisce quando la decisione assembleare può davvero essere annullata. Capita spesso, nelle Srl di piccole e medie dimensioni, che un socio si trovi a votare su una decisione che lo riguarda anche a titolo personale: un contratto con una società a lui collegata, un'erogazione a favore di un ente con cui ha rapporti, un'operazione che tocca beni su cui vanta diritti propri. La domanda che si pone spesso chi contesta la delibera è: basta questo per farla annullare? La Cassazione, con l'ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026 della Sezione Prima civile, risponde di no.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Società di capitali.

Norme chiave
Codice civile, artt. 2479-ter e 2373.

Destinatari
Soci di Srl, amministratori, sindaci e consulenti societari.

Punto pratico
Ricostruire l'interesse del socio alla data del voto, ricalcolare la maggioranza escludendo quel voto e documentare il danno potenziale; annotare il termine di novanta giorni dalla trascrizione della decisione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Conflitto di interessi del socio in Srl: la Cassazione (ord. 9492/2026) chiarisce quando la decisione assembleare può davvero essere annullata.
- **Impatto operativo:** È una conseguenza diretta della struttura "cumulativa" dei due requisiti: se manca il conflitto, discutere della dannosità diventa superfluo, perché la decisione resta comunque valida.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: La norma non richiede che il danno si sia già concretizzato: è sufficiente che la delibera esponga la società al rischio di un pregiudizio per il proprio interesse sociale.

Capita spesso, nelle Srl di piccole e medie dimensioni, che un socio si trovi a votare su una decisione che lo riguarda anche a titolo personale: un contratto con una società a lui collegata, un'erogazione a favore di un ente con cui ha rapporti, un'operazione che tocca beni su cui vanta diritti propri. La domanda che si pone spesso chi contesta la delibera è: basta questo per farla annullare? La Cassazione, con l'ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026 della Sezione Prima civile, risponde di no. Il solo fatto che il socio abbia un interesse personale non è sufficiente: la legge, all'articolo 2479-ter del Codice civile, richiede che il conflitto sia concreto e attuale al momento del voto e che la decisione sia anche potenzialmente dannosa per la società. Il caso da cui nasce la pronuncia riguarda una liberalità di 100.000 euro deliberata da una Srl a favore di una fondazione, contestata da un socio di minoranza che riteneva in conflitto d'interessi i soci di maggioranza. La Corte ha confermato l'impostazione dei giudici di merito, che avevano escluso un collegamento concreto tra quella somma e gli interessi personali contestati, e ha colto l'occasione per fissare regole valide per qualunque contenzioso societario di questo tipo.

IL CASO: UNA DONAZIONE DA 100.000 EURO FINITA IN TRIBUNALE

La vicenda che la Cassazione ha deciso riguarda una società a responsabilità limitata che delibera un'erogazione liberale di 100.000 euro a favore di una fondazione, per sostenere i costi organizzativi di una mostra di arte antica. Un socio impugna la decisione sostenendo che alcuni soci, complessivamente titolari del 73,5% del capitale sociale, quindi determinanti per raggiungere la maggioranza necessaria, si trovassero in conflitto di interessi. Le ragioni indicate erano due: da un lato, i rapporti personali che quei soci avrebbero avuto con la fondazione beneficiaria; dall'altro, la titolarità di diritti reali su beni che il ricorrente riteneva collegati all'attività della fondazione stessa.

La Corte d'appello, chiamata a decidere nel merito, aveva escluso che il conflitto fosse concreto e attuale, osservando che l'erogazione era destinata specificamente a coprire i costi di una mostra che non riguardava affatto i beni sui quali quei soci vantavano diritti reali. In altre parole, anche ammettendo che i soci in questione avessero interessi personali collegati alla fondazione, quegli interessi non toccavano l'oggetto concreto della delibera impugnata. Il ricorrente ha portato la questione fino in Cassazione, ma la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le censure con cui si tentava di rimettere in discussione quell'accertamento di fatto: stabilire se un determinato interesse tocchi o meno l'oggetto di una delibera è un giudizio che spetta al giudice di merito, non riesaminabile in sede di legittimità. La Cassazione ha però condiviso, e reso esplicito, il principio di diritto su cui quella valutazione si era fondata, che è la parte della pronuncia destinata a fare scuola per i casi futuri.

LA NORMA: COSA DICE L'ARTICOLO 2479-TER DEL CODICE CIVILE

Le decisioni dei soci di una Srl possono essere invalide per ragioni diverse. L'articolo 2479-ter, comma 1, del Codice civile prevede la regola generale: le decisioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, se presente. Il libro delle decisioni dei soci è il registro obbligatorio in cui vengono trascritte tutte le determinazioni assunte dall'assemblea o, nelle Srl che lo prevedono, con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: da quella trascrizione decorre il termine per impugnare.

Il comma 2 dello stesso articolo introduce una causa di invalidità specifica, quella che rileva nel caso deciso dalla Cassazione: sono impugnabili le decisioni assunte con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, qualora possano arrecarle un danno. È la norma che riproduce, per le Srl, un meccanismo di tutela analogo a quello previsto per le società per azioni dall'articolo 2373 del Codice civile in materia di conflitto di interessi dell'azionista. Rispetto alla regola generale del comma 1, qui la legge non chiede che la delibera violi una norma di legge o dello statuto: chiede che il voto decisivo sia stato espresso da chi aveva un interesse personale confliggente, e che questo abbia esposto la società a un rischio di pregiudizio.

Chi impugna una decisione per questa via si assume un onere probatorio preciso. Non basta allegare che un socio avesse un interesse personale nell'operazione: occorre dimostrare, insieme, l'esistenza del conflitto al momento del voto, il peso determinante di quel voto per l'approvazione della delibera, e la potenziale dannosità della decisione per la società. È esattamente lo schema che la Cassazione ha applicato nel caso della donazione alla fondazione, respingendo il ricorso perché mancava, già in radice, la prova del primo elemento.

DUE REQUISITI: CONFLITTO E DANNO DEVONO COESISTERE

Il punto centrale dell'ordinanza n. 9492/2026 è che l'annullamento di una decisione dei soci per conflitto di interessi richiede la presenza contemporanea di due condizioni distinte, e la mancanza anche di una sola di esse impedisce l'accoglimento dell'impugnazione. Non sono alternative tra loro: devono coesistere.

La prima condizione è il conflitto di interessi del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione. Non basta che un qualsiasi socio, magari con una quota irrilevante, abbia un interesse personale nell'operazione: il conflitto deve riguardare chi, con il proprio voto, ha reso possibile il raggiungimento della maggioranza richiesta. Se togliendo quel voto la delibera sarebbe comunque passata, il presupposto del voto determinante viene meno e l'impugnazione, su questo fronte, non può avere seguito.

La seconda condizione è la potenziale dannosità della decisione per la società. La norma non richiede che il danno si sia già concretizzato: è sufficiente che la delibera esponga la società al rischio di un pregiudizio per il proprio interesse sociale. Questo distingue la fattispecie da un'azione di risarcimento, dove servirebbe la prova di un danno effettivo e quantificato: qui si giudica ex ante la pericolosità della scelta, non le sue conseguenze patrimoniali già maturate.

Nel caso deciso dalla Cassazione, il ricorrente aveva anche contestato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui un versamento di 100.000 euro, effettuato da uno dei soci coinvolti, avrebbe neutralizzato gli effetti patrimoniali dell'erogazione liberale, escludendo così qualunque danno per la società. La Suprema Corte non è entrata nel merito di questa specifica questione: una volta confermato che il conflitto di interessi non sussisteva, il motivo relativo alla dannosità potenziale è stato dichiarato assorbito. È una conseguenza diretta della struttura "cumulativa" dei due requisiti: se manca il conflitto, discutere della dannosità diventa superfluo, perché la decisione resta comunque valida.

REQUISITO	COSA RICHIEDE LA NORMA	COSA NON BASTA
Conflitto di interessi	Interesse extrasociale del socio, reale e attuale al momento del voto, in contrasto con l'interesse della società	Un interesse personale generico, non collegato all'oggetto specifico della delibera
Voto determinante	Il voto del socio in conflitto deve essere stato necessario per raggiungere la maggioranza	Un voto che, tolto, non avrebbe comunque cambiato l'esito della votazione
Dannosità potenziale	Il rischio concreto che la decisione pregiudichi l'interesse sociale	Un danno soltanto ipotizzato senza alcun collegamento con l'oggetto della delibera

CONFLITTO CONCRETO: PERCHÉ NON BASTA UN INTERESSE PERSONALE

Una parte importante dell'ordinanza riguarda la qualità che il conflitto deve avere per essere giuridicamente rilevante. Non ogni situazione in cui un socio ha, in astratto, qualche interesse collegato all'operazione integra un conflitto ai sensi dell'articolo 2479-ter, comma 2. Serve che l'interesse extrasociale, cioè estraneo alla logica della società, abbia obiettivamente inciso sulla possibilità del socio di perseguire l'interesse sociale nel momento in cui ha votato, al punto da impedirgli di esprimere una volontà genuina come componente dell'assemblea.

Restano fuori, per esplicita indicazione della giurisprudenza, le ipotesi di semplice concorrenza di interessi, diretta o indiretta. Un socio che sia anche fornitore, cliente o partner commerciale della società, ad esempio, non si trova per ciò solo in conflitto ogni volta che l'assemblea delibera qualcosa che lo tocca

indirettamente: occorre che quella specifica decisione lo ponga di fronte a una scelta in cui il suo vantaggio personale e quello della società sono realmente incompatibili, non semplicemente vicini o sovrapponibili. Nel caso della donazione alla fondazione, la Corte d'appello aveva verificato proprio questo: i soci accusati di conflitto avevano sì un legame con la fondazione beneficiaria e diritti reali su alcuni beni, ma l'erogazione approvata riguardava una mostra che con quei beni non aveva nulla a che fare. Mancava, quindi, l'incidenza concreta dell'interesse personale sull'oggetto specifico del voto.

IL FATTORE TEMPO: PERCHÉ IL CONFLITTO DEVE ESISTERE AL MOMENTO DEL VOTO

Un secondo principio, altrettanto rilevante per la pratica, riguarda la collocazione temporale del conflitto. La Cassazione ha chiarito che il conflitto rilevante ai fini dell'annullamento deve sussistere al momento in cui il socio esprime il voto: deve essere, cioè, attuale rispetto a quel preciso atto deliberativo, non una situazione che si forma successivamente e che qualcuno tenta di far retroagire per rimettere in discussione una decisione già presa.

Il principio, per come lo ha formulato la Corte, è netto: una ragione extrasociale sorta dopo l'assemblea non può far regredire i suoi effetti fino a un momento in cui il fatto costitutivo del conflitto ancora non si era manifestato. È una precisazione che protegge la stabilità delle decisioni assembleari da contestazioni basate su fatti sopravvenuti, e che impone a chi impugna di individuare con precisione quando è sorto l'interesse in conflitto, dimostrando che esisteva già nel momento in cui il socio ha votato. Una circostanza maturata mesi dopo la delibera, per quanto possa apparire sospetta con il senno di poi, non può essere usata per contestare la validità del voto espresso quando quella circostanza non esisteva ancora.

LA DECISIONE CASSAZIONE: COSA HA STABILITO L'ORDINANZA 9492/2026

Riassumendo, la Cassazione civile, Sezione Prima, con l'ordinanza del 14 aprile 2026, n. 9492 (relatore Fraulini, presidente Marulli), ha fissato tre coordinate operative per chi intende impugnare una decisione di Srl invocando il conflitto di interessi del socio ai sensi dell'articolo 2479-ter, comma 2, del Codice civile:

il conflitto deve essere concreto e attuale al momento del voto, non meramente potenziale né riducibile a una semplice concorrenza di interessi; il voto del socio in conflitto deve essere stato determinante per l'approvazione della decisione, il che impone di verificare cosa sarebbe accaduto eliminando idealmente quel voto dal computo della maggioranza; la decisione deve essere potenzialmente dannosa per la società, senza che sia necessario un pregiudizio già concretizzato. In assenza anche di uno solo di questi tre elementi, l'impugnazione non può essere accolta, e l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito su questi punti, come ribadito nell'ordinanza, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti ristretti previsti per il ricorso in Cassazione.

Questa pronuncia si colloca in una linea giurisprudenziale che, negli anni, ha progressivamente irrigidito i presupposti per l'annullamento delle delibere per conflitto di interessi, proprio per evitare che uno strumento pensato per tutelare l'interesse sociale si trasformi in un mezzo per paralizzare l'attività della società ogni volta che un socio dissenziente individua, anche in modo generico, un interesse personale in capo a chi ha votato a favore.

NON SOLO SRL: IL CONFRONTO CON L'ABUSO DI MAGGIORANZA

Chi si occupa di contenzioso societario incontra spesso, insieme al conflitto di interessi, un'altra figura di possibile invalidità delle delibere: l'abuso di maggioranza. Le due figure nascono da presupposti diversi e, pur potendo in concreto sovrapporsi nello stesso caso, restano giuridicamente distinte, ed è utile non confonderle quando si valuta se e come impugnare una decisione.

Nel conflitto di interessi disciplinato dall'articolo 2479-ter, comma 2, rileva l'antagonismo tra un interesse extrasociale del singolo socio e l'interesse della società: la tensione corre, in sostanza, tra il socio e la società di cui fa parte. Servono, come visto, il voto determinante e la potenziale dannosità della decisione.

Nell'abuso di maggioranza, invece, la tensione corre tra il socio o i soci di maggioranza e quelli di minoranza. Qui non si contesta un interesse personale del votante in conflitto con quello della società, ma l'esercizio del potere maggioritario in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, per conseguire un vantaggio ingiustificato oppure per arrecare un pregiudizio deliberato ai soci di minoranza. Una delibera abusiva, tipicamente, è quella che non trova alcuna giustificazione nel perseguimento dell'interesse sociale ed è invece il risultato di una scelta della maggioranza mirata a danneggiare la minoranza o a favorire in modo scorretto chi la maggioranza la controlla.

Le due figure possono presentarsi insieme nello stesso episodio, per esempio quando la stessa operazione avvantaggia personalmente un socio di maggioranza e al tempo stesso penalizza in modo ingiustificato la minoranza, ma chi impugna deve individuare con chiarezza su quale delle due basa la propria domanda, perché gli oneri probatori e i profili da dimostrare non sono identici.

CASI TIPICI: ESEMPI DI CONFLITTO DI INTERESSE NELLA PRASSI

Nella vita quotidiana di una Srl, le situazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo del conflitto di interessi del socio

sono più frequenti di quanto si pensi, anche in società di dimensioni contenute e a base familiare. Un esempio ricorrente è la delibera con cui l'assemblea approva un contratto tra la società e un'altra impresa controllata o partecipata da uno dei soci: se il voto di quel socio è determinante per approvare condizioni particolarmente favorevoli alla controparte, e la società ne può ricevere un pregiudizio economico, ricorrono in astratto gli elementi della fattispecie.

Un altro caso tipico riguarda le decisioni su compensi o incarichi affidati a un socio, o a soggetti a lui collegati, quando il voto di quello stesso socio è necessario per l'approvazione. Ancora, può presentarsi un conflitto quando la società delibera la rinuncia a un credito o a un'azione di responsabilità nei confronti di un socio, oppure quando approva operazioni immobiliari o cessioni di beni che coinvolgono direttamente, come controparte, chi partecipa al voto. In tutti questi casi, però, come insegna l'ordinanza n. 9492/2026, non basta la presenza astratta di un interesse personale: occorre verificare, caso per caso, se quell'interesse abbia realmente inciso sull'oggetto della delibera concreta, se il voto di chi lo aveva sia stato determinante, e se la società rischi effettivamente un pregiudizio. È un accertamento che richiede un'analisi puntuale dei fatti, non una presunzione automatica basata sulla sola qualifica soggettiva del socio.

COME IMPUGNARE: TERMINI, LIBRO DEI SOCI E STRATEGIA DIFENSIVA

Sul piano operativo, chi intende contestare una decisione dei soci di una Srl per conflitto di interessi deve muoversi lungo un percorso preciso. Il primo passo è individuare con esattezza l'interesse extrasociale del socio che si ritiene in conflitto: non è sufficiente un sospetto generico, serve identificare un interesse concreto, riconducibile a un rapporto, un bene o una situazione patrimoniale specifica. Il secondo passo è dimostrare che quell'interesse esisteva già al momento del voto e che si poneva in contrasto reale, non meramente ipotetico, con l'oggetto della delibera.

Il terzo passo è verificare il carattere determinante del voto: bisogna calcolare se, escludendo la quota del socio in conflitto, la maggioranza necessaria per approvare la decisione sarebbe stata comunque raggiunta. Se la risposta è sì, l'impugnazione per questa via è destinata a fallire, a prescindere da quanto sia fondato il sospetto sul conflitto. Il quarto passo è allegare e dimostrare la potenziale dannosità della decisione per la società, spiegando in concreto quale pregiudizio la delibera possa arrecarle, anche solo come rischio.

Quanto ai tempi, l'impugnazione va proposta, in via generale, entro novanta giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci: un termine breve, che impone di monitorare con attenzione le delibere via via assunte e di agire tempestivamente non appena si individuano gli elementi di un possibile conflitto. Sono legittimati a impugnare i soci che non hanno concorso alla decisione, ciascun amministratore e, se presente, il collegio sindacale. Va inoltre ricordato che il tribunale, su richiesta della società o di chi ha proposto l'impugnazione, può concedere un termine, non superiore a centottanta giorni, per l'adozione di una nuova decisione che elimini la causa di invalidità: una possibilità che permette, in alcuni casi, di sanare la situazione senza attendere l'esito completo del giudizio, riducendo l'incertezza per la società e per i terzi che con essa hanno rapporti.

Chi assiste una Srl o un socio di minoranza in una situazione di questo tipo dovrebbe quindi, prima di impugnare, ricostruire con precisione la cronologia dei fatti, verificare i pesi di voto effettivi e valutare se l'interesse contestato tocchi davvero l'oggetto specifico della delibera. Un'impugnazione fondata solo su un sospetto generico di conflitto, senza questi riscontri, rischia l'inammissibilità o il rigetto, con conseguenze anche in termini di spese di giudizio.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO IL CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOCIO RENDE IMPUGNABILE UNA DECISIONE DI SRL?

Occorrono un conflitto concreto e attuale al momento del voto, il carattere determinante di quel voto e un possibile danno per la società. Il semplice interesse personale del socio non basta. Se anche uno di questi presupposti manca, l'impugnazione fondata sul conflitto non può essere accolta.

SERVE DIMOSTRARE UN DANNO GIÀ SUBITO DALLA SOCIETÀ?

Non è necessario che il danno si sia già verificato. Per contestare la decisione occorre dimostrarne la potenziale dannosità per la società, collegata all'operazione concreta. Resta indispensabile provare anche il conflitto attuale del socio e il peso determinante del suo voto.

DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER IMPUGNARE LA DECISIONE DEI SOCI?

Il termine generale indicato è di novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono impugnare i soci che non hanno consentito alla decisione, ciascun amministratore e il collegio sindacale, se presente. Occorre ricostruire tempestivamente fatti, maggioranze e possibile pregiudizio sociale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/conflitto-di-interessi-socio-srl-annullamento-decisione/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 16/11/2026

Schema di atto: accertamento invalido se la motivazione cambia nel contraddittorio

Da quando il contraddittorio preventivo è diventato obbligatorio, l'ufficio, prima di formare un atto impugnabile, è tenuto a trasmettere al contribuente lo schema di atto, ossia una bozza motivata dell'accertamento, lasciando poi non meno di sessanta giorni per le osservazioni. Ci si chiede però cosa succeda se, una volta lette le difese, l'ufficio muta la ragione della ripresa: nello schema il costo veniva disconosciuto per difetto di inerenza, mentre nell'avviso definitivo lo si nega perché riferibile a un'altra annualità. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, con una sua sentenza, ha giudicato invalido l'avviso di accertamento le cui contestazioni si allontanano da quelle dello schema di atto, ove non sia stato notificato un ulteriore schema utile a difendersi dai nuovi rilievi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Accertamento fiscale.

Norme chiave
D.Lgs. 219/2023 · Legge 212/2000, art. 6-bis.

Destinatari
Contribuenti destinatari di schemi di atto e avvisi di accertamento, imprese e difensori tributari.

Punto pratico
Confronta schema di atto, osservazioni inviate e avviso definitivo, annotando nuove contestazioni e cambi di motivazione. Se manca un nuovo schema sui rilievi mutati, valuta con il difensore il motivo di ricorso e controlla subito la scadenza per impugnare.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di annullabilità dell'avviso di accertamento.
- 💡 **Impatto operativo:** L'Amministrazione finanziaria è tenuta a motivare rigorosamente la pretesa impositiva e a valutare espressamente le osservazioni del contribuente.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: rispettare il termine perentorio di 60 giorni per presentare memorie difensive e documenti in sede di contraddittorio.

Da quando il contraddittorio preventivo è diventato obbligatorio, l'ufficio, prima di formare un atto impugnabile, è tenuto a trasmettere al contribuente lo schema di atto, ossia una bozza motivata dell'accertamento, lasciando poi non meno di sessanta giorni per le osservazioni. Ci si chiede però cosa succeda se, una volta lette le difese, l'ufficio muta la ragione della ripresa: nello schema il costo veniva disconosciuto per difetto di inerenza, mentre nell'avviso definitivo lo si nega perché riferibile a un'altra annualità. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, con una sua sentenza, ha giudicato invalido l'avviso di accertamento le cui contestazioni si allontanano da quelle dello schema di atto, ove non sia stato notificato un ulteriore schema utile a difendersi dai nuovi rilievi. La decisione fa leva sulla ratio dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, che pretende un confronto informato ed effettivo a monte dell'atto. Trattandosi di una pronuncia di merito e di primo grado, il tema non è chiuso; resta però un avvertimento pratico: la coincidenza tra schema di atto e avviso di accertamento va sempre controllata.

IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA DELLO STATUTO

A introdurre l'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, cioè lo Statuto dei diritti del contribuente, è stato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. La disposizione prevede che ogni atto autonomamente impugnabile davanti ai giudici tributari sia preceduto, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Perché quel confronto possa svolgersi, l'Amministrazione trasmette al contribuente lo schema dell'atto che intende adottare e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni e, ove ne faccia richiesta, per l'accesso agli atti del fascicolo.

Un tassello essenziale sta nel comma 4 dell'articolo 6-bis: l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve dar conto delle osservazioni del contribuente e recare una motivazione riferita a quelle che l'ufficio non ha accolto. Ricevere le memorie e riporle nel fascicolo, dunque, non è sufficiente: sull'insieme di ciò che respinge grava sull'ufficio un onere di motivazione rafforzata.

COME FUNZIONAVA IL VECCHIO CONTRADDITTORIO SUL VERBALE DI VERIFICA

Fino alla riforma, il dialogo tra Fisco e contribuente successivo a una verifica trovava disciplina nell'articolo 12, comma 7, della medesima legge n. 212 del 2000, che il decreto legislativo n. 219 del 2023 ha poi abrogato. In base a quella norma, dopo la consegna della copia del processo verbale di constatazione, cioè l'atto con cui i verificatori chiudono le operazioni, il contribuente aveva sessanta giorni per far pervenire osservazioni e richieste, poi vagliate dagli uffici impositori. Prima della scadenza di quel termine l'avviso di accertamento non poteva essere emesso, tranne che in ipotesi di particolare e motivata urgenza.

Quanto alla portata di quell'obbligo, la giurisprudenza di legittimità si era attestata su una lettura restrittiva. Il fatto di non aver considerato le memorie non comportava, da solo, la nullità dell'accertamento, come affermato tra l'altro dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4324 del 22 febbraio 2011, né il rifiuto dei rilievi svolti nelle osservazioni richiedeva una motivazione ad hoc nell'atto. Rivenendo sul tema nel 2026, la Corte di cassazione ha confermato che l'abrogato articolo 12, comma 7, contemplava un contraddittorio interno al procedimento, senza obbligare l'Amministrazione ad altre forme di interlocuzione anticipata quando essa volesse discostarsi dalle conclusioni del processo verbale, tanto nella qualificazione della fattispecie quanto nella determinazione della pretesa.

In quell'assetto, di fatto, il contribuente si confrontava con l'ufficio in un momento in cui vi erano solo rilievi. Erano proprio quei rilievi a essere riesaminati e, se del caso, tradotti in contestazioni; e i confini della pretesa venivano tracciati unicamente con l'accertamento vero e proprio.

PERCHÉ CON L'ARTICOLO 6-BIS LO SCENARIO CAMBIA

Il contraddittorio odierno è costruito in modo differente. Lo schema di atto non equivale a un verbale meramente descrittivo: è la bozza di un accertamento, corredata di una motivazione che circoscrive con esattezza il tema del confronto con il contribuente. Ne consegue che il contribuente non risponde a rilievi generici, bensì a una contestazione già definita, completa della qualificazione giuridica e della quantificazione.

È qui che si annida il problema. Si immagini che lo schema di atto neghi un costo giudicandolo privo di inerenza e non documentato. Il contribuente deposita le memorie e, dopo il confronto, l'ufficio notifica un accertamento che disconosce quello stesso costo, ma su un presupposto diverso: non più il difetto di inerenza, bensì la competenza economica, ossia l'attribuzione del costo a un periodo d'imposta errato. Da questa seconda contestazione il contribuente non ha potuto difendersi in alcun momento, perché nello schema non figurava.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI VICENZA

Su questo terreno si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza con la sentenza n. 76/1/26, depositata il 4 febbraio 2026, dichiarando invalido l'avviso di accertamento le cui contestazioni si discostano da quelle dello schema di atto che lo aveva anticipato, per lesione del principio del contraddittorio sancito dall'articolo 6-bis.

In questa prospettiva, qualora nel corso del contraddittorio affiorino contestazioni nuove, oppure una contestazione già enunciata venga riqualificata o alterata in modo sostanziale, l'ufficio è tenuto a redigere un nuovo schema di atto che metta il contribuente in condizione di controdedurre sui rilievi differenti. Diversamente, il contraddittorio non risulta informato ed effettivo, giacché la difesa è stata svolta su una contestazione che non coincide con quella poi trasfusa nell'atto.

Tale esito si mostra in linea con lo scopo del nuovo istituto, cioè assicurare un confronto generalizzato e obbligatorio tra le parti sull'intera pretesa, non su singoli frammenti di essa. Occorre nondimeno tenere presente che si è di fronte a una pronuncia di merito di primo grado: non equivale a un indirizzo consolidato e nei gradi successivi, o presso altre corti, la questione potrebbe ricevere una soluzione differente. Per questo la posizione va assunta con la cautela che si addice a una materia ancora in movimento.

COSA DEVONO CONTROLLARE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sul versante operativo, dalla sentenza discendono due indicazioni. Per l'ufficio, ogni volta che a valle del contraddittorio la contestazione muta natura, la via più prudente è rifare lo schema di atto e far ripartire il termine per le osservazioni, invece di collocare il rilievo nuovo direttamente nell'avviso.

Per il contribuente, alla ricezione dell'avviso di accertamento deve seguire un raffronto minuzioso con lo schema di atto ottenuto in precedenza. Se l'atto conclusivo nega la medesima deduzione per un motivo diverso, aggiunge un rilievo assente nello schema o cambia in misura sostanziale la quantificazione, l'omessa notifica di un nuovo schema può trasformarsi in un motivo di ricorso per violazione dell'articolo 6-bis. Il controllo attiene alla sostanza della contestazione e non al solo importo: un costo prima negato per carenza di inerenza e poi negato per competenza costituisce, sul piano difensivo, una contestazione nuova.

DOMANDE FREQUENTI

CHE COS'È LO SCHEMA DI ATTO NEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO?

È la bozza motivata dell'accertamento che l'ufficio trasmette prima di adottare l'atto impugnabile. Delimita le contestazioni su cui il contribuente può difendersi e deve lasciare un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare osservazioni e chiedere accesso al fascicolo.

L'UFFICIO PUÒ CAMBIARE LA MOTIVAZIONE DOPO LE OSSERVAZIONI?

Secondo la Corte tributaria di primo grado di Vicenza, contestazioni nuove o sostanzialmente mutate richiedono un nuovo schema che consenta al contribuente di difendersi. Senza quel passaggio, l'accertamento può essere invalido per violazione del contraddittorio. È una pronuncia di primo grado, non un orientamento consolidato.

CHE COSA BISOGNA CONFRONTARE QUANDO ARRIVA L'ACCERTAMENTO DEFINITIVO?

Occorre confrontare lo schema ricevuto, le osservazioni presentate e la motivazione dell'avviso definitivo. Il controllo riguarda nuove contestazioni, riqualificazioni sostanziali e variazioni della quantificazione: negare un costo prima per inerenza e poi per competenza cambia il tema su cui si esercita la difesa.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/schema-di-atto-accertamento-motivazione-contraddittorio/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 20/11/2026

Adesione dopo lo schema d'atto: nessuna pausa estiva per i 30 giorni

Adesione allo schema d'atto: i 30 giorni per l'istanza non si sospendono ad agosto, a differenza delle osservazioni difensive. Prima di emettere un avviso di accertamento soggetto al contraddittorio preventivo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente uno schema di atto. A partire da quella comunicazione il contribuente ha due possibilità: depositare osservazioni difensive, oppure domandare l'accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, secondo quanto dispone l'articolo 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997. Nello Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 l'Agenzia ha precisato che il termine di 30 giorni prosegue senza fermarsi durante l'estate.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Accertamento fiscale.

Norme chiave
D.Lgs. 218/1997, art. 6, comma 2-bis · Legge 212/2000, art. 6-bis · Legge 742/1969, art. 1 · D.L. 223/2006, art. 37, comma 11-bis.

Destinatari
Contribuenti destinatari dello schema d'atto e difensori.

Punto pratico
Annota la data di ricezione dello schema d'atto e calcola separatamente i 30 giorni per l'adesione, senza pausa estiva, e il termine delle osservazioni, scegliendo in tempo la strada difensiva.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Adesione allo schema d'atto: i 30 giorni per l'istanza non si sospendono ad agosto, a differenza delle osservazioni difensive.
- 💡 **Impatto operativo:** Restano fuori sia la sospensione feriale dei termini processuali, che copre il periodo dal 1° al 31 agosto, sia la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre riferita all'invio dei documenti richiesti dagli uffici.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Non si applicano né la sospensione feriale processuale né quella dal 1° agosto al 4 settembre prevista per l'invio di documenti richiesti dagli uffici.

Prima di emettere un avviso di accertamento soggetto al contraddittorio preventivo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente uno schema di atto. A partire da quella comunicazione il contribuente ha due possibilità: depositare osservazioni difensive, oppure domandare l'accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, secondo quanto dispone l'articolo 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997. Nello Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 l'Agenzia ha precisato che il termine di 30 giorni prosegue senza fermarsi durante l'estate. Restano fuori sia la sospensione feriale dei termini processuali, che copre il periodo dal 1° al 31 agosto, sia la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre riferita all'invio dei documenti richiesti dagli uffici. Quest'ultima pausa vale invece per le osservazioni rese nel contraddittorio. Chi riceve lo schema di atto durante l'estate deve perciò computare i giorni senza alcuno sconto e stabilire rapidamente se intende aderire.

SCHEMA DI ATTO: L'ORIGINE DEL TERMINE DI 30 GIORNI

Nel contraddittorio preventivo l'ufficio, prima di adottare l'atto impositivo, permette al contribuente di conoscere le contestazioni e di rispondere. Con lo schema di atto l'ufficio anticipa i propri rilievi. Questa garanzia si collega all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale riconosce il diritto di partecipare al procedimento prima che l'atto venga emesso.

L'accertamento con adesione, al contrario, è un procedimento di tipo negoziale: contribuente e ufficio ragionano insieme sulla pretesa e, raggiunta l'intesa, chiudono la pendenza con sanzioni ridotte. Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 13/2024, l'istanza di adesione può essere presentata da chi riceve lo schema di atto entro 30 giorni dalla comunicazione. Se in questa fase l'istanza manca, la norma permette di avviare l'adesione anche nei 15 giorni seguenti alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, o dell'atto di recupero, purché lo schema di atto li abbia preceduti.

La questione posta all'Agenzia riguardava il primo termine: ci si chiedeva se anche ad esso si applicasse la pausa estiva prevista per gli adempimenti, così da allungare il tempo di chi riceve lo schema tra giugno e agosto.

SOSPENSIONE FERIALE: I MOTIVI PER CUI NON OPERA

L'Agenzia risponde in senso negativo. La sospensione feriale trova la sua fonte nell'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 e interessa, di regola, i termini processuali, ossia quelli che regolano lo svolgimento dei giudizi, o i termini che il legislatore ha espressamente equiparato a questi. Detto in modo semplice, ad agosto si arrestano le

scadenze connesse ai processi, non ogni scadenza in generale.

Il termine di 30 giorni per l'istanza di adesione appartiene invece alla fase amministrativa, che precede l'emissione dell'atto impositivo definitivo: si trova dunque prima del processo tributario e al di fuori di esso. Nessuna norma estende in modo espresso la sospensione feriale a questo termine. Ne consegue che i 30 giorni continuano a scorrere anche ad agosto.

Sul piano pratico, se lo schema di atto è comunicato il 15 luglio, l'istanza deve essere presentata entro il 14 agosto, e le ferie non spostano la scadenza. Il computo preciso richiede di considerare la data in cui la comunicazione è ricevuta e le regole ordinarie di calcolo dei termini.

PAUSA DAL 1° AGOSTO: L'ARTICOLO 37 DEL DL 223/2006

L'Agenzia scarta anche l'altra sospensione a cui si potrebbe pensare. Ai sensi dell'articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge n. 223 del 2006, i termini per trasmettere documenti e informazioni chiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori restano sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, salvo alcune specifiche eccezioni.

Per l'Amministrazione finanziaria l'istanza di adesione non rientra in tale previsione. Non si tratta di trasmettere documenti o informazioni chiesti o sollecitati dall'ufficio: la domanda è l'esercizio di una scelta rimessa all'iniziativa del contribuente. Viene così a mancare il presupposto della norma, pensata per proteggere chi è chiamato a rispondere a una richiesta dell'ufficio.

La conseguenza operativa è chiara. Chi riceve lo schema di atto e vuole chiedere l'accertamento con adesione deve calcolare i 30 giorni nel modo ordinario, senza depurare il periodo estivo.

LE OSSERVAZIONI: IL TERRENO IN CUI LA PAUSA ESTIVA VALE

Per le osservazioni e le controdeduzioni presentate nel contraddittorio preventivo la soluzione è diversa. Secondo l'Agenzia, in questo caso si applica la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista dal DL 223/2006. Le osservazioni risultano infatti strettamente funzionali all'esercizio delle prerogative di partecipazione e difesa che l'articolo 6-bis dello Statuto attribuisce al contribuente.

Alla distinzione corrisponde una logica: con le osservazioni il contribuente replica a una richiesta di confronto proveniente dall'ufficio, e la pausa estiva tutela il diritto di difesa. Con l'istanza di adesione, invece, decide di avviare una trattativa, e per questa scelta la legge non prevede sospensioni.

Ne risulta un doppio binario. Le osservazioni, per le quali l'ufficio deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni, possono giovarsi della pausa estiva. Il termine di 30 giorni per l'adesione scorre invece senza interruzioni. Sono due scadenze differenti, con regole di calcolo differenti, che nascono dalla medesima comunicazione.

SCELTE DIFENSIVE: LE MOSSE DA COMPIERE NELLA PRATICA

Un esempio numerico mostra le conseguenze. Se un contribuente riceve lo schema di atto il 1° luglio, i 30 giorni per l'adesione terminano il 31 luglio, ancor prima che cominci la pausa estiva. Se lo schema giunge il 20 luglio, la scadenza è il 19 agosto, e i giorni di agosto si contano per intero. Per le osservazioni, al contrario, i giorni compresi tra il 1° agosto e il 4 settembre restano fuori dal calcolo.

Ecco perché chi riceve lo schema di atto tra giugno e luglio deve scegliere presto la strada da seguire. Aderire comporta la rinuncia, in questa fase, a presentare le osservazioni difensive, poiché le due vie sono alternative. Se l'istanza non è presentata entro i 30 giorni, rimane la facoltà di attivare l'adesione nei 15 giorni successivi alla notifica dell'atto definitivo, ma con un margine di tempo assai più ristretto.

Conviene dunque predisporre studi e imprese in modo che le comunicazioni dell'Agenzia, soprattutto quelle recapitate via PEC durante l'estate, siano controllate con regolarità e che la data di ricezione sia annotata subito. Occorre infine ricordare che il chiarimento è stato fornito nell'ambito dello Speciale Telefisco: se sorgono dubbi sul caso concreto, è opportuno rivolgersi a un professionista e tener conto di eventuali successivi documenti di prassi.

DOMANDE FREQUENTI

I 30 GIORNI PER CHIEDERE L'ADESIONE DOPO LO SCHEMA D'ATTO SI FERMANO AD AGOSTO?

Secondo il chiarimento delle Entrate riportato, i trenta giorni dalla comunicazione dello schema d'atto continuano a decorrere anche ad agosto. Non si applicano né la sospensione feriale processuale né quella dal 1° agosto al 4 settembre prevista per l'invio di documenti richiesti dagli uffici.

LE OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA D'ATTO SEGUONO LO STESSO CALENDARIO DELL'ADESIONE?

I calendari sono diversi. Per le osservazioni nel contraddittorio, il testo riporta l'applicazione della pausa dal 1° agosto al 4 settembre. Per l'istanza di adesione i trenta giorni scorrono senza interruzioni estive. Occorre quindi annotare la ricezione dello schema e calcolare separatamente le due scadenze.

COSA SUCCEDE SE NON SI CHIEDE L'ADESIONE ENTRO I PRIMI 30 GIORNI?

Se l'istanza non è presentata nella prima finestra, resta la possibilità di avviare l'adesione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto definitivo preceduto dallo schema. Il margine è più breve: il testo raccomanda di controllare regolarmente le comunicazioni PEC e annotare subito la data di ricezione.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/accertamento-con-adesione-schema-atto-30-giorni-pausa-estiva/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

8 MIN LETTURA 16/11/2026

Richieste documentali del fisco: rimediare alla mancata risposta nei termini

Quando il contribuente non risponde nei termini a un invito dell'Agenzia delle entrate a esibire documenti, scatta la preclusione probatoria dell'articolo 32 del D.P.R. 600/1973. L'autotutela obbligatoria consente di sanare l'omissione: come funziona, entro quali termini e con quali limiti davanti al giudice. Prima della sospensione estiva, per diversi mesi, l'Agenzia delle entrate ha fatto recapitare un gran numero di inviti a mostrare o inoltrare documentazione. Si tratta di richieste che vengono prima di un controllo, o gli si affiancano, e la cui funzione è dare corpo alla pretesa fiscale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Contenzioso.

Norme chiave
D.P.R. 600/1973, art. 32 · Legge 212/2000, artt. 6-bis e 10-quater · D.Lgs. 219/2023.

Destinatari
Contribuenti che non hanno risposto agli inviti documentali del Fisco, consulenti e difensori tributari.

Punto pratico
Controlla termine e avvertenze dell'invito, recupera i documenti e allegali a un'istanza di autotutela obbligatoria entro i termini. Se il ritardo dipende da causa non imputabile, documentala e produci gli atti con il ricorso di primo grado.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- **Cosa cambia:** Quando il contribuente non risponde nei termini a un invito dell'Agenzia delle entrate a esibire documenti, scatta la preclusione probatoria dell'articolo 32 del D.P.R. 600/1973. L'autotutela obbligatoria consente di sanare l'omissione: come funziona, entro quali termini e con quali limiti davanti al giudice.
- **Impatto operativo:** Quando ricorrono insieme queste due condizioni, il deposito unito al ricorso e la dichiarazione di forza maggiore, l'inutilizzabilità non opera.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Quando ricorrono insieme queste due condizioni, il deposito unito al ricorso e la dichiarazione di forza maggiore, l'inutilizzabilità non opera.

Prima della sospensione estiva, per diversi mesi, l'Agenzia delle entrate ha fatto recapitare un gran numero di inviti a mostrare o inoltrare documentazione. Si tratta di richieste che vengono prima di un controllo, o gli si affiancano, e la cui funzione è dare corpo alla pretesa fiscale. Una conseguenza severa colpisce chi lascia scadere il termine assegnato dall'ufficio, termine che la legge non ammette sotto i quindici giorni: da quel momento i documenti rimasti nel cassetto non tornano più utilizzabili a vantaggio del contribuente, tanto nel dialogo con l'ufficio quanto in un eventuale giudizio. Radicata nell'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, questa preclusione scatta pressoché da sola ogni volta che l'invito reca in modo esplicito l'avviso sulle conseguenze del mancato riscontro. Al contribuente resta comunque un varco: l'autotutela obbligatoria, entrata nello Statuto del contribuente, obbliga l'amministrazione ad annullare l'atto oppure a rinunciare al prelievo se i documenti che mancavano vengono forniti più tardi. Due paletti però vanno tenuti presenti: il tempo a disposizione per agire e la circostanza che il giudice tributario, a differenza dell'ufficio, in linea di massima rimane legato alla preclusione.

GLI INVITI A ESIBIRE DOCUMENTI: DI COSA SI TRATTA

In forza dell'articolo 32, comma 1, numero 3), del D.P.R. n. 600 del 1973, gli uffici possono chiamare il contribuente, con la motivazione della richiesta, a produrre o inoltrare atti e documenti che pesano sull'accertamento a suo carico. Il deposito va effettuato nel termine stabilito dall'ufficio: la norma lo pretende congruo e, in ogni caso, mai al di sotto dei quindici giorni.

Nella pratica questi inviti precedono, oppure affiancano, accessi, ispezioni e verifiche. Servono a dare contorno alla pretesa tributaria: il materiale raccolto finisce nello schema di atto che l'ufficio è tenuto a sottoporre al contribuente prima dell'accertamento, all'interno del contraddittorio preventivo regolato dall'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. Rispondere, perciò, non è una formalità: significa contribuire al procedimento da cui dipende se l'atto impositivo verrà emesso o no.

IL DIVIETO DI PROVA FISSATO DALL'ARTICOLO 32

Secondo il quarto comma dell'articolo 32, notizie, dati, atti, documenti, libri e registri che non siano stati esibiti o inoltrati in risposta agli inviti dell'ufficio restano fuori da

ogni valutazione a vantaggio del contribuente. La chiusura opera su entrambi i fronti: davanti all'ufficio, in sede amministrativa, e poi davanti al giudice, nella fase del contenzioso. Detto altrimenti, la prova capace di demolire la pretesa perde efficacia per il solo fatto di non essere stata prodotta nel momento in cui l'ufficio l'aveva richiesta.

La Corte di cassazione ha comunque chiarito che questa chiusura non scatta in ogni caso. Perché produca effetti, l'invito deve recare un'intimazione precisa a esibire i documenti, fissare un termine congruo e avvertire in modo chiaro del pregiudizio che deriva dal silenzio (così, fra le altre, la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 6275 del 2023). Se l'avvertenza è presente, i documenti depositati fuori tempo non valgono più come prova, quand'anche provassero che la pretesa è infondata.

L'UNICA ECCEZIONE SCRITTA NELLA LEGGE: LA CAUSA NON IMPUTABILE

Un solo spiraglio lo concede il quinto comma dell'articolo 32. Chi non ha trasmesso i documenti può allegarli all'atto con cui si apre il giudizio di primo grado, vale a dire il ricorso, dichiarando nello stesso momento che alle richieste dell'ufficio non aveva potuto dar seguito per una causa a lui non imputabile. Quando ricorrono insieme queste due condizioni, il deposito unito al ricorso e la dichiarazione di forza maggiore, l'inutilizzabilità non opera.

La stessa Corte di cassazione ha delimitato la regola: al mancato rispetto dell'invito segue in automatico l'inutilizzabilità, e il contribuente accede alla deroga soltanto quando ci sono i presupposti del comma 5, cioè allega al ricorso di primo grado le notizie, i dati e i documenti non trasmessi e, allo stesso tempo, dichiara di non aver potuto adempiere per causa non imputabile (in questo senso, tra le altre, la sentenza n. 31869 del 2021). Questa lettura dei confini applicativi del quarto e del quinto comma dell'articolo 32 ha trovato conferma nella Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 28 luglio 2025.

L'AUTOTUTELA OBBLIGATORIA COME VIA PER SUPERARE LA PRECLUSIONE

Oltre alla deroga di natura processuale, oggi c'è uno strumento di portata maggiore, introdotto con la revisione dello Statuto del contribuente attuata dal D.Lgs. n. 219 del 2023. A norma dell'articolo 10-quater, comma 1, lettera g), della legge n. 212 del 2000, l'amministrazione finanziaria è tenuta a togliere di mezzo, per intero o in parte, gli atti impositivi o sanzionatori, o comunque a rinunciare al prelievo, se l'atto poggia sull'assenza di documenti che il contribuente ha poi fornito, a condizione che ciò avvenga entro gli eventuali termini stabiliti a pena di decadenza.

Sul piano concreto, questo permette al contribuente di depositare i documenti chiesti con l'invito unendoli a un'istanza di autotutela obbligatoria da notificare all'amministrazione. Trattandosi di un potere che la legge qualifica come dovuto, l'ufficio che riceve l'istanza nei tempi deve tenere conto dei documenti arrivati in ritardo, malgrado la preclusione, amministrativa e processuale, legata al primo inadempimento.

I TERMINI PER DEPOSITARE L'ISTANZA

In concreto l'istanza deve arrivare entro un anno da quando l'atto viziato diventa definitivo, ossia da quando il termine per impugnarlo è scaduto senza che sia stato proposto ricorso. Se il procedimento pende già davanti al giudice, il punto di riferimento diventa il giudicato sulla sentenza che ha dato ragione all'amministrazione. Per rispettare l'anno rileva la data in cui il contribuente deposita l'istanza, non quella in cui l'Agenzia delle entrate mette effettivamente in atto il potere di autotutela.

Quanto ai tempi di riscontro, l'amministrazione ha novanta giorni dal momento in cui riceve l'istanza. In mancanza di una decisione, il silenzio equivale a un diniego, che il contribuente può portare davanti alla giustizia tributaria.

IL LIMITE: IN GIUDIZIO LA PRECLUSIONE NON CADE

L'autotutela obbligatoria dispiega i propri effetti verso l'ufficio, ma non arriva in modo automatico fino al giudice tributario. Il potere regolato dall'articolo 10-quater dello Statuto appartiene alla sola amministrazione finanziaria; il giudice, in senso stretto, continua a essere legato all'articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'inutilizzabilità dei documenti non esibiti che ne discende.

Un'eccezione però c'è. Se il giudizio verte proprio sul diniego, dichiarato o tacito, opposto a un'istanza di autotutela obbligatoria basata sull'assenza di documenti poi forniti nei termini, il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di quel diniego. Qui il fatto che il potere di autotutela, invocato nei tempi di legge, non sia stato esercitato ha la meglio sulla preclusione documentale. È un percorso più angusto e meno diretto della deroga del comma 5, eppure permette di riportare in giudizio l'effetto dell'autotutela rifiutata.

CHE COSA FARE QUANDO L'INVITO È RIMASTO SENZA RISPOSTA

Quando è ormai trascorso il termine per rispondere all'invito, conviene muoversi lungo due direzioni. La prima consiste nel controllare se il ritardo dipenda da una causa non imputabile, ad esempio l'impossibilità concreta di recuperare i documenti oppure un ostacolo creato da terzi: in questa ipotesi i documenti si allegano al ricorso di primo grado, insieme a una dichiarazione espressa di forza maggiore. La seconda, aperta anche in assenza di una causa non imputabile, sta nel depositare l'istanza di autotutela obbligatoria con in allegato i documenti richiesti, entro un anno dalla definitività dell'atto o dal

giudicato sulla sentenza che ha dato ragione all'ufficio, tenendo da parte la prova della data di presentazione.

DOMANDE FREQUENTI

CHE COSA SUCCEDE SE NON RISPONDO ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTI DEL FISCO?

Se l'invito indica chiaramente le conseguenze e assegna un termine congruo, non inferiore a quindici giorni, i documenti non prodotti diventano di regola inutilizzabili a favore del contribuente, presso l'ufficio e in giudizio. Occorre verificare le avvertenze dell'invito e le ragioni del ritardo.

QUANDO POSSO PRESENTARE IN GIUDIZIO DOCUMENTI NON CONSEGNATI ALL'UFFICIO?

La deroga prevista dall'articolo 32 richiede di allegare i documenti al ricorso introduttivo di primo grado e dichiarare contestualmente che il mancato riscontro dipende da una causa non imputabile. In assenza di queste condizioni, la preclusione probatoria resta normalmente applicabile davanti al giudice.

L'AUTOTUTELA OBBLIGATORIA ELIMINA AUTOMATICAMENTE LA PRECLUSIONE DAVANTI AL GIUDICE?

No. L'autotutela obbligatoria opera verso l'amministrazione, cui vanno trasmessi i documenti con un'istanza nei termini. Il giudice resta normalmente vincolato alla preclusione. Un percorso distinto riguarda il giudizio sul diniego espresso o tacito dell'istanza di autotutela fondata proprio sui documenti successivamente forniti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/richieste-documentali-mancata-produzione-rimedi-autotutela/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

19 MIN LETTURA 19/11/2026

Cessione crediti edilizi: la perdita da cessione e il nodo dell'articolo 96 TUIR

Cessione crediti edilizi: lo scarto pagato alla banca è onere finanziario nei limiti del ROL o perdita da realizzo deducibile per intero ex art. 101 TUIR? La circolazione dei crediti d'imposta nati dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi ha imposto a migliaia di imprese, soprattutto edili, una scelta obbligata: cedere pro-soluto alle banche crediti dal valore nominale certo, incassando però una somma inferiore. Lo sconto praticato dagli istituti finanziari, che nei periodi di maggiore tensione sul mercato dei crediti ha toccato anche il 20–30% del valore nominale, genera nel bilancio del cedente un differenziale negativo che la prassi contabile colloca tra gli oneri finanziari. È qui che nasce il problema fiscale: se quella differenza viene trattata come costo di natura finanziaria, la sua deducibilità incontra i limiti dell'articolo 96 del TUIR, legati al ROL, cioè al risultato operativo lordo della gestione caratteristica dell'impresa.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Bonus edilizi e crediti d'imposta.

Norme chiave
Art. 96 TUIR · Art. 101, comma 5, TUIR · Art. 83 TUIR · Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 · Art. 6-bis Statuto del Contribuente.

Destinatari
Imprese edili e generali che hanno ceduto crediti da bonus edilizi, commercialisti e consulenti fiscali che li assistono in dichiarazione o in contenzioso.

Punto pratico
Lo scarto pagato alla banca sulla cessione pro-soluto di crediti edilizi è difendibile come perdita da realizzo interamente deducibile, ma la questione non ha ancora un chiarimento ufficiale: le imprese devono documentare con cura l'operazione e valutare l'interpello per gli importi più rilevanti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
- **Impatto operativo:** Per un'impresa che ha scontato crediti per centinaia di migliaia di euro la differenza tra le due impostazioni può valere decine di migliaia di euro di imposta.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: 472, dedicato alle sanzioni amministrative tributarie.

La circolazione dei crediti d'imposta nati dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi ha imposto a migliaia di imprese, soprattutto edili, una scelta obbligata: cedere pro-soluto alle banche crediti dal valore nominale certo, incassando però una somma inferiore. Lo sconto praticato dagli istituti finanziari, che nei periodi di maggiore tensione sul mercato dei crediti ha toccato anche il 20–30% del valore nominale, genera nel bilancio del cedente un differenziale negativo che la prassi contabile colloca tra gli oneri finanziari. È qui che nasce il problema fiscale: se quella differenza viene trattata come costo di natura finanziaria, la sua deducibilità incontra i limiti dell'articolo 96 del TUIR, legati al ROL, cioè al risultato operativo lordo della gestione caratteristica dell'impresa. Se invece viene qualificata come perdita da realizzo di un bene patrimoniale, l'articolo 101, comma 5, del TUIR ne consente la deduzione integrale, senza soglie, quando il credito è ceduto a una banca o a un intermediario finanziario vigilato. Per un'impresa che ha scontato crediti per centinaia di migliaia di euro la differenza tra le due impostazioni può valere decine di migliaia di euro di imposta. Questo articolo ricostruisce i termini della questione, i riferimenti normativi in gioco, gli argomenti a favore della deducibilità integrale, i rischi che restano aperti e le cautele documentali utili in caso di controllo.

ORIGINE DEL PROBLEMA: IL DIFFERENZIALE NEGATIVO NELLA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI

L'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto per le detrazioni edilizie, in deroga alla disciplina ordinaria sulla cessione dei crediti, la possibilità di optare per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione, anche a banche e altri intermediari finanziari. L'impresa che ha eseguito i lavori e ha applicato lo sconto in fattura al committente si trova così titolare di un credito d'imposta dal valore nominale certo, che può utilizzare in compensazione oppure cedere ulteriormente sul mercato per ottenere liquidità immediata.

Una serie di interventi legislativi tra il 2023 e il 2024 (in particolare il decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, e il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39) ha progressivamente ristretto la possibilità di optare per sconto e cessione, fino a escluderla, salvo eccezioni, per le spese sostenute dal 2025 in avanti per i bonus diversi dal Superbonus; per il Superbonus l'opzione resta praticabile anche per le spese sostenute nel 2025. Restano quindi in circolazione, e continueranno a esserlo per alcuni anni, crediti già ceduti o

cedibili sulla base delle regole previgenti. Quando l'impresa cede questi crediti a una banca, l'istituto applica uno sconto che remunera il costo della provvista, il tempo di attesa prima dell'utilizzo in compensazione e il rischio residuo dell'operazione. La differenza tra il valore nominale del credito e il corrispettivo effettivamente incassato, che i principi contabili nazionali OIC 15 (Crediti) e OIC 34 (Ricavi) portano a classificare tra gli oneri finanziari della macroclasse C del conto economico, è il cuore della questione: si tratta di un costo finanziario in senso proprio o del prezzo, sia pure basso, di una vendita?

CAUSA DEL NEGOZIO: PERCHÉ LA CESSIONE DI UN CREDITO NON È UN PRESTITO

La distinzione giuridica di partenza riguarda la causa del contratto. La cessione pro-soluto è una compravendita (o comunque un atto traslativo a titolo oneroso) di un diritto patrimoniale: il cedente trasferisce la titolarità del credito e il cessionario ne paga il prezzo, tipicamente inferiore al valore nominale. Nella cessione pro-soluto, a differenza della cessione pro-solvendo, il cedente non garantisce la solvenza del debitore ceduto (salvo patto contrario o dolo e colpa grave, secondo la regola generale dell'articolo 1267 del codice civile): il rischio dell'eventuale mancata riscossione passa integralmente al cessionario dal momento del trasferimento.

Questa struttura è incompatibile, sul piano della causa contrattuale, con quella del finanziamento. In un mutuo o in un'apertura di credito il capitale erogato dal finanziatore deve essere restituito, di regola con interessi maturati periodicamente sul tempo di utilizzo; nella cessione pro-soluto del credito d'imposta, invece, non esiste alcun obbligo di restituzione a carico del cedente e lo scarto tra valore nominale e corrispettivo si determina una sola volta, nel momento in cui il contratto si perfeziona, senza maturazione periodica. È la stessa logica per cui, se un'impresa vende un immobile o del magazzino a un prezzo inferiore al valore contabile per necessità di liquidità, il minor realizzo si qualifica come minusvalenza o riduzione del ricavo, non come interesse passivo, anche se la ragione della vendita a sconto è, in ultima analisi, la necessità di cassa.

IL NODO DEL ROL: COSA PREVEDE L'ARTICOLO 96 DEL TUIR SUGLI ONERI FINANZIARI

L'articolo 96 del TUIR disciplina la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, includendo espressamente quelli che derivano "da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria": la quota che eccede gli interessi attivi dell'esercizio è deducibile solo entro il 30% del ROL (il risultato operativo lordo, cioè, in sintesi, la differenza tra valore e costi della produzione al netto di ammortamenti e canoni di leasing), con la possibilità di riportare in avanti sia l'eccedenza di interessi non dedotta sia il ROL capiente non utilizzato. Se la differenza negativa da cessione del credito edilizio viene attratta in questa categoria, l'impresa cedente rischia di poter dedurre subito soltanto una parte dello scarto pagato alla banca, rinviando il resto a periodi d'imposta futuri e, nella peggiore delle ipotesi, senza mai recuperarlo per intero se il ROL resta insufficiente.

Il rischio non è teorico: proprio perché OIC 15 e OIC 34 impongono l'iscrizione contabile del differenziale come componente finanziario, gli uffici che dovessero verificare queste operazioni hanno un aggancio immediato per sostenere che il costo, avendo causa finanziaria secondo la stessa rappresentazione di bilancio scelta dall'impresa, debba scontare i limiti dell'articolo 96. È un'impostazione che, in altre parole, sposta il peso della qualificazione fiscale sulla veste contabile assunta dall'operazione, più che sulla sua natura giuridica sostanziale.

PERDITE DA REALIZZO: LA DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DELL'ARTICOLO 101, COMMA 5

Contro questa impostazione si può opporre una norma fiscale specifica, pensata proprio per le perdite che nascono da un atto di cessione del credito e non da un giudizio di inesigibilità. L'articolo 101, comma 5, del TUIR stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e che, "in ogni caso", tali elementi ricorrono quando il credito è ceduto a titolo oneroso a banche o ad altri intermediari finanziari vigilati. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° agosto 2013, al paragrafo 3.2 dedicato alle "Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi", ha chiarito che, nell'ipotesi di cessione a titolo definitivo, i requisiti di deducibilità della perdita si considerano soddisfatti quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati residenti in Italia, indipendenti sia dal cedente sia dal debitore ceduto: la stessa Agenzia ha poi ribadito questi principi in una successiva risposta a interpello del 2023 su una cessione pro-soluto di crediti verso operatori professionali vigilati.

Il punto centrale di questa impostazione è che la perdita da realizzo non richiede la prova dell'insolvenza del debitore: basta la cessione definitiva a un intermediario vigilato indipendente perché la differenza tra valore nominale e corrispettivo sia certa e precisa. Applicata ai crediti d'imposta da bonus edilizi, questa lettura porta a una conclusione: la circostanza che il debitore "sostanziale" sia lo Stato, soggetto solvibile per definizione, non è un ostacolo alla deducibilità, perché la perdita non deriva da un giudizio sulla sua capacità di pagare, ma dall'atto dispositivo con cui l'impresa rinuncia a una parte del valore del credito per ottenere liquidità immediata. È questa la logica dietro alla proposta, circolata tra i commentatori della materia, di parlare di "perdita da realizzo patrimoniale" per lo scarto sui crediti edilizi: un'etichetta che sintetizza l'idea, non ancora confermata da un documento di prassi specifico sul tema,

che la disciplina dell'articolo 101, comma 5, si applichi integralmente anche a questi crediti.

DERIVAZIONE RAFFORZATA: I LIMITI DELL'ARTICOLO 83 DEL TUIR RISPETTO AI CRITERI OIC

Il principio di derivazione rafforzata, previsto dall'articolo 83 del TUIR per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, riconosce ai fini fiscali i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio secondo la corretta applicazione degli OIC. La stessa norma, però, precisa che il reddito imponibile si determina apportando all'utile o alla perdita di bilancio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del TUIR: la derivazione rafforzata cede quindi il passo, per usare le parole della norma, alle "disposizioni" del testo unico quando queste dettano una disciplina fiscale specifica per una determinata fattispecie.

Su questa base, chi sostiene la tesi della deducibilità integrale osserva che la collocazione contabile del differenziale tra gli oneri finanziari, imposta da OIC 15 e OIC 34 per finalità di corretta rappresentazione in bilancio, non basta a trascinare la fattispecie sotto l'articolo 96: se l'articolo 101, comma 5, detta una disciplina fiscale propria per le perdite da cessione di crediti, quella disciplina prevale sulla qualificazione contabile ai soli fini della determinazione del reddito imponibile, tramite una variazione in diminuzione in dichiarazione che neutralizza l'imputazione civilistica tra gli oneri finanziari. È un ragionamento coerente sul piano logico, ma che presuppone di qualificare comunque la fattispecie come "perdita su crediti" ai sensi dell'articolo 101 e non come "onere finanziario assimilato" ai sensi dell'articolo 96: le due norme non convivono sulla stessa componente reddituale, e la scelta tra l'una e l'altra è, in definitiva, il vero terreno di scontro.

IL PRECEDENTE DI PRASSI: COSA HA GIÀ CHIARITO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sul fronte opposto della cessione, quello del cessionario che acquista crediti da bonus edilizi a sconto per poi utilizzarli in compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha già preso posizione più volte, ed è utile ricostruirla per capire quanto sia diverso, e non sovrapponibile, il caso del cedente. Con la risposta a interpello n. 105 del 2020 l'Agenzia ha qualificato come sopravvenienza attiva, tassabile secondo l'articolo 88 del TUIR, il differenziale positivo che il cessionario realizza acquistando il credito a un prezzo inferiore al suo valore nominale. L'Organismo Italiano di Contabilità, con un documento interpretativo del 3 agosto 2021, ha poi chiarito che tale differenziale va contabilizzato per competenza, in quote costanti lungo il periodo di utilizzo del credito, come provento finanziario: un inquadramento che, specularmente, apre la porta a considerare finanziari anche i corrispondenti oneri per chi, come il costruttore cedente, sostiene lo scarto invece di incassarlo. Per i professionisti che offrono un servizio di intermediazione o attualizzazione dei crediti, infine, la risposta a interpello n. 243 del 4 maggio 2022 ha ricondotto il compenso pattuito per l'attualizzazione tra i redditi di lavoro autonomo, tassabile secondo l'articolo 54 del TUIR.

Nessuno di questi documenti di prassi riguarda però direttamente il caso della perdita subita dal cedente-impresa che ha eseguito i lavori e cede pro-soluto il credito d'imposta risultante dallo sconto in fattura. Il precedente più pertinente resta quello, generale, della circolare n. 26/E del 2013 sulle perdite su crediti, che riguarda i crediti in senso ampio e non è stato scritto pensando ai crediti d'imposta da bonus edilizi, nati solo a partire dal 2020. È un'assenza che pesa in entrambe le direzioni: non esiste un documento che confermi la tesi della deducibilità integrale per lo scarto sui crediti edilizi, ma non esiste nemmeno un documento che la neghi in modo esplicito.

AREA GRIGIA E RISCHI: GLI ARGOMENTI CHE POSSONO GIOCARE A FAVORE DEL FISCO

L'onestà verso il lettore impone di segnalare che la tesi della perdita da realizzo, per quanto argomentabile, non è priva di punti deboli. In primo luogo, l'articolo 101, comma 5, del TUIR e la circolare n. 26/E del 2013 sono stati scritti pensando a crediti commerciali o finanziari sorti da un rapporto contrattuale ordinario (una fornitura, un finanziamento), non a crediti d'imposta: un ufficio accertatore potrebbe sostenere che la nozione di "credito" richiamata dalla norma non comprende, senza una previsione espressa, anche i crediti d'imposta da bonus edilizi, categoria disciplinata da regole proprie in tema di utilizzo, cessione e compensazione. In secondo luogo, proprio la scelta dei principi contabili nazionali di collocare il differenziale tra gli oneri finanziari, unita al trattamento speculare già riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate e dall'OIC per il differenziale positivo in capo al cessionario, offre un argomento di coerenza sistematica a chi sostenga che anche il differenziale negativo in capo al cedente debba seguire la stessa causa finanziaria.

In terzo luogo, e in modo decisivo, non risultano, alla data di pubblicazione di questo articolo, circolari, risposte a interpello, provvedimenti o sentenze delle Corti di giustizia tributaria che abbiano affrontato specificamente la qualificazione fiscale dello scarto sopportato dal cedente di crediti d'imposta da bonus edilizi: la materia resta quindi oggettivamente aperta, e ogni conclusione, in un senso o nell'altro, va presentata come una lettura interpretativa e non come un dato acquisito. Per le imprese con importi rilevanti, questa incertezza consiglia una gestione prudente: documentare con cura l'operazione, valutare un interpello nei casi più significativi e non escludere, in sede di dichiarazione, un ragionamento che tenga conto di entrambe le impostazioni possibili.

PROFILI SANZIONATORI: L'INCERTEZZA INTERPRETATIVA E L'ESCLUSIONE DELLE SANZIONI

Anche a prescindere da come si risolva la questione sul merito della maggiore imposta, il contrasto tra la rappresentazione contabile (che colloca lo scarto tra gli oneri finanziari) e la possibile lettura fiscale sostanziale (che lo ricondurrebbe tra le perdite da realizzo) configura una condizione di oggettiva incertezza normativa. L'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) esclude l'irrogazione di sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria; una regola sostanzialmente identica è contenuta nell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dedicato alle sanzioni amministrative tributarie.

Se un'impresa avesse dedotto per intero lo scarto come perdita da realizzo e l'ufficio, in sede di controllo, sostenesse invece l'applicabilità dei limiti dell'articolo 96, la novità della materia, l'assenza di prassi specifica e il contrasto oggettivo tra le due possibili qualificazioni offrirebbero una base solida per chiedere, quantomeno, la disapplicazione delle sanzioni, anche a fronte del riconoscimento della maggiore imposta dovuta per l'eventuale quota di scarto eccedente i limiti del ROL. È una tutela distinta da quella di merito sulla deducibilità, e va sempre fatta valere in modo autonomo, indipendentemente dall'esito della discussione sulla qualificazione della perdita.

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO: IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E LE MEMORIE DIFENSIVE

Per gli atti di accertamento emessi dal 30 aprile 2024 in avanti, la difesa del contribuente si gioca soprattutto prima della notifica dell'atto, grazie al contraddittorio generalizzato introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, che ha inserito nello Statuto dei diritti del contribuente il nuovo articolo 6-bis. La norma impone all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di urgenza o di atti automatizzati espressamente esclusi, di comunicare al contribuente uno schema di atto prima di notificarlo, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per depositare osservazioni e richiedere l'accesso agli atti del fascicolo: proprio in questa fase, per un rilievo sulla qualificazione dello scarto da cessione dei crediti edilizi, l'impresa può far valere tutti gli argomenti visti finora, dalla causa traslativa del negozio alla specialità dell'articolo 101, comma 5, fino all'incertezza interpretativa che esclude le sanzioni. Per le verifiche concluse prima del 18 gennaio 2024 resta invece applicabile la disciplina previgente, incentrata sul processo verbale di constatazione e sul termine, ormai non più previsto per i nuovi procedimenti, per il deposito di osservazioni difensive dopo la sua consegna.

A questo si affianca il principio generale di tutela dell'affidamento e della buona fede, che lo stesso articolo 10 dello Statuto pone alla base dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria: un mutamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate che, dopo anni di incertezza e in assenza di indicazioni contrarie, dovesse imporre in modo retroattivo la tesi più sfavorevole per il cedente si scontrerebbe con questo principio, soprattutto per le operazioni già concluse sulla base delle regole oggi vigenti.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un esempio numerico aiuta a misurare la posta in gioco. Si ipotizzi un'impresa edile che ha maturato, tramite sconto in fattura su lavori Superbonus, un credito d'imposta dal valore nominale di 500.000 euro, ceduto pro-soluto a una banca per 400.000 euro: lo scarto, pari a 100.000 euro, viene iscritto in bilancio tra gli oneri finanziari secondo OIC 15 e OIC 34. Se l'impresa ha, nello stesso periodo d'imposta, un ROL di 200.000 euro e nessun altro interesse passivo netto da dedurre, il limite di deducibilità dell'articolo 96 sarebbe pari al 30% del ROL, cioè 60.000 euro: qualificando lo scarto come onere finanziario, l'impresa potrebbe dedurre subito solo 60.000 euro dei 100.000 sostenuti, rinviando i restanti 40.000 euro ai periodi d'imposta successivi, con recupero condizionato alla capienza futura del ROL. Qualificando invece l'intero importo come perdita da realizzo ai sensi dell'articolo 101, comma 5, l'impresa dedurrebbe i 100.000 euro per intero, nell'esercizio della cessione, senza alcun limite quantitativo.

ELEMENTO	ONERE FINANZIARIO (ART. 96 TUIR)	PERDITA DA REALIZZO (ART. 101, C. 5, TUIR)
Scarto sostenuto	100.000 euro	100.000 euro
Limite di deducibilità	30% del ROL (nell'esempio: 60.000 euro)	Nessun limite quantitativo
Quota deducibile nell'esercizio	60.000 euro	100.000 euro
Quota rinviata	40.000 euro, riportabile se il ROL futuro è capiente	Nessuna

Sul piano documentale, a prescindere dalla tesi che si intenda sostenere, è opportuno conservare il contratto di cessione pro-soluto con l'espressa esclusione della garanzia di solvenza a carico del cedente, la prova che il cessionario è una banca o un intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'articolo 106 del testo unico bancario, l'evidenza del valore nominale del credito iscritto in contabilità e del corrispettivo effettivamente incassato, e la tempestiva rilevazione contabile dell'operazione. Per gli importi più rilevanti, in assenza di prassi ufficiale specifica, può essere opportuno valutare un interpello ordinario all'Agenzia delle Entrate, descrivendo con precisione l'operazione, la qualificazione contabile adottata e le ragioni per cui si ritiene applicabile l'articolo 101, comma 5, invece dell'articolo 96.

NOVITÀ E PROSPETTIVE: LO STATO DELLA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI NEL 2026

Nel 2026 il fenomeno della cessione dei crediti da bonus edilizi non si è affatto esaurito, sia perché restano da smaltire crediti già ceduti negli anni precedenti sia perché, per le spese Superbonus sostenute nel 2025, l'opzione per sconto e cessione resta ancora praticabile secondo le regole vigenti. Il contenzioso legato ai bonus edilizi resta d'altronde molto vivo su più fronti: la giurisprudenza tributaria di merito si è occupata, nel corso del 2026, di questioni connesse come lo scarto delle comunicazioni di cessione dell'opzione per errori formali e la disciplina dei cosiddetti CILAS dormienti, cioè i titoli edilizi con pagamenti minimi effettuati entro le scadenze di legge per conservare il diritto alle aliquote più favorevoli. Sono segnali di una materia che continua a generare contenzioso, ma nessuna di queste pronunce ha finora affrontato in modo specifico la qualificazione fiscale, ai fini della deducibilità, dello scarto sopportato dal cedente in sede di cessione pro-soluto del credito d'imposta.

Fino a quando non arriverà un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate o un primo orientamento delle Corti di giustizia tributaria, le imprese che hanno ceduto o cederanno crediti da bonus edilizi devono muoversi con la consapevolezza di operare in un'area interpretativa aperta. La linea difendibile, sorretta da una norma fiscale specifica e da una prassi già consolidata sulle perdite da cessione dei crediti in generale, è quella della deducibilità integrale come perdita da realizzo; ma la prudenza impone di documentare l'operazione in modo completo, di monitorare l'evoluzione della prassi e della giurisprudenza e di considerare, per le operazioni di maggiore rilievo economico, il ricorso all'interpello preventivo come strumento per ridurre l'incertezza prima che si trasformi in un accertamento.

DOMANDE FREQUENTI

LA PERDITA SULLA CESSIONE DEI CREDITI EDILIZI È SEMPRE DEDUCIBILE INTEGRALMENTE?

La deduzione integrale resta una tesi interpretativa, non confermata da chiarimenti specifici sulla perdita del cedente di crediti edilizi. Il testo contrappone questa lettura alla qualificazione come onere finanziario, che comporterebbe l'applicazione dei limiti dell'articolo 96 del TUIR.

PERCHÉ LA QUALIFICAZIONE DELLO SCARTO INCIDE SULLA DEDUZIONE?

Se lo scarto viene trattato come onere finanziario, la deduzione incontra i limiti legati al 30% del ROL. La diversa tesi della perdita da realizzo sostiene l'applicazione dell'articolo 101 del TUIR. La scelta della qualificazione resta il punto controverso.

QUALI CAUTELE PUÒ ADOTTARE L'IMPRESA CHE CEDE CREDITI EDILIZI?

L'impresa può conservare il contratto pro soluto, documentare l'indipendenza dell'intermediario e confrontare i risultati fiscali delle due possibili qualificazioni. Per importi rilevanti il testo suggerisce di valutare un interpello e di motivare la scelta tenendo conto dell'assenza di prassi specifica.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/cessione-crediti-edilizi-perdita-articolo-96-tuir/ →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?
Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.
RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

16 MIN LETTURA 19/11/2026

Acconti 2026: ricalcolo con metodo previsionale e novità del concordato biennale

Secondo acconto 2026 in scadenza il 30 novembre: quando conviene il metodo previsionale, come funziona con il CPB e quali ricalcoli sono obbligatori. Il 30 novembre 2026 cade di lunedì e chiude il calendario degli acconti d'imposta dell'anno. Va versato in un'unica soluzione, senza rate, il secondo acconto (o l'acconto unico, quando l'importo è contenuto) di IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive di forfetari e minimi, cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE, oltre ai contributi INPS dovuti sulla quota eccedente il minimale. Il metodo storico, che prende a riferimento l'imposta del 2025, è quello di default, ma il contribuente può sempre scegliere il metodo previsionale, calcolando l'acconto sull'imposta che prevede di dovere per il 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Adempimenti.

Norme chiave
D.Lgs. 13/2024, art. 20 · Legge 199/2025 · TUIR, art. 86, comma 4 · D.Lgs. 87/2024 · D.Lgs. 472/1997, art. 13.

Destinatari
Imprese, professionisti, aderenti al concordato biennale, forfetari e consulenti incaricati dei versamenti di novembre.

Punto pratico
Calcolare l'acconto storico dopo i ricalcoli obbligatori e confrontarlo con una stima completa dell'imposta 2026; distinguere prima adesione e rinnovo del CPB, verificare maggiorazioni e blocchi alla compensazione e trasmettere l'F24 entro il 30 novembre.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Il 30 novembre 2026 cade di lunedì e chiude il calendario degli acconti d'imposta dell'anno. Va versato in un'unica soluzione, senza rate, il secondo acconto (o l'acconto unico, quando l'importo è contenuto) di IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive di forfetari e minimi, cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE, oltre ai contributi INPS dovuti sulla quota eccedente il minimale. Il metodo storico, che prende a riferimento l'imposta del 2025, è quello di default, ma il contribuente può sempre scegliere il metodo previsionale, calcolando l'acconto sull'imposta che prevede di dovere per il 2026. La scelta può far risparmiare liquidità, ma richiede una stima completa di redditi, oneri, detrazioni, crediti e ritenute, perché un acconto troppo basso comporta una sanzione. Quest'anno pesano anche il concordato preventivo biennale (CPB), con la maggiorazione per i nuovi aderenti, e una serie di ricalcoli obbligatori dell'imposta storica legati alla legge di bilancio 2026. Per i soci lavoratori di srl entra in gioco anche la recente giurisprudenza della Cassazione sugli utili non distribuiti.

SCADENZA E SOGGETTI: CHI PAGA IL 30 NOVEMBRE

Il secondo acconto riguarda i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa, società di persone, società di capitali ed enti commerciali, forfetari e contribuenti in regime di vantaggio. Rientrano nella stessa scadenza anche la cedolare secca, l'IVIE (l'imposta sul valore degli immobili all'estero) e l'IVAFE (l'imposta sulle attività finanziarie all'estero).

Restano fuori le addizionali IRPEF. Per l'addizionale comunale l'acconto si versa entro il termine di versamento del saldo IRPEF, mentre per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti. Il pagamento non si può rateizzare: chi non versa tutto entro il 30 novembre può solo ricorrere al ravvedimento operoso, di cui si dirà più avanti.

SOGLIE E RATE: QUANTO SI PAGA E IN QUANTE TRANCHE

L'acconto IRPEF, e quello dell'imposta sostitutiva per forfetari e minimi e della cedolare secca, non è dovuto se l'imposta di riferimento, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute, non supera 51,65 euro. Se la supera ma resta entro 257,52 euro, l'acconto si versa in un'unica soluzione, nella misura del 100%, entro il 30 novembre. Oltre 257,52 euro si pagano due rate. Per l'IRES le soglie vengono riportate in modo non uniforme dalle fonti professionali, quindi per le società conviene controllare le istruzioni del modello Redditi 2026 prima di decidere se versare in un'unica soluzione.

Nel caso delle due rate, la ripartizione ordinaria è 40% alla prima e 60% alla seconda per chi non applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), mentre per i soggetti ISA le fonti indicano il 50% e il 50%. Quello che scade a novembre è quindi, per molti contribuenti, il versamento più consistente. La percentuale complessiva dell'acconto, con il metodo storico, è il 100% dell'imposta di riferimento per IRPEF, IRES e IRAP.

Chi accede a un regime forfetario o di vantaggio per la prima volta nel 2026 non è tenuto ad alcun acconto dell'imposta sostitutiva, perché manca il dato storico di riferimento. Versa invece l'eventuale saldo dell'IRPEF dell'anno precedente e delle altre imposte sostitutive, come la cedolare secca.

CODICI TRIBUTO: COME COMPILARE L'F24

Il versamento avviene con il modello F24, indicando l'anno di riferimento 2026 e il codice corretto per la seconda rata o per l'unica soluzione. Ecco i principali, come riportati dalle fonti professionali consultate.

IMPOSTA	CODICE TRIBUTO
IRPEF acconto, seconda rata o unica soluzione	4034
IRES acconto, seconda rata o unica soluzione	2002
IRAP acconto, seconda rata o unica soluzione	3813
Imposta sostitutiva forfetari, seconda rata o unica soluzione	1791
Imposta sostitutiva regime di vantaggio	1794
Cedolare secca	1841
IVIE	4045
IVAFE	4048
Maggiorazione acconto IRPEF per CPB	4068
Maggiorazione acconto IRES per CPB	4069
Maggiorazione acconto IRAP per CPB	4070

I codici della maggiorazione per il concordato (4068, 4069 e 4070) derivano da una circolare informativa di studio e non figurano nelle sintesi di stampa consultate: prima del versamento vanno confrontati con le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

METODO STORICO: LA VIA ORDINARIA

Con il metodo storico i versamenti in acconto, primo e secondo, si calcolano sulle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente, applicando il 100% sia all'IRPEF sia all'IRES sia all'IRAP. È il metodo più semplice e più sicuro: se si versa quanto dovuto in base ai dati del 2025, non si rischiano sanzioni per insufficienza, anche se l'imposta effettiva del 2026 dovesse risultare più alta. L'eventuale differenza si paga con il saldo del 2027.

Il punto debole emerge quando il reddito del 2026 è sceso rispetto al 2025. In quel caso l'acconto storico anticipa all'erario più di quanto servirà, e la differenza torna al contribuente solo come credito, da usare in compensazione o da chiedere a rimborso con la dichiarazione dell'anno successivo. Si tratta di liquidità che resta bloccata per mesi.

METODO PREVISIONALE: QUANDO CONVIENE E QUALI RISCHI COMPORTA

Il metodo previsionale permette di commisurare l'acconto all'imposta che il contribuente prevede di determinare per il 2026. La previsione deve essere completa. Per le persone fisiche, per esempio, non basta stimare i redditi di lavoro, professionali o d'impresa: occorre considerare oneri deducibili e detraibili, detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto subite. L'acconto si calcola poi su quell'imposta netta.

Conviene quando il reddito è calato, quando sono previsti costi straordinari, investimenti o perdite, o quando nel 2025 sono entrate componenti non ripetibili. Il rischio è l'opposto: se nel 2027 l'imposta effettiva risulta più alta della stima, l'acconto è stato insufficiente e scatta la sanzione sul versamento mancante. Per questo gli studi chiedono ai clienti una dichiarazione scritta con le previsioni, nella quale il cliente riconosce di aver compreso che l'insufficienza dell'acconto può comportare sanzioni.

Dal 2026 la legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha ridotto dal 35% al 33% l'aliquota IRPEF per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Nella previsione dell'imposta 2026 questo effetto va considerato: a parità di reddito, l'IRPEF dovuta è più bassa di quella del 2025, e un acconto storico risulta quindi in parte sovradimensionato.

UN ESEMPIO NUMERICO

Un professionista ha pagato per il 2025 un'IRPEF netta di 20.000 euro. Per il 2026 prevede un reddito più basso e stima un'imposta netta di 14.000 euro. Con il metodo storico l'acconto complessivo sarebbe di 20.000 euro, con il previsionale di 14.000 euro. Se nel 2027 l'imposta effettiva si rivela di 16.000 euro, l'acconto previsionale è stato insufficiente di 2.000 euro: sulla differenza si applicano interessi e sanzione, ridotta se si ricorre al ravvedimento. Il risparmio di liquidità di 6.000 euro va quindi pesato rispetto a un costo potenziale che dipende dall'affidabilità della stima.

CONCORDATO BIENNALE: REGOLE DIVERSE PER CHI RINNOVA E PER CHI ADERISCE ORA

Il concordato preventivo biennale è l'accordo con cui il contribuente accetta per due anni un reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato con l'Agenzia delle Entrate. Per l'acconto 2026 conta la posizione del contribuente, che può essere di tre tipi.

CHI AVEVA ADERITO AL BIENNIO 2024-2025 E RINNOVA PER IL 2026-2027

Per questi contribuenti, secondo la circolare informativa e le fonti consultate, si applicano le regole ordinarie. Con il metodo storico la base di calcolo è l'imposta dovuta per il 2025 (il rigo "Differenza" del modello), non il reddito concordato per il 2026. Se il rinnovo avviene senza soluzione di continuità, non è dovuta alcuna maggiorazione, né del 10% per IRPEF e IRES né del 3% per l'IRAP.

CHI ADERISCE PER LA PRIMA VOLTA AL BIENNIO 2026-2027

Qui le regole sono specifiche. Con il metodo storico, oltre all'acconto ordinario calcolato sul 2025, va versata una maggiorazione: il 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato 2026 e reddito 2025 per IRPEF e IRES, e il 3% sulla differenza positiva tra valore della produzione netta concordato e quello del 2025 per l'IRAP. La maggiorazione scade il 30 novembre 2026 ed è dovuta, secondo la circolare informativa, anche se l'imposta a debito del 2025 era negativa e quindi l'acconto storico ordinario non era dovuto. Con il metodo previsionale, invece, l'acconto si calcola sull'imposta che si prevede di liquidare per il 2026 tenendo conto dei redditi e del valore della produzione concordati: la seconda rata equivale alla differenza tra il totale dovuto sul concordato e quanto già versato come prima rata.

CHI SI TROVA AL SECONDO ANNO DEL BIENNIO 2025-2026

Per chi è al secondo anno di un concordato già in corso, le fonti professionali indicano che il calcolo tiene conto dei valori concordati, escludendo la quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, per la quale non sono previsti acconti. Il caso dipende dalla singola adesione e va verificato nelle istruzioni del modello.

Il richiamo normativo di riferimento è l'art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024, che stabilisce come gli acconti dei periodi oggetto di concordato si determinino considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati. I soci di società, associazioni e imprese familiari non seguiti direttamente dallo studio devono poi procurarsi dal legale rappresentante una certificazione sulla misura del reddito concordato, indispensabile per calcolare l'acconto sul reddito imputato per trasparenza.

RICALCOLI OBBLIGATORI: QUANDO L'IMPOSTA STORICA NON BASTA

In alcuni casi la legge impone di non usare l'imposta 2025 così come risulta dalla dichiarazione, ma di ricalcolarla ai fini dell'acconto 2026. Servono a evitare che agevolazioni temporanee, valide solo per il 2025, riducano in modo improprio l'acconto del 2026. La circolare informativa da cui parte questo articolo elenca le principali ipotesi. Poiché diverse di queste disposizioni sono recenti e le sintesi di stampa consultate non le riportano tutte, ogni singola voce va confermata con le istruzioni dei modelli Redditi 2026.

- Nuove assunzioni con maggiorazione del 20% del costo del personale (la cosiddetta super deduzione, che la circolare indica come prorogata fino al 2027): sia con il metodo storico sia con il previsionale, l'acconto 2026 va calcolato assumendo l'imposta 2025 senza tener conto della maggiorazione.
- IRES premiale, l'aliquota agevolata al 20% valida per il 2025: non si può usare per l'acconto 2026 con metodo storico, e l'imposta 2025 va ricalcolata con l'aliquota ordinaria del 24%. Il beneficio è limitato al 2025, quindi non rileva nemmeno con il previsionale.
- Iper-ammortamento sugli investimenti dal 1° gennaio 2026, riservato a chi ha reddito d'impresa: nel metodo previsionale l'acconto va calcolato senza considerare la maggiorazione. La legge n. 199/2025 lo ha reintrodotto, secondo le fonti consultate, ai commi 427–436.
- Distributori di carburante: l'acconto storico si calcola senza tener conto della deduzione forfettaria.
- Noleggio occasionale di imbarcazioni: l'acconto IRPEF e IRES storico va calcolato considerando anche questi redditi, come se non fossero stati tassati con imposta sostitutiva l'anno precedente.
- Plusvalenze patrimoniali: dal 2026 la rateizzazione è ammessa solo per cessioni di aziende o rami d'azienda e per diritti sportivi professionistici (art. 86, comma 4, TUIR). Con il metodo storico, una plusvalenza 2025 rateizzata si considera per intero ai fini IRPEF e IRES, senza effetti IRAP.
- Aumenti IRAP temporanei: per gli intermediari finanziari 6,65% (con eccezione di SIM, SGR, SICAV e holding non finanziarie, che restano al 4,65%) e per le assicurazioni 7,9% nel periodo 2026–2028, per le imprese energetiche 5,9% nel 2026–2027.
- Altri casi per banche, assicurazioni e intermediari (svalutazioni su crediti, attività per imposte anticipate, perdite fiscali ed eccedenze ACE, ritenute su obbligazioni): si rinvia alle istruzioni dei modelli Redditi 2026.

Il messaggio pratico è che l'acconto storico non coincide sempre con il rigo di imposta del 2025: chi ha beneficiato di una di queste misure nel 2025 deve fare il ricalcolo prima di pagare, anche se non intende passare al previsionale.

COMPENSAZIONE: LIMITI E BLOCCHI DAL 2026

Il secondo acconto può essere compensato con crediti d'imposta o contributivi. La compensazione verticale utilizza crediti della stessa natura e verso lo stesso ente, senza bisogno del modello F24. Quella orizzontale utilizza crediti di natura diversa o verso enti diversi, con le restrizioni vigenti. Il limite annuo dei crediti compensabili in F24 o rimborsabili ai titolari di conto fiscale è di 2 milioni di

euro, e per i crediti superiori a 5.000 euro resta necessario il visto di conformità.

Una novità importante riguarda i debiti iscritti a ruolo. La legge n. 199/2025 ha abbassato da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei carichi scaduti e non sospesi affidati all'agente della riscossione, oltre la quale è preclusa la compensazione orizzontale in F24. Le fonti consultate sono concordi sulla nuova soglia dal 1° gennaio 2026, ma divergono su alcuni dettagli applicativi: per esempio se il blocco riguardi anche carichi anteriori al 2026 e se escluda i crediti previdenziali. Prima di pagare l'acconto in compensazione, un controllo sul cassetto fiscale è quindi prudente. Un commento pubblicato a novembre 2026 segnala inoltre che il disegno di legge di bilancio 2027, nel testo attuale, porterebbe la soglia a 30.000 euro: si tratta di una proposta non ancora legge.

ACCONTI INPS: IL NODO DEGLI UTILI NON DISTRIBUITI DELLE SRL

Per le persone fisiche iscritte alla Gestione separata, e per artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, gli acconti contributivi seguono le scadenze delle imposte sui redditi. Per i soci lavoratori di srl iscritti alle gestioni artigiani e commercianti la questione di quest'anno riguarda l'imponibile contributivo: se comprenda anche gli utili accantonati a riserva e non distribuiti.

La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, riportata da diverse fonti specializzate, avrebbe escluso dall'imponibile contributivo gli utili accantonati e non distribuiti, ancorando la contribuzione ai soli dividendi distribuiti. L'INPS, secondo quelle fonti, ha invece sempre chiesto contributi anche sugli utili non distribuiti. Il testo integrale della sentenza non è stato reperito, quindi ogni dettaglio va controllato su una banca dati ufficiale. Restano aperti il trattamento degli utili distribuiti in seguito e le modalità operative delle rettifiche, e non risulta un cambio di posizione operativa dell'INPS.

In questo quadro la circolare informativa suggerisce una scelta prudenziale. Il socio potrebbe calcolare l'acconto con il metodo storico, allineato alla posizione dell'INPS, oppure con un previsionale allineato alla Cassazione. Poiché l'acconto contributivo è interamente deducibile per cassa nell'anno di versamento e un eventuale maggior versamento si traduce in un credito INPS riportabile, il metodo storico azzera il rischio di sanzioni e trasforma l'eccedenza in un risparmio fiscale immediato. La valutazione resta però individuale e dipende anche da quanto il socio ha scelto di fare nella dichiarazione dei redditi.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO: COSA SUCCEDE SE SI SBAGLIA

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di un acconto si applica una sanzione amministrativa del 25% dell'importo non versato o versato in ritardo, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, oltre agli interessi. La base del 25% è quella introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, che ha ridotto le sanzioni sui tributi erariali dal 30% al 25%. La disciplina riguarda tutti i versamenti in acconto, compresi cedolare secca, imposta sostitutiva di minimi e forfetari, IVIE e IVAFE.

Il ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente di regolarizzare spontaneamente omessi, tardivi e insufficienti versamenti pagando una sanzione ridotta, via via più alta con il passare dei giorni, oltre agli interessi legali. Per l'insufficienza dovuta a un metodo previsionale sbagliato la regolarizzazione è possibile, ma il costo cresce con il ritardo: chi si accorge che la stima era troppo bassa può ridurre l'onere versando la differenza appena possibile.

COSA FARE: UN PERCORSO DI VERIFICA IN SEI PASSI

Lo studio che segue il cliente contatta di norma i clienti nei giorni precedenti la scadenza per valutare insieme l'eventuale ricalcolo. Per chi decide in autonomia, il percorso ragionevole è questo. Primo: calcolare l'acconto storico, applicando i ricalcoli obbligatori descritti sopra. Secondo: stimare l'imposta 2026, partendo dai risultati dell'anno in corso, e confrontarla con quella storica. Terzo: decidere se la differenza giustifica il rischio del previsionale. Quarto: se si aderisce al concordato per la prima volta, aggiungere la maggiorazione del 10% o del 3%. Quinto: verificare l'eventuale compensazione e i debiti iscritti a ruolo. Sesto: pagare entro lunedì 30 novembre 2026 e conservare la documentazione della previsione.

Il punto di equilibrio è semplice da enunciare: il metodo storico è sicuro ma può costare liquidità, mentre il previsionale libera cassa ma sposta il rischio sul contribuente. Nessuna delle due strade è sempre migliore: dipende dall'affidabilità della stima e dalla situazione finanziaria del singolo.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SCADE IL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2026?

Il secondo o unico acconto delle imposte 2026 scade lunedì 30 novembre e deve essere versato in un'unica soluzione, senza rateazione. La scadenza riguarda i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e comprende le imposte indicate nel testo.

CHE COSA DEVO CONSIDERARE PER USARE IL METODO PREVISIONALE?

Il metodo previsionale richiede una stima completa dell'imposta dovuta per il 2026. Per le persone fisiche vanno considerati redditi, oneri deducibili e detraibili, detrazioni, crediti d'imposta e ritenute. Una stima troppo bassa espone a sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

L'ACCONTO STORICO SI CALCOLA SEMPRE SULL'IMPOSTA DELLA DICHIARAZIONE 2025?

Non sempre: alcune agevolazioni impongono un ricalcolo dell'imposta storica prima di determinare l'acconto 2026. Il testo richiama diverse ipotesi e precisa che le singole voci devono essere confermate nelle istruzioni dei modelli Redditi 2026, prima del versamento.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/acconti-2026-metodo-previsionale-ricalcolo-cpb-30-novembre/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

14 MIN LETTURA 19/11/2026

Disallineamento POS e corrispettivi: la franchigia del 5% e i rischi di accertamento

Quando il disallineamento tra incassi POS e corrispettivi telematici espone a sanzioni e accertamenti, e come funziona la nuova franchigia del 5%. Dal 1° gennaio 2026 i registratori telematici (RT), gli apparecchi che certificano gli incassi giornalieri e li trasmettono all'Agenzia delle Entrate, devono dialogare con i terminali POS: i dati dei pagamenti elettronici viaggiano insieme a quelli dei corrispettivi, con l'obiettivo dichiarato di far emergere ogni incasso tracciato con carte e bancomat. Da quella stessa data, il documento commerciale (il documento che sostituisce lo scontrino fiscale) deve indicare correttamente la modalità di pagamento, e ogni errore, anche non doloso, espone alla sanzione di 100 euro per trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA e corrispettivi elettronici.

Norme chiave
Art. 33 D.Lgs. 148/2026 · Art. 1, commi 74 e 77, L. 207/2024 · Art. 2 D.Lgs. 127/2015 · Art. 12 D.Lgs. 471/1997.

Destinatari
Esercenti al dettaglio, farmacie, bar e ristoranti dotati di registratore telematico, commercialisti e consulenti fiscali.

Punto pratico
Il collegamento POS-RT e la corretta indicazione della modalità di pagamento sono obbligatori dal 1° gennaio 2026, con sanzioni escluse solo entro il 5% di scarto sul numero delle operazioni. Va comunque documentata ogni situazione di disallineamento fisiologico, perché un divario sistematico può trasformarsi in una presunzione di ricavi non dichiarati.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** L'art. 33 del D.Lgs. 148/2026 introduce una franchigia del 5% per gli scostamenti tra le transazioni elettroniche registrate dai circuiti POS e i corrispettivi telematici memorizzati dal registratore.
- 💡 **Impatto operativo:** Se lo scarto tra operazioni elettroniche registrate dalla cassa e pagamenti transitati sui circuiti resta entro il 5% del numero complessivo delle operazioni, non si applicano le sanzioni per errata o omessa trasmissione né le sanzioni accessorie di sospensione licenza.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la franchigia opera sul numero delle transazioni e non sugli importi; non copre gli errori monetari, la mancata certificazione e i casi che incidono sull'IVA, e presuppone il collegamento POS-registratore sempre attivo.

Dal 1° gennaio 2026 i registratori telematici (RT), gli apparecchi che certificano gli incassi giornalieri e li trasmettono all'Agenzia delle Entrate, devono dialogare con i terminali POS: i dati dei pagamenti elettronici viaggiano insieme a quelli dei corrispettivi, con l'obiettivo dichiarato di far emergere ogni incasso tracciato con carte e bancomat. Da quella stessa data, il documento commerciale (il documento che sostituisce lo scontrino fiscale) deve indicare correttamente la modalità di pagamento, e ogni errore, anche non doloso, espone alla sanzione di 100 euro per trasmissione, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Poiché il perfetto allineamento tra scontrini e transazioni POS non è sempre realistico, specialmente per farmacie, ristoranti e altre attività a stretto contatto con il pubblico, il decreto correttivo Omnibus ha introdotto una franchigia che esclude le sanzioni quando lo scarto tra il numero delle operazioni non supera il 5%. Restano però aperte diverse criticità pratiche, dalla corretta gestione degli errori in cassa alla possibilità che un disallineamento sistematico venga utilizzato dal Fisco come indizio di ricavi non dichiarati.

L'intervento normativo nasce da un obiettivo preciso: contrastare l'evasione fiscale legata ai pagamenti elettronici, incrociando in automatico due flussi di dati che fino a ieri restavano separati. Ma la platea interessata è amplissima, perché riguarda in pratica ogni esercente al dettaglio dotato di registratore telematico, dal piccolo negozio di quartiere alla grande catena, passando per bar, ristoranti, farmacie e distributori di carburante. Comprendere come funziona il nuovo meccanismo, e dove restano margini di rischio, è quindi utile tanto ai titolari di attività quanto ai consulenti che li assistono.

OBBLIGO DI COLLEGAMENTO: LA CONNESSIONE TRA REGISTRATORE TELEMATICO E POS

L'obbligo di interconnessione tra RT e POS discende dall'articolo 1, commi 74 e 77, della legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), attuato nei dettagli operativi dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. La norma richiede che gli strumenti utilizzati per accettare pagamenti elettronici e quelli utilizzati per certificare i

corrispettivi garantiscano "la piena integrazione e interazione" tra il processo di incasso e quello di registrazione fiscale, cosicché ogni pagamento con carta o bancomat risulti automaticamente riconducibile all'operazione certificata.

Nella pratica, non si tratta di un collegamento fisico tra i due apparecchi, ma di un abbinamento anagrafico: il numero di matricola del registratore telematico viene associato all'identificativo univoco del terminale di pagamento tramite un servizio web reso disponibile nell'area riservata "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia, accessibile con le credenziali SPID, CIE o Entratel/Fisconline. Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026 l'associazione va completata entro 45 giorni dall'apertura del servizio; per i terminali attivati successivamente, l'operazione va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. L'omesso collegamento, va precisato, è una violazione distinta rispetto al disallineamento tra i dati: riguarda l'adempimento formale di censimento, non la corrispondenza numerica tra scontrini e pagamenti di cui si dirà più avanti.

SANZIONI PER ERRORE: CENTO EURO A TRASMISSIONE, MILLE EURO AL TRIMESTRE

La disciplina sanzionatoria di riferimento, che ricalca quella già prevista per l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, punisce con una sanzione fissa di 100 euro per ogni trasmissione omessa, tardiva o infedele, entro un tetto massimo di 1.000 euro per trimestre, sia i dati dei corrispettivi sia, allo stesso modo, i dati dei pagamenti elettronici, quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell'IVA. Se invece l'errore comporta un'imposta non correttamente liquidata, si applicano le più severe sanzioni proporzionali previste in via generale per l'omessa o infedele certificazione dei corrispettivi, ben più onerose di quella fissa.

Un punto specifico riguarda proprio l'indicazione della modalità di pagamento sul documento commerciale: la sua corretta compilazione, obbligatoria dal 1° gennaio 2026, è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare (n. 5-04808 del 16 dicembre 2025, discussa in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati), nella quale il Governo ha chiarito che l'indicazione errata, per esempio "contanti" invece di "pagamento elettronico", costituisce una violazione sanzionabile anche quando dipende da un cambio di idea del cliente al momento del pagamento, magari perché passa dal contante alla carta dopo che l'operatore ha già impostato la modalità sul registratore. La stessa risposta ha però ricordato che, se l'errore viene rilevato tempestivamente, l'esercente può annullare il documento commerciale errato ed emetterne uno corretto, evitando la sanzione.

NUOVA FRANCHIGIA: LA SOGLIA DEL 5% CHE ESCLUDE LE SANZIONI

Le critiche sollevate dall'assenza di qualunque soglia di tolleranza hanno portato il legislatore a intervenire con il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 12 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026), il cui articolo 33 introduce una franchigia sanzionatoria specifica per le violazioni relative ai corrispettivi e ai pagamenti elettronici. In base alla nuova disposizione, le sanzioni non si applicano quando la discrepanza tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati dal POS non supera il 5%.

Il dato più rilevante, e meno intuitivo, è che il confronto avviene sul **numero** delle operazioni, non sul loro importo complessivo: non è quindi una franchigia del 5% sul fatturato, ma una tolleranza sul numero di scontrini o transazioni che possono risultare disallineati. Questa scelta ha una logica di semplificazione, perché conta le operazioni "sbagliate" invece di dover ricostruire quale quota di incasso resti scoperta, ma comporta conseguenze diverse a seconda della dimensione dell'attività e del valore medio degli scontrini, come si vedrà nell'esempio che segue.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si supponga che in una giornata un registratore telematico registri 285 documenti commerciali con la dicitura "pagamento elettronico" e che il relativo POS abbia accettato 300 pagamenti. La differenza è di 15 operazioni, pari esattamente al 5% di 300: la franchigia si applica per intero e nessuna sanzione è dovuta, anche se in teoria 15 scontrini risultano "sbagliati" (indicata come modalità di pagamento il contante anziché la carta, oppure mancanti del tutto). Se invece gli scontrini con dicitura "pagamento elettronico" fossero 280 a fronte degli stessi 300 pagamenti POS, lo scarto sale al 6,67%, superando la soglia: in questo caso le sanzioni tornerebbero applicabili, salvo il ravvedimento operoso.

SCONTRINI CON DICITURA "PAGAMENTO ELETTRONICO"	PAGAMENTI POS ACCETTATI	SCARTO	SANZIONE
285	300	5,00%	Esclusa dalla franchigia
280	300	6,67%	Applicabile
294	300	2,00%	Esclusa dalla franchigia

Va segnalato che la franchigia, secondo la lettura più diffusa tra i primi commentatori, dovrebbe avere effetto fin dal 1° gennaio 2026, in applicazione del principio del favor rei, che impone di applicare retroattivamente la norma sanzionatoria più favorevole al contribuente. Si tratta però di una conclusione che si attende ancora di veder confermata da un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate: fino ad allora, prudenza vuole che gli esercenti continuino a monitorare gli scostamenti come se la tolleranza non fosse scontata.

CASI PRATICI: FARMACIE, RISTORANTI E ALTRI DISALLINEAMENTI FISIOLOGICI

Il meccanismo della franchigia, per quanto benvenuto, non risolve alcune situazioni ricorrenti nella pratica commerciale, che generano disallineamenti privi di qualsiasi intento elusivo. Nelle farmacie capita spesso che un unico cliente paghi con una sola transazione POS più documenti commerciali distinti, per esempio quando un genitore acquista farmaci per sé e per il figlio, ciascuno con il proprio codice fiscale indicato separatamente ai fini della detrazione. Nei ristoranti, allo stesso modo, è frequente che un unico scontrino, riferito al conto dell'intero tavolo, venga suddiviso e pagato con più transazioni POS distinte quando i commensali decidono di dividere la spesa "alla romana". In entrambi i casi il numero di scontrini non coincide con il numero di pagamenti, pur non esistendo alcuna irregolarità sostanziale.

Esiste poi un disallineamento di segno opposto, altrettanto fisiologico: quello della fattura pagata tramite POS, per la quale non viene emesso alcun documento commerciale, perché l'operazione è già certificata dalla fattura stessa. In questo caso il pagamento elettronico risulta registrato dal terminale, ma non trova corrispondenza in un corrispettivo giornaliero, semplicemente perché quell'incasso è già stato documentato con un mezzo diverso. Non esiste, del resto, alcun obbligo normativo che imponga una corrispondenza rigida di uno a uno tra ogni scontrino e una sola transazione POS: pretendere una simmetria perfetta significherebbe ignorare il funzionamento reale delle casse di moltissime attività.

ERRORE DI PAGAMENTO: COME ANNULLARE E CORREGGERE LO SCONTRINO

Quando l'operatore di cassa si accorge, prima della chiusura giornaliera, di aver indicato la modalità di pagamento sbagliata su un documento commerciale già emesso, la strada corretta non è lasciare l'errore e sperare che rientri nella franchigia del 5%, ma procedere subito alla correzione. La procedura prevede l'annullamento del documento commerciale errato attraverso le funzioni del registratore telematico o del software gestionale, con l'indicazione del motivo dell'annullamento, e la contestuale riemissione di un nuovo documento con la modalità di pagamento corretta. Questa procedura, già in uso per la generalità degli errori di cassa, resta il rimedio più sicuro anche per gli errori di indicazione elettronico/contanti, perché evita che l'irregolarità si sommi ad altre nel conteggio della soglia del 5% o, peggio, di quello previsto per le sanzioni accessorie.

SANZIONI ACCESSORIE: IL RISCHIO DELLA CHIUSURA DEI LOCALI

Oltre alla sanzione pecuniaria fissa, la disciplina sui corrispettivi prevede sanzioni accessorie quando le violazioni dell'obbligo di certificazione, comprese quelle relative ai dati dei pagamenti elettronici, si ripetono nel tempo: la contestazione di quattro distinte violazioni, commesse in giorni diversi nell'arco di un quinquennio, può condurre alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, oppure dell'esercizio stesso, per un periodo che va da tre giorni a un mese. È una conseguenza che va tenuta presente perché, a differenza della sanzione fissa da 100 euro, non è economicamente trascurabile: comporta la chiusura temporanea dei locali e un danno reputazionale che si aggiunge al fermo dell'attività. Proprio per questo, un esercente che scopra ripetuti errori nell'indicazione della modalità di pagamento dovrebbe correggerli tempestivamente uno per uno, invece di limitarsi a confidare nella franchigia del 5%, che esclude solo la sanzione pecuniaria di base e non incide sul conteggio delle violazioni rilevanti ai fini della sospensione.

PRESUNZIONE FISCALE: QUANDO IL POS DIVENTA PROVA DI RICAVI OCCULTI

Il rischio più delicato per gli esercenti, tuttavia, non è quello sanzionatorio in senso stretto, ma quello dell'accertamento. La giurisprudenza di legittimità, a partire dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15586 del 22 luglio 2020, ha costruito un orientamento poi ripreso in numerose pronunce successive, per cui il fatto che i pagamenti registrati dal POS risultino superiori, per numero, agli scontrini o ai documenti commerciali emessi costituisce un fatto noto, concreto e sufficiente a far scattare una presunzione semplice di ricavi non dichiarati, purché dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54 del D.P.R. 633/1972. Una volta che l'Agenzia delle Entrate documenta lo scostamento, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare, con riscontri analitici e non con affermazioni generiche, che gli incassi tracciati dal POS trovano comunque corrispondenza in operazioni già certificate con altri mezzi, come fatture, incassi di crediti pregressi o versamenti estranei all'attività.

Due sviluppi più recenti aiutano a definire i confini di questo meccanismo, senza intaccarne l'impianto di fondo. La Cassazione, con la sentenza n. 18060 del 1° luglio 2024, ha chiarito in via generale che il divieto di fondare una presunzione su un'altra presunzione (il cosiddetto divieto di doppie presunzioni) non trova fondamento in alcuna norma dell'ordinamento: basta che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto secondo un criterio di normalità, il che rafforza, per analogia, la tenuta di ricostruzioni che partono da un dato indiziario come lo scostamento tra POS e corrispettivi. Sul fronte della difesa del contribuente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023, ha stabilito che anche quando l'Amministrazione ricostruisce maggiori ricavi in via induttiva sulla base di movimentazioni finanziarie non giustificate, va comunque riconosciuta una

deduzione forfetaria dei costi presumibilmente sostenuti per produrli. La Cassazione, con l'ordinanza n. 19574 del 15 luglio 2025, ha esteso questo principio anche all'accertamento analitico-induttivo: l'imprenditore può sempre opporre, come prova presuntiva contraria, un'incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, da detrarre dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti, compresi quelli desunti dal disallineamento tra incassi elettronici e corrispettivi dichiarati.

DIFESA DEL CONTRIBUENTE: COME GIUSTIFICARE LO SCOSTAMENTO

Per un esercente che riceva una comunicazione di compliance o un avviso di accertamento fondato sul confronto tra dati POS e corrispettivi, la difesa più solida è quella documentale e analitica, costruita scostamento per scostamento anziché con argomentazioni generali. È utile conservare, ed esibire tempestivamente su richiesta:

- le fatture emesse e pagate tramite POS, prive del corrispondente documento commerciale perché già certificate con altro mezzo;
- la documentazione delle operazioni con più codici fiscali abbinate a un'unica transazione, tipica di farmacie e parafarmacie;
- i casi di pagamento frazionato di un unico scontrino, come nella ristorazione, con la ricostruzione di quale scontrino corrisponda a quali transazioni;
- i verbali di annullamento e i documenti commerciali di sostituzione, che dimostrano la tempestiva correzione degli errori di cassa;
- i log e i report del registratore telematico e dei terminali POS, utili a ricostruire la sequenza cronologica delle operazioni contestate.

Una ricostruzione puntuale, scostamento per scostamento, è l'unico modo per superare la presunzione basata sul semplice raffronto per masse tra i due flussi di dati: una difesa generica, che si limiti a invocare la fisiologia del fenomeno senza documentarla caso per caso, difficilmente convince l'ufficio in fase di contraddittorio, né tantomeno un giudice tributario in un eventuale contenzioso.

PREVENZIONE OPERATIVA: I CONTROLLI UTILI PRIMA CHE ARRIVI L'ACCERTAMENTO

La strategia più efficace resta comunque quella di prevenire il disallineamento prima che si accumuli fino a generare un rischio fiscale. È opportuno che l'esercente, o chi gestisce la contabilità per suo conto, verifichi periodicamente la corrispondenza tra il report di chiusura giornaliera del registratore telematico e l'estratto conto delle transazioni POS, individuando tempestivamente eventuali scarti sistematici anziché scoprirli solo in occasione di un controllo. È altrettanto importante formare il personale di cassa sulla corretta selezione della modalità di pagamento al momento dell'emissione del documento commerciale, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, quando il rischio di errore aumenta. Da ultimo, completare tempestivamente l'associazione tra POS e registratore telematico sul portale dell'Agenzia delle Entrate, rispettando le finestre temporali previste, evita che al disallineamento sui dati si sommi anche l'inadempimento dell'obbligo di collegamento, che la franchigia del 5% non copre in alcun modo.

DOMANDE FREQUENTI

LA SOGLIA DEL 5% TRA POS E CORRISPETTIVI RIGUARDA GLI IMPORTI?

No. Il testo descrive un confronto sul numero delle operazioni, non sul valore complessivo degli incassi. L'esempio mette a confronto 285 documenti commerciali con pagamento elettronico e 300 pagamenti POS: lo scarto di 15 operazioni corrisponde al 5%.

COME CORREGGO LA MODALITÀ DI PAGAMENTO SBAGLIATA SU UNO SCONTRINO?

Quando l'errore viene rilevato prima della chiusura giornaliera, il testo indica di annullare il documento commerciale errato, specificando il motivo, e riemetterlo con la modalità di pagamento corretta. La correzione tempestiva evita di accumulare ulteriori discrepanze nei dati trasmessi.

QUALI PROVE SERVONO PER GIUSTIFICARE UNO SCOSTAMENTO TRA POS E CORRISPETTIVI?

Occorre una ricostruzione analitica delle singole differenze, supportata da fatture pagate tramite POS, documenti relativi ai pagamenti frazionati, annullamenti e nuove emissioni. Sono utili anche i log del registratore e i report dei terminali: spiegazioni generiche non sostituiscono i riscontri documentali.

CHECKLIST DI CONTROLLO: RICONCILIAZIONE POS & REGISTRATORE TELEMATICO

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 CONTROLLO CONNESSIONE RT-POS
Verificare che il protocollo di colloquio telematico tra il terminale POS e il Registratore Telematico sia operativo e certificato.

2 ESTRAZIONE REPORT OPERAZIONI MENSILI
Scaricare mensilmente il totale delle transazioni elettroniche dal circuito bancario e il riepilogo delle chiusure RT.

3 CALCOLO PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO
Verificare che l'eventuale differenza numerica tra transazioni POS e corrispettivi rientri nel limite massimo del 5% delle operazioni.

4 FASCICOLO DI CONFORMITÀ
Conservare i report di cassa e le attestazioni dei fornitori software per esibizione in caso di accesso dell'Amministrazione finanziaria.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/disallineamento-pos-corrispettivi-rischi-accertamento/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

5 MIN LETTURA 17/11/2026

Credito d'imposta cloud: abbonamenti SaaS agevolati nel DDL bilancio 2027

Il DDL bilancio 2027 prevede un credito d'imposta fino al 30% sui canoni cloud e SaaS del 2027-2029, con 30 milioni l'anno: condizioni e punti ancora aperti. Approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e giunto alla Camera nella versione verificata dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre, il disegno di legge di bilancio 2027 contiene all'art. 12 un nuovo credito d'imposta sui canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing riferiti ai software 4.0. Se il Parlamento la confermasse, la misura riguarderebbe i software erogati come SaaS (Software as a Service, cioè applicativi utilizzati via web dietro pagamento di un abbonamento), che l'iperammortamento del Piano Transizione 5.0, regolato dall'art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025, lascia fuori per la sua stessa impostazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Transizione 4.0.

Norme chiave
DDL Bilancio 2027, art. 12 · Legge 199/2025, art. 1, commi 427–436 · D.Lgs. 117/2026, Allegato F · D.Lgs. 33/2025, art. 3.

Destinatari
Imprese residenti e stabili organizzazioni italiane di non residenti che utilizzano software 4.0 in modalità SaaS, responsabili IT e amministrativi.

Punto pratico
Censire i contratti SaaS e separare i canoni di competenza 2027–2029 dalle licenze capitalizzabili; confrontare costo e trattamento contabile delle due formule e verificare legge definitiva e decreto attuativo prima di contabilizzare il credito.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il DDL bilancio 2027 prevede un credito d'imposta fino al 30% sui canoni cloud e SaaS del 2027–2029, con 30 milioni l'anno: condizioni e punti ancora aperti.
- 💡 **Impatto operativo:** 12 un nuovo credito d'imposta sui canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing riferiti ai software 4.0.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Infrastruttura, aggiornamenti e rischio tecnologico rimangono in capo al fornitore, mentre il canone si configura come costo di esercizio.

Approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e giunto alla Camera nella versione verificata dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre, il disegno di legge di bilancio 2027 contiene all'art. 12 un nuovo credito d'imposta sui canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing riferiti ai software 4.0. Se il Parlamento la confermasse, la misura riguarderebbe i software erogati come SaaS (Software as a Service, cioè applicativi utilizzati via web dietro pagamento di un abbonamento), che l'iperammortamento del Piano Transizione 5.0, regolato dall'art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025, lascia fuori per la sua stessa impostazione. Per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 il credito arriverebbe fino al 30% dei costi di competenza, entro uno stanziamento di 30 milioni di euro l'anno, cioè 90 milioni in tutto. Il testo è ora in discussione in Parlamento e prima dell'approvazione definitiva, prevista entro il 31 dicembre 2026, potrebbe subire modifiche.

IL VUOTO DA COLMARE: PERCHÉ L'IPERAMMORTAMENTO NON COPRE IL SAAS

Per accedere all'iperammortamento occorre investire in un bene immateriale che sia ammortizzabile in modo autonomo e iscrivibile fra le immobilizzazioni immateriali, alla voce B.I.3 dello stato patrimoniale, secondo il principio contabile OIC 24. Con il SaaS lo scenario cambia: l'impresa non ottiene né la proprietà del software né una licenza d'uso perpetua o pluriennale, e remunera invece un servizio che prosegue nel tempo. Infrastruttura, aggiornamenti e rischio tecnologico rimangono in capo al fornitore, mentre il canone si configura come costo di esercizio.

L'impostazione del progetto richiama quella dei precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0, previsti dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 178/2020, i quali agevolavano, per la quota di competenza, le spese per servizi di cloud computing collegati ai beni dell'Allegato B alla legge n. 232/2016. Il nuovo credito si affiancherebbe perciò all'iperammortamento in chiave complementare: i software acquistati in proprietà o con licenza a tempo indeterminato o pluriennale continuano a beneficiare della maggiorazione del costo ammortizzabile, mentre gli stessi beni utilizzati in abbonamento potrebbero ricevere, dal 2027 al 2029, un contributo in forma di credito.

CONDIZIONI E MISURA: A CHI POTREBBE SPETTARE E IN QUALE ENTITÀ

In base al testo, a poter beneficiare dell'agevolazione sarebbero le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Rientrano

fra i costi agevolabili i canoni di abbonamento riferiti ai beni strumentali immateriali dell'Allegato F al D.Lgs. n. 117/2026, il nuovo TUIR, che equivale all'Allegato V alla legge n. 199/2025, abrogato dal 1° gennaio 2027. Per i canoni di competenza del 2026 non è prevista alcuna copertura, e dunque restano esclusi.

ELEMENTO	CONTENUTO PREVISTO DAL DDL
Misura	Fino al 30% dei costi di competenza
Periodo	Anni 2027, 2028 e 2029
Risorse	30 milioni di euro l'anno, 90 milioni nel triennio
Soggetti	Imprese residenti e stabili organizzazioni di non residenti
Utilizzo	Solo in compensazione

L'espressione "fino al 30%", insieme al tetto annuo di spesa, fa supporre un meccanismo di riparto nel caso in cui le domande eccedessero le risorse disponibili. Poiché il SaaS è ormai il modello prevalente per il software aziendale, la percentuale realmente applicata potrebbe dunque scendere sotto il 30%.

TRATTAMENTO FISCALE: COMPENSAZIONE, CUMULO E IMPOSTE

Dal punto di vista fiscale il credito non entrerebbe nel reddito né nella base imponibile IRAP, e resterebbe fuori dal calcolo del rapporto previsto dagli artt. 72 e 118, comma 10, del nuovo TUIR. Potrebbe essere cumulato con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, a condizione che il cumulo, considerando anche la non imponibilità, non oltrepassi il costo sostenuto. Un esempio: per un abbonamento da 20.000 euro l'anno il credito massimo teorico ammonterebbe a 6.000 euro, sempre che le risorse siano sufficienti.

Il credito si potrebbe impiegare solo in compensazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 33/2025, e senza che operino né il limite annuale alla compensazione né il limite all'utilizzo dei crediti agevolativi stabilito dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2026. Poiché questi riferimenti derivano dal testo del DDL e dalla fonte, è bene riscontrarli sulla versione definitiva della legge.

DECRETO ATTUATIVO: IL NODO CHE LASCIA LA MISURA INCERTA

Perché la misura operi serve un decreto del MIMIT, emanato di concerto con il MEF entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, con un termine che non è perentorio. Tale decreto stabilirà criteri, modalità di attuazione e procedure di concessione, così da restare entro i limiti annuali di spesa. Fino alla sua adozione, le imprese non dispongono di un credito sicuro né di un'indicazione della sua misura effettiva.

SCELTE CONTABILI: DAL 2027 DECIDE LA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

A partire dal 2027 l'agevolazione applicabile allo stesso software dipenderà da come il contratto viene qualificato in contabilità. Le nuove licenze in proprietà o d'uso pluriennale, iscrivibili alla voce B.I.3 e acquisite entro il 30 settembre 2028, rientrerebbero nell'iperammortamento, mentre i canoni di abbonamento, rilevati fra i costi di esercizio alla voce B7 del conto economico, potrebbero accedere al credito d'imposta. Prima di sottoscrivere un contratto software, quindi, è opportuno stabilire quale formula convenga di più: la prima garantisce maggiore certezza, la seconda resta legata al decreto e allo stanziamento.

DOMANDE FREQUENTI

IL CREDITO PER GLI ABBONAMENTI CLOUD È GIÀ UTILIZZABILE?

No. La misura è contenuta nel disegno di legge di bilancio 2027 e potrebbe cambiare durante l'esame parlamentare. Per renderla operativa servono la legge definitiva e il decreto MIMIT-MEF, che definirà criteri, procedure e modalità di concessione.

QUALI CANONI SAAS POTREBBERO ESSERE AGEVOLATI?

Il progetto riguarda i canoni di competenza degli anni 2027, 2028 e 2029 riferiti ai software strumentali immateriali indicati nell'Allegato F al D.Lgs. 117/2026. I canoni di competenza del 2026 restano esclusi dalla copertura prevista.

IL CREDITO CLOUD SAREBBE SEMPRE PARI AL 30%?

No. Il DDL indica un credito fino al 30% dei costi, con risorse di 30 milioni di euro per ciascun anno. La percentuale effettiva potrebbe quindi essere inferiore se le richieste superassero i fondi disponibili; le procedure restano da definire.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/credito-d-imposta-cloud-saas-2027/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 17/11/2026

Liquidazione automatizzata IVA per le dichiarazioni omesse dal 2026

Dalle dichiarazioni relative al 2025 il Fisco liquida da solo l'IVA quando la dichiarazione annuale e' omessa, usando fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE. Chi non presenta la dichiarazione annuale IVA non aspettera' piu' un controllo tradizionale. Da quest'anno il Fisco calcola da solo l'imposta dovuta, con una procedura informatica che pesca dai dati gia' in suo possesso: fatture elettroniche, corrispettivi trasmessi, liquidazioni periodiche, versamenti effettuati. Il meccanismo nasce dall'articolo 54-bis.1 del decreto IVA, inserito dalla legge di bilancio 2026, ed e' stato reso operativo dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, art. 54-bis.1 · Legge 199/2025, art. 1, comma 111 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 239129/2026 · D.P.R. 322/1998, art. 8 · D.P.R. 602/1973, art. 14 · Legge 212/2000, art. 3.

Destinatari
Contribuenti con dichiarazioni annuali IVA omesse o prive dei dati per il calcolo, responsabili amministrativi e intermediari fiscali.

Punto pratico
Controllare le ricevute delle dichiarazioni IVA e regolarizzare le omissioni prima della comunicazione; se già ricevuta, annotare il termine di sessanta giorni e confrontare fatture, LIPE e F24, allegando la prova del credito pregresso non conteggiato.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- **Cosa cambia:** Dalle dichiarazioni relative al 2025 il Fisco liquida da solo l'IVA quando la dichiarazione annuale e' omessa, usando fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE.
- **Impatto operativo:** Chi non presenta la dichiarazione annuale IVA non aspettera' piu' un controllo tradizionale.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Su questo importo si applicano gli interessi e la sanzione per omessa dichiarazione.

Chi non presenta la dichiarazione annuale IVA non aspettera' piu' un controllo tradizionale. Da quest'anno il Fisco calcola da solo l'imposta dovuta, con una procedura informatica che pesca dai dati gia' in suo possesso: fatture elettroniche, corrispettivi trasmessi, liquidazioni periodiche, versamenti effettuati. Il meccanismo nasce dall'articolo 54-bis.1 del decreto IVA, inserito dalla legge di bilancio 2026, ed e' stato reso operativo dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026. Questo articolo spiega quando una dichiarazione si considera omessa, come funziona la liquidazione automatizzata, perche' il credito dell'anno prima non viene riconosciuto, quali sono i tempi per replicare e da quando le nuove regole si applicano.

ARTICOLO 54-BIS.1: LA NUOVA PROCEDURA

La norma di riferimento e' l'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 111, della legge n. 199 del 2025, cioe' la legge di bilancio 2026. Le regole applicative sono nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 239129 del 28 agosto 2026.

Il senso della disposizione e' consentire all'amministrazione di determinare l'IVA dovuta, anche con procedure automatizzate, quando la dichiarazione annuale non e' stata presentata. Fino a oggi l'omessa dichiarazione IVA imponeva all'ufficio un accertamento vero e proprio; la nuova procedura sposta il recupero su un binario piu' rapido, simile a quello dei controlli automatizzati delle imposte dirette, con comunicazione al contribuente e, in mancanza di riscontri, iscrizione a ruolo.

DICHIARAZIONE OMESSA: QUANDO SCATTA

La liquidazione automatizzata presuppone che la dichiarazione sia omessa. Ai fini IVA una dichiarazione si considera tale quando non viene trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria, fissata al 30 aprile di ciascun anno, secondo l'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. La dichiarazione presentata entro quei novanta giorni e' invece tardiva ma valida; oltre quel termine si entra nel campo dell'omissione.

E' proprio in questa fascia che si colloca il nuovo strumento: l'ufficio, constatata l'assenza della dichiarazione oltre i novanta giorni, avvia la procedura di liquidazione automatizzata anziche' attendere i tempi di un accertamento ordinario.

LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA: I DATI USATI DAL FISCO

Per ricostruire la posizione IVA del contribuente l'Agenzia utilizza le informazioni che transitano gia' oggi nei suoi sistemi:

- le fatture elettroniche emesse e ricevute, transitate dal Sistema di interscambio;
- i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente dai registratori telematici;
- le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) presentate nel corso dell'anno;
- i versamenti IVA gia' eseguiti dal contribuente con modello F24.

Dal confronto tra IVA a debito risultante da fatture attive e corrispettivi, IVA detraibile risultante dalle fatture passive e imposta gia' versata, il sistema determina l'importo ancora dovuto. Su questo importo si applicano gli interessi e la sanzione per omessa dichiarazione. Il risultato viene comunicato al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo.

CREDITO PREGRESSO: PERCHE' NON VIENE RICONOSCIUTO

Un punto rilevante per chi opera abitualmente a credito riguarda l'eccedenza detraibile maturata l'anno prima. La liquidazione automatizzata non tiene conto del credito IVA formatosi nel periodo d'imposta precedente e riportato in avanti. La ragione e' tecnica: quel credito trova evidenza proprio nella dichiarazione annuale, che nel caso di specie manca. In assenza della dichiarazione, il sistema non dispone di un dato certo sull'ammontare del credito riportabile e quindi non lo considera nel calcolo.

La conseguenza pratica e' che l'importo liquidato dall'ufficio puo' risultare piu' alto di quello che il contribuente avrebbe versato presentando regolarmente la dichiarazione. Per recuperare il credito non conteggiato occorre attivarsi nella fase di confronto o, successivamente, con gli strumenti ordinari.

SESSANTA GIORNI: LA FASE DI CONFRONTO

La procedura prevede un passaggio in contraddittorio. Ricevuta la comunicazione dell'Agenzia, il contribuente ha sessanta giorni di tempo per segnalare dati o elementi non considerati, o valutati in modo errato, per fornire chiarimenti oppure per pagare quanto richiesto. E' la finestra in cui far valere, ad esempio, il credito dell'anno precedente non conteggiato, versamenti non abbinati o fatture registrate ma non transitate correttamente.

Se il contribuente non risponde e non paga, la procedura prosegue con l'iscrizione a ruolo delle somme. Utilizzare i sessanta giorni, quindi, non e' una facolta' marginale: e' il momento in cui la pretesa puo' ancora essere corretta senza contenzioso.

RISCOSSIONE: RUOLO DEFINITIVO E STOP AL RAVVEDIMENTO

Gli effetti della nuova procedura non sono solo procedurali. Una volta ricevuta la comunicazione dell'articolo 54-bis.1, il contribuente non puo' piu' regolarizzare spontaneamente l'omissione con una dichiarazione tardiva e il relativo ravvedimento: la strada della definizione agevolata prima dei controlli si chiude con l'arrivo della comunicazione. In deroga al regime ordinario, inoltre, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e non risulta praticabile la compensazione con altri crediti in sede di pagamento.

In sintesi, chi si accorge di avere una dichiarazione IVA omessa ha convenienza a muoversi prima: presentare la dichiarazione, anche se oltre i termini, e versare con ravvedimento resta possibile finche' non arriva la comunicazione automatizzata.

NUOVA FATTISPECIE: DICHIARAZIONE SENZA DATI UTILI

Il provvedimento introduce anche un'ipotesi nuova di dichiarazione considerata omessa: quella presentata ma priva delle informazioni necessarie a determinare l'imposta dovuta. In altre parole, non conta solo il mancato invio: una dichiarazione trasmessa ma sostanzialmente vuota, o compilata in modo da non consentire il calcolo dell'IVA, puo' essere trattata come omessa e quindi soggetta alla liquidazione automatizzata. E' un profilo da tenere presente per le dichiarazioni presentate in fretta a ridosso della scadenza o con quadri non compilati.

DECORRENZA: IL NODO DELLA RETROATTIVITA'

La liquidazione automatizzata si applica alle dichiarazioni IVA relative al 2025 e agli anni successivi, cioe' alle dichiarazioni da presentare dal 1° gennaio 2026 in poi. Su questo punto, pero', il dibattito interpretativo e' aperto.

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, valorizzando la natura procedurale della norma, la ritiene applicabile anche alle annualita' per le quali, alla data di entrata in vigore, non e' ancora decorso il termine di accertamento, cioe' fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione. Una parte della dottrina obietta che l'assenza di una disposizione transitoria e i principi dello Statuto del contribuente, in particolare l'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 e la tutela dell'affidamento, dovrebbero escludere l'applicazione a periodi anteriori al 2025. La questione, allo stato, non e' definita: sulle annualita' pregresse conviene muoversi con prudenza e valutare caso per caso con il consulente.

ADEMPIMENTI: COSA CONTROLLARE SUBITO

In vista dell'operativita' della procedura, imprese e professionisti dovrebbero:

- verificare che tutte le dichiarazioni annuali IVA degli ultimi anni risultino effettivamente trasmesse e acquisite, comprese quelle presentate a ridosso della scadenza;
- regolarizzare quanto prima eventuali omissioni con dichiarazione tardiva e ravvedimento, finche' non arriva la comunicazione automatizzata;
- controllare che i quadri delle dichiarazioni presentate contengano i dati necessari a determinare l'imposta, per non ricadere nella nuova ipotesi di dichiarazione omessa;
- tenere monitorato il cassetto fiscale e la posta certificata per intercettare tempestivamente le comunicazioni dell'articolo 54-bis.1;
- alla ricezione della comunicazione, usare i sessanta giorni per far valere il credito IVA dell'anno precedente non conteggiato, i versamenti non abbinati e le altre poste non considerate;
- conservare in modo ordinato registri IVA, LIPE e quietanze F24, che sono la base per contestare un importo liquidato in eccesso.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI DATI USA IL FISCO PER LIQUIDARE L'IVA SENZA DICHIARAZIONE?

L'Agenzia utilizza fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e versamenti F24. Il confronto fra imposta a debito, imposta detraibile e pagamenti consente di ricostruire quanto ancora dovuto, con interessi e sanzione per omissione.

IL CREDITO IVA DELL'ANNO PRECEDENTE VIENE RICONOSCIUTO AUTOMATICAMENTE?

No. La liquidazione automatizzata non conteggia l'eccedenza detraibile del periodo precedente. Il contribuente deve attivarsi nella fase di confronto per documentare il credito trascurato oppure utilizzare successivamente gli strumenti ordinari per ottenerne il riconoscimento.

QUANTO TEMPO HO PER RISPONDERE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA?

Il contribuente dispone di sessanta giorni dalla comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare elementi omessi o errati oppure pagare. In assenza di risposta e pagamento, le somme vengono iscritte a ruolo; l'arrivo della comunicazione preclude il ravvedimento dell'omissione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/liquidazione-automatizzata-iva-dichiarazione-omessa/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 16/11/2026

Crediti d'imposta comprati dai professionisti: sostitutiva del 26% sul differenziale

Il decreto Omnibus tassa con la sostitutiva del 26% il solo differenziale sui crediti d'imposta comprati dai professionisti sotto il valore nominale. Nel mercato dei crediti d'imposta agevolativi, quelli nati da bonus edilizi, Superbonus e altri incentivi, capita spesso che un professionista acquisti da un terzo un credito di valore nominale, per esempio, di 100 pagandolo 90. Quel credito viene poi utilizzato in compensazione nel modello F24 per il suo intero valore nominale, oppure ceduto ancora a un altro soggetto. La differenza tra quanto il credito vale e quanto è costato è un guadagno. Per anni non è stato chiaro se e come tassarlo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRPEF.

Norme chiave
D.Lgs. 148/2026, art. 3 · TUIR, art. 54, commi 3-quater e 3-quinquies · D.L. 34/2020, art. 121 · D.Lgs. 461/1997, art. 5 · D.Lgs. 117/2026, art. 56, commi 6-bis e 6-ter · D.P.R. 322/1998, art. 2 · Risposta Agenzia delle Entrate 472/2023.

Destinatari
Professionisti e studi associati che acquistano crediti d'imposta agevolativi, consulenti fiscali e intermediari che ne seguono compensazione o cessione.

Punto pratico
Censire per ciascun credito acquistato dal 2024 costo, rapporto con il nominale, compensazioni, cessioni e imposte già versate, quindi simulare la sostitutiva prima dell'integrativa.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Integrazione obbligatoria di impianti da fonti rinnovabili nei titoli abilitativi edilizi di ristrutturazione rilevante.
- 💡 **Impatto operativo:** Gli interventi di ristrutturazione rilevante e nuova costruzione devono integrare quote minime obbligatorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il mancato rispetto delle percentuali FER minime impedisce il rilascio del permesso di costruire e l'agibilità dell'immobile.

Nel mercato dei crediti d'imposta agevolativi, quelli nati da bonus edilizi, Superbonus e altri incentivi, capita spesso che un professionista acquisti da un terzo un credito di valore nominale, per esempio, di 100 pagandolo 90. Quel credito viene poi utilizzato in compensazione nel modello F24 per il suo intero valore nominale, oppure ceduto ancora a un altro soggetto. La differenza tra quanto il credito vale e quanto è costato è un guadagno. Per anni non è stato chiaro se e come tassarlo. L'articolo 3 del D.Lgs. n. 148 del 2026, il decreto correttivo Omnibus in vigore dal 12 agosto 2026, mette un punto fermo: quel differenziale positivo è reddito, ma si tassa con un'imposta sostitutiva del 26% calcolata sul solo margine effettivo, non sul valore nominale del credito. La norma supera l'interpretazione più onerosa che l'Agenzia delle entrate aveva adottato di recente e ripristina un rapporto equilibrato tra il costo sostenuto e il provento tassato. Questo articolo spiega chi è interessato, come si calcola l'imposta, quando conviene la nuova regola e quali profili restano aperti.

CREDITI A SCONTO: COME FUNZIONA L'ACQUISTO SOTTO IL NOMINALE

Il meccanismo è semplice. Chi ha maturato un credito da bonus edilizio, ma non ha imposte sufficienti da compensare o preferisce fare cassa subito, lo cede a un prezzo scontato. Chi lo compra, tipicamente un soggetto con molti debiti fiscali da pagare, sconta il proprio F24 usando il credito al valore pieno e realizza così un guadagno pari alla differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto.

Tra gli acquirenti ci sono anche professionisti e studi associati, che determinano il reddito secondo le regole del lavoro autonomo. È proprio la loro posizione che la norma affronta: come qualificare, ai fini delle imposte sui redditi, il differenziale positivo che ricavano dall'acquisto a sconto e dal successivo utilizzo o rivendita del credito.

LA VECCHIA LETTURA: REDDITO ORDINARIO SUL VALORE NOMINALE

Fino ai crediti acquistati entro il 31 dicembre 2023, il differenziale era considerato fiscalmente irrilevante: non rientrava in alcuna categoria di reddito e restava estraneo all'attività professionale in senso stretto. Lo aveva riconosciuto la stessa Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 472 del 2023.

La situazione è cambiata con la riscrittura dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi operata dal D.Lgs. n. 192 del 2024, che ha introdotto per il lavoro autonomo il

principio di onnicomprensività: concorre al reddito tutto ciò che il professionista percepisce in relazione all'attività. Sulla base di questo principio, con una serie di risposte a interpello del 2025 e del 2026, l'Agenzia ha ritenuto imponibile il differenziale sui crediti acquistati dal 1° gennaio 2024. Questa lettura era doppiamente onerosa. Da un lato, per il criterio di cassa si creava uno sfasamento temporale: il costo di acquisto si deduceva tutto nell'anno del pagamento, mentre il valore nominale del credito veniva tassato via via che il credito si utilizzava in compensazione, anche in anni diversi. Dall'altro, il differenziale confluiva nel reddito professionale ordinario, con IRPEF progressiva, addizionali e, per gli studi associati, anche IRAP.

LA NUOVA REGOLA: SOSTITUTIVA DEL 26% SUL DIFFERENZIALE

Il correttivo inserisce nell'articolo 54 del testo unico due nuovi commi. Il primo, il comma 3-quater, stabilisce che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli che emergono dalla liquidazione delle imposte, compresi i crediti da bonus edilizi e Superbonus di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020, costituiscono reddito.

Il perimetro è definito per esclusione: restano fuori i crediti "propri" del contribuente, quelli che nascono dalle sue dichiarazioni, mentre sono attratti i crediti agevolativi acquistati da terzi. Il secondo, il comma 3-quinquies, assoggetta questi differenziali a un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota prevista per le rendite finanziarie dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, cioè il 26%. L'imposta si versa con le stesse scadenze e modalità del saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. Per coordinamento, una disciplina identica è stata inserita nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 117 del 2026, ai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 56.

COME SI CALCOLA: IL MARGINE EFFETTIVO, NON IL NOMINALE

Il cambiamento più importante riguarda la base imponibile. Non si tassa più il valore nominale utilizzato, ma solo il differenziale positivo. In caso di compensazione, il differenziale si determina prendendo la parte del costo di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nell'anno. In caso di cessione, il differenziale è semplicemente la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisto.

Un esempio con dati di comodo chiarisce il meccanismo. Un professionista acquista un credito di valore nominale 120.000 euro pagandolo 96.000 euro, cioè l'80% del nominale. Nel 2026 lo utilizza in compensazione per 30.000 euro.

ELEMENTO	VALORE
Valore nominale del credito	120.000 euro
Costo di acquisto (80% del nominale)	96.000 euro
Importo compensato nel 2026	30.000 euro
Quota di costo proporzionale (80% di 30.000)	24.000 euro
Differenziale imponibile (30.000 meno 24.000)	6.000 euro
Imposta sostitutiva dovuta (26% di 6.000)	1.560 euro

Con la vecchia lettura, nello stesso anno sarebbe stato tassato l'intero importo compensato, 30.000 euro, con l'aliquota marginale IRPEF del professionista, mentre la quota di costo era stata dedotta in un anno precedente. La nuova regola tassa 6.000 euro al 26%, riallineando costo e provento nello stesso periodo.

CREDITI DA COMPENSO: QUANDO LA SOSTITUTIVA NON SI APPLICA

C'è un caso in cui la sostitutiva è esclusa. Se il credito d'imposta è stato ricevuto dal professionista come pagamento della sua prestazione, cioè in luogo del compenso in denaro, non si applica l'imposta del 26%.

In quella situazione il corrispettivo concorre al reddito ordinario per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun anno. In pratica il compenso viene tassato in modo progressivo man mano che il credito ricevuto viene effettivamente utilizzato, con un criterio che sostituisce l'incasso solo "virtuale" del credito al momento in cui è stato accettato come pagamento. Questo richiede al professionista un monitoraggio extracontabile accurato degli utilizzi, anno per anno.

OPZIONE RETROATTIVA: LA SCELTA PER I CREDITI DAL 2024

Le nuove regole valgono a regime per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Ma il correttivo apre una finestra all'indietro: gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito con le regole ordinarie possono applicare la stessa disciplina anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Se per quegli anni la dichiarazione è già stata presentata, l'opzione si esercita con una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998. C'è però un limite pesante: non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate. Il beneficio, quindi, si concretizza solo sui periodi in cui residua ancora un debito d'imposta da rideterminare, non su quanto è già stato pagato in eccesso. Restano fermi, invece, l'irrilevanza dei crediti acquistati fino al 31 dicembre 2023, confermata dalle risposte dell'Agenzia, e la perdita di rilevanza delle quote di costo già dedotte con il criterio precedente.

NODO IRAP: COSA RESTA DA CHIARIRE PER GLI STUDI ASSOCIATI

Un profilo che la norma non affronta espressamente è l'effetto sull'IRAP degli studi associati. Con la vecchia lettura il differenziale, confluendo nel reddito professionale ordinario, poteva rilevare anche ai fini del tributo regionale. Con la sostitutiva del 26% quel provento esce dal reddito ordinario, ma il testo non dice nulla sul trattamento IRAP.

È un punto che meriterebbe un chiarimento ufficiale di prassi, così come la sorte di alcune situazioni intermedie e il coordinamento con le quote di costo già dedotte. In attesa di indicazioni, gli studi associati che valutano l'opzione retroattiva devono considerare questa incertezza tra gli elementi della decisione, evitando conclusioni affrettate sul risparmio complessivo.

COSA FARE ORA: CONVENIENZA E ADEMPIMENTI

La valutazione di convenienza va fatta caso per caso. L'opzione tende a essere favorevole quando il credito è ancora in corso di utilizzo, perché sostituisce la tassazione progressiva del valore nominale con il prelievo del 26% sul solo margine ed elimina lo sfasamento temporale del criterio di cassa. Diventa meno interessante quando gran parte del credito è già stata compensata negli anni passati, perché su quelle annualità l'imposta versata in più non torna indietro.

Sul piano operativo restano due passaggi tecnici da attendere: l'istituzione del codice tributo specifico per il versamento della sostitutiva e l'adeguamento dei modelli dichiarativi. Per le annualità pregresse, in concreto, l'opzione passerà dalla presentazione di modelli Redditi integrativi. Nel frattempo conviene ricostruire, per ciascun credito acquistato dal 2024, il costo di acquisto, la percentuale rispetto al nominale, gli utilizzi in compensazione anno per anno e l'imposta già assolta, così da poter simulare i due scenari appena gli strumenti saranno disponibili.

DOMANDE FREQUENTI

COME SI TASSANO I CREDITI D'IMPOSTA ACQUISTATI A SCONTO DAI PROFESSIONISTI?

La disciplina descritta assoggetta a imposta sostitutiva del 26% il differenziale positivo realizzato mediante compensazione o cessione. In compensazione si sottrae la quota proporzionale del costo d'acquisto; nella cessione si considera la differenza tra corrispettivo incassato e costo. Non viene tassato l'intero nominale.

LA SOSTITUTIVA VALE ANCHE PER I CREDITI RICEVUTI COME COMPENSO?

No. I crediti ricevuti in pagamento della prestazione professionale restano esclusi dalla sostitutiva del 26%. Il corrispettivo concorre al reddito ordinario per le somme compensate in ciascun anno. Sono esclusi dal nuovo perimetro anche i crediti propri del contribuente derivanti dalle sue dichiarazioni.

SI PUÒ APPLICARE LA NUOVA TASSAZIONE AI CREDITI ACQUISTATI DAL 2024?

Sì, la disciplina prevede un'opzione anche per acquisti dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per dichiarazioni già presentate occorre un'integrativa, ma non sono rimborsate le maggiori imposte già versate. Restano da valutare le quote di costo dedotte e l'incertezza IRAP degli studi associati.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/crediti-d-imposta-acquistati-dai-professionisti-sostitutiva-26/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 20/11/2026

Fatturazione accentrata nelle ATI: la Cgt Torino nega la detrazione IVA alla mandataria

Fatturazione accentrata nelle ATI: la Cgt Torino 561/2026 nega la detrazione IVA alla capogruppo e esclude la retroattività della norma del 2026. Fatturare in modo accentrato attraverso la capogruppo di un'ATI, ossia di un'associazione temporanea di imprese, non è sufficiente per detrarre l'IVA che le mandanti addebitano alla capogruppo medesima. Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino con la sentenza 561/2026, che ha rigettato i ricorsi presentati da una società di igiene urbana contro cinque avvisi di accertamento riferiti al periodo 2018–2022.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, artt. 19, 17-ter e 30-ter · D.Lgs. 36/2023, art. 68, comma 8 · D.L. 19/2026, art. 8, comma 3-bis · Legge 212/2000, artt. 1 e 3 · Principio di diritto Agenzia delle Entrate 17/2018.

Destinatari
Imprese mandatarie e mandanti di ATI, responsabili amministrativi e consulenti IVA.

Punto pratico
Riesaminare le fatture delle ATI per il 2018–2022 distinguendo l'emissione in proprio da quella in nome e per conto delle mandanti; ricostruire l'IVA detratta dalla capogruppo e verificare i termini del rimborso ex art. 30-ter.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il correttivo Omnibus amplia la facoltà di retro-imputare la detrazione IVA all'anno di effettuazione registrando le fatture a cavallo d'anno nell'apposito sezionale.
- 💡 **Impatto operativo:** Possibilità di recuperare tempestivamente l'IVA a credito applicando le aliquote e il pro rata dell'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: la registrazione nel sezionale richiede separata evidenza per non duplicare la detrazione e va perfezionata entro la dichiarazione IVA.

Fatturare in modo accentrato attraverso la capogruppo di un'ATI, ossia di un'associazione temporanea di imprese, non è sufficiente per detrarre l'IVA che le mandanti addebitano alla capogruppo medesima. Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino con la sentenza 561/2026, che ha rigettato i ricorsi presentati da una società di igiene urbana contro cinque avvisi di accertamento riferiti al periodo 2018–2022. Mandataria di varie ATI aggiudicatarie di appalti pubblici, la società emetteva nei confronti degli enti appaltanti fatture per l'intero valore dei servizi, incluse le prestazioni svolte dalle altre imprese del gruppo, e portava in detrazione l'IVA che le mandanti le avevano addebitato. Secondo l'Ufficio, e poi secondo i giudici, le mandanti avrebbero dovuto fatturare in via diretta alla stazione appaltante, sicché l'imposta addebitata alla capogruppo non era detraibile. I giudici hanno inoltre negato che le novità del decreto-legge 19/2026, convertito dalla legge 50/2026, valgano per i periodi già conclusi, e hanno rigettato la tesi della doppia imposizione collegata allo split payment. Si tratta di una decisione di merito, non di un orientamento consolidato.

IL CASO: CINQUE ACCERTAMENTI SU UNA CAPOGRUPPO

La società ricorrente lavora nel settore dell'igiene urbana e prende parte agli appalti pubblici insieme ad altre imprese, in forma di raggruppamento. Nelle ATI di questo tipo la capogruppo, chiamata anche mandataria, rappresenta il gruppo di fronte all'ente appaltante. Per il periodo oggetto di contestazione la mandataria fatturava alle stazioni appaltanti l'intero corrispettivo delle prestazioni, compresa la parte svolta dalle imprese mandanti. Queste, a loro volta, addebitavano alla capogruppo con IVA i servizi di loro spettanza, e la capogruppo detraeva tale imposta.

Negli avvisi di accertamento riferiti agli anni dal 2018 al 2022 l'Ufficio ha censurato questo schema. La sua tesi è lineare: i servizi di spazzamento o di raccolta dei rifiuti svolti dalle mandanti sono prestati all'ente pubblico, non alla capogruppo. L'IVA addebitata a quest'ultima resta perciò fuori dall'ambito della detrazione regolato dall'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, che permette di recuperare l'imposta soltanto sugli acquisti connessi all'attività dell'impresa. La Corte ha fatto propria questa interpretazione.

NATURA GIURIDICA: L'ATI NON È UN SOGGETTO AUTONOMO

Si parte dalla qualificazione giuridica dell'ATI. Secondo i giudici, il legame tra le imprese associate e la mandataria si configura come mandato collettivo speciale con rappresentanza. Era così nell'articolo 48, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 ed è così oggi nell'articolo 68, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici. Di fatto, il raggruppamento non genera un soggetto giuridico nuovo e separato dalle imprese che ne fanno parte.

Da ciò deriva che ciascuna impresa conserva la propria autonomia fiscale e continua a rispondere degli obblighi legati alle prestazioni che realizza. Nei rapporti con l'ente appaltante la mandataria opera per conto delle mandanti, ma non per questo diventa l'esecutrice dei servizi altrui. La regola vale anche ai fini IVA, ed è da qui che prende origine tutta la questione della fatturazione.

PRASSI UFFICIALE: OGNUNO FATTURA PER LA PROPRIA QUOTA

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento con il principio di diritto 17/2018 e, in epoca più recente, con la risposta a interpello 47/2024 (del 21 febbraio 2024, secondo le fonti consultate, relativa a un raggruppamento di professionisti per un appalto pubblico). Dall'indicazione si ricava che ogni impresa deve fatturare alla stazione appaltante le prestazioni di sua competenza. Resta possibile che la stazione appaltante paghi la mandataria per conto delle mandanti, ma gli obblighi fiscali rimangono a carico di ciascuna impresa.

Nella risposta 47/2024 si ammette una soluzione alternativa: la mandataria può emettere le fatture in nome e per conto delle mandanti, purché ciò emerga in modo espresso dai documenti. Il punto è decisivo. La fattura che la capogruppo emette "per conto" resta una fattura della mandante, con la sua IVA e la sua registrazione. Quella emessa dalla capogruppo "in proprio" per servizi prestati da altri è invece un'altra cosa, e per la Corte è esattamente ciò che la società aveva fatto.

Occorre rammentare che dopo il 2018, in numerosi raggruppamenti, si era radicata una prassi di fatturazione accentrata non in linea con il principio di diritto. Ne è conferma il fatto che la stessa Agenzia, con la risposta 259 del 2024, ha ribadito la fatturazione distinta delle mandanti anche per la quota relativa alla revisione prezzi. Tali richiami derivano da fonti secondarie e non sono stati verificati sul testo ufficiale.

INERENZA: PERCHÉ LA DETRAZIONE NON SPETTA

La decisione ruota attorno al requisito dell'inerenza, cioè del nesso tra il costo sostenuto e l'attività dell'impresa che lo detrae. Dato che la capogruppo aveva fatturato come proprie, verso l'ente pubblico, prestazioni svolte dalle mandanti, nella ricostruzione accolta dalla Corte le fatture ricevute dalle mandanti non si riferivano a servizi resi a lei. L'inerenza veniva quindi meno, e in assenza di inerenza la detrazione non è ammessa.

Rispetto all'ipotesi lecita lo scarto è sottile ma concreto. Se la mandataria avesse operato in modo chiaro in nome e per conto delle mandanti, le fatture verso l'ente sarebbero state di queste ultime e la capogruppo non avrebbe avuto IVA da detrarre né da addebitare su quelle quote. Nel caso esaminato, al contrario, la catena contemplava due passaggi di fatturazione con IVA, e il secondo non aveva a monte alcun servizio reale.

NOVITÀ 2026: LA NORMA NON VALE PER IL PASSATO

La contribuente ha fatto leva sulle modifiche introdotte dall'articolo 8, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 19/2026, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Stando alle ricostruzioni di prassi e della stampa specializzata, la novità semplifica la fatturazione dei raggruppamenti temporanei: la mandataria può emettere una fattura unitaria, in nome e per conto delle mandanti, con fatturazione differita (da emettere, secondo le fonti, entro il giorno 15 del mese successivo e con il dettaglio delle operazioni), nel rispetto della disciplina IVA. Rimane ferma la responsabilità di ogni impresa per i propri adempimenti. Il contenuto preciso del comma 3-ter non è stato verificato per questo articolo e andrà controllato sul testo di legge prima di ogni applicazione.

Secondo la contribuente la disposizione aveva natura interpretativa, vale a dire che si limitava a chiarire una regola preesistente e doveva quindi operare anche per gli anni trascorsi. L'Amministrazione ribatteva che aveva carattere innovativo, con effetti soltanto per l'avvenire. La Corte ha aderito alla seconda tesi. Ha richiamato l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, in base ai quali le norme tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo che una legge le qualifichi espressamente come interpretazione autentica. Nella fattispecie questa qualifica non c'è.

L'esito è netto: la semplificazione concerne le fatturazioni successive alla sua entrata in vigore. Le operazioni precedenti vanno giudicate secondo le regole vigenti nei rispettivi periodi d'imposta, ossia secondo il principio per cui ogni impresa fattura la quota che le compete.

SPLIT PAYMENT: IL RIMEDIO È IL RIMBORSO, NON LA DETRAZIONE

La società ha dedotto inoltre che l'IVA recuperata era già stata versata all'Erario per effetto dello split payment, il meccanismo dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, in cui gli enti pubblici versano direttamente l'imposta e corrispondono al fornitore solo l'imponibile. A suo

giudizio, negare la detrazione avrebbe dunque determinato un doppio prelievo.

La Corte ha rigettato l'obiezione richiamando la giurisprudenza nazionale ed europea, per la quale il diritto alla detrazione concerne l'IVA effettivamente dovuta, e non quella addebitata per errore, pur se versata in seguito. Per ottenere indietro l'imposta non dovuta c'è una via diversa, l'istanza di rimborso dell'articolo 30-ter dello stesso decreto, soggetta ai suoi termini. I giudici hanno altresì escluso che la violazione fosse meramente formale o senza conseguenze per l'Erario, anche alla luce della funzione dello split payment nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

EFFETTI PRATICI: COSA DEVONO CONTROLLARE LE IMPRESE

La sentenza è di primo grado e non è vincolante per altri giudici, ma segnala un indirizzo che l'Amministrazione segue già. Le imprese che partecipano ad ATI fanno bene a controllare alcuni aspetti.

- per i periodi passati, in che modo sono state emesse le fatture verso gli enti appaltanti: in nome e per conto delle mandanti, con indicazione espressa nei documenti, oppure in proprio dalla capogruppo;
- se le mandanti hanno fatturato alla capogruppo con IVA e se questa è stata portata in detrazione;
- se vi sono accordi o prassi concordate con le stazioni appaltanti sulla fatturazione accentrata, da custodire come prova;
- i termini per le eventuali istanze di rimborso dell'IVA addebitata per errore e le possibilità di regolarizzazione per i periodi ancora aperti;
- per il futuro, il ricorso alla nuova fattura unitaria in nome e per conto delle mandanti, avendo cura che il documento renda evidente il mandato e il dettaglio delle quote di ciascuna impresa.

Rimane delicata la situazione di chi ha adottato prassi accentrate concordate con gli enti: la sentenza non sana tali modalità. Per altro verso, essendo un precedente di merito e non una pronuncia della Cassazione, la questione resta aperta e potrà essere riesaminata nei gradi successivi.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE	CHI FATTURA	EFFETTO IVA PER LA CAPOGRUPPO
Ogni impresa fattura la propria quota all'ente	Mandanti e mandataria, ciascuna per sé	Nessuna IVA da detrarre sulle quote altrui
La mandataria fattura in nome e per conto delle mandanti, con mandato indicato nei documenti	Le mandanti, tramite la mandataria	Nessuna IVA da detrarre sulle quote altrui
La mandataria fattura in proprio tutto l'importo e riceve fattura dalle mandanti (caso deciso dalla Cgt Torino)	La mandataria	Detrazione negata per mancanza di inerenza, rimedio nel rimborso ex art. 30-ter

DOMANDE FREQUENTI

PERCHÉ LA MANDATARIA DELL'ATI NON PUÒ DETRARRE L'IVA NEL CASO ESAMINATO?

La Cgt Torino ha ritenuto che le prestazioni delle mandanti fossero rese all'ente appaltante, anziché alla capogruppo. Le fatture ricevute dalla mandataria mancavano quindi del nesso con la sua attività necessario per la detrazione. La sentenza riguarda cinque accertamenti per il periodo 2018-2022 ed è una decisione di merito.

LA CAPOGRUPPO PUÒ EMETTERE FATTURE IN NOME DELLE MANDANTI?

Il testo distingue l'emissione in nome e per conto delle mandanti dalla fatturazione in proprio della capogruppo. Nella prima ipotesi i documenti rimangono fatture delle singole mandanti, che conservano autonomia fiscale e obblighi relativi alle proprie prestazioni. L'incasso tramite mandataria non trasferisce questi obblighi.

LO SPLIT PAYMENT PERMETTE DI DETRARRE L'IVA NON DOVUTA?

Secondo la decisione descritta, lo split payment non rende detraibile un'imposta non dovuta. Il recupero deve passare dal rimborso, verificandone condizioni e termini. Per le imprese coinvolte è quindi necessario ricostruire le fatture e distinguere quelle emesse in proprio da quelle emesse per conto delle mandanti.

ITER PROCEDURALE: FATTURE A CAVALLO D'ANNO & REGISTRO SEZIONALE

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICONCILIAZIONE SDI FATTURE TARDIVE**
   Identificare le fatture ricevute a inizio anno con data di effettuazione dell'operazione riferita all'anno precedente.
2. **ISTITUZIONE REGISTRO SEZIONALE IVA**
   Creare una sezione dedicata del registro IVA acquisti per i documenti con detrazione retro-imputata.
3. **APPLICAZIONE REGOLE ANNO D'ORIGINE**
   Calcolare la detrazione IVA con la percentuale di detraibilità e pro rata del periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile.
4. **CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**
   Completare la registrazione entro il termine perentorio di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno dell'operazione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/fatturazione-accentrata-ati-detrazione-iva-negata-cgt-torino/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

9 MIN LETTURA 20/11/2026

Welfare aziendale, spese RSA per il familiare non convivente escluse dal reddito

Interpello 163/2026: il rimborso delle spese in RSA per il genitore non convivente resta esente da IRPEF nel welfare aziendale dopo il DLgs 148/2026. Se un lavoratore aderisce a un piano di welfare aziendale e nel 2025 ha affrontato spese per il ricovero e l'assistenza della madre in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa), il datore di lavoro può rimborsargliele senza che la somma concorra a formare reddito imponibile, anche quando madre e figlio non convivono. È quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, chiamata a sciogliere un dubbio sorto da una rapida sequenza di modifiche legislative che negli ultimi mesi ha più volte ridisegnato la platea dei familiari rilevanti per il welfare aziendale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Lavoro dipendente e welfare aziendale.

Norme chiave
Art. 51, comma 2, lett. f-ter, Tuir · Art. 12, comma 4-ter, Tuir · D.Lgs. 148/2026 · D.Lgs. 192/2025 · Art. 433 c.c. · Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 163/2026.

Destinatari
Datori di lavoro, responsabili delle risorse umane e degli uffici paghe, dipendenti beneficiari di piani di welfare aziendale, consulenti del lavoro e commercialisti.

Punto pratico
Dal periodo d'imposta 2025 il rimborso welfare delle spese di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti non conviventi, compreso il ricovero in Rsa di un genitore, è esente da Irpef. Le aziende dovrebbero aggiornare i regolamenti di welfare e valutare, con il consulente del lavoro, eventuali correzioni in conguaglio per gli importi già tassati nel 2025.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Interpello 163/2026: il rimborso delle spese in RSA per il genitore non convivente resta esente da IRPEF nel welfare aziendale dopo il DLgs 148/2026.
- 💡 **Impatto operativo:** 148/2026 dispone che le nuove regole si applichino a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025, quindi già per l'anno d'imposta 2025.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Una madre stabilmente ricoverata in Rsa, non convivente con il figlio, sarebbe rimasta esclusa da questa definizione, con il rischio concreto di perdere l'esenzione sul rimborso welfare.

Se un lavoratore aderisce a un piano di welfare aziendale e nel 2025 ha affrontato spese per il ricovero e l'assistenza della madre in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa), il datore di lavoro può rimborsargliele senza che la somma concorra a formare reddito imponibile, anche quando madre e figlio non convivono. È quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, chiamata a sciogliere un dubbio sorto da una rapida sequenza di modifiche legislative che negli ultimi mesi ha più volte ridisegnato la platea dei familiari rilevanti per il welfare aziendale. La vicenda coinvolge l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), la disposizione che sottrae a tassazione somme e servizi destinati dall'azienda ai dipendenti per l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. Restava da capire se l'esenzione operasse anche quando, come spesso accade per un anziano ospite di una Rsa, il familiare assistito non condivide più l'abitazione con il lavoratore. L'Agenzia risponde di sì, e precisa pure da quando vale la nuova regola: già dalle spese sostenute nel 2025.

IL CASO: UN DIPENDENTE CHIEDE IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA MADRE IN RSA

Chi ha presentato l'interpello è un lavoratore dipendente la cui azienda offre un piano di welfare aziendale, ossia un insieme di benefit non monetari o di rimborsi che si aggiungono alla retribuzione ordinaria. Tra le prestazioni previste dal piano c'è il rimborso delle spese per l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. Nel 2025 il dipendente ha sostenuto costi per il ricovero della madre in una residenza sanitaria assistenziale, struttura che garantisce ospitalità e cure continuative alle persone anziane non più autosufficienti. La madre non abita con il figlio: risiede stabilmente in Rsa. Da qui il quesito posto dal dipendente: il rimborso di queste spese da parte dell'azienda può godere del regime di esclusione dal reddito previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del Tuir, oppure l'assenza di convivenza con la madre impedisce l'esenzione, imponendo di tassare il rimborso come una normale voce retributiva?

NORMA DI RIFERIMENTO: IL WELFARE AZIENDALE E L'ESENZIONE PER L'ASSISTENZA AI FAMILIARI

Secondo l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni che il datore di lavoro eroga alla generalità dei dipendenti, o a categorie di essi, per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati dall'articolo 12 del Tuir. Si tratta di uno dei cardini del welfare aziendale nel nostro ordinamento: grazie a questa previsione le imprese possono offrire ai lavoratori un aiuto concreto nella cura di genitori o altri familiari fragili, senza che tale aiuto venga trattato fiscalmente come stipendio. La complicazione nasce dal fatto che la norma non elenca da sé i "familiari" rilevanti, ma si limita a rinviare all'articolo 12 del Tuir, la disposizione che di norma disciplina le detrazioni per carichi di famiglia. Ed è proprio l'articolo 12, e in particolare il comma 4-ter, a essere stato oggetto di ripetute riscritture negli ultimi mesi, da cui è nata l'incertezza risolta dall'interpello.

EVOLUZIONE NORMATIVA: COME È STATO SUPERATO IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA

Fino a qualche mese fa il comma 4-ter dell'articolo 12 del Tuir risultava modificato dal decreto legislativo n. 192/2025, uno dei decreti correttivi della riforma fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2025. Quel testo, nel definire chi rientrasse tra i familiari rilevanti ogni volta che altre norme fiscali richiamano l'articolo 12, conservava una condizione restrittiva per gli "altri familiari" elencati dall'articolo 433 del codice civile, la disposizione che individua i soggetti reciprocamente tenuti agli alimenti: genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri e, in certi casi, nonni e nipoti. Per costoro il decreto di dicembre 2025 pretendeva la convivenza con il contribuente, oppure la percezione di assegni alimentari non derivanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Una madre stabilmente ricoverata in Rsa, non convivente con il figlio, sarebbe rimasta esclusa da questa definizione, con il rischio concreto di perdere l'esenzione sul rimborso welfare. È intervenuto poi il decreto legislativo n. 148/2026, datato 7 agosto 2026, che ha modificato ancora il comma 4-ter superando quel vincolo più severo. Da quel momento, ogni volta che una norma fiscale rinvia alle persone indicate dall'articolo 12 del Tuir (come avviene proprio per le esenzioni del welfare aziendale), tra i familiari rilevanti rientrano anche i soggetti elencati dall'articolo 433 del codice civile, senza che sia più richiesta la convivenza con il contribuente, a meno che la norma non richiami pure le condizioni del comma 2 dello stesso articolo 12, quelle riferite ai familiari fiscalmente a carico: ipotesi diversa dalla precedente.

AMBITO APPLICATIVO: I CASI IN CUI LA CONVIVENZA RESTA NECESSARIA

Distinguere le due ipotesi è essenziale per non estendere in modo indebito la portata della novità. Quando una disposizione fiscale si limita a richiamare le persone indicate dall'articolo 12 del Tuir, come fa l'articolo 51, comma 2, lettera f-ter, per il welfare aziendale, tra i familiari rilevanti rientrano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati e gli affidati), i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate dall'articolo 433 del codice civile, a prescindere dal diritto del contribuente alla detrazione per carichi di famiglia e a prescindere dalla convivenza. Situazione diversa si presenta quando la norma richiama anche le condizioni del comma 2 dell'articolo 12, quelle che disciplinano la vera e propria detrazione fiscale per i familiari a carico: in tal caso, per gli "altri familiari" dell'articolo 433 del codice civile la convivenza con il contribuente resta necessaria, oppure occorre la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La tabella che segue riepiloga questa differenza.

TIPO DI FAMILIARE	NORMA CHE RINVIA SOLO ALL'ART. 12 TUIR (ES. WELFARE AZIENDALE)	NORMA CHE RINVIA ANCHE ALL'ART. 12, COMMA 2 (FAMILIARI A CARICO)
Coniuge non separato e figli	Sono rilevanti, senza obbligo di convivenza	Rilevano secondo le ordinarie regole sui carichi di famiglia
Altri familiari ex art. 433 c.c. (genitori, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore)	Dopo il D.Lgs. 148/2026 rilevano anche senza convivenza	Serve la convivenza, oppure assegni alimentari non stabiliti da un provvedimento giudiziario

DECORRENZA: LA REGOLA VALE GIÀ PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2025

Il decreto legislativo n. 148/2026 dispone che le nuove regole si applichino a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025, quindi già per l'anno d'imposta 2025. Nella risposta n. 163/2026 l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso la successione temporale delle due modifiche e ha riconosciuto applicabile il regime più favorevole, esteso ai familiari non conviventi, anche al rimborso oggetto dell'interpello, riferito a spese sostenute proprio nel 2025. È un aspetto che non può sfuggire a datori di lavoro e responsabili delle risorse umane: la nuova nozione di familiare rilevante ai fini del welfare aziendale non si applica solo alle spese sostenute da agosto 2026 in poi, ma retroagisce coprendo l'intero periodo d'imposta 2025.

CORREZIONI RETROATTIVE: COME RIMEDIARE TRAMITE IL CONGUAGLIO

La portata retroattiva della novità solleva un problema concreto per chi, nel 2025, ha applicato la disciplina più restrittiva allora in vigore, assoggettando a tassazione ordinaria i rimborsi corrisposti per familiari non conviventi,

come nel caso di una madre ricoverata in Rsa. In queste situazioni, sulla base di quanto emerge dall'interpello, sembra ragionevole ritenere possibile una correzione della posizione fiscale del lavoratore, ad esempio tramite il conguaglio di fine anno operato dal sostituto d'imposta, con la conseguente integrazione della Certificazione Unica, oppure, qualora il termine per il conguaglio fosse già scaduto, mediante la dichiarazione dei redditi del dipendente. È un'indicazione di carattere generale, che non sostituisce una valutazione caso per caso: le aziende coinvolte dovrebbero confrontarsi con il proprio consulente del lavoro o commercialista sulle modalità tecniche più corrette per intervenire, tenendo conto anche delle scadenze del conguaglio 2025 e degli adempimenti dichiarativi del sostituto d'imposta.

IMPLICAZIONI PRATICHE: GLI EFFETTI PER IMPRESE E LAVORATORI

Per le imprese che gestiscono piani di welfare aziendale, la novità allarga concretamente il ventaglio dei benefici riconoscibili senza generare un aggravio fiscale per il dipendente. I responsabili delle risorse umane e degli uffici paghe dovrebbero rivedere i regolamenti interni di welfare e le procedure di rimborso, tenendo presente che la convivenza non è più un requisito per l'esenzione sulle spese di assistenza a genitori, fratelli, sorelle, suoceri o generi e nuore non conviventi, purché si tratti di familiari anziani o non autosufficienti secondo la definizione dell'articolo 12 del Tuir. Resta comunque opportuno conservare la documentazione che attesta la spesa (fatture o ricevute della struttura di ricovero) e il legame di parentela o affinità con il dipendente, elementi che restano indispensabili per dimostrare, in caso di controllo, la spettanza dell'esenzione. Per i dipendenti che nel 2025 hanno subito la tassazione di rimborsi analoghi per familiari non conviventi, la novità offre l'occasione di verificare, insieme al proprio sostituto d'imposta o consulente fiscale, la possibilità di recuperare quanto versato in eccesso. La misura si colloca in un quadro più ampio di crescente attenzione delle imprese verso il welfare aziendale come strumento di conciliazione tra lavoro e impegni di cura familiare, un fenomeno che coinvolge un numero sempre maggiore di lavoratori alle prese con l'assistenza a genitori anziani che vivono, sempre più spesso, in strutture residenziali diverse dall'abitazione dei figli.

DOMANDE FREQUENTI

IL WELFARE PUÒ RIMBORSARE LE SPESE RSA DELLA MADRE NON CONVIVENTE SENZA TASSAZIONE?

La risposta 163/2026 riconosce l'esclusione dal reddito per il rimborso delle spese RSA della madre non convivente sostenute nel 2025. Il beneficio riguarda l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti e richiede un piano rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA FAMILIARE?

Il datore di lavoro deve conservare fatture o ricevute della struttura e documentazione del legame di parentela o affinità con il dipendente. Le procedure del piano welfare devono consentire di verificare che si tratti di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti.

SI POSSONO RECUPERARE LE IMPOSTE SU RIMBORSI RSA DEL 2025 GIÀ TASSATI?

Il testo prospetta la possibilità di correggere la tassazione, tramite conguaglio e conseguenti adempimenti oppure attraverso la dichiarazione del dipendente. Non presenta una procedura automatica: occorre valutare il caso con il consulente, considerando termini del conguaglio e adempimenti del sostituto d'imposta.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/spese-rsa-familiari-non-conviventi-welfare-aziendale-esenti-irpef/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

19 MIN LETTURA 19/11/2026

Tonnage tax: la tassazione forfetaria delle imprese marittime nel 2026

Tonnage tax 2026: chi può optare, come si calcola il reddito forfetario delle navi e le novità dopo la proroga UE del regime fino al 2033. Le imprese di navigazione che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale possono determinare il proprio reddito imponibile ai fini IRES non in base agli utili effettivamente realizzati, ma applicando un meccanismo forfetario legato al tonnellaggio e ai giorni di impiego di ciascuna nave: la cosiddetta tonnage tax. Introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e disciplinata dagli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la disciplina ha attraversato negli ultimi due anni una fase di aggiornamento profondo: la Commissione europea ha approvato la proroga del regime fino al 2033, ma a condizione che l'Italia adeguasse alcune regole agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Artt. 155–161 TUIR · D.M. 23 giugno 2005 · D.Lgs. 221/2016 · D.M. 21 novembre 2023, n. 299 · D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 · Decisione Commissione europea 13 dicembre 2024.

Destinatari
Imprese di navigazione e armatoriali, gruppi societari con flotte in traffico internazionale, consulenti fiscali del settore marittimo.

Punto pratico
Dal 2024 la tonnage tax si applica anche alle navi con bandiera di altri Stati UE o SEE, ma con un nuovo tetto del 50% sui ricavi da attività accessorie e regole più severe su perdite e imprese in difficoltà. Le imprese devono ricalcolare la propria posizione nave per nave prima di confermare o rinnovare l'opzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Tonnage tax 2026: chi può optare, come si calcola il reddito forfetario delle navi e le novità dopo la proroga UE del regime fino al 2033.
- 💡 **Impatto operativo:** Il risultato è un'imposizione svincolata dall'andamento economico reale dell'armatore: in un anno di ricavi eccezionali l'imposta dovuta resta la stessa di un anno modesto, a parità di flotta e di giorni di navigazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Infine deve essere armata direttamente dall'impresa oppure noleggiata da essa, sempre nel rispetto del limite del 50% già visto per le navi prese a noleggio.

Le imprese di navigazione che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale possono determinare il proprio reddito imponibile ai fini IRES non in base agli utili effettivamente realizzati, ma applicando un meccanismo forfetario legato al tonnellaggio e ai giorni di impiego di ciascuna nave: la cosiddetta tonnage tax. Introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e disciplinata dagli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la disciplina ha attraversato negli ultimi due anni una fase di aggiornamento profondo: la Commissione europea ha approvato la proroga del regime fino al 2033, ma a condizione che l'Italia adeguasse alcune regole agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo. Questo articolo ricostruisce il funzionamento del regime, i soggetti e le navi ammessi, il calcolo del reddito forfetario e le novità più recenti, comprese quelle introdotte dal decreto legislativo di riforma dell'IRES (D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192) e dal decreto che ha esteso l'agevolazione alle navi battenti bandiera di altri Paesi dell'Unione europea.

REGIME FORFETARIO: COS'È LA TONNAGE TAX

La tonnage tax è un regime alternativo a quello ordinario di determinazione analitica del reddito d'impresa. Presenta tre caratteristiche che la distinguono nettamente dalle altre agevolazioni IRES: è opzionale, quindi va scelta espressamente dall'impresa; è alternativa, nel senso che sostituisce integralmente il calcolo ordinario per le navi che rientrano nel regime; ed è forfetaria, perché il reddito imponibile non dipende dai ricavi e dai costi effettivi, ma da un calcolo standard basato sulla stazza della nave.

Il reddito imponibile di ogni nave si ottiene moltiplicando le tonnellate di stazza netta per importi fissi, decrescenti al crescere degli scaglioni di tonnellaggio, e per i giorni di effettivo utilizzo della nave nel corso del periodo d'imposta. Il risultato è un'imposizione svincolata dall'andamento economico reale dell'armatore: in un anno di ricavi eccezionali l'imposta dovuta resta la stessa di un anno modesto, a parità di flotta e di giorni di navigazione. È il motivo per cui il regime è considerato particolarmente competitivo per le compagnie di navigazione internazionali, ed è adottato, con caratteristiche simili, dalla maggior parte degli Stati marittimi europei.

SOGGETTI AMMESSI: CHI PUÒ OPTARE

Possono accedere alla tonnage tax, sempre che esercitino effettivamente attività di impresa marittima, diverse categorie di soggetti. Rientrano innanzitutto le società di capitali residenti (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione), disciplinate dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR. Possono optare anche le società e gli enti non residenti che producono reddito in Italia tramite una stabile organizzazione, purché quest'ultima esprima la direzione effettiva dell'impresa: se invece la sede amministrativa della società resta in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, il soggetto si considera fiscalmente residente a tutti gli effetti, in base all'articolo 73, comma 3, del TUIR.

La platea comprende anche le società di persone, cioè le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, a condizione che esercitino l'opzione entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta per il quale intendono avvalersi del regime, come previsto dall'articolo 56, comma 1, del TUIR. Infine possono beneficiarne le società di capitali e le cooperative che ricavano reddito dall'uso di navi prese a noleggio, purché il tonnellaggio di queste ultime non superi il 50% di quello complessivamente utilizzato dall'impresa, secondo quanto stabilisce l'articolo 11-quaterdecies, comma 19, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Sotto il profilo del rapporto con la nave, possono fruire del regime sia il proprietario che la utilizza direttamente o la concede a noleggio (il cosiddetto noleggio out), sia il conduttore di una nave a scafo nudo, cioè priva di equipaggio, sia il noleggiatore che prende a noleggio una nave già armata (noleggio in), entro il limite del 50% del tonnellaggio complessivo appena richiamato. È possibile, come ha chiarito la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 72/E del 21 dicembre 2007, che sulla stessa nave beneficino del regime sia l'armatore che la concede a noleggio sia il noleggiatore che la prende in uso, ciascuno per la propria posizione.

REQUISITI OGGETTIVI: LE CARATTERISTICHE DELLA NAVE

Perché una nave sia ammessa alla tonnage tax devono ricorrere contemporaneamente quattro condizioni. La nave deve essere iscritta nel Registro internazionale, istituito dal D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, oppure, dopo le novità descritte più avanti, in un registro equivalente di un altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Deve avere una stazza netta superiore a 100 tonnellate: la stazza netta è la capacità volumetrica interna della nave destinata effettivamente al trasporto di merci o passeggeri, al netto degli spazi riservati a impianti e servizi di bordo, così come risulta dal certificato di stazza (circolare n. 72/E del 2007). Deve essere destinata a determinate attività, cioè trasporto di merci o passeggeri, soccorso, rimorchio in mare, trasporto e posa in opera di impianti offshore, oppure assistenza marittima in alto mare. Infine deve essere armata direttamente dall'impresa oppure noleggiata da essa, sempre nel rispetto del limite del 50% già visto per le navi prese a noleggio.

Un punto delicato riguarda il cabotaggio, cioè la navigazione tra porti nazionali. Se una nave viene impiegata anche per servizi di cabotaggio, il regime resta applicabile solo se, calcolando i giorni di navigazione effettiva nel periodo d'imposta, quelli dedicati al traffico internazionale risultano prevalenti rispetto a quelli dedicati al traffico nazionale. In caso contrario l'intero reddito della nave va determinato in via ordinaria, cioè analitica. Restano comunque escluse dal regime, indipendentemente dalla prevalenza, le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale che operano su rotte di cabotaggio nazionale, anche quando queste si inseriscono in una triangolazione con scali esteri, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221.

CALCOLO DEL REDDITO: GLI SCAGLIONI DI TONNELLAGGIO

Il cuore pratico del regime è il calcolo del cosiddetto reddito giornaliero forfetario, ottenuto applicando alla stazza netta della nave, suddivisa in scaglioni, i coefficienti fissati dal D.M. 23 giugno 2005 in attuazione degli articoli 156, 157, 158 e 159 del TUIR. Gli scaglioni sono quattro, con importi decrescenti al crescere del tonnellaggio, secondo la logica per cui le navi più grandi generano un reddito forfetario proporzionalmente più contenuto per tonnellata.

SCAGLIONE DI TONNELLAGGIO NETTO	IMPORTO PER TONNELLATA AL GIORNO
da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta	0,0090 euro
da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta	0,0070 euro
da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta	0,0040 euro
oltre 25.000 tonnellate di stazza netta	0,0020 euro

Il reddito giornaliero si ottiene sommando i prodotti di ciascuno scaglione per la relativa quota di tonnellaggio, e il reddito annuo deriva moltiplicando quel valore per i giorni di effettivo utilizzo della nave. Nei giorni in cui la nave resta inutilizzata per manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento, trasformazione o disarmo temporaneo, non si genera alcun reddito imponibile: la riforma del 2024, di cui si dirà più avanti, ha però eliminato la possibilità di considerare "non operativi", e quindi esclusi dal calcolo, giorni che in passato potevano essere trattati come tali senza un effettivo fermo tecnico della nave, restringendo il perimetro dell'esclusione ai soli casi di reale indisponibilità della nave.

Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo. Un'impresa armatoriale utilizza dodici navi in tonnage tax, per una stazza netta complessiva di 12.000 tonnellate,

impiegate per 240 giorni nel periodo d'imposta. Applicando gli scaglioni, il reddito giornaliero è pari a (0,0090 x 1.000) + (0,0070 x 9.000) + (0,0040 x 2.000) = 9 + 63 + 8 = 80 euro. Il reddito annuo imponibile ammonta quindi a 80 x 240 = 19.200 euro, su cui si applica l'aliquota IRES ordinaria del 24%, per un'imposta di 4.608 euro, indipendentemente dagli utili effettivamente prodotti dalla flotta in quell'anno.

Un aspetto che sorprende chi non conosce il regime è che dall'imponibile forfetario non è ammessa alcuna deduzione analitica: le spese e i costi sostenuti per le attività marittime agevolate, dal carburante agli stipendi dell'equipaggio, non riducono ulteriormente il reddito determinato in base alla tabella, perché sono già considerati assorbiti dal meccanismo forfetario.

ATTIVITÀ ACCESSORIE: COSA RIENTRA NEL FORFAIT

La base imponibile forfetaria comprende, oltre ai ricavi propriamente derivanti dal trasporto, anche una serie tassativa di attività accessorie individuate dall'articolo 6 del D.M. 23 giugno 2005: la gestione di cinema, bar e ristoranti di bordo, la vendita di prodotti e servizi ai passeggeri (con l'esclusione di prodotti di lusso, servizi non consumati a bordo e proventi da giochi d'azzardo, scommesse e casinò), i contratti di subappalto e di franchising legati alle attività ammesse, le operazioni di prenotazione di capacità di carico e di biglietti, i servizi amministrativi e assicurativi connessi al trasporto, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il carico e lo scarico delle merci, comprese la movimentazione e lo stoccaggio dei container nell'area portuale, il raggruppamento o la suddivisione delle merci prima o dopo il trasporto marittimo, la fornitura di container e i trasporti terrestri immediatamente collegati a quello marittimo.

Su questo fronte la riforma del 2024 ha introdotto una novità rilevante, richiesta dalla Commissione europea per allineare il regime italiano agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al trasporto marittimo: i ricavi da attività accessorie non possono superare, per ciascuna nave, il 50% dei ricavi complessivi generati dalla nave stessa. Se il tetto viene superato, la quota eccedente non può più beneficiare della tassazione forfetaria e va tassata secondo le regole ordinarie, con separata indicazione in dichiarazione. Le imprese che ricavano una parte significativa del fatturato da servizi di bordo, come le grandi navi da crociera, devono quindi monitorare con attenzione questo rapporto anno per anno.

NOVITÀ 2024-2033: PROROGA E APERTURA ALLE NAVI UE

Negli ultimi due anni il regime ha subito la revisione più importante dalla sua introduzione. Con decisione del 13 dicembre 2024 la Commissione europea ha approvato la proroga del regime italiano di tonnage tax e del Registro internazionale per l'intero decennio 2024–2033, condizionandola però a un pacchetto di modifiche normative destinate ad allineare la disciplina italiana agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo del 2004, più volte aggiornati dalla Commissione negli anni successivi.

Le modifiche sono state recepite con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023) dedicato, tra l'altro, alla revisione dell'IRES, e producono effetti già dal periodo d'imposta 2024. Oltre al nuovo limite del 50% sui ricavi da attività accessorie appena descritto, la riforma ha introdotto un meccanismo di credito d'imposta pensato per evitare fenomeni di doppia imposizione nei giorni in cui una nave viene locata a scafo nudo a un'altra impresa in tonnage tax, ha reso più stringente l'esclusione dal regime delle imprese in difficoltà finanziaria, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, e ha eliminato alcune fattispecie che in passato consentivano di escludere dal computo dei giorni imponibili periodi di inattività della nave non collegati a un reale fermo tecnico. È stato inoltre precisato il divieto di utilizzare, a compensazione del reddito forfetario, perdite fiscali maturate secondo modalità incompatibili con le nuove regole europee.

Parallelamente, un secondo intervento ha ampliato il perimetro soggettivo del regime. Con il D.M. 21 novembre 2023, n. 299, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, il legislatore ha dato attuazione all'articolo 10 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (la cosiddetta legge europea 2017), che da tempo prevedeva l'estensione della tonnage tax anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che impiegano, in traffici commerciali internazionali, navi iscritte nei registri di altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e non più soltanto nel Registro internazionale italiano. La misura riguarda anche l'IRAP: le imprese che optano per la tonnage tax con navi battenti bandiera di un altro Paese UE o SEE possono applicare analoghi criteri forfetari anche ai fini del tributo regionale. Per le imprese con flotte miste, che affiancano navi iscritte nel registro italiano a navi iscritte in registri di altri Stati membri, la novità amplia sensibilmente le possibilità di pianificazione, ma richiede una verifica puntuale, caso per caso, della compatibilità del registro estero con i requisiti previsti dal decreto attuativo.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE: MODALITÀ E DURATA

L'accesso al regime richiede un'opzione da comunicare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015, prot. n. 161213. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione si comunica direttamente con il quadro RJ del modello Redditi SC, indicando nel rigo RJ1 il codice fiscale della società che ha esercitato la scelta e, nei righi successivi, i dati identificativi di ciascuna nave agevolata, in base

all'articolo 16, commi 3 e 5, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Le imprese neocostituite dispongono di tre mesi dalla data di costituzione per esercitare l'opzione; le imprese già esistenti devono farlo entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta da cui intendono avvalersi del regime.

Una volta esercitata, l'opzione vincola l'impresa per dieci esercizi consecutivi e non può essere revocata prima di questo termine, come stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 221/2016. Alla scadenza del decennio si rinnova tacitamente per un ulteriore decennio, salvo revoca espressa comunicata con le stesse modalità previste per l'opzione originaria. L'opzione, inoltre, ha carattere onnicomprensivo: deve riguardare tutte le navi in possesso dei requisiti, gestite dalla singola impresa o dal gruppo, senza possibilità di applicare il regime solo ad alcune unità e mantenere il regime ordinario per altre che pure soddisfano i requisiti.

GRUPPI DI IMPRESE: OPZIONE INDIVIDUALE E DI GRUPPO

Quando più società fanno capo a un rapporto di controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, la tonnage tax si esercita come opzione di gruppo: tutte le società controllate devono aderire, pena l'inefficacia complessiva della scelta. La comunicazione all'Agenzia delle entrate resta comunque a carico della sola società controllante, mentre le controllate comunicano la propria adesione alla controllante tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

In questo contesto opera anche il cosiddetto principio di attrazione: se un'impresa non in tonnage tax entra a far parte, come controllante o controllata di diritto, di un gruppo che ha già optato per il regime, viene automaticamente attratta nel regime a partire dal periodo d'imposta dell'acquisizione del controllo, e la sua anzianità di opzione si allinea a quella del gruppo. Specularmente, se una società del gruppo perde i requisiti oggettivi previsti per le proprie navi o viola i limiti sul noleggio a scafo nudo, decade dal regime insieme a tutte le altre società del medesimo gruppo, salvo che la causa di decadenza riguardi solo requisiti soggettivi propri di quella singola società, nel qual caso l'effetto resta circoscritto a essa. La riammissione al regime, una volta decaduti, è possibile solo dopo dieci anni, oppure prima se la società decaduta entra a far parte, come controllante o controllata di diritto, di un gruppo che già fruisce dell'agevolazione.

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE: LE REGOLE DI REALIZZO

Le cessioni di navi già di proprietà dell'impresa prima dell'esercizio dell'opzione richiedono un calcolo specifico. In base all'articolo 158 del TUIR, all'imponibile forfetario va aggiunto un importo pari al minore tra la plusvalenza latente, cioè la differenza tra valore normale e costo fiscale non ammortizzato della nave all'ultimo giorno dell'esercizio precedente l'opzione, e la plusvalenza effettivamente realizzata secondo le regole ordinarie dell'articolo 86 del TUIR, diminuita dei redditi forfetari già tassati sulla nave nei periodi di vigenza dell'opzione, fino a concorrenza della plusvalenza latente stessa. Il risultato pratico è che la plusvalenza tassata in regime di tonnage tax risulta sempre inferiore, o al più uguale, a quella che si sarebbe determinata in regime ordinario, mentre un'eventuale minusvalenza risulta di importo maggiore.

Quando le navi cedute costituiscono un complesso aziendale, la plusvalenza o minusvalenza realizzata rientra nell'imponibile forfetario solo se le navi rappresentano almeno l'80% del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari, secondo l'articolo 158, comma 3, del TUIR. In tutti questi casi trova applicazione la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 110, comma 7, del TUIR per le cessioni infragruppo, indipendentemente dal fatto che le società coinvolte siano residenti o meno in Italia: è il meccanismo che il testo unico definisce transfer pricing interno, distinto da quello internazionale perché opera anche tra soggetti entrambi italiani quando uno dei due è in tonnage tax e l'altro no.

DECADENZA: QUANDO SI PERDE IL REGIME

Il regime decade quando l'impresa perde i requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla legge, con effetto dal momento stesso in cui il requisito viene meno, non retroattivamente dall'inizio del periodo d'imposta. Se a perdere un requisito oggettivo è una singola nave, ad esempio per la cancellazione dal Registro internazionale, il reddito di quella nave si calcola in via forfetaria fino al giorno precedente l'evento e in via analitica per il resto del periodo d'imposta, senza che l'impresa decada dal regime per le altre navi ancora in regola.

La decadenza dell'intera opzione scatta invece quando più del 50% delle navi complessivamente utilizzate viene locato a scafo nudo, o con altre forme di locazione assimilate incluso il leasing, per un periodo superiore, per ciascuna nave, al 50% dei giorni di effettiva navigazione dell'esercizio. In presenza di una causa di decadenza, una nuova opzione non può essere esercitata prima che siano trascorsi dieci anni dalla perdita di efficacia di quella precedente, e comunque non prima del quinto periodo d'imposta successivo, secondo l'articolo 155, comma 5, del TUIR come modificato dal 2016. La liquidazione volontaria o forzata di una singola società del gruppo, inclusi fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria, non travolge l'intera opzione di gruppo: la decadenza resta limitata alla società interessata dalla procedura.

COMPATIBILITÀ: I RAPPORTI CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI

La tonnage tax è espressamente incompatibile con il consolidato fiscale, nazionale e mondiale, in base all'articolo 160, comma 1, del TUIR. È invece compatibile

con il regime di trasparenza fiscale: un'impresa in tonnage tax può essere socia di una società trasparente, e viceversa una società può essere contemporaneamente in tonnage tax e in trasparenza per i redditi diversi da quelli marittimi agevolati. È compatibile anche con il credito d'imposta per i marittimi imbarcati, previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 457/1997, con alcune condizioni aggiuntive per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax operanti su rotte nazionali, che devono imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario per conservare il beneficio, secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 104/E del 17 novembre 2016.

Restano invece esclusi dal regime forfetario i benefici collegati agli ammortamenti dei beni strumentali, come il superammortamento e l'iperammortamento, perché presuppongono una determinazione analitica del reddito che nella tonnage tax non esiste: gli ammortamenti fiscali sono del tutto irrilevanti durante la vigenza dell'opzione. Spetta invece, quando i ricavi contabili dell'attività marittima agevolata non risultano prevalenti rispetto ai ricavi complessivi dell'impresa, l'aiuto alla crescita economica (ACE), calcolato sulle altre attività svolte in via ordinaria.

COSA VERIFICARE: LA CHECKLIST PER IMPRESE E CONSULENTI

Prima di esercitare o rinnovare l'opzione, imprese armatoriali e consulenti dovrebbero verificare alcuni punti diventati più delicati dopo la riforma del 2024. Anzitutto va controllato, nave per nave, il rapporto tra ricavi da attività accessorie e ricavi complessivi, per restare entro il nuovo tetto del 50% e non dover scorporare una quota di reddito da tassare in via ordinaria. Va poi monitorato con attenzione il tonnellaggio delle navi noleggiate rispetto a quello complessivamente utilizzato, perché il superamento del 50% fa venir meno il diritto all'opzione per l'intera flotta noleggiata. Per i gruppi societari, ogni acquisizione o cessione di partecipazioni che modifichi i rapporti di controllo di diritto va valutata anche sotto il profilo della tonnage tax, perché può attivare il principio di attrazione o, al contrario, determinare la perdita del regime per la società ceduta. Le compagnie che utilizzano anche navi con bandiera di altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono infine verificare, prima di includerle nel perimetro dell'opzione, che il registro estero rientri tra quelli riconosciuti dal D.M. n. 299/2023 e che siano rispettati tutti i requisiti oggettivi previsti per le navi iscritte nel Registro internazionale italiano.

DOMANDE FREQUENTI

IL REDDITO NELLA TONNAGE TAX DIPENDE DAGLI UTILI DELLA NAVE?

No. Il reddito imponibile viene determinato forfetariamente sulla base della stazza netta e dei giorni di effettivo utilizzo della nave. A parità di flotta e giorni di impiego, il calcolo resta svincolato dall'andamento dei ricavi e dei costi effettivi dell'impresa.

QUANTO DURA L'OPZIONE PER LA TONNAGE TAX?

L'opzione vincola l'impresa per dieci anni. Prima della scelta occorre verificare i requisiti delle navi e i rapporti di controllo societario, perché il regime coinvolge anche le società del gruppo secondo le regole di adesione descritte nel testo.

SI PUÒ APPLICARE LA TONNAGE TAX ALLE NAVI PRESE A NOLEGGIO?

Il regime può riguardare anche chi utilizza navi prese a noleggio già armate, a condizione che il relativo tonnellaggio non superi il 50% di quello complessivamente utilizzato dall'impresa. Occorre quindi verificare la composizione della flotta prima di esercitare l'opzione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/tonnage-tax-imprese-marittime-regime-forfetario-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

16 MIN LETTURA 19/11/2026

Veicoli aziendali: la deducibilità fiscale tra art. 164 TUIR e fringe benefit

Guida alla deducibilità di auto, autocarri e motoveicoli aziendali: percentuali dell'articolo 164 TUIR, limiti di costo, leasing, noleggio e nuovo fringe benefit 2026. Chi gestisce il parco veicoli di un'impresa, sia essa una società di capitali, una ditta individuale o uno studio professionale, si confronta con una delle discipline più stratificate e insidiose dell'intero testo unico delle imposte sui redditi. L'articolo 164 non si limita a fissare una percentuale di deduzione dei costi: introduce limiti di costo fiscalmente riconosciuto differenziati per tipologia di veicolo, regole autonome per l'acquisto diretto, il leasing e il noleggio, un regime particolare per gli agenti e rappresentanti di commercio, una presunzione di uso promiscuo che l'amministrazione finanziaria applica con rigore in sede di accertamento e, da ultimo, un sistema di tassazione del fringe benefit per i veicoli assegnati ai dipendenti che è stato riscritto due volte in meno di due anni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Autovetture e Fisco.

Norme chiave
TUIR, artt. 51, comma 4, 102, comma 9, e 164 · Legge 207/2024 · Legge 205/2017, art. 1, comma 923 · D.L. 223/2006, art. 35, comma 11 · D.M. 31 dicembre 1988.

Destinatari
Imprese e professionisti con veicoli aziendali, responsabili del parco auto e uffici paghe che gestiscono assegnazioni ai dipendenti.

Punto pratico
Per ciascun veicolo documentare l'uso effettivo e l'eventuale assegnazione al dipendente, applicare percentuale e tetto della modalità di acquisizione e verificare fatture e pagamenti tracciabili del carburante prima di dedurre i costi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Ricostruire l'intero quadro, distinguendo ciò che resta stabile da ciò che è stato riformato negli ultimi due anni, è indispensabile per evitare recuperi a tassazione in sede di verifica.
- 💡 **Impatto operativo:** 73203 del 4 aprile 2018, non sono più necessarie: il pagamento tracciato, unito alla fattura elettronica emessa dagli impianti di distribuzione, costituisce oggi la documentazione idonea a giustificare il costo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per le autovetture a uso promiscuo generico il testo indica una deduzione del 20%, con un limite di costo fiscalmente riconosciuto pari a 18.075,99 euro.

Chi gestisce il parco veicoli di un'impresa, sia essa una società di capitali, una ditta individuale o uno studio professionale, si confronta con una delle discipline più stratificate e insidiose dell'intero testo unico delle imposte sui redditi. L'articolo 164 non si limita a fissare una percentuale di deduzione dei costi: introduce limiti di costo fiscalmente riconosciuto differenziati per tipologia di veicolo, regole autonome per l'acquisto diretto, il leasing e il noleggio, un regime particolare per gli agenti e rappresentanti di commercio, una presunzione di uso promiscuo che l'amministrazione finanziaria applica con rigore in sede di accertamento e, da ultimo, un sistema di tassazione del fringe benefit per i veicoli assegnati ai dipendenti che è stato riscritto due volte in meno di due anni. A questo si aggiungono le regole sulla detraibilità dell'IVA, la tracciabilità dei pagamenti del carburante imposta dal 2018 e la disciplina, spesso equivocata, che assimila alcuni autocarri alle autovetture quando ne condividono in concreto l'utilizzo. Ricostruire l'intero quadro, distinguendo ciò che resta stabile da ciò che è stato riformato negli ultimi due anni, è indispensabile per evitare recuperi a tassazione in sede di verifica.

LE PERCENTUALI: DEDUZIONE SECONDO L'USO DEL VEICOLO

Il criterio guida dell'articolo 164, comma 1, del TUIR è la destinazione effettiva del veicolo rispetto all'attività esercitata, non la sua tipologia merceologica. La norma individua tre situazioni distinte, a cui corrispondono tre diverse percentuali di deduzione dei costi di acquisizione, manutenzione, carburante, assicurazione, bollo e ogni altra spesa di gestione.

La prima categoria, disciplinata dalla lettera a) del comma 1, riguarda i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa: rientrano qui, tipicamente, le auto delle imprese di noleggio, le vetture delle autoscuole, i taxi e le auto a uso esclusivamente commerciale delle case costruttrici e dei concessionari. Per questi veicoli la deduzione dei costi è integrale, pari al 100%, senza alcun limite di costo fiscalmente riconosciuto, proprio perché il veicolo costituisce l'oggetto stesso dell'attività d'impresa e non un mezzo strumentale ad essa accessorio.

La seconda categoria, la più diffusa nella prassi, riguarda i veicoli a deducibilità limitata previsti dalla lettera b): le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli non

destinati ad uso esclusivamente strumentale, utilizzati quindi in un regime di fatto promiscuo tra finalità aziendali e possibile uso privato, anche quando quest'ultimo non sia mai stato effettivamente esercitato. Per questi mezzi la deduzione dei costi è ridotta al 20% e opera in combinazione con un tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto: 18.075,99 euro per le autovetture, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori. Il limite sale a 25.822,84 euro per le autovetture utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio, categoria per la quale la percentuale di deduzione è più favorevole e pari all'80%, in ragione del collegamento più stretto tra l'attività di vendita e l'uso del mezzo.

La terza categoria, prevista dalla lettera b-bis), riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno centottantatré giorni su trecentosessantacinque (centottantaquattro negli anni bisestili). In questo caso la deduzione dei costi in capo all'impresa sale al 70%, senza il tetto di costo fiscalmente riconosciuto previsto per la categoria precedente, perché l'assegnazione al dipendente genera in capo a quest'ultimo un fringe benefit tassabile che compensa, dal punto di vista del sistema, la più ampia deduzione riconosciuta al datore di lavoro.

CATEGORIA DI UTILIZZO	PERCENTUALE DI DEDUZIONE	LIMITE DI COSTO FISCALE
Veicolo esclusivamente strumentale (taxi, autoscuole, noleggio)	100%	Nessun limite
Veicolo a uso promiscuo generico (impresa/professionista)	20%	18.075,99 euro (autovetture)
Veicolo di agenti e rappresentanti di commercio	80%	25.822,84 euro
Veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta	70%	Nessun limite specifico
Motocicli (uso promiscuo generico)	20%	4.131,66 euro
Ciclomotori (uso promiscuo generico)	20%	2.065,83 euro

Questi importi, fissati in lire dalla riforma del 1997 e poi convertiti in euro, non sono mai stati rivalutati e restano invariati anche per il periodo d'imposta 2026: si tratta di soglie storiche dell'ordinamento tributario italiano, verificate come ancora vigenti, che continuano a rappresentare uno dei rari casi in cui la norma fiscale non è stata toccata da oltre venticinque anni nonostante l'evidente perdita di potere d'acquisito rispetto al costo reale dei veicoli in commercio.

IL CASO DEI PROFESSIONISTI

Per gli esercenti arti e professioni la disciplina dell'articolo 164 si applica con una particolarità: la deduzione del 20% e i relativi limiti di costo riguardano, di norma, un solo veicolo per ciascun professionista o, nel caso di esercizio in forma associata, un veicolo per ogni associato. Non è quindi possibile dedurre pro quota i costi di una pluralità di autovetture intestate allo stesso studio professionale, salvo casi particolari legati a un effettivo utilizzo plurimo giustificato dall'attività.

ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO: REGOLE A CONFRONTO

La deducibilità del 20% e i relativi tetti di costo si applicano indipendentemente dalla modalità con cui il veicolo entra nella disponibilità dell'impresa: acquisto diretto, locazione finanziaria (leasing) o locazione non finanziaria (noleggio a lungo termine), ma le regole di calcolo differiscono sensibilmente tra queste tre ipotesi.

Nell'acquisto diretto la base di calcolo è il costo di acquisizione del veicolo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, sul quale si applica la quota di ammortamento fiscalmente deducibile, sempre nel limite del tetto di costo riconosciuto e della percentuale del 20%. Dal periodo d'imposta 2006 è stato abolito l'ammortamento anticipato, che in passato consentiva di raddoppiare la quota di ammortamento nel primo esercizio: l'abrogazione, disposta dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reso il piano di ammortamento dei veicoli aziendali più lineare, ma anche meno favorevole nei primi anni di utilizzo del bene.

Nel leasing la deducibilità dei canoni segue un doppio vincolo: da un lato la percentuale del 20% (o dell'80% per gli agenti, o del 70% per i veicoli assegnati ai dipendenti) si applica sull'intero canone di competenza del periodo d'imposta, comprensivo della quota capitale e della quota interessi; dall'altro il canone rilevante ai fini fiscali non può eccedere l'importo proporzionale al tetto di costo fiscalmente riconosciuto, rapportato alla durata del contratto. La disciplina, riformata dall'articolo 4-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha eliminato il precedente vincolo della durata minima contrattuale ai fini della deducibilità, allineando il leasing all'acquisto diretto sotto questo profilo: oggi la deduzione dei canoni non è più subordinata a una durata minima del contratto pari al periodo di ammortamento ordinario, ma resta comunque ancorata al principio di competenza economica.

Nel noleggio a lungo termine, infine, il canone corrisposto al noleggiatore, comprensivo dei servizi accessori (manutenzione, assicurazione, gestione del sinistro), è deducibile nella stessa percentuale del 20%, sempre entro un limite giornaliero fiscalmente riconosciuto stabilito dal decreto ministeriale 19 novembre 2008, pari a 3.615,20 euro annui per le autovetture (18,08 euro al giorno), a 774,69 euro annui per i motocicli e a 413,17 euro annui per i ciclomotori. Anche questi importi restano invariati da anni e non hanno subito modifiche nel biennio 2025-2026.

VEICOLI ASSEGNATI AI DIPENDENTI: IL NUOVO FRINGE BENEFIT

La materia che ha conosciuto le trasformazioni più rilevanti negli ultimi due anni non è la deducibilità in capo all'impresa, rimasta stabile, ma la tassazione in capo al dipendente che riceve il veicolo in uso promiscuo, cioè per finalità sia lavorative sia private. L'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR stabilisce un criterio forfettario di determinazione del reddito di lavoro dipendente basato sulle tabelle ACI, ma la percentuale da applicare a quel valore convenzionale è stata modificata due volte tra la fine del 2024 e il 2026.

Fino al 31 dicembre 2024 si applicava un criterio legato alle emissioni di anidride carbonica del veicolo: 25% per i veicoli con emissioni fino a 60 grammi di CO2 per chilometro, 30% per quelli tra 60 e 160 grammi, 50% per quelli tra 160 e 190 grammi e 60% per quelli con emissioni superiori a 190 grammi, applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha sostituito interamente questo meccanismo con un criterio ancorato al tipo di alimentazione del veicolo, applicabile ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025: la percentuale di tassazione scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria, sale al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in e si attesta al 50% per tutti gli altri veicoli, a prescindere dalla classe emissiva. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 restano applicabili, fino alla scadenza naturale, le vecchie percentuali legate alle emissioni di CO2, in un regime transitorio che convive con quello nuovo.

Un ulteriore intervento è arrivato con il decreto Omnibus 2026 (decreto legislativo di correzione richiamato nella prassi come D.Lgs. n. 148/2026), che dal periodo d'imposta 2026 introduce due maggiorazioni aggiuntive alla base di calcolo del fringe benefit: una legata all'anzianità del veicolo, che aumenta il valore imponibile del 50% per le autovetture immatricolate da più di cinque anni, e una legata alla presenza di optional e allestimenti che incrementano il valore normale del bene rispetto alla dotazione di serie. L'obiettivo dichiarato dell'intervento è contrastare l'elusione realizzata tramite l'assegnazione ai dipendenti di veicoli usati di fascia alta, il cui valore fiscale convenzionale, calcolato sulle tabelle ACI riferite al modello nuovo, finiva per sottostimare significativamente il reale vantaggio economico ricevuto.

IL VALORE NORMALE DELLA TABELLA ACI

In tutti i casi, la base di calcolo resta il valore normale determinato convenzionalmente in base alle tabelle nazionali elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate entro il 30 novembre di ogni anno con effetto dal periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il valore così determinato corrisponde convenzionalmente a una percorrenza annua di 15.000 chilometri, moltiplicata per il costo chilometrico ACI del modello e depurata dell'eventuale trattenuta a carico del dipendente per l'uso del veicolo.

IL COSTO DEL CARBURANTE: TRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA

Dal 1° luglio 2018 la deducibilità dei costi di carburante per autotrazione, ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell'IVA, è subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari, bonifici bancari o postali, ovvero altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione, introdotta dall'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha determinato il progressivo superamento delle tradizionali schede carburante, che dal 1° gennaio 2019, in base al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 73203 del 4 aprile 2018, non sono più necessarie: il pagamento tracciato, unito alla fattura elettronica emessa dagli impianti di distribuzione, costituisce oggi la documentazione idonea a giustificare il costo. Il pagamento in contanti del carburante comporta l'integrale indeducibilità del costo e l'indetraibilità della relativa IVA, senza possibilità di prova alternativa.

LA PROVA DELLA DESTINAZIONE STRUMENTALE

Uno dei terreni più delicati del contenzioso riguarda la dimostrazione che un veicolo, per il quale l'impresa rivendica la deduzione integrale al 100% come bene esclusivamente strumentale, non sia in realtà utilizzato anche per finalità estranee all'attività. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'onere della prova dell'esclusiva strumentalità grava sul contribuente, e che tale prova non può limitarsi alla natura del veicolo o all'oggetto sociale dichiarato, ma deve fondarsi su elementi concreti: le caratteristiche tecniche del mezzo, l'effettiva impossibilità di un uso diverso da quello aziendale, le modalità organizzative dell'impresa. Con l'ordinanza n. 26551 del 24 novembre 2020, la Corte di cassazione ha confermato che la prova dell'utilizzo esclusivamente strumentale non può essere assolta con dichiarazioni generiche, ma richiede riscontri oggettivi coerenti con l'attività in concreto svolta.

Accanto a questo filone, la Cassazione ha consolidato un orientamento che ammette una presunzione di uso promiscuo per i veicoli nella disponibilità di società a ristretta base sociale o di soci amministratori, quando le caratteristiche del bene (autovetture di rappresentanza, modelli non coerenti con l'attività dichiarata) e l'assenza di elementi contrari rendano inverosimile un impiego esclusivamente aziendale. Le pronunce n. 31031 del 29 novembre 2018 e n. 874 del 16 gennaio 2019 hanno riconosciuto la legittimità dell'accertamento fondato su questa presunzione, spostando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, tipicamente attraverso registri di

utilizzo, fogli di trasferta o altra documentazione che ricostruisca in modo puntuale gli spostamenti effettuati con il veicolo.

AUTOCARRI EQUIPARATI ALLE AUTOVETTURE

Una disciplina spesso sottovalutata è quella dell'articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha introdotto un meccanismo antielusivo per contrastare l'immatricolazione di veicoli come autocarri (categoria N1) al solo fine di beneficiare del regime di deduzione integrale riservato ai veicoli merci, quando nella sostanza si tratta di veicoli con caratteristiche assimilabili alle autovetture, destinati al trasporto di persone più che di cose. La norma ha demandato a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei codici di carrozzeria (nella classificazione internazionale i codici F0 e simili) che, pur risultando immatricolati come N1, vengono fiscalmente trattati come autovetture ai fini dell'articolo 164 del TUIR, salvo che il contribuente dimostri l'esclusiva strumentalità del mezzo rispetto all'attività d'impresa. Questa equiparazione riguarda tipicamente i veicoli commerciali di piccola cilindrata con più file di sedili e ampio abitacolo, spesso utilizzati in concreto come vetture familiari o di rappresentanza pur avendo la carta di circolazione di un autocarro.

IL REGIME SPECIALE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Al di fuori del perimetro dei veicoli da trasporto persone, l'articolo 102, comma 9, del TUIR prevede un regime di favore per gli impianti di telefonia fissa installati sui veicoli utilizzati per il trasporto merci dalle imprese di autotrasporto: la relativa spesa è interamente deducibile, in deroga al regime ordinario di deducibilità limitata previsto per le apparecchiature telefoniche, nella misura di un solo impianto per ciascun veicolo. La ratio della disposizione è riconoscere la specificità operativa del settore, in cui la reperibilità telefonica del conducente costituisce una condizione organizzativa necessaria e non un vantaggio accessorio.

GLI INCENTIVI ALL'ACQUISTO: DA ECOBONUS A PIANO AUTOMOTIVE

Distinta dalla disciplina della deducibilità fiscale, ma spesso collegata nelle scelte di investimento delle imprese, è la materia degli incentivi statali all'acquisto di veicoli a basse emissioni. Tra il 2019 e il 2021 si sono succedute diverse misure di ecobonus, introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e poi rifinanziate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), tutte ormai esaurite nei relativi stanziamenti e concluse da tempo. Il quadro attuale è profondamente diverso: il nuovo piano automotive per il periodo 2026–2030, finanziato con risorse pubbliche per circa 1,6 miliardi di euro, destina una quota alla domanda, sotto forma di ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici, ibridi plug-in e veicoli commerciali a basse emissioni, e una quota maggiore al sostegno della filiera produttiva. Per le imprese, gli incentivi 2026 restano fruibili anche in caso di acquisizione in locazione finanziaria e riguardano, tra l'altro, i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 destinati al trasporto merci in conto proprio o in conto terzi, con contributi che per alcune tipologie di veicoli commerciali possono arrivare fino a ventimila euro, oltre a eventuali stanziamenti regionali aggiuntivi attivati da alcune regioni. Si tratta comunque di un contributo erogato al momento dell'acquisto sotto forma di sconto in fattura, distinto e non sovrapponibile alla deducibilità fiscale ordinaria disciplinata dall'articolo 164 del TUIR, che continua ad applicarsi sul costo del veicolo al netto del contributo ricevuto.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un'impresa acquista nel gennaio 2026 un'autovettura del costo di 30.000 euro, destinata a uso promiscuo generico e non assegnata ad alcun dipendente. Il costo fiscalmente riconosciuto ai fini dell'ammortamento non è l'intero prezzo pagato, ma il tetto di 18.075,99 euro previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164. Applicando il coefficiente di ammortamento ordinario del 25% previsto per le autovetture dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (ridotto alla metà nel primo esercizio, pari quindi al 12,5%), la quota di ammortamento fiscale del primo anno è pari a 2.259,50 euro (18.075,99 x 12,5%), sulla quale si applica la percentuale di deduzione del 20%, per un importo effettivamente deducibile di 451,90 euro. Il resto del costo di acquisto, sia la parte eccedente il tetto di 18.075,99 euro sia l'80% non deducibile della quota calcolata sul tetto stesso, resta fiscalmente irrilevante, salvo l'eventuale plusvalenza o minusvalenza in caso di cessione futura del bene, calcolata sempre con riferimento al costo fiscale riconosciuto e non al prezzo di mercato.

DOMANDE FREQUENTI

QUAL È LA DEDUZIONE ORDINARIA PER UN'AUTO AZIENDALE A USO PROMISCUO?

Per le autovetture a uso promiscuo generico il testo indica una deduzione del 20%, con un limite di costo fiscalmente riconosciuto pari a 18.075,99 euro. Percentuale e tetto operano insieme nel calcolo delle quote deducibili, anziché applicarsi alternativamente.

QUANTO SI DEDUCE PER L'AUTO ASSEGNATA A UN DIPENDENTE?

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deduzione dei costi in capo all'impresa è del 70%. Il testo precisa che

non si applica il tetto di costo previsto per l'uso promiscuo generico.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DEDURRE IL CARBURANTE?

Il costo del carburante deve essere sostenuto con mezzi di pagamento tracciabili e documentato con fattura elettronica. Secondo il testo, pagare in contanti comporta l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA, senza possibilità di utilizzare una prova alternativa del pagamento.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/deducibilita-fiscale-veicoli-aziendali-limiti-art-164-tuir/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

12 MIN LETTURA 20/11/2026

Forfettari, integrativa Redditi 2026 per i rimborsi spese analitici del 2025

Forfettari: dopo l'interpello 213/2026 si può correggere il Redditi 2026 e togliere i rimborsi spese analitici del 2025. Effetti su imposta e acconto. Nella risposta a interpello n. 213 del 12 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i professionisti in regime forfettario, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, non devono trattare come compensi le somme riscosse a titolo di rimborso delle spese dell'incarico, purché addebitate al cliente in modo analitico e supportate da idonea documentazione. Numerosi professionisti, in attesa di indicazioni, avevano invece portato quei rimborsi tra i ricavi del 2025 e versato l'imposta sostitutiva su un reddito più alto del dovuto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
TUIR, artt. 54 e 54-ter · D.Lgs. 192/2024 · D.P.R. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis · Legge 190/2014, art. 1, commi 54 e 71 · Risposta Agenzia delle Entrate 213/2026.

Destinatari
Professionisti in regime forfettario e consulenti incaricati di Redditi 2026 e contributi.

Punto pratico
Ricostruire i rimborsi analitici del 2025 con ricevute e prove di pagamento, rettificare quadro LM e contributi con l'integrativa e ricalcolare l'acconto del 30 novembre sull'imposta corretta, sottraendo la prima rata versata.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Forfettari: dopo l'interpello 213/2026 si può correggere il Redditi 2026 e togliere i rimborsi spese analitici del 2025. Effetti su imposta e acconto.
- 💡 **Impatto operativo:** Numerosi professionisti, in attesa di indicazioni, avevano invece portato quei rimborsi tra i ricavi del 2025 e versato l'imposta sostitutiva su un reddito più alto del dovuto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il discorso non si applica, tuttavia, alle indennità chilometriche a forfait.

Nella risposta a interpello n. 213 del 12 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i professionisti in regime forfettario, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, non devono trattare come compensi le somme riscosse a titolo di rimborso delle spese dell'incarico, purché addebitate al cliente in modo analitico e supportate da idonea documentazione. Numerosi professionisti, in attesa di indicazioni, avevano invece portato quei rimborsi tra i ricavi del 2025 e versato l'imposta sostitutiva su un reddito più alto del dovuto. Il modello Redditi 2026 si poteva presentare entro il 2 novembre 2026, ma adesso è possibile rettificarlo con una dichiarazione integrativa a favore, che toglie i rimborsi dal quadro LM e abbassa l'imposta dovuta. Con il reddito diminuiscono anche i contributi, tanto per chi è iscritto alla gestione separata Inps quanto, con regole proprie, per chi è iscritto alle casse professionali. La correzione ricade inoltre sul secondo acconto 2026, determinato con il metodo storico e in scadenza il 30 novembre 2026: il calcolo va rifatto assumendo l'imposta 2025 che risulta dall'integrativa. Rimangono invariate le condizioni relative alla documentazione e alla tracciabilità dei pagamenti.

IL CHIARIMENTO: COSA HA DETTO L'INTERPELLO 213

Tutto parte da una domanda lineare: i rimborsi che il professionista ottiene dal cliente per viaggi, vitto e alloggio affrontati per l'incarico rientrano tra i compensi a cui si applica il coefficiente di redditività del regime forfettario? Fino al 2024 la risposta era affermativa, dato che per il lavoro autonomo qualunque somma percepita nell'esercizio della professione costituiva un compenso. Nel regime ordinario l'effetto veniva compensato dalla deducibilità della spesa. Nel forfettario, al contrario, i costi non si deducono in modo analitico: il reddito deriva dall'applicazione di un coefficiente ai compensi incassati. Il rimborso finiva dunque per gonfiare la base imponibile, senza alcuna deduzione di segno contrario.

Con la risposta n. 213 del 12 novembre 2026 l'Agenzia ha riconosciuto anche ai forfettari la neutralità fiscale di tali rimborsi. Stando a quanto riferito dalla stampa specializzata, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 le somme riscosse come rimborso delle spese dell'incarico e addebitate in modo analitico al committente non contribuiscono più all'ammontare dei compensi percepiti. Ne deriva che restano fuori dalla base su cui opera il coefficiente di redditività. Il documento, nato dal caso di un professionista che riaddebita spese di viaggio, vitto e alloggio, ha portata generale, perché estende ai forfettari un principio già valido per tutti gli esercenti arti e professioni.

Il parere dell'Agenzia non è una norma, bensì un'interpretazione ufficiale che vincola l'amministrazione verso chi vi si conforma. Per questa ragione molti

professionisti possono ora allineare la propria posizione con maggiore tranquillità rispetto a quanto consentiva la sola lettura della legge, che pure conduceva allo stesso risultato.

QUADRO NORMATIVO: L'ART. 54 DEL TUIR DOPO LA RIFORMA

Il fondamento giuridico è l'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, D.P.R. n. 917/1986), riformulato dal D.Lgs. n. 192/2024 con efficacia dal periodo d'imposta 2025. Il comma 2, lettera b), prevede che le somme percepite come rimborso delle spese sostenute per eseguire un incarico, e addebitate analiticamente al committente, non concorrano al reddito di lavoro autonomo. Per addebito analitico si intende che il rimborso compaia in fattura o nella nota con il dettaglio delle singole spese, distinto dall'onorario. Una voce generica come "rimborso spese forfettario" continua invece a essere un compenso.

La regola ha un risvolto, disciplinato dall'art. 54-ter. Il comma 1 dispone che le spese rimborsate dal cliente e addebitate analiticamente non siano deducibili da chi le ha sostenute: si avrebbe altrimenti una doppia agevolazione, poiché il reddito è già escluso. I commi da 2 a 5 contemplano eccezioni per le spese non rimborsate in situazioni specifiche, per esempio quando il cliente è sottoposto a una procedura concorsuale o quando una procedura esecutiva non ha esito. Per gli importi modesti la deducibilità può scattare se il cliente non salda entro un anno. Questo aspetto riguarda soprattutto il regime ordinario, dato che il forfettario non deduce i costi analiticamente.

Per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) sostenute in Italia, la disciplina è stata raccordata agli obblighi di tracciabilità dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, il cosiddetto decreto fiscale. Stando alla ricostruzione dei commentatori, per queste spese l'esclusione dal reddito opera solo se il pagamento iniziale è stato eseguito con strumenti tracciabili, come bonifico, carte o altri sistemi ammessi dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997. Per le spese affrontate all'estero la condizione non avrebbe la stessa portata. Il contenuto del comma 2-bis, su cui le fonti consultate non concordano del tutto, va controllato sul testo vigente prima di applicarlo a un caso concreto.

EFFETTI SUL REGIME: REDDITO, IMPOSTA E SOGLIE

Per i forfettari il riflesso più immediato riguarda il reddito. Se il rimborso analitico non è un compenso, non si moltiplica per il coefficiente di redditività. Lo chiarisce un esempio. Un professionista con coefficiente del 78% emette fatture per onorari pari a 40.000 euro e addebita ai clienti, in modo analitico, rimborsi documentati per 3.000 euro. Se li ha ricompresi nei ricavi, dichiara compensi per 43.000 euro e un reddito lordo di 33.540 euro. Escludendoli, i compensi scendono a 40.000 euro e il reddito lordo a 31.200 euro, con una riduzione di 2.340 euro. Su tale differenza l'imposta sostitutiva, di regola pari al 15% oppure al 5% nei primi anni di attività, cala in proporzione. Il calcolo è semplificato e non tiene conto dei contributi previdenziali dedotti, che incidono sul reddito netto.

VOCE	CON RIMBORSI INCLUSI	CON RIMBORSI ESCLUSI
Onorari	40.000 euro	40.000 euro
Rimborsi analitici	3.000 euro	0 euro (fuori dai compensi)
Compensi dichiarati	43.000 euro	40.000 euro
Reddito lordo (coefficiente 78%)	33.540 euro	31.200 euro
Imposta sostitutiva al 15% (indicativa)	5.031 euro	4.680 euro

Lo stesso ragionamento vale per le soglie del regime. Stando ai commenti usciti dopo l'interpello, i rimborsi analitici non vanno computati né nel limite di 85.000 euro, superato il quale si esce dal regime dall'anno seguente, né nel limite di 100.000 euro, il cui superamento durante l'anno determina l'uscita immediata (art. 1, commi 54 e 71, L. n. 190/2014). Chi si era avvicinato a quei limiti includendo i rimborsi dovrebbe perciò rifare i calcoli: la sua situazione potrebbe risultare migliore di quella dichiarata.

Il discorso non si applica, tuttavia, alle indennità chilometriche a forfait. Secondo i commenti di stampa che richiamano la risposta n. 270/2025, un rimborso chilometrico fissato in modo forfettario non rispetta il requisito dell'analiticità e rimane un compenso. La neutralità interessa solo le spese effettivamente sostenute, documentate e addebitate singolarmente.

INTEGRATIVA A FAVORE: COME E FINO A QUANDO SI PUÒ CORREGGERE

Chi ha già inviato il modello Redditi 2026 con i rimborsi compresi nel quadro LM, dove i forfettari determinano reddito e imposta sostitutiva, può rettificarlo con una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. La disposizione permette di sanare gli errori che hanno generato un maggior reddito o un minor credito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Per una dichiarazione trasmessa nel 2026 il termine giunge quindi al 31 dicembre 2031.

Il momento della presentazione incide sull'impiego dell'eventuale credito. Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, dello stesso decreto, se l'integrativa viene presentata entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, il credito che ne nasce può essere compensato secondo le regole ordinarie. Presentarla adesso, nel 2026, quindi con largo anticipo sulla scadenza della dichiarazione relativa al 2026, consente di evitare i vincoli previsti per le integrative tardive, ossia quelle depositate oltre quel termine. Il credito può servire a pagare altre imposte e contributi tramite F24 oppure, in

alternativa, essere richiesto a rimborso con le procedure ordinarie.

La correzione non comporta sanzioni, dal momento che non si dichiara meno del dovuto per eludere il fisco ma si rimedia a un'esposizione eccessiva. Va tuttavia preparata con cura: occorrono la documentazione delle spese, le fatture o le note in cui i rimborsi sono evidenziati in modo analitico e la prova dei pagamenti tracciabili, quando richiesta. Senza questi elementi l'esclusione non regge, e l'integrativa rischia di diventare un nuovo problema in caso di controllo.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: GESTIONE SEPARATA E CASSE

Per molti forfettari il reddito del quadro LM è anche la base di calcolo dei contributi previdenziali. La rettifica produce quindi effetti pure su questo versante. Per gli iscritti alla gestione separata Inps, il reddito inferiore modifica il quadro RR del modello Redditi, riservato ai contributi. Se i contributi a saldo erano già stati pagati sul reddito più alto, l'eccedenza può essere portata a credito e usata in compensazione.

Per chi è iscritto a una cassa autonoma, come quelle di avvocati, ingegneri o commercialisti, il quadro cambia. Ciascuna cassa ha proprie regole su comunicazioni reddituali, calcolo dei contributi e rettifiche. Chi deve intervenire dovrà, se possibile, modificare il modello reddituale già inviato e domandare alla cassa di rideterminare i contributi dovuti. Disponibilità e tempi di questa procedura dipendono dal singolo ente e non rientrano nel chiarimento dell'Agenzia.

SECONDO ACCONTO: COME RICALCOLARE IL VERSAMENTO DEL 30 NOVEMBRE

L'effetto più urgente tocca gli acconti. Chi versa l'imposta sostitutiva 2026 con il metodo storico, cioè assumendo come riferimento l'imposta dovuta per il 2025, deve rifare il calcolo dell'acconto considerando il nuovo importo emerso dall'integrativa. L'acconto si paga di regola in due rate: la prima in giugno o luglio, la seconda entro il 30 novembre. La procedura si articola in tre passaggi.

- si determina il totale dell'acconto dovuto partendo dall'imposta sostitutiva 2025 corretta, e non da quella originariamente dichiarata;
- dal nuovo totale si sottrae la prima rata già versata a giugno o luglio;
- la differenza è quanto resta da pagare con la seconda rata del 30 novembre 2026.

Se la prima rata basta da sola a coprire il nuovo acconto complessivo, a novembre non si deve versare nulla. Se invece lo supera, l'eccedenza non è restituita subito ma affiora nella dichiarazione relativa al 2026, dove si compensa con il saldo. Lo stesso criterio si applica, quando dovuti, agli acconti dei contributi Inps. Poiché la scadenza è ormai prossima, conviene stabilire presto se presentare l'integrativa prima del 30 novembre, perché solo in questo modo il nuovo acconto può essere applicato con certezza.

Un esempio pratico illustra il meccanismo. Un forfettario aveva dichiarato per il 2025 un'imposta sostitutiva di 5.031 euro e aveva pagato come prima rata 2.516 euro. Dopo l'integrativa l'imposta 2025 si riduce a 4.680 euro. Il nuovo acconto complessivo è di 4.680 euro e la seconda rata equivale a 4.680 meno 2.516, ossia 2.164 euro, anziché i 2.515 euro che avrebbe versato con la vecchia imposta. Gli importi sono indicativi e semplificati, ma danno l'idea dell'ordine di grandezza del risparmio.

COSA FARE: VERIFICHE PRATICHE PER PROFESSIONISTI E CONSULENTI

Prima di inviare l'integrativa, il consulente dovrebbe ricostruire cliente per cliente i rimborsi del 2025 e controllare quattro aspetti: se l'addebito è davvero analitico, se la spesa era legata all'incarico, se esiste un documento che la comprova e se, per le spese italiane di viaggio, vitto e alloggio, il pagamento è avvenuto con uno strumento tracciabile. Restano tra i compensi i rimborsi forfettari o generici e le spese prive di prova.

Occorre poi esaminare le conseguenze collaterali. Il reddito più basso può modificare la posizione rispetto alle soglie del regime, la base dei contributi, le eventuali agevolazioni collegate al reddito e il calcolo degli acconti. In prospettiva, è utile adottare un modello di fattura che distingua nettamente onorario e rimborsi analitici, conservando ricevute e prove di pagamento. Dal 1° gennaio 2027, secondo le fonti consultate, la materia confluirebbe nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026), che dovrebbe collocare la disciplina dei rimborsi all'art. 56: la numerazione definitiva va controllata sul testo in vigore.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI RIMBORSI RESTANO FUORI DAI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI FORFETTARI?

Sono esclusi i rimborsi delle spese dell'incarico sostenute dal 2025, documentate e addebitate analiticamente al cliente. Restano imponibili i rimborsi generici e le indennità chilometriche forfettarie. Il testo segnala che il raccordo con gli obblighi di tracciabilità va verificato sul testo vigente.

COME SI CORREGGE REDDITI 2026 SE I RIMBORSI SONO STATI INCLUSI NEL QUADRO LM?

Si presenta una dichiarazione integrativa a favore, togliendo dal quadro LM i rimborsi analitici che rispettano i requisiti. Per una dichiarazione trasmessa nel 2026 il termine indicato è il 31 dicembre 2031. Occorre

conservare documenti di spesa, addebiti analitici e prove dei pagamenti quando richieste.

COME CAMBIA IL SECONDO ACCONTO DOPO L'INTEGRATIVA A FAVORE?

Con il metodo storico si ricalcola l'acconto complessivo sull'imposta sostitutiva 2025 corretta e si sottrae la prima rata già versata. La differenza è il secondo acconto del 30 novembre 2026. Se la prima rata copre già tutto il nuovo acconto, a novembre non occorre un ulteriore versamento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/forfettari-integrativa-rimborsi-spese-analitici-redditi-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

23 MIN LETTURA 17/11/2026

Momento di effettuazione dell'operazione IVA, esigibilità e split payment

Il momento di effettuazione dell'operazione decide quando l'IVA diventa esigibile e detraibile: la guida a IVA per cassa e split payment fino al 2029. In materia di IVA, il momento in cui un'operazione si considera effettuata non è un dettaglio tecnico: da quell'istante l'imposta diventa esigibile per l'Erario, sorge il diritto alla detrazione per chi acquista, si fissa l'aliquota applicabile e partono i termini per fatturare e registrare. La regola generale distingue tra beni mobili, la cui cessione si considera effettuata con la consegna o la spedizione, beni immobili, per i quali conta la stipula dell'atto, e prestazioni di servizi, che rilevano al pagamento del corrispettivo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, artt. 6, 17-ter, 19 e 30 · D.L. 83/2012, art. 32-bis · D.M. 23 gennaio 2015 · D.M. 15 novembre 1975.

Destinatari
Imprese e professionisti che fatturano beni e servizi, fornitori della PA e uffici amministrativi dei clienti soggetti a split payment.

Punto pratico
Per ogni fattura individuare consegna, rogito, pagamento e anticipi; verificare gli elenchi dei clienti in split payment, inserire il codice S quando dovuto e tenere distinta la data di effettuazione da quella di esigibilità nella liquidazione IVA.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il momento di effettuazione dell'operazione decide quando l'IVA diventa esigibile e detraibile: la guida a IVA per cassa e split payment fino al 2029.
- 💡 **Impatto operativo:** Esistono poi deroghe per casi particolari, dalle triangolazioni ai pagamenti con ticket restaurant, fino alle assegnazioni delle cooperative edilizie.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Questo articolo spiega come funzionano entrambi i meccanismi, chi ne è escluso e quali adempimenti comportano per fornitori e clienti.

In materia di IVA, il momento in cui un'operazione si considera effettuata non è un dettaglio tecnico: da quell'istante l'imposta diventa esigibile per l'Erario, sorge il diritto alla detrazione per chi acquista, si fissa l'aliquota applicabile e partono i termini per fatturare e registrare. La regola generale distingue tra beni mobili, la cui cessione si considera effettuata con la consegna o la spedizione, beni immobili, per i quali conta la stipula dell'atto, e prestazioni di servizi, che rilevano al pagamento del corrispettivo. Esistono poi deroghe per casi particolari, dalle triangolazioni ai pagamenti con ticket restaurant, fino alle assegnazioni delle cooperative edilizie. Accanto alla regola generale operano due regimi che rinviano l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso: l'IVA per cassa, riservata a chi non supera i due milioni di euro di volume d'affari, e lo split payment, che riguarda le operazioni con la Pubblica Amministrazione e con le società pubbliche e che l'Unione europea ha da poco prorogato fino al 30 giugno 2029. Questo articolo spiega come funzionano entrambi i meccanismi, chi ne è escluso e quali adempimenti comportano per fornitori e clienti.

MOMENTO DECISIVO: PERCHÉ CONTA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 stabilisce, per ogni tipo di operazione, il momento in cui questa si considera "effettuata" ai fini IVA, cioè il momento in cui diventa rilevante per il fisco perché si sono verificati tutti i presupposti richiesti. Da quel momento, come dispone l'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto, l'imposta diventa esigibile: l'espressione tecnica indica semplicemente che l'Erario acquisisce il diritto a incassarla e che il fornitore ha l'obbligo di versarla nei termini ordinari.

La stessa norma, all'articolo 19, comma 1, collega a questo istante anche il diritto alla detrazione: chi acquista un bene o un servizio può recuperare l'IVA pagata al fornitore solo a partire dal momento in cui l'imposta diventa esigibile in capo a chi l'ha addebitata. In altre parole, il momento di effettuazione dell'operazione è lo snodo che decide contemporaneamente quando lo Stato può pretendere l'imposta e quando l'acquirente può portarla in detrazione.

Determinare con precisione questo momento serve a quattro scopi concreti. Anzitutto stabilisce quando sorge il diritto dell'Erario a percepire l'IVA. In secondo luogo fissa il momento a partire dal quale l'imposta diventa detraibile per chi ha acquistato il bene o il servizio. In terzo luogo, se nel frattempo un'aliquota è cambiata, individua quale aliquota si applica, cioè quella in vigore proprio in quell'istante. Infine fa scattare i termini per gli adempimenti formali del fornitore, in particolare

l'emissione e la registrazione della fattura. Un errore nella collocazione temporale dell'operazione può quindi tradursi in un'aliquota sbagliata, in una detrazione esercitata troppo presto o troppo tardi, oppure in una fattura emessa fuori termine.

REGOLA GENERALE: QUANDO L'OPERAZIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA

Per la cessione di beni mobili, il momento di effettuazione coincide con la consegna o la spedizione del bene. Per i beni immobili, invece, conta la stipula dell'atto di trasferimento, cioè il rogito notarile: la semplice sottoscrizione di un preliminare, priva di effetti traslativi immediati, non fa scattare l'obbligo. In entrambi i casi, se la fattura viene emessa oppure il corrispettivo viene pagato, in tutto o in parte, prima della consegna, della spedizione o del rogito, l'operazione si considera comunque effettuata, limitatamente all'importo fatturato o incassato, già in quel momento anticipato. Anche il prelievo di un bene per finalità estranee all'impresa, il cosiddetto autoconsumo esterno, fa scattare l'obbligo IVA nel momento materiale del prelievo.

Per le prestazioni di servizi, e allo stesso modo per le cessioni periodiche o continuative di beni eseguite in esecuzione di contratti di somministrazione, il criterio cambia: rileva il pagamento del corrispettivo o, se anteriore, l'emissione della fattura. È una differenza importante rispetto ai beni mobili: mentre per questi ultimi il pagamento anticipato è un'eccezione alla regola della consegna, per i servizi il pagamento è la regola stessa. Quando il corrispettivo viene fatturato solo in parte, a titolo di acconto, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato: il resto segue le regole ordinarie al momento in cui matura.

TIPO DI OPERAZIONE	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
Cessione di beni mobili	Consegna o spedizione del bene
Cessione di beni immobili	Stipula dell'atto di trasferimento (rogito)
Prestazione di servizi	Pagamento del corrispettivo (o fattura, se anteriore)
Cessioni periodiche o continuative	Pagamento dei singoli corrispettivi

SCAMBI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI

Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, il momento di effettuazione è identificato con l'inizio del trasporto o della spedizione, rispettivamente dal territorio dello Stato o da quello dello Stato membro di provenienza. Se la fattura viene emessa prima dell'inizio del trasporto, l'operazione si considera effettuata, per l'importo fatturato, alla data della fattura stessa. Per le cessioni intracomunitarie la fattura va comunque emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, termine che vale anche per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro e non soggette a imposta in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto IVA.

Per le importazioni, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui l'operazione si considera effettuata secondo l'articolo 6, e cioè, in pratica, con l'accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'autorità competente, che provvede contestualmente a riscuotere l'imposta.

CASI PARTICOLARI: LE DEROGHE PIÙ RILEVANTI

Accanto alla regola generale, la disciplina IVA prevede una serie di deroghe pensate per situazioni in cui il trasferimento della proprietà, o comunque l'effetto economico dell'operazione, non coincide con il momento della consegna. La logica di fondo è sempre la stessa: quando gli effetti traslativi si producono dopo la consegna del bene, come nella vendita di cosa futura o di cosa altrui, oppure nella vendita con riserva di gradimento, l'operazione si considera effettuata solo quando quegli effetti si producono davvero, con un limite massimo di un anno dalla consegna o dalla spedizione, superato il quale l'operazione si considera comunque effettuata. Fa eccezione la vendita con riserva di proprietà, che segue invece la regola ordinaria: consegna per i beni mobili, rogito per gli immobili.

Un meccanismo particolare riguarda le triangolazioni interne, cioè le operazioni in cui un promotore incarica un fornitore di consegnare la merce direttamente al proprio cliente. In questi casi la cosiddetta "fattura super differita" consente al promotore di fatturare al proprio cliente entro la fine del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, con l'IVA che diventa esigibile solo nel mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: una deroga esplicita al principio, valido in tutti gli altri casi, per cui esigibilità e momento impositivo coincidono.

Anche le cessioni di beni con prezzo da determinare seguono una logica particolare. Quando accordi contrattuali o disposizioni di legge fanno sì che il prezzo non sia ancora conosciuto al momento della consegna, la fatturazione può slittare al mese successivo a quello in cui gli elementi per calcolarlo diventano noti, in base al decreto ministeriale 15 novembre 1975. Se però nel frattempo vengono eseguiti pagamenti, anche parziali, la fattura per quegli importi va comunque emessa subito, come fattura di acconto.

IL PAGAMENTO CON TICKET RESTAURANT

Un caso che riguarda direttamente bar, ristoranti e gastronomie è quello dei pagamenti ricevuti tramite ticket restaurant, i buoni pasto disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005. La consegna del buono da parte del lavoratore all'esercizio convenzionato non è, di per sé, un'operazione rilevante ai fini IVA: quello che conta ai fini dell'imposta è il rapporto tra l'esercizio convenzionato e la società che ha emesso i ticket, perché è quest'ultima a corrispondere il valore dei

buoni, al netto di una commissione. Trattandosi di una prestazione di servizi, il momento di effettuazione è quello ordinario dei servizi: il pagamento da parte della società emittente o, se anteriore, l'emissione della fattura da parte dell'esercizio convenzionato. La fattura verso la società emittente sconta l'aliquota IVA agevolata del 10%.

Un esempio aiuta a fissare il meccanismo. Se il valore facciale dei buoni pasto raccolti in un mese è pari a 1.000 euro e la commissione trattenuta dalla società emittente è del 5%, l'importo su cui calcolare l'IVA è 950 euro (1.000 meno 50 di commissione). Scorporando l'aliquota del 10%, la base imponibile risulta di 863,64 euro e l'IVA dovuta di 86,36 euro. L'esercizio convenzionato registra la fattura tra i ricavi per l'importo al netto dell'imposta, mentre la commissione trattenuta va contabilizzata separatamente come costo.

COOPERATIVE EDILIZIE E PERMUTE

Per l'assegnazione in proprietà di case di abitazione fatte ai soci dalle cooperative edilizie a proprietà divisa, il momento di effettuazione coincide con la stipula del rogito notarile, in coerenza con la regola generale sugli immobili. Se invece si tratta di assegnazione in godimento da parte di una cooperativa a proprietà indivisa, dove il socio non diventa proprietario ma solo assegnatario, l'operazione si considera effettuata ai singoli versamenti periodici. Nella permuta di beni immobili, infine, l'operazione si considera effettuata alla stipula relativa alla prima cessione; se la permuta di un immobile è collegata a una prestazione di servizi, come la cessione di un terreno edificabile in cambio di un appartamento da costruire, il riferimento è la stipula dell'atto relativo all'immobile.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA: DUE REGIMI LEGATI ALL'INCASSO

Nella generalità dei casi, come si è visto, esigibilità dell'imposta e momento di effettuazione dell'operazione coincidono. Esistono però due regimi che spostano l'esigibilità dell'IVA, e con essa la detraibilità in capo al cliente, al momento successivo in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato dal fornitore: l'IVA per cassa e lo split payment. Sono meccanismi profondamente diversi nella finalità e nel funzionamento. Il primo è un'opzione volontaria pensata per alleggerire la tensione di cassa delle imprese di minori dimensioni, che altrimenti dovrebbero anticipare all'Erario un'imposta non ancora incassata dai propri clienti. Il secondo è un obbligo che riguarda le operazioni fatturate alla Pubblica Amministrazione e ad altri soggetti pubblici, introdotto per contrastare l'evasione IVA in un ambito in cui il rischio di mancato versamento da parte del fornitore era considerato elevato. Vale la pena esaminarli separatamente, perché le loro regole di funzionamento, per quanto entrambe legate all'incasso, non sono sovrapponibili.

IVA PER CASSA: LA DETRAZIONE RINVIATA ALL'INCASSO

Il regime dell'IVA per cassa è stato introdotto dall'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. Possono utilizzarlo i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, oltre agli enti non commerciali per l'attività commerciale svolta, a condizione che nell'anno precedente non abbiano superato i due milioni di euro di volume d'affari o, per chi inizia l'attività, prevedano di non superarli. Nel calcolo del volume d'affari rilevante ai fini della soglia vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle escluse dal regime.

Non tutte le attività possono accedervi. Restano fuori le operazioni svolte in regimi speciali IVA, salvo che il contribuente separi contabilmente l'attività esclusa in base all'articolo 36 del decreto IVA: rientrano tra questi il regime monofase, come quello dell'editoria, il regime speciale per l'agricoltura, il regime del margine per i beni usati, il regime speciale per le agenzie di viaggio e quello per l'agriturismo. Sono escluse anche le operazioni per cui altre norme già prevedono un'esigibilità differita al pagamento, come la cessione di prodotti farmaceutici, le operazioni soggette a inversione contabile (il cosiddetto reverse charge, in cui è il cliente a versare l'imposta), le cessioni e gli acquisti intracomunitari, le esportazioni e le importazioni, oltre alle estrazioni di beni dai depositi IVA. Dal 2015 sono escluse anche le operazioni soggette a split payment, di cui si dirà tra poco, perché in quel caso è già il cliente pubblico a versare direttamente l'IVA all'Erario.

Sul piano pratico, per le fatture emesse il regime prevede che l'imposta diventi esigibile al momento dell'incasso, totale o parziale, del corrispettivo, oppure, se l'incasso tarda, comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Fa eccezione l'ipotesi in cui il cliente sia stato sottoposto a una procedura concorsuale prima dello scadere dell'anno: in questo caso il termine annuale può essere superato e l'esigibilità resta sospesa fino all'incasso effettivo. Sul fronte degli acquisti, chi ha optato per il regime detrae l'IVA sui propri acquisti nello stesso modo: al pagamento del fornitore o, al più tardi, decorso un anno dal momento in cui l'imposta sarebbe diventata esigibile con le regole ordinarie. Il diritto alla detrazione va comunque esercitato alle condizioni esistenti nel momento in cui l'imposta diventa esigibile per il fornitore, proprio per evitare che il pagamento venga scelto strategicamente nel momento più conveniente. La detrazione, una volta maturata, può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quel momento.

È importante ricordare che l'opzione per l'IVA per cassa esercitata dal fornitore non produce alcun effetto sul cliente: chi acquista da un soggetto in regime per cassa continua a detrarre l'imposta secondo le regole ordinarie, cioè al momento di effettuazione dell'operazione, senza dover attendere il pagamento della fattura. L'imponibile delle fatture emesse in regime di IVA per cassa, inoltre,

concorre alla formazione del volume d'affari e del pro-rata di detraibilità nell'anno in cui l'operazione si considera effettuata, non in quello dell'incasso.

Chi esercita l'opzione resta vincolato al regime per almeno un triennio, salvo il superamento della soglia dei due milioni di euro nel corso dell'anno, che fa cessare l'applicabilità del regime alle operazioni successive, sia attive sia passive. Trascorso il triennio, l'opzione resta valida di anno in anno fino a revoca. Ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui viene esercitata e obbliga a indicare sulle fatture emesse l'annotazione "IVA per cassa", con il riferimento normativo all'articolo 32-bis del decreto legge n. 83/2012.

SPLIT PAYMENT: LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, meglio noto come split payment, è disciplinato dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi documentate da fattura ed effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e di altri enti e società individuati dalla norma. Il fornitore emette la fattura indicando regolarmente imponibile, aliquota e imposta, ma non incassa l'IVA: l'importo corrispondente viene versato direttamente all'Erario dal cliente, anziché al fornitore.

Trattandosi di una deroga al normale funzionamento dell'IVA rispetto alla direttiva 2006/112/CE, il meccanismo può restare in vigore solo grazie a una specifica autorizzazione dell'Unione europea, periodicamente rinnovata. La prima autorizzazione, concessa dalla decisione UE n. 784/2017, valeva fino al 30 giugno 2020; è stata poi prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione UE n. 1105/2020 e fino al 30 giugno 2026 dalla decisione UE n. 1552/2023. L'ultima proroga è arrivata con la **decisione di esecuzione UE 10 luglio 2026, n. 1728**, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 15 luglio 2026, che ha spostato il termine al **30 giugno 2029** ed evitato l'interruzione del meccanismo che sarebbe altrimenti scaduto il 30 giugno 2026. La decisione fissa al 30 settembre 2027 il termine entro cui l'Italia dovrà presentare alla Commissione una relazione sull'applicazione del regime, e invita il nostro Paese a rafforzare gli strumenti ordinari di contrasto alle frodi, in modo da non dover richiedere ulteriori proroghe in futuro.

Lo split payment non si applica indistintamente a tutti i rapporti con soggetti pubblici, ma solo alle operazioni fatturate: lo ha chiarito fin dall'origine la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2015. Restano fuori dal meccanismo, anzitutto, le operazioni in cui il cliente è già debitore d'imposta per altra via, come quelle soggette a reverse charge ai sensi dell'articolo 17 del decreto IVA: l'esclusione, prevista dallo stesso articolo 17-ter, evita che sullo stesso importo si sovrappongano due meccanismi di inversione del debito d'imposta. Sono escluse anche le operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'esposizione dell'IVA in fattura, come il regime del margine, le operazioni non imponibili o esenti, quelle per cui il cliente utilizza il plafond degli esportatori abituali, i regimi forfetari di determinazione della detrazione come quello agricolo speciale o quello della legge n. 398/1991, le operazioni senza obbligo di fatturazione, quelle già riscosse direttamente dal fornitore e, salvo eventuali conguagli, le operazioni permutative. Un'ultima esclusione, prevista dal comma 1-sexies dello stesso articolo 17-ter, riguarda le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di acconto: i professionisti i cui compensi scontano la ritenuta d'acconto restano quindi fuori dallo split payment.

CHI RIENTRA TRA I SOGGETTI DESTINATARI

L'individuazione corretta del cliente è uno dei passaggi più delicati per il fornitore. Rientrano nello split payment, anzitutto, le Amministrazioni Pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, oltre agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. La disciplina si estende poi a determinate fondazioni e società partecipate o controllate da soggetti pubblici: vi rientrano le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni in misura non inferiore al 70%, le società direttamente controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai Ministeri, le società partecipate complessivamente per almeno il 70% da soggetti pubblici e quelle controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti pubblici. Restano fuori, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle operazioni legate alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

COME VERIFICARE SE IL CLIENTE È SOGGETTO A SPLIT PAYMENT

Per le Pubbliche Amministrazioni il riferimento operativo è l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), lo stesso elenco che individua i soggetti destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria, con l'esclusione dei soggetti classificati come "gestori di pubblici servizi". Tra i soggetti interessati rientrano anche gli Ordini professionali. Per fondazioni, enti e società, il riferimento sono invece gli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e aggiornati periodicamente, anche per l'anno 2026: il requisito del controllo o della partecipazione si verifica con riguardo alla situazione esistente al 30 settembre dell'anno precedente. La pubblicazione in questi elenchi ha valore costitutivo: il regime si applica dalla data di effettiva inclusione e pubblicazione del soggetto, e un'eventuale attestazione rilasciata dal cliente non sostituisce mai il controllo degli elenchi ufficiali.

LE SOCIETÀ QUOTATE FTSE MIB SONO USCITE DAL 1° LUGLIO 2025

Una modifica importante ha riguardato le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, che fino al 30 giugno 2025 rientravano autonomamente nello split payment in quanto tali. Per adeguare la normativa interna alla riduzione progressiva dell'ambito soggettivo del regime già prevista dalla decisione UE n. 1552/2023, l'**articolo 10 del decreto legge n. 84/2025**, convertito con modificazioni dalla **legge n. 108/2025**, ha abrogato la disposizione dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto IVA che le includeva, con effetto per le fatture emesse dal **1° luglio 2025**. L'Agenzia delle Entrate, in una FAQ pubblicata il 27 giugno 2025, ha chiarito che il criterio rilevante è la data di emissione della fattura e non quella di effettuazione dell'operazione: una fattura emessa dal 1° luglio 2025 segue le regole ordinarie anche se riferita a un'operazione compiuta in precedenza, mentre una fattura trasmessa allo SdI fino al 30 giugno 2025 resta soggetta a split payment anche se emessa a ridosso del cambio di regime.

Resta comunque fermo che una società quotata, pur uscita dallo split payment per questo specifico titolo, continua a esservi soggetta se è anche controllata da una Pubblica Amministrazione secondo le altre fattispecie previste dall'articolo 17-ter: l'Agenzia delle Entrate lo ha confermato in una videoconferenza con la stampa specializzata del 18 settembre 2025. Per i fornitori di grandi gruppi quotati, quindi, l'uscita dal FTSE MIB non è di per sé sufficiente a escludere l'applicazione del meccanismo: va sempre controllato se sussiste un titolo di inclusione autonomo, legato al controllo pubblico della società.

OBBLIGHI DEL FORNITORE: COSA INDICARE IN FATTURA

Il fornitore che opera con un cliente soggetto a split payment emette la fattura secondo le regole ordinarie, indicando la base imponibile, l'aliquota IVA prevista per l'operazione e l'imposta corrispondente, con l'aggiunta dell'annotazione "scissione dei pagamenti". Nella fattura elettronica, il campo "Esigibilità IVA" va valorizzato con la lettera S. L'IVA viene quindi esposta in fattura ma non incassata: il relativo obbligo di versamento è trasferito al cliente. La fattura va comunque registrata nel registro delle fatture emesse secondo gli articoli 23 e 24 del decreto IVA, ma l'imposta indicata nel documento non concorre alla liquidazione periodica del fornitore, proprio perché non è lui a doverla versare.

OBBLIGHI DEL CLIENTE: COME VERSA L'IVA

Per le operazioni soggette a scissione dei pagamenti, l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015 stabilisce che l'imposta diventa esigibile, in via ordinaria, al momento del pagamento del corrispettivo. Il cliente può però scegliere di anticipare l'esigibilità al momento della ricezione della fattura oppure a quello della sua registrazione; la scelta può essere fatta anche fattura per fattura e può desumersi anche dal comportamento concludente, cioè dal modo in cui il cliente ha di fatto gestito il documento. Se l'esigibilità resta ancorata al pagamento, il termine di registrazione della fattura di acquisto va coordinato con l'anno in cui l'imposta diventa effettivamente esigibile, e il documento può essere registrato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno dell'esigibilità, anche se ricevuto in un periodo d'imposta precedente.

Le modalità di versamento cambiano in base alla natura del cliente. Se la Pubblica Amministrazione o l'ente non opera come soggetto passivo IVA, l'imposta va versata tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è diventata esigibile, utilizzando gli appositi codici tributo, senza possibilità di compensazione orizzontale con altri crediti. Se invece il cliente è identificato ai fini IVA e opera nell'ambito di un'attività commerciale, può scegliere tra due strade alternative: versare l'imposta con F24 entro lo stesso termine del giorno 16, oppure annotare la fattura sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture emesse, facendo così concorrere l'imposta alla propria liquidazione periodica ordinaria.

RIMBORSI E CREDITO IVA

Per i fornitori che lavorano prevalentemente con clienti in split payment, il meccanismo può generare una situazione strutturale di credito IVA: l'imposta sugli acquisti viene versata normalmente ai propri fornitori, mentre quella sulle vendite in split payment non viene mai incassata dal cliente pubblico. Per agevolare il recupero di questo credito, le operazioni soggette a split payment sono considerate, ai fini del requisito dell'aliquota media previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera a), del decreto IVA, come operazioni ad aliquota "zero": possono quindi concorrere al raggiungimento delle condizioni che danno diritto al rimborso dell'eccedenza IVA superiore a 2.582,28 euro. Lo split payment, da solo, non costituisce però un presupposto autonomo per chiedere il rimborso: serve comunque che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge. I soggetti che effettuano operazioni in split payment possono inoltre beneficiare dell'esecuzione prioritaria dei rimborsi, nei limiti dell'IVA complessivamente applicata con questo meccanismo.

Quando su un'operazione in split payment sia stata applicata, per errore, un'IVA superiore a quella dovuta, il fornitore può correggere l'importo con una nota di variazione in diminuzione, se non è ancora scaduto il termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, del decreto IVA. Se quel termine è già decorso, resta la possibilità di chiedere la restituzione dell'imposta versata in eccesso attraverso l'istituto previsto dall'articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA, soluzione confermata

dall'Agenzia delle Entrate in una risposta a interpello del 2021.

VERIFICHE PRATICHE: COSA CONTROLLARE

Per chi fattura abitualmente a soggetti pubblici o valuta l'opzione per l'IVA per cassa, alcuni controlli evitano errori che possono costare caro in caso di verifica:

- verificare sempre, prima di emettere fattura, se il cliente compare negli elenchi ufficiali (Indice delle Pubbliche Amministrazioni per gli enti pubblici, elenchi del Dipartimento delle Finanze per società e fondazioni partecipate), senza fidarsi soltanto di un'attestazione ricevuta dal cliente stesso;
- per i fornitori di società quotate, controllare se il cliente FTSE MIB conserva comunque un titolo autonomo di inclusione nello split payment, legato al controllo pubblico, e non limitarsi a escludere il meccanismo solo perché la società è quotata;
- per le imprese con volume d'affari sotto i due milioni di euro, valutare la convenienza dell'opzione per l'IVA per cassa quando i tempi di incasso dai clienti sono strutturalmente lunghi, ricordando che il beneficio si specchia in un pari rinvio della detrazione sugli acquisti;
- controllare che le fatture in split payment riportino correttamente l'annotazione "scissione dei pagamenti" e il campo "Esigibilità IVA" valorizzato con S, per evitare che l'imposta confluisca per errore nella liquidazione periodica del fornitore;
- monitorare la propria posizione IVA quando si opera stabilmente con clienti in split payment, perché la formazione di un credito strutturale può richiedere una gestione attiva dei rimborsi, anche tramite la procedura prioritaria prevista per questi casi.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SI CONSIDERA EFFETTUATA UN'OPERAZIONE AI FINI IVA?

Di regola, per i beni mobili conta la consegna, per gli immobili il rogito e per i servizi il pagamento. La fattura o un acconto anticipati fanno rilevare l'operazione per il relativo importo, influendo su aliquota, fatturazione e registrazione.

CHI VERSA L'IVA NELLE OPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT?

Nello split payment il fornitore espone l'imposta in fattura, ma non la incassa dal cliente pubblico. È quest'ultimo a versarla all'Erario secondo le modalità previste per la propria posizione, mentre il fornitore indica la scissione dei pagamenti e il codice S.

LO SPLIT PAYMENT DÀ AUTOMATICAMENTE DIRITTO AL RIMBORSO IVA?

No. Le operazioni in split payment possono concorrere al requisito dell'aliquota media, ma non costituiscono da sole un presupposto autonomo per il rimborso. Devono ricorrere anche le altre condizioni previste; è inoltre contemplata l'esecuzione prioritaria nei limiti dell'IVA applicata con questo meccanismo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/momento-di-effettuazione-dell-operazione-iva-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

9 MIN LETTURA 19/11/2026

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: voce A4

Guida alla voce A4 del conto economico: costruzioni in economia, capitalizzazione dei costi e degli oneri finanziari, disciplina fiscale e novità 2026 su iperammortamento. Come si capitalizzano i costi sostenuti con risorse proprie per costruire beni materiali e immateriali, tra codice civile, Tuir e le novità sull'iperammortamento 2026. Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono la voce A4 del conto economico, quella che accoglie i costi sostenuti da un'impresa per produrre da sé, con la propria struttura organizzativa, beni destinati a restare in azienda come immobilizzazioni. È una voce particolare, perché non genera un vero ricavo verso terzi, ma serve a rettificare i costi generali già imputati in bilancio, trasformandoli in un incremento del patrimonio aziendale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Bilancio.

Norme chiave
Codice civile, artt. 2423, 2426, comma 1, n. 1, e 2427, comma 1, n. 8 · OIC 16 · OIC 24 · TUIR, artt. 96 e 110.

Destinatari
Imprese che costruiscono internamente beni materiali o immateriali, responsabili contabili, controller e consulenti del bilancio.

Punto pratico
Aprire una scheda per ogni costruzione interna con materiali, ore del personale e interessi attribuiti; riconciliare le voci di costo con A4 e i lavori in corso, registrando il completamento del bene per avviare l'ammortamento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Guida alla voce A4 del conto economico: costruzioni in economia, capitalizzazione dei costi e degli oneri finanziari, disciplina fiscale e novità 2026 su iperammortamento.
- 💡 **Impatto operativo:** 94, la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0, in sostituzione dei precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Come si capitalizzano i costi sostenuti con risorse proprie per costruire beni materiali e immateriali, tra codice civile, Tuir e le novità sull'iperammortamento 2026

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono la voce A4 del conto economico, quella che accoglie i costi sostenuti da un'impresa per produrre da sé, con la propria struttura organizzativa, beni destinati a restare in azienda come immobilizzazioni. È una voce particolare, perché non genera un vero ricavo verso terzi, ma serve a rettificare i costi generali già imputati in bilancio, trasformandoli in un incremento del patrimonio aziendale. Capirne i meccanismi è essenziale per chi realizza macchinari, stampi, software o altri beni strumentali con manodopera e mezzi propri.

CHE COSA SONO GLI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

La voce A4 è costituita da tutti i costi capitalizzati per la realizzazione di immobilizzazioni con risorse interne all'impresa: non solo beni materiali, come macchinari o impianti costruiti in proprio, ma anche immobilizzazioni immateriali, come software sviluppati internamente o costi di ricerca applicata capitalizzabili. Restano fuori le immobilizzazioni finanziarie, che per loro natura non possono essere "costruite" internamente. I costi che confluiscono in questa voce possono avere natura sia interna, come il costo del personale impiegato nella produzione, sia esterna, come gli acquisti di materiali e servizi da fornitori terzi.

Il meccanismo contabile è duplice: l'impresa deve iscrivere il bene prodotto nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni, e contemporaneamente rilevare in A4 un importo pari al costo sostenuto, che funge da rettifica dei costi generali già contabilizzati durante l'esercizio (acquisti di materiali, salari, ammortamenti dei macchinari impiegati). In sostanza, A4 "restituisce" al conto economico ciò che altrimenti apparirebbe come un costo puro, riconoscendo che quel costo ha in realtà generato un'attività patrimoniale duratura.

IL COSTO DI PRODUZIONE CAPITALIZZABILE SECONDO IL CODICE CIVILE

Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, punto 1, c.c., le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente riferibile al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. Con lo stesso criterio, possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, sia interna sia presso terzi.

Nel costo direttamente imputabile rientrano le materie prime e la forza motrice impiegate per realizzare il bene, la manodopera direttamente utilizzata nella produzione, le forniture di beni e servizi eseguite da terzi e la quota di ammortamento dei macchinari impiegati nel processo produttivo. Tra gli altri costi indirettamente imputabili, per la quota ragionevole riferibile al periodo di fabbricazione, rientrano invece le spese generali di fabbricazione e, appunto, gli oneri finanziari sostenuti fino al momento in cui il bene diventa utilizzabile.

LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari che presentano le caratteristiche per essere capitalizzati, secondo quanto prescritto dall'OIC 16 per le immobilizzazioni materiali e dall'OIC 24 per quelle immateriali, vengono classificati nella voce C17 di natura finanziaria e concorrono comunque alla formazione del valore capitalizzato in A4. Va precisato che la capitalizzazione degli oneri finanziari è una facoltà, non un obbligo, e presuppone l'esistenza di un bene ammortizzabile (o di un bene-merce) effettivamente in corso di costruzione o produzione da parte dell'impresa. Secondo quanto previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 8, c.c., l'eventuale importo degli oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio deve essere indicato in nota integrativa, specificando la voce dell'attivo su cui sono stati imputati.

LA COSTRUZIONE IN ECONOMIA: QUANDO E COME SI CAPITALIZZA

Si parla di costruzione in economia quando l'impresa realizza concretamente il cespite utilizzando la propria manodopera, le proprie attrezzature, i propri impianti e i materiali di cui dispone, senza affidarsi a un appaltatore esterno. Il costo va capitalizzato nel momento in cui la costruzione è ultimata e il bene è pronto per l'uso. Se la realizzazione dura più di un esercizio, la capitalizzazione va comunque effettuata al termine di ciascun anno, in via provvisoria, utilizzando il conto "costruzioni in corso" tra le immobilizzazioni in corso e acconti; la capitalizzazione definitiva avviene solo quando il bene è ultimato e può essere utilizzato, momento a partire dal quale decorrono anche le quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

I LAVORI ESEGUITI DAI DIPENDENTI E IL LEGAME CON LA VOCE B9

Quando la costruzione in economia impiega personale dipendente, il relativo costo va comunque iscritto secondo la sua natura originaria: alla voce B9 "Costi della produzione per il personale". Il costo del personale addetto alle costruzioni interne viene poi "restituito" al conto economico attraverso la voce A4, per un importo pari al costo effettivamente sostenuto, in contropartita di un corrispondente incremento delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale. Questo passaggio, apparentemente ridondante, è in realtà il cuore della logica di A4: senza questa rettifica, il costo del personale impiegato per costruire un bene durevole finirebbe per gravare interamente sul risultato dell'esercizio in cui è stato sostenuto, anziché essere ripartito, tramite l'ammortamento, sugli esercizi in cui il bene sarà effettivamente utilizzato.

IL TRATTAMENTO FISCALE: ART. 110 DEL TUIR

Sul piano fiscale, secondo quanto stabilito dall'art. 110, comma 1, lettera b), del D.P.R. 917/1986, nel costo si comprendono anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi in linea generale gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali all'esercizio dell'impresa, si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso, quando ciò avviene per effetto di specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Nel costo di fabbricazione possono inoltre essere aggiunti, con lo stesso criterio, anche costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto. Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, si comprendono nel costo anche gli interessi passivi sui prestiti contratti specificamente per la loro costruzione o ristrutturazione.

INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI E IL ROL AI FINI DELL'ART. 96 TUIR

Un aspetto spesso trascurato riguarda il rapporto tra oneri finanziari capitalizzati e disciplina della deducibilità degli interessi passivi. Secondo quanto previsto dall'art. 96 del Tuir, gli interessi passivi capitalizzati, in quanto imputati direttamente al costo del bene anziché transitare come onere finanziario a conto economico, non rientrano nel calcolo del ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica) rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi. In altre parole, capitalizzare un interesse passivo lo "sottrae" temporaneamente al regime ordinario di deducibilità limitata, per farlo rientrare, indirettamente, nel piano di ammortamento del bene cui si riferisce.

LE NOVITÀ 2026: IPERAMMORTAMENTO E BENI COSTRUITI IN ECONOMIA

La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, con l'art. 94, la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0, in sostituzione dei precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. L'agevolazione, riservata agli investimenti effettuati nel corso del 2026 (con possibilità di proroga di sei mesi per gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2026 con acconto di almeno il 20%), consente una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto ai fini dell'ammortamento.

Il punto di particolare interesse per chi si occupa di voce A4 riguarda proprio i beni costruiti in economia. Le imprese che realizzano internamente i beni agevolabili, anziché acquistarli da un fornitore tramite appalto, si differenziano per un aspetto cruciale: il momento di

effettuazione dell'investimento, rilevante per individuare l'esercizio agevolabile, coincide con la quota di costo maturata nel periodo d'imposta, e non con la data di consegna o ultimazione del bene come avviene per gli acquisti da terzi. Le imprese che nel 2026 costruiscono in economia macchinari o impianti riconducibili alla disciplina 4.0 o 5.0 dovrebbero quindi monitorare con attenzione, esercizio per esercizio, la quota di costi capitalizzati in A4, perché è proprio questa quota, e non il valore finale del cespite, a determinare l'ammontare dell'investimento agevolabile anno per anno.

UN ESEMPIO PRATICO DI RILEVAZIONE CONTABILE

Esempio pratico – costruzione in economia di un macchinario.
Falegnameria Industriale Roveri Srl decide di costruire internamente un macchinario per la levigatura, impiegando personale proprio e materiali acquistati. Nel corso dell'esercizio sostiene i seguenti costi: acquisto di materiali e componenti per 45.000 euro più IVA al 22% (9.900 euro), salari del personale tecnico direttamente impiegato nella costruzione per 15.000 euro, interessi passivi su un finanziamento specificamente destinato all'acquisto dei componenti per 800 euro, capitalizzabili secondo l'OIC 16. Al termine dell'esercizio, il macchinario è ultimato e pronto per l'uso. Il costo di produzione capitalizzabile è pari a 60.800 euro (45.000 + 15.000 + 800). Contabilmente, si iscrive il macchinario tra le immobilizzazioni materiali per 60.800 euro, in contropartita della voce A4 "Capitalizzazione lavori in economia per immobilizzazioni". Il costo dei materiali era già transitato in B6 "Costi per materie prime", i salari in B9 "Costi per il personale" e gli interessi in C17 "Interessi e altri oneri finanziari": la rilevazione in A4 neutralizza l'impatto di questi costi sul risultato d'esercizio, trasferendolo, tramite gli ammortamenti futuri, sugli esercizi in cui il macchinario sarà effettivamente utilizzato.

PERCHÉ LA CORRETTA IMPUTAZIONE IN A4 CONTA

Una capitalizzazione approssimativa o, al contrario, troppo prudente dei costi di costruzione interna altera in modo significativo il risultato dell'esercizio: sottostimare la capitalizzazione gonfia i costi correnti e deprime artificialmente l'utile, mentre sovrastimarla iscrive nell'attivo valori non corrispondenti a costi realmente sostenuti, con riflessi anche sulla congruità del patrimonio netto. Poiché la voce A4 interagisce direttamente con B6, B9 e C17, un controllo di gestione accurato sulle ore di manodopera e sui materiali effettivamente impiegati nella costruzione interna resta la base indispensabile per una rilevazione corretta, in linea con il principio di rappresentazione veritiera e corretta richiesto dall'art. 2423 c.c.

DOMANDE FREQUENTI

CHE COSA SI REGISTRA NELLA VOCE A4 DEL CONTO ECONOMICO?

La voce A4 accoglie i costi capitalizzati per realizzare immobilizzazioni materiali o immateriali con risorse interne. Rettifica i costi già contabilizzati secondo la loro natura e trova contropartita nell'iscrizione del bene nello stato patrimoniale. Non rappresenta un ricavo verso terzi.

COME SI CONTABILIZZA UNA COSTRUZIONE INTERNA CHE DURA PIÙ ANNI?

Al termine di ciascun esercizio i costi della costruzione interna vengono capitalizzati provvisoriamente tra le immobilizzazioni in corso e acconti. Quando il bene è ultimato e pronto per l'uso, la capitalizzazione diventa definitiva e decorrono le quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER CONTROLLARE I COSTI DEI LAVORI INTERNI?

Occorre ricostruire i materiali utilizzati, le ore di manodopera e gli altri costi attribuiti alla costruzione. Questi dati consentono di verificare il costo capitalizzato e la corrispondenza con le voci del conto economico, evitando valori patrimoniali non sostenuti da costi effettivi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/incrementi-immobilizzazioni-per-lavori-interni-voce-a4-bilancio/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 16/11/2026

Detrazione IVA, con l'Omnibus piu' tempo e nuovi margini per l'integrativa a favore

Il decreto Omnibus riporta al secondo anno successivo il termine per la detrazione IVA e puo' allentare i limiti della prassi sull'integrativa a favore. Il decreto Omnibus concede piu' tempo alle imprese per detrarre l'IVA sugli acquisti e per registrare le fatture. La modifica, tecnica solo in apparenza, riporta le lancette a prima del 2017 e ha una conseguenza meno evidente ma importante: puo' ampliare i casi in cui la detrazione tardiva si recupera con una dichiarazione integrativa a favore, uno strumento che l'Agenzia delle Entrate ha finora ammesso solo entro confini stretti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
Art. 12 D.Lgs. 148/2026 · Artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972 · Artt. 56 e 88 D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA) · Circolare Agenzia Entrate 1/E/2018 · Art. 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998.

Destinatari
Imprese soggette a IVA, gruppi con contabilita' accentrata, studi che gestiscono registri IVA e dichiarazioni annuali.

Punto pratico
Il termine per detrarre l'IVA e per registrare le fatture di acquisto torna al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e' sorto. La modifica non riapre i termini gia' scaduti. Sull'uso della dichiarazione integrativa a favore per la detrazione tardiva resta valida, in attesa di nuova prassi, la linea restrittiva dell'Agenzia: ammessa solo se la fattura e' stata ricevuta e registrata.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di recupero delle imposte versate in eccesso tramite dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.
- 💡 **Impatto operativo:** La dichiarazione integrativa a favore consente di far emergere subito il credito tributario e utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'istanza di rimborso all'Agenzia comporta termini di decadenza biennali e tempi di liquidazione notevolmente più lunghi.

Il decreto Omnibus concede piu' tempo alle imprese per detrarre l'IVA sugli acquisti e per registrare le fatture. La modifica, tecnica solo in apparenza, riporta le lancette a prima del 2017 e ha una conseguenza meno evidente ma importante: puo' ampliare i casi in cui la detrazione tardiva si recupera con una dichiarazione integrativa a favore, uno strumento che l'Agenzia delle Entrate ha finora ammesso solo entro confini stretti. Questo articolo spiega come cambia il termine, con quali date pratiche, perche' i termini gia' scaduti non si riaprono e come la nuova formulazione della norma potrebbe incidere sulla prassi restrittiva in materia di integrativa.

TERMINE ESTESO: FINO AL SECONDO ANNO DOPO

L'articolo 12 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026, modifica gli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Il diritto alla detrazione dell'IVA sui beni e servizi acquistati o importati puo' ora essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e' sorto. In parallelo, l'articolo 25 consente di annotare le fatture di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

Resta ferma la possibilita' di imputare la detrazione all'anno in cui il diritto e' sorto, anche se la fattura arriva dopo, purche' l'annotazione avvenga prima della presentazione della dichiarazione annuale di quell'anno.

REGOLA PRATICA: LE DATE DA TENERE A MENTE

Un esempio chiarisce il calendario. Per una fattura ricevuta a settembre 2026, relativa a un bene o a un servizio il cui diritto alla detrazione sorge nel 2026, i termini per detrarre l'IVA scadono, al piu' tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno 2028, cioe' il secondo anno successivo a quello in cui il diritto e' sorto. La fattura, in quel caso, va annotata nel registro degli acquisti entro il 30 aprile 2029, termine di presentazione di quella dichiarazione.

Con le regole in vigore fino al 2017 il contribuente aveva a disposizione un orizzonte analogo; la stretta di quell'anno lo aveva ridotto alla dichiarazione dell'anno stesso in cui il diritto era sorto. Il decreto Omnibus recupera quindi circa due anni di margine operativo.

RITORNO AL PASSATO: LA RATIO DELL'ALLARGAMENTO

Le relazioni tecnica e illustrativa al decreto spiegano la scelta con l'evoluzione della fatturazione elettronica. Quando i termini erano stati compressi, l'obiettivo era ridurre la distanza tra ricezione della fattura ed esercizio della detrazione. Oggi la trasmissione elettronica dei documenti rende quell'esigenza meno stringente e permette all'amministrazione di disporre comunque dei dati.

Il legislatore riconosce inoltre che i sistemi informativi delle imprese, soprattutto nei gruppi con centri di elaborazione contabile anche all'estero, possono generare ritardi e complicazioni operative del tutto involontarie. L'allungamento dei termini serve anche a dare respiro a queste situazioni, senza che un disallineamento amministrativo si traduca nella perdita definitiva della detrazione. Cio' non autorizza le imprese a un maggiore lassismo: la registrazione delle fatture passive deve restare il piu' possibile aggiornata.

TERMINI SCADUTI: COSA NON SI RIAPRE

Un punto va chiarito subito per evitare aspettative sbagliate. Il ritorno al termine biennale non riapre i termini gia' scaduti sotto la disciplina precedente. Per le fatture il cui termine di detrazione si e' gia' consumato secondo le regole in vigore prima del decreto, la novita' non consente il recupero: la detrazione resta persa.

La norma amplia l'orizzonte per il futuro e per le situazioni ancora aperte alla data di entrata in vigore, ma non ha effetto sanante su diritti gia' estinti. La verifica va fatta caso per caso, incrociando la data di ricezione della fattura e quella in cui il diritto alla detrazione e' sorto.

INTEGRATIVA A FAVORE: LA LINEA DELL'AGENZIA

La dichiarazione integrativa a favore e' lo strumento con cui il contribuente corregge una dichiarazione gia' presentata per recuperare somme non dedotte o non detratte. Sul suo utilizzo in materia di IVA l'Agenzia ha assunto una posizione restrittiva, espressa nella circolare n. 1/E del 2018 e ribadita in piu' risposte a interpello, tra cui la n. 479 del 2023 e le n. 115 e 251 del 2025.

Secondo questa linea, la detrazione tardiva tramite integrativa e' ammessa nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia ricevuto e registrato la fattura di acquisto, ma per un mero errore non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione. Se la fattura non e' stata registrata entro il termine, l'omessa annotazione equivale a rinuncia definitiva e l'integrativa non e' utilizzabile per recuperare l'imposta.

PRASSI DISCUSSA: I DUBBI SULLA RESTRIZIONE

Questa impostazione e' stata criticata da tempo. Le motivazioni addotte dall'Agenzia sono apparse scarne e non ancorate al testo normativo, che non contiene un divieto espresso, ma piuttosto al richiamo alla circolare del 2018. La limitazione appare inoltre poco coerente con il trattamento riservato alle imposte dirette: li' la procedura di correzione degli errori contabili consente di rimediare, ricorrendone le condizioni, agli errori non rilevanti in bilancio, mentre negli altri casi resta aperto il ricorso all'integrativa. In ambito IVA, invece, l'accesso all'integrativa a favore e' stato progressivamente ristretto.

POSSIBILE SVOLTA: GLI EFFETTI DELLA NORMA

La formulazione piu' ampia introdotta dal decreto Omnibus tende a mettere in secondo piano le conclusioni cui l'Agenzia era giunta. Con termini di detrazione e registrazione riportati al secondo anno successivo, lo spazio entro cui l'errore puo' essere corretto si allarga, e una rilettura critica della prassi sull'integrativa a favore sarebbe coerente con il nuovo assetto.

Si tratta, allo stato, di un'apertura possibile e non di una regola gia' acquisita: serve un intervento di prassi che ne dia conferma. Fino ad allora, le imprese devono continuare a considerare vincolante la posizione restrittiva dell'Agenzia e presentare l'integrativa a favore solo nei casi in cui la fattura risulti ricevuta e regolarmente registrata.

TESTO UNICO IVA: LA NUOVA NUMERAZIONE

Le stesse misure sono state recepite anche nel nuovo Testo unico dell'IVA, il decreto legislativo n. 10 del 2026, agli articoli 56 e 88, che corrispondono agli attuali 19 e 25 del decreto n. 633 del 1972. La rinumerazione entra in vigore dal 1° gennaio 2027 e comportera' l'aggiornamento dei sistemi informativi e dei riferimenti nelle procedure interne. Nella sostanza la regola non cambia: cambia il numero dell'articolo da citare.

ADEMPIMENTI: COSA VERIFICARE ORA

Per imprese e studi i controlli utili sono:

- rivedere lo scadenzario della detrazione IVA sulla base del nuovo termine biennale, distinguendo le fatture ancora recuperabili da quelle il cui termine si era gia' chiuso prima del decreto;
- mantenere comunque tempestiva la registrazione delle fatture passive, senza usare il maggior tempo come margine di lavorazione ordinario;
- verificare, per le detrazioni non esercitate, se la fattura risulta ricevuta e registrata, perche' e' la condizione che l'Agenzia richiede per l'integrativa a favore;

- monitorare i futuri documenti di prassi sull'integrativa in materia di IVA, che potrebbero ampliare i casi ammessi;
- programmare l'aggiornamento dei riferimenti normativi interni in vista del passaggio agli articoli 56 e 88 del nuovo Testo unico IVA dal 1° gennaio 2027.

DOMANDE FREQUENTI

QUAL È IL NUOVO TERMINE PER ESERCITARE LA DETRAZIONE IVA?

La disciplina descritta consente la detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui nasce il diritto. Per il caso di una fattura ricevuta nel 2026, indica la dichiarazione relativa al 2028 e la registrazione entro il 30 aprile 2029.

IL TERMINE PIÙ LUNGO PERMETTE DI RECUPERARE DETRAZIONI GIÀ SCADUTE?

No. L'allungamento non riapre i termini già consumati secondo le regole precedenti. Occorre distinguere le situazioni ancora aperte dai diritti già estinti, verificando per ogni fattura la data di ricezione e l'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.

POSSO USARE L'INTEGRATIVA A FAVORE SE NON AVEVO REGISTRATO LA FATTURA?

Secondo la prassi restrittiva richiamata, l'integrativa recupera la detrazione omessa per errore soltanto quando la fattura era stata ricevuta e registrata tempestivamente. Il termine più ampio potrebbe favorire una rilettura, ma manca un chiarimento: l'apertura non viene presentata come una regola già acquisita.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/detrazione-iva-omnibus-dichiarazione-integrativa-a-favore-termine-biennale/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

11 MIN LETTURA 20/11/2026

Permuta e IVA: come si calcola il costo minimo dopo il decreto fiscale 2026

Come si calcola il costo minimo IVA nella permuta dopo il decreto fiscale 2026 e cosa cambia per la detrazione IVA con il termine biennale dell'Omnibus. Con le risposte allo Speciale Telefisco 2026, pubblicate il 25 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su due temi che toccano da vicino le imprese e i professionisti alle prese con operazioni IVA complesse. Il primo è la permuta. Dopo gli interventi del decreto fiscale del 2026, la base imponibile si determina partendo dal valore che le parti scrivono nel contratto, il quale però non può in nessun caso essere inferiore al costo affrontato per realizzare lo scambio.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, artt. 13, 19 e 25 · D.L. 38/2026 · Legge 88/2026 · D.Lgs. 148/2026, art. 12 · Circolare Agenzia delle Entrate 1/E/2018.

Destinatari
Imprese e professionisti che effettuano permute o detraggono fatture in anni successivi.

Punto pratico
Per ogni permuta verifica la data del contratto e confronta il valore pattuito con un prospetto documentato di costi diretti, indiretti e finanziari; per le fatture detratte dopo, recupera il pro-rata dell'anno di esigibilità.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Con le risposte allo Speciale Telefisco 2026, pubblicate il 25 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su due temi che toccano da vicino le imprese e i professionisti alle prese con operazioni IVA complesse.
- 💡 **Impatto operativo:** Il secondo tema è la detrazione dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per questi, individuare un costo di riferimento univoco richiede più attenzione da parte di chi prepara il contratto e la documentazione collegata.

Con le risposte allo Speciale Telefisco 2026, pubblicate il 25 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su due temi che toccano da vicino le imprese e i professionisti alle prese con operazioni IVA complesse. Il primo è la permuta. Dopo gli interventi del decreto fiscale del 2026, la base imponibile si determina partendo dal valore che le parti scrivono nel contratto, il quale però non può in nessun caso essere inferiore al costo affrontato per realizzare lo scambio. L'Agenzia ha adesso specificato cosa va computato in tale costo: oltre alle spese dirette, anche quelle indirette, accessorie e finanziarie. Il secondo tema è la detrazione dell'IVA sugli acquisti. Il decreto Omnibus ha riportato a due anni il termine per esercitarla, ma le condizioni da applicare, pro-rata incluso, sono quelle dell'anno in cui il diritto alla detrazione è nato. Il chiarimento interessa dunque tanto chi effettua scambi di beni o servizi quanto chi tratta fatture di acquisto che attraversano più periodi d'imposta.

CAMBIO REGOLA: IL CRITERIO NUOVO PER LA BASE IMPONIBILE DELLA PERMUTA

Con la permuta due parti si scambiano a vicenda un bene, un servizio o una combinazione dei due, senza saldare l'operazione in denaro. Sul piano IVA ognuna delle due prestazioni conserva una propria rilevanza autonoma e deve essere fatturata a parte. Il nodo pratico è però rimasto identico nel tempo: in mancanza di un prezzo fissato in euro, su quale importo si applica l'imposta.

Fino al 31 dicembre 2025, l'articolo 13, comma 2, lettera d), del DPR n. 633/1972 legava la base imponibile delle permute al valore normale dei beni e dei servizi scambiati, ossia al prezzo mediamente praticato sul mercato per beni o servizi analoghi. Con la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) la norma era stata riscritta: al valore normale subentrava il costo sostenuto per effettuare la cessione o la prestazione, a partire dal 1° gennaio 2026.

Questa versione non aveva ancora trovato piena applicazione quando il decreto fiscale (decreto legge 27 marzo 2026, n. 38) è intervenuto di nuovo sulla stessa disposizione. Nella conversione, con la legge n. 88/2026, l'articolo 13, comma 2, lettera d), del DPR n. 633/1972 ha preso il testo oggi in vigore: la base imponibile coincide con il valore monetario dei beni e dei servizi permutati, così come emerge dal contratto sottoscritto dalle parti, entro un limite netto, cioè il valore pattuito non può mai essere inferiore alla somma dei costi legati alle cessioni e alle prestazioni compiute da ciascuna parte. Il costo, dunque, non è uscito di scena: da criterio principale si è trasformato in una soglia minima di garanzia.

Le nuove regole valgono per le operazioni che discendono da contratti di permuta stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Per i contratti già in essere a tale data, e per le condotte tenute in buona fede secondo la disciplina

precedente, continua invece ad applicarsi il regime previgente. Prima di adottare il nuovo criterio, imprese e professionisti devono quindi controllare non soltanto la data dell'operazione, ma anche quella in cui il contratto sottostante è stato stipulato o rinnovato.

NOZIONE DI COSTO: QUALI VOCI COMPONGONO LA SOGLIA MINIMA IVA

Chiarito che il costo opera ormai come soglia minima e non più come parametro principale, resta da stabilire quali voci vadano conteggiate. L'Agenzia delle Entrate si è rifatta alla relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 e al Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025, redatto dal Comitato IVA dell'Unione europea, e ha spiegato che il costo si determina tenendo conto dell'intero sacrificio economico che le parti affrontano per realizzare lo scambio.

Nella nozione di costo entrano perciò sia gli oneri diretti sia quelli indiretti riconducibili al bene o al servizio scambiato. A titolo esemplificativo, l'Agenzia ha citato:

- le spese accessorie connesse alla cessione del bene o alla resa del servizio;
- i costi di trasporto e di spedizione;
- il tempo e le risorse dedicate all'esecuzione della prestazione;
- gli oneri finanziari legati all'operazione, per esempio gli interessi su un finanziamento contratto per produrre o acquistare il bene poi permutato.

Di rilievo pratico è il tema dell'IVA a monte: il costo da considerare per il calcolo prescinde dall'aver assolto o meno l'IVA sui relativi oneri. Anche le componenti che non hanno scontato l'imposta quando sono state sostenute contribuiscono, dunque, a fissare la soglia minima della base imponibile della permuta. Rimangono invece aperti, finché non arriveranno altri chiarimenti ufficiali, i casi più difficili da quantificare, come i beni usati, quelli autoprodotti o i servizi a prevalente contenuto immateriale. Per questi, individuare un costo di riferimento univoco richiede più attenzione da parte di chi prepara il contratto e la documentazione collegata.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un caso concreto rende più chiaro il funzionamento. Si supponga che l'impresa Alfa Srl scambi un macchinario usato con un servizio di ristrutturazione di un capannone, fornito dall'impresa Beta Srl. Nel contratto le parti fissano un valore concordato di 50.000 euro per l'intero scambio.

Ammettiamo che i costi complessivi riferibili al macchinario ceduto da Alfa, inclusi le spese di trasporto, gli oneri finanziari sul mutuo usato per l'acquisto e il tempo del personale impiegato nella consegna, siano pari a 42.000 euro. In tal caso la base imponibile IVA rimane quella pattuita di 50.000 euro, poiché supera la soglia minima costituita dal costo.

Se invece in contratto le parti avessero indicato 35.000 euro, cifra più bassa dei 42.000 euro di costo accertabile, la base imponibile non potrebbe scendere al di sotto di quest'ultimo importo: l'IVA andrebbe calcolata sui 42.000 euro di costo e non sul valore contrattuale inferiore. L'esempio dimostra perché, nella pratica, sia importante documentare con precisione, fin dalla redazione del contratto, gli elementi di costo riferibili a ciascuna prestazione permutata.

DETRAZIONE IVA: IL TERMINE BIENNALE TORNA CON L'OMNIBUS

Il secondo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate affronta una questione diversa, ma altrettanto frequente nel lavoro quotidiano degli studi professionali: entro quale momento si può detrarre l'IVA riportata in una fattura di acquisto. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto Omnibus, ha modificato con l'articolo 12 sia l'articolo 19 sia l'articolo 25 del DPR n. 633/1972, con effetto dal 12 agosto 2026.

Secondo il nuovo testo dell'articolo 19, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA del secondo anno successivo a quello in cui è sorto. Di pari passo, l'articolo 25 è stato riallineato allo stesso orizzonte temporale quanto all'annotazione della fattura di acquisto nel registro IVA. In sostanza si torna al regime che vigeva prima delle modifiche del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale aveva stabilito un termine assai più stringente, circoscrivendo detrazione e registrazione all'anno stesso in cui il diritto alla detrazione nasceva, senza alcuna possibilità di differimento.

Per l'impresa che riceve una fattura a fine anno, o che si rende conto in ritardo di non aver registrato un documento di acquisto, il termine biennale ridà uno spazio di manovra che negli ultimi anni era scomparso. La norma non prevede tuttavia, per ora, un regime transitorio esplicito per le fatture ricevute prima del 12 agosto 2026 e non ancora registrate a quella data: su questo punto servono ulteriori chiarimenti ufficiali dell'Amministrazione finanziaria, che allo stato non risultano pubblicati.

CONDIZIONI FERME: IL PESO DELL'ANNO IN CUI NASCE IL DIRITTO

Poter detrarre fino al secondo anno successivo non vuol dire che si applichino le regole vigenti quando il contribuente decide, in concreto, di portare l'imposta in detrazione. L'articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972 stabilisce infatti un principio che il decreto Omnibus non ha toccato: il diritto alla detrazione si esercita alle condizioni presenti nel momento in cui esso nasce, cioè quando l'imposta diventa esigibile.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i principi già affermati nella circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, emanata al tempo del passaggio al regime più rigido introdotto dal decreto legge n. 50/2017, valgono anche nell'attuale assetto biennale. Rinviare la registrazione della fattura e l'esercizio della detrazione non incide sui criteri con cui si individua l'imposta detraibile: tali criteri vanno sempre ricostruiti guardando all'anno in cui l'IVA è divenuta esigibile, e non a quello in cui il contribuente sceglie di esercitare in pratica il diritto.

La distinzione ha risvolti concreti. L'impresa che a inizio 2027 riceve una fattura relativa a un'operazione con imposta esigibile nel 2026 deve applicare, per stabilire la percentuale di IVA detraibile, le regole e i limiti in vigore nel 2026, anche se la detrazione viene materialmente esercitata in una dichiarazione successiva.

PRO RATA CORRETTO: COME SCEGLIERE L'ANNO PER IL CALCOLO

La questione diventa ancora più delicata per i soggetti che svolgono insieme attività che danno diritto alla detrazione e attività esenti, e che quindi determinano la percentuale detraibile con il meccanismo del pro-rata. Con il termine biennale può succedere che il pro-rata dell'anno di esigibilità dell'imposta differisca da quello dell'anno in cui la detrazione viene di fatto esercitata, ad esempio perché nel frattempo è mutato il rapporto fra operazioni imponibili e operazioni esenti dell'impresa.

Su tale aspetto l'Agenzia delle Entrate ha dato un'indicazione operativa netta: se il diritto alla detrazione è esercitato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile, si deve considerare il pro-rata dell'anno in cui il diritto è sorto, non quello dell'anno in cui la detrazione è concretamente esercitata. Anche qui, quindi, il termine più lungo previsto dal decreto Omnibus amplia il tempo a disposizione del contribuente, ma lascia intatte le regole sostanziali per il calcolo dell'imposta detraibile.

ADEMPIMENTI CONCRETI: LE VERIFICHE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

I due chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, benché riferiti a temi distinti, trasmettono lo stesso messaggio operativo: rinviare i termini, sia per la permuta sia per la detrazione, non dispensa dal ricostruire con precisione i dati dell'anno in cui l'operazione si è realmente perfezionata. Chi conclude permute farà bene a riportare in contratto, accanto al valore concordato per lo scambio, anche una ricostruzione documentata dei costi diretti e indiretti riferibili a ciascuna prestazione, così da poter provare, se serve, che il valore pattuito rispetta la soglia minima imposta dalla norma.

Chi tratta fatture di acquisto trova nel termine biennale del decreto Omnibus più tempo per registrare i documenti e detrarre l'imposta, ma deve comunque annotare, per ciascuna fattura, l'anno in cui l'IVA è divenuta esigibile: è quell'anno, e non quello della registrazione effettiva, a stabilire le condizioni sostanziali della detrazione e, per chi ha attività promiscue, la percentuale di pro-rata da applicare. Una contabilità che tenga ben distinti i due momenti, esigibilità ed esercizio del diritto, riduce il pericolo di errori nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione IVA annuale.

DOMANDE FREQUENTI

COME SI DETERMINA LA BASE IVA DI UNA PERMUTA CON LE REGOLE DEL 2026?

Si parte dal valore monetario indicato nel contratto, che non può essere inferiore ai costi riferibili alle prestazioni di ciascuna parte. Il testo riferisce le nuove regole ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 e distingue quelli già in essere.

QUALI COSTI ENTRANO NELLA SOGLIA MINIMA IVA DELLA PERMUTA?

La soglia include costi diretti e indiretti riconducibili allo scambio, spese accessorie, trasporto, spedizione, tempo e risorse per la prestazione e oneri finanziari collegati. Rilevano anche componenti che non hanno scontato IVA. Occorre predisporre una ricostruzione documentata dei costi di ciascuna prestazione.

QUALE PRO-RATA SI APPLICA QUANDO LA DETRAZIONE IVA VIENE ESERCITATA DOPO?

Si applica il pro-rata dell'anno in cui l'imposta è diventata esigibile, anche se registrazione e detrazione avvengono in un periodo successivo. Il termine più lungo non modifica le condizioni sostanziali originarie. La contabilità deve quindi distinguere anno di esigibilità e anno di esercizio del diritto.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/base-imponibile-iva-permuta-costo-minimo-detrazione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 18/11/2026

Testo unico IVA dal 2027: cosa cambia per professionisti e imprese

Dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): 171 articoli, nuova Tabella A, riferimenti da aggiornare e strumento TrovaTU. Le disposizioni del nuovo Testo unico IVA, approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2027. Esso raccoglie e coordina la disciplina oggi dispersa nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in molte norme di settore. Lo scopo è il riordino: in via generale il Testo unico non modifica regole, aliquote e adempimenti delle operazioni, ma li colloca in un'unica fonte, strutturata sul modello della direttiva europea 2006/112/CE.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.Lgs. 10/2026, artt. 37, 157, 170 e 171 · Legge 111/2023, art. 21 · Direttiva 2006/112/CE.

Destinatari
Imprese, professionisti e responsabili della fatturazione.

Punto pratico
Mappa con TrovaTU i riferimenti IVA usati nei modelli di fattura e verifica con il fornitore del gestionale l'installazione degli aggiornamenti prima delle emissioni del 2027.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Lo scopo è il riordino: in via generale il Testo unico non modifica regole, aliquote e adempimenti delle operazioni, ma li colloca in un'unica fonte, strutturata sul modello della direttiva europea 2006/112/CE.
- 💡 **Impatto operativo:** Le sue previsioni, tuttavia, divengono operative soltanto dal 1° gennaio 2027, così che professionisti, imprese e produttori di software abbiano il tempo di prepararsi.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Le sue previsioni, tuttavia, divengono operative soltanto dal 1° gennaio 2027, così che professionisti, imprese e produttori di software abbiano il tempo di prepararsi.

Le disposizioni del nuovo Testo unico IVA, approvato con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2027. Esso raccoglie e coordina la disciplina oggi dispersa nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e in molte norme di settore. Lo scopo è il riordino: in via generale il Testo unico non modifica regole, aliquote e adempimenti delle operazioni, ma li colloca in un'unica fonte, strutturata sul modello della direttiva europea 2006/112/CE. Gli effetti concreti riguardano soprattutto la forma. Cambieranno gli articoli da richiamare in fatture, registri, dichiarazioni e pareri, e studi e imprese saranno chiamati ad adeguare modelli, procedure e programmi. L'impianto vigente continua a valere fino al 31 dicembre 2026. Per individuare in fretta come i vecchi articoli corrispondano ai nuovi, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto l'applicazione TrovaTU.

ORIGINE DELLA RIFORMA: LA DELEGA FISCALE DEL 2023

L'attuazione del Testo unico discende dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, delega per la riforma fiscale, nella versione modificata dalla legge 8 agosto 2025, n. 120. La delega contemplava testi unici destinati a riordinare in maniera organica il sistema tributario; quanto all'IVA, l'art. 21 domandava di razionalizzare la disciplina. Si vuole così superare un assetto sedimentato in decenni di interventi, per arrivare a un testo chiaro e in linea con la sistematica europea.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto risale al 30 gennaio 2026. Le sue previsioni, tuttavia, divengono operative soltanto dal 1° gennaio 2027, così che professionisti, imprese e produttori di software abbiano il tempo di prepararsi.

STRUTTURA DEL TESTO: 171 ARTICOLI SEGUENDO LA DIRETTIVA

Gli articoli del Testo unico sono 171, raggruppati in titoli che ricalcano la sequenza della direttiva 2006/112/CE. L'esposizione comincia con i soggetti passivi e il presupposto oggettivo dell'imposta, poi tratta territorialità, fatto generatore ed esigibilità, quindi base imponibile e aliquote, esenzioni e operazioni non imponibili, rivalsa e detrazione, volume d'affari, obblighi dei soggetti passivi e riscossione.

Le formulazioni sono state riviste soltanto quando lo richiedevano esigenze di sistematica o di allineamento al diritto dell'Unione. Chi ha familiarità con il D.P.R. 633/1972 ritroverà dunque i medesimi istituti, ma disposti in altra sequenza e con numeri nuovi. Va tenuto a mente un aspetto: dal 2027 i riferimenti tradizionali, come l'art. 10 per le esenzioni, non sono più validi.

TABELLA A: ALIQUOTE RIDOTTE IN UN'UNICA TABELLA

Al centro dell'impianto c'è la nuova Tabella A, allegata al testo e liberata dalle norme ormai superate. Si articola in quattro parti: prodotti agricoli e ittici, poi beni e servizi con aliquota del 4%, del 5% e del 10%. In essa confluiscono anche agevolazioni che oggi si trovano in leggi disseminate, come l'aliquota del 10% per gli interventi di manutenzione sui fabbricati abitativi.

Chi applica aliquote ridotte guadagna la possibilità di reperire ogni voce in un unico luogo. Durante la transizione il pericolo è indicare nelle fatture, dopo il 31 dicembre 2026, il precedente numero di riferimento. Prima di emettere a gennaio 2027 fatture con aliquote agevolate, è opportuno controllare dove sia stata collocata la voce.

ESEMPI DI RACCORDO: FORFETTARI ED OPERAZIONI ESENTI

Due esempi mostrano in che modo muteranno i rinvii. Le operazioni dei forfettari fuori campo IVA, che oggi rimandano alla legge 190/2014, dal 2027 si collegheranno all'art. 157 del D.Lgs. 10/2026, il quale a sua volta rinvia agli articoli 232 e seguenti del nuovo TUIR. Quanto all'operazione oggi esente in base all'art. 10 del D.P.R. 633/1972, risulterà esente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 10/2026.

SITUAZIONE	RIFERIMENTO FINO AL 2026	RIFERIMENTO DAL 2027
Operazione esente	Art. 10 D.P.R. 633/1972	Art. 37 D.Lgs. 10/2026
Operazioni dei forfettari fuori campo IVA	Legge 190/2014	Art. 157 D.Lgs. 10/2026, con rinvio agli artt. 232 e seguenti del nuovo TUIR

Gli esempi indicano la natura dell'intervento previsto: il contenuto della norma resta invariato, mentre si modifica il rinvio da riportare, ad esempio nelle diciture della fattura elettronica o nella formula che accompagna un'operazione esente.

ENTRATA IN VIGORE: ABROGAZIONI E FASE TRANSITORIA

Dal 1° gennaio 2027 le nuove regole trovano applicazione. Da quel giorno risultano espressamente abrogate le disposizioni indicate nell'art. 170 del Testo unico, fra cui porzioni significative del D.P.R. 633/1972 e del D.L. 331/1993. L'assetto normativo attuale rimane quindi in vigore fino al 31 dicembre 2026. Ne deriva che le operazioni con fatto generatore nel 2026 restano soggette alle vecchie norme, mentre per le operazioni successive occorrerà aggiornare i riferimenti. Il decreto, peraltro, ha già subito altri interventi, come il D.Lgs. 148/2026 sui termini della detrazione, che i consulenti devono considerare per leggere il testo aggiornato.

STRUMENTI OPERATIVI: TROVATU E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE

Per muoversi fra norme vecchie e nuove, il Dipartimento delle Finanze ha messo a disposizione TrovaTU - Trova Testi Unici, un'applicazione pensata per aiutare cittadini, imprese e professionisti a individuare come le disposizioni tributarie vigenti corrispondano a quelle trasferite nei nuovi testi unici, incluso quello sull'IVA efficace dal 1° gennaio 2027.

Le società che curano i programmi gestionali e di studio dovrebbero adeguare in modo automatico i riferimenti normativi alle previsioni del nuovo Testo unico. Lo studio, però, non è per questo dispensato da una verifica: prima di emettere le prime fatture del 2027 è bene accertare che gli aggiornamenti siano stati installati, che le diciture di esenzione e di non imponibilità risultino corrette e che modelli di lettera, contratti e registri contengano le nuove citazioni.

COSA FARE: UN PIANO PER I PROSSIMI DUE MESI

L'applicazione dista circa due mesi. Il piano operativo è lineare: individuare con TrovaTU gli articoli di uso più frequente, adeguare i modelli di fattura e i documenti interni, avvisare i clienti delle nuove diciture e accertare con il fornitore del software la data degli aggiornamenti. Chi ha operazioni a cavallo d'anno, ad esempio fatture differite o note di variazione, deve stabilire quale norma regoli il singolo fatto generatore.

DOMANDE FREQUENTI

DA QUANDO SI APPLICA IL TESTO UNICO IVA?

Il Testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 10/2026 si applica dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 resta operativo l'assetto attuale. Il riordino modifica soprattutto numerazioni e rinvii da utilizzare nei documenti e nelle procedure.

IL TESTO UNICO IVA CAMBIA LE ALIQUOTE DELLE OPERAZIONI?

In via generale il riordino non modifica regole, aliquote e adempimenti, ma li raccoglie in un'unica fonte. La nuova Tabella A riunisce prodotti agricoli e ittici e beni e servizi soggetti alle aliquote ridotte del 4%, del 5% e del 10%.

COME PREPARARE LE FATTURE AL PASSAGGIO AL NUOVO TESTO UNICO IVA?

Occorre mappare con TrovaTU i riferimenti usati più spesso, aggiornare le diciture dei modelli e verificare con il fornitore del gestionale l'installazione degli aggiornamenti. Per le operazioni a cavallo d'anno va

individuata la norma applicabile al singolo fatto generatore.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/testo-unico-iva-2027-riferimenti-fatture-trovatu/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

11 MIN LETTURA 19/11/2026

DURF, soglia del 10%: contano anche ritenute su interessi e imposte estere

Il DURF ammette nella soglia del 10% anche ritenute su interessi attivi e imposte estere, nei limiti del credito TUIR: le regole dell'interpello 174/2026. Con l'acronimo DURF si indica il Documento Unico di Regolarità Fiscale, il certificato che un'impresa impegnata in appalti o subappalti può fornire ai committenti per non sottostare agli obblighi di ritenuta e ai controlli imposti dalla normativa antifrode sugli appalti cosiddetti "labour intensive". Tra le condizioni per ottenerlo c'è la dimostrazione che, nell'ultimo triennio, siano stati versati importi registrati nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi dichiarati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave
articolo 165 TUIR, art. 165 TUIR, circolare n. 1/E 12 febbraio 2020.

Destinatari
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Punto pratico
Analogamente, per le ritenute sugli interessi conviene disporre delle certificazioni bancarie che attestano gli importi trattenuti e versati per conto dell'impresa.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Pubblicata il 16 settembre 2026, la risposta a interpello n.
- **Impatto operativo:** 157, quale strumento di contrasto alle frodi nel versamento delle ritenute fiscali negli appalti.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di DURF, soglia del 10% espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Con l'acronimo DURF si indica il Documento Unico di Regolarità Fiscale, il certificato che un'impresa impegnata in appalti o subappalti può fornire ai committenti per non sottostare agli obblighi di ritenuta e ai controlli imposti dalla normativa antifrode sugli appalti cosiddetti "labour intensive". Tra le condizioni per ottenerlo c'è la dimostrazione che, nell'ultimo triennio, siano stati versati importi registrati nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi dichiarati. La risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026 ha chiarito, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che concorrono a questo calcolo anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari, materialmente versate dalla banca quale sostituto d'imposta, insieme alle imposte assolte all'estero su commesse internazionali, entro i limiti del credito riconosciuto dall'articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Si tratta della prosecuzione di un orientamento già applicato a reverse charge, split payment e avvisi bonari, che riguarda in particolare le imprese operanti a livello internazionale o titolari di consistenti disponibilità finanziarie fruttifere.

IL CHIARIMENTO: COME L'AGENZIA RIDEFINISCE IL PERIMETRO DEL DURF

Pubblicata il 16 settembre 2026, la risposta a interpello n. 174 risolve un quesito concreto posto da una società attiva nell'edilizia industriale e tecnico-specialistica, presente nei comparti della produzione di energia elettrica, della petrolchimica e della lavorazione di vetro, cementi e materiali metallici. Al centro dell'istanza c'era l'estensione dei "versamenti registrati nel conto fiscale" utili al calcolo della soglia del 10%, uno dei requisiti da cui dipende il rilascio del DURF alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici. Su entrambi i quesiti l'Agenzia delle Entrate si è espressa a favore del contribuente, allargando ancora una volta le voci computabili ai fini del raggiungimento della soglia.

COS'È IL DURF: LO STRUMENTO CHE SOLLEVA COMMITTENTE E APPALTATORE

Il fondamento del DURF è l'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, inserito dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, quale strumento di contrasto alle frodi nel versamento delle ritenute fiscali negli appalti. In base a questa norma, il committente di un appalto o subappalto superiore a 200.000 euro annui, quando prevale l'impiego di manodopera presso le sue sedi con beni strumentali di sua proprietà, è tenuto a verificare che l'appaltatore versi in modo corretto le ritenute sui redditi da lavoro dipendente dei lavoratori impiegati nell'opera.

Quando l'appaltatrice, l'affidataria o la subappaltatrice consegna il DURF al committente, viene meno l'obbligo di quei controlli specifici, insieme alla responsabilità solidale che vi si accompagna. Il documento certifica, di fatto, l'affidabilità fiscale dell'impresa: averlo significa dimostrare la regolarità con il fisco, e questo consente di evitare le verifiche più rigorose riservate a chi non lo presenta.

I DUE REQUISITI: ANZIANITÀ, SOGLIA DEL 10% E ASSENZA DI DEBITI

Due condizioni distinte, previste dall'articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 241/1997, devono sussistere perché il DURF venga rilasciato. Alla lettera a) si chiede che l'impresa sia in attività da almeno tre anni, risulti in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia effettuato, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi dichiarati. Alla lettera b) si richiede invece l'assenza di debiti fiscali o contributivi scaduti, superiori a 50.000 euro, già affidati alla riscossione: ne restano escluse le somme sospese in sede giudiziale o amministrativa e quelle rateizzate, a condizione che il piano di rateazione prosegua regolarmente e non sia intervenuta decadenza.

Una volta emesso dall'Agenzia delle Entrate, il certificato non vale a tempo indeterminato: per conservare l'esonero, l'impresa deve chiederne periodicamente il rinnovo, dato che un DURF scaduto produce, nella pratica, lo stesso effetto della sua mancata consegna.

IL CASO CONCRETO: UNA SOCIETÀ CON ATTIVITÀ ALL'ESTERO

Nell'istanza, la società ha precisato di non svolgere abitualmente prestazioni riconducibili agli appalti "labour intensive" regolati dall'articolo 17-bis, pur dovendo comunque presentare il DURF ad alcuni committenti che lo pretendono come requisito standard di compliance contrattuale, indipendentemente dall'obbligo normativo. Il quesito nasceva dalla specificità della sua attività: svolgendo commesse internazionali tassate nei Paesi esteri e maturando interessi sulle disponibilità bancarie e sui depositi, l'impresa dichiarava nel modello Redditi SC sia il credito per le imposte versate all'estero (rigo RN13 del quadro RN), sia le ritenute d'acconto sugli interessi attivi (rigo RN15). Nessuna delle due voci, tuttavia, deriva da un versamento diretto e immediato nel conto fiscale italiano: da qui l'interrogativo se potessero comunque essere computate nel numeratore del rapporto del 10%.

COME SI CALCOLA: LE DUE GRANDEZZE DEL RAPPORTO

Risale alla circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 l'impostazione di base per il calcolo della soglia: l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che il numeratore del rapporto comprende i versamenti effettuati con modello F24 per tributi, contributi previdenziali e premi INAIL (l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), computati al lordo di eventuali crediti compensati nello stesso modello, mentre al denominatore si collocano i ricavi o compensi complessivi delle dichiarazioni dei redditi del medesimo triennio. Solo se il rapporto fra le due grandezze raggiunge almeno il 10% il requisito può dirsi soddisfatto.

LA PRASSI PRECEDENTE: DAL REVERSE CHARGE AGLI AVVISI BONARI

Rispetto a quell'impostazione iniziale, la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha allargato progressivamente i propri confini. La risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020 ha esteso il perimetro dei versamenti computabili ad alcuni casi in cui il debito tributario, pur riferibile formalmente all'appaltatrice, viene assolto materialmente da un soggetto terzo: vi rientrano il reverse charge (il meccanismo che trasferisce l'obbligo di versamento dell'IVA dal fornitore al cliente), lo split payment (la scissione dei pagamenti IVA nelle operazioni con la pubblica amministrazione), il consolidato fiscale e la trasparenza fiscale fra società.

In tempi più recenti, la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026 ha stabilito che, ai fini del requisito del 10%, contano tutti i versamenti confluiti nel conto fiscale durante il triennio di riferimento, con riguardo alla data effettiva del pagamento, compresi quelli versati tramite F24 in seguito ad avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità nate dai controlli automatizzati delle dichiarazioni. Pur scaturendo da un errore o da un ritardo del contribuente, anche questi versamenti sono stati considerati segno della capacità e della volontà di adempiere agli obblighi tributari, e quindi validi ai fini del calcolo.

RITENUTE SUGLI INTERESSI: RILEVANO PURE SE VERSATE DA TERZI

La risposta n. 174/2026 applica la medesima logica alle ritenute d'acconto sugli interessi attivi maturati su disponibilità bancarie e depositi. Quando eroga interessi a un'impresa, la banca agisce da sostituto d'imposta: trattiene la ritenuta e la versa direttamente all'Erario, senza che il beneficiario esegua alcun versamento materiale. Ciò nonostante, l'Agenzia ha considerato che quel prelievo, benché versato da un soggetto terzo, costituisca un'imposta economicamente imputabile a chi percepisce gli interessi: è l'impresa, infatti, a sopportare l'effetto economico della trattenuta, mentre alla banca spetta solo l'esecuzione materiale del pagamento per suo conto. Ricalcando il ragionamento già seguito nella risoluzione n. 53/E del 2020 per reverse charge e split payment, l'Agenzia ha ammesso queste ritenute fra i versamenti rilevanti per la soglia del 10%.

LE IMPOSTE ESTERE: IL LIMITE DEL CREDITO EX ARTICOLO 165

Il secondo aspetto chiarito riguarda le imposte che l'impresa versa alle amministrazioni fiscali estere sui redditi generati da commesse internazionali. Trattandosi di somme pagate all'estero secondo le regole del Paese dove l'attività si svolge, esse non passano materialmente dal conto fiscale italiano. Ciò nonostante, l'articolo 165 del TUIR attribuisce alle imprese italiane un credito d'imposta

per le imposte estere assolte in via definitiva su quei redditi, così da scongiurare la doppia tassazione dello stesso reddito. Il credito, tuttavia, non equivale mai all'importo integrale versato all'estero: spetta solo fino a concorrenza della quota di imposta italiana proporzionalmente attribuibile a quel reddito estero, come risulta dal rigo RN13 del quadro RN del modello Redditi SC.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, questo credito, entro i limiti in cui è effettivamente riconosciuto, può concorrere al calcolo della soglia del 10%, pur senza che le somme corrispondenti siano mai passate dal conto fiscale italiano. Due gli argomenti a sostegno: da una parte, versare imposte all'estero resta comunque un segnale della complessiva affidabilità fiscale dell'impresa; dall'altra, usare il credito in riduzione dell'IRES dovuta in Italia rappresenta, nella sostanza economica, una modalità di assolvimento dell'imposta nazionale. Resta però un confine netto: l'impresa non può far valere l'intero importo corrisposto al fisco estero, ma unicamente la quota che l'articolo 165 del TUIR le riconosce come credito compensabile in Italia.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

La portata pratica del chiarimento si comprende meglio con un esempio. Si prenda un'impresa con ricavi complessivi dichiarati nell'ultimo triennio pari a 30 milioni di euro: la soglia del 10% impone quindi versamenti nel conto fiscale per almeno 3 milioni di euro. Con versamenti F24 per tributi, contributi e premi INAIL pari, nello stesso periodo, a 2,7 milioni di euro, il rapporto si fermerebbe al 9%, requisito non soddisfatto. Ma se la stessa impresa ha incassato interessi attivi bancari con ritenute d'acconto versate dal sostituto per 50.000 euro nel triennio, e può contare su un credito per imposte pagate all'estero, riconosciuto ex articolo 165 del TUIR, per 300.000 euro, il numeratore arriva a 3,05 milioni di euro: il rapporto supera così il 10% e il requisito risulta soddisfatto, senza che sia confluito nel conto fiscale italiano alcun versamento aggiuntivo.

GLI EFFETTI PRATICI: GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

Per le imprese che si trovano vicine alla soglia del 10%, senza raggiungerla con i soli versamenti ordinari tramite F24, conviene controllare con cura i righi RN13 e RN15 del quadro RN del modello Redditi SC degli ultimi tre periodi d'imposta, per individuare crediti per imposte estere e ritenute su interessi attivi spendibili ai fini del calcolo. Va conservata la documentazione che attesta l'ammontare del credito d'imposta estero effettivamente riconosciuto, tenendolo distinto dall'imposta lorda versata all'estero, poiché è solo il primo importo, non il secondo, a rilevare per la soglia. Analogamente, per le ritenute sugli interessi conviene disporre delle certificazioni bancarie che attestano gli importi trattenuti e versati per conto dell'impresa.

DURF SU RICHIESTA: QUANDO OCCORRE ANCHE FUORI DALL'OBBLIGO

Un aspetto spesso sottovalutato emerge dal caso esaminato nell'interpello: il DURF non riguarda solo le imprese soggette all'obbligo legale dell'articolo 17-bis, limitato agli appalti "labour intensive" di valore superiore a 200.000 euro annui. In numerosi settori industriali con filiere articolate, i committenti lo pretendono comunque come standard interno di compliance contrattuale, a prescindere dalla presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per queste imprese, procurarsi il documento non risponde a un obbligo normativo, ma a un'esigenza commerciale per mantenere i rapporti con determinati clienti: il chiarimento sulla soglia del 10% tocca quindi anche chi, come la società dell'interpello, opera fuori dal perimetro tipico della norma antifrode, pur dovendo comunque dimostrare, per ragioni contrattuali, la propria affidabilità fiscale.

PRASSI	DATA	CONTENUTO ESSENZIALE
Circolare n. 1/E	12 febbraio 2020	Numeratore: versamenti F24 per tributi, contributi e premi INAIL, lordi delle compensazioni; denominatore: ricavi o compensi del triennio
Risoluzione n. 53/E	22 settembre 2020	Concorrono anche reverse charge, split payment, consolidato fiscale e trasparenza fiscale
Risposta a interpello n. 63	3 marzo 2026	Concorrono anche i versamenti da avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità, con riguardo alla data effettiva del pagamento
Risposta a interpello n. 174	16 settembre 2026	Concorrono anche le ritenute su interessi attivi versate dal sostituto d'imposta e le imposte estere, nei limiti del credito ex art. 165 TUIR

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/durf-soglia-del-10-interessi-imposte-estere/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

12 MIN LETTURA 20/11/2026

Reddito agrario e trasformazione della carne avicola: risposta 151/2026

Reddito agrario per la trasformazione di carne avicola: la risposta 151/2026 spiega quando vale il regime catastale e quando il forfait del 15%. Per un'impresa agricola che alleva animali e ne lavora la carne, il carico fiscale cambia molto a seconda che l'imposta si calcoli sul reddito agrario, con metodo catastale, oppure su un reddito d'impresa forfetario. La risposta a interpello n. 151/2026, uscita nel luglio 2026, precisa che la prevalenza dei prodotti propri è una condizione necessaria, ma da sola non basta. Occorre pure che il prodotto finale figuri fra i beni della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agricoltura e fiscalità.

Norme chiave
Art. 2135 c.c. · Art. 32, comma 2, lett. c), TUIR · Art. 56-bis, comma 2, TUIR · D.M. 13 febbraio 2015 · Risposta AdE 151/2026 · Circolare AdE 44/E del 2002 · Circolare AdE 44/E del 2004.

Destinatari
Imprenditori agricoli e società agricole con allevamento e trasformazione, commercialisti, consulenti di aziende zootecniche.

Punto pratico
Per applicare il reddito agrario ai prodotti trasformati non basta la prevalenza dei prodotti propri: il prodotto finale deve rientrare nella tabella del decreto del 13 febbraio 2015. Va classificata ogni linea produttiva, documentata la prevalenza e tenuti distinti i ricavi soggetti al forfait del 15%.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Reddito agrario per la trasformazione di carne avicola: la risposta 151/2026 spiega quando vale il regime catastale e quando il forfait del 15%.
- 💡 **Impatto operativo:** Per un'impresa agricola che alleva animali e ne lavora la carne, il carico fiscale cambia molto a seconda che l'imposta si calcoli sul reddito agrario, con metodo catastale, oppure su un reddito d'impresa forfetario.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Nella sua risposta, tuttavia, l'Agenzia sposta l'attenzione dall'origine della materia prima all'esito della lavorazione, ossia a ciò che esce dal laboratorio.

Per un'impresa agricola che alleva animali e ne lavora la carne, il carico fiscale cambia molto a seconda che l'imposta si calcoli sul reddito agrario, con metodo catastale, oppure su un reddito d'impresa forfetario. La risposta a interpello n. 151/2026, uscita nel luglio 2026, precisa che la prevalenza dei prodotti propri è una condizione necessaria, ma da sola non basta. Occorre pure che il prodotto finale figuri fra i beni della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015. La fattispecie esaminata è quella di una società agricola con allevamento avicolo, che prepara alimenti crudi a base di carne di pollame. Alla carne lavorata e conservata spetta il regime catastale, se sussistono anche gli altri requisiti. I prodotti a base di carne diversi da carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami rientrano invece nel regime forfetario dell'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR. Ai fini civilistici l'attività rimane agricola in ogni caso: a variare è solo la modalità di determinazione del reddito.

PUNTO DI PARTENZA: DALL'ARTICOLO 2135 DEL CODICE CIVILE

Il tema prende avvio dall'articolo 2135 del codice civile, dove si definisce l'imprenditore agricolo: è tale chi svolge coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Secondo il terzo comma, sono connesse le attività che lo stesso imprenditore agricolo dirige a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento.

La connessione poggia perciò su due elementi. Il requisito soggettivo impone che l'attività ulteriore sia condotta dallo stesso imprenditore che esercita quella agricola principale. Il requisito oggettivo chiede invece che i prodotti lavorati derivino in prevalenza da tale attività principale. A tale proposito l'Agenzia cita la circolare n. 44/E del 14 maggio 2002, secondo cui si tratta di attività strumentali e complementari, che si affiancano alla produzione agricola.

Quanto ai prodotti comprati da terzi, il vincolo è meno stretto di come talvolta si pensa. Secondo la stessa prassi, entro certi limiti l'imprenditore agricolo può approvvigionarsi all'esterno di materie prime per elevare la qualità del prodotto o la redditività dell'azienda: l'esempio tipico è il viticoltore che acquista vino da taglio. Il codice civile non va oltre, ma sul piano fiscale esiste un secondo livello di controllo, trattato nel paragrafo che segue.

REGIME CATASTALE: CHE COSA AGGIUNGE L'ARTICOLO 32 DEL TUIR

Il TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986) definisce reddito agrario quello riferibile alla quota di capitale d'esercizio e di lavoro impiegata nella produzione agricola. Non lo si ricava da ricavi e costi reali, bensì dalle tariffe d'estimo catastali, da cui l'espressione determinazione catastale. Si tratta di un regime agevolato, dato che l'imponibile risulta di norma assai inferiore all'utile effettivo dell'impresa.

L'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR porta lo stesso regime sulle attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, pure quando sono condotte al di fuori del terreno. Ciò vale però soltanto per i beni indicati ogni due anni da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato su proposta del Ministro delle politiche agricole. L'ultimo decreto di riferimento è quello del 13 febbraio 2015.

Il passaggio è rilevante, perché l'elenco ministeriale non ha carattere meramente ricognitivo: stabilisce quali prodotti possono godere del regime catastale. Nella sintesi dell'Agenzia, le attività connesse si tassano su base catastale se i prodotti compaiono nel decreto e provengono in prevalenza dall'attività agricola principale dell'istante. Le due condizioni devono ricorrere insieme. Il solo requisito civilistico dell'articolo 2135 non conduce in automatico al reddito agrario.

CASO CONCRETO: ALLEVAMENTO AVICOLO E PREPARATI CRUDI

L'istante è una società agricola che alleva pollame e ottiene preparazioni alimentari crude, da cuocere prima del consumo. La carne avicola, che in prevalenza proviene dai suoi allevamenti, ne è l'ingrediente principale. In misura minoritaria la società compra da terzi animali vivi, che comunque macella nella propria azienda. Gli ingredienti di contorno, come formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi, sono presi sul mercato e svolgono un ruolo accessorio.

Secondo la società, le lavorazioni (taglio, disosso, macinatura, aggiunta di aromi) sono manipolazioni leggere, eseguite con le attrezzature che di solito si trovano in un laboratorio annesso all'allevamento, senza alcuna organizzazione industriale autonoma. Inoltre il prodotto non è sottoposto a cotture o trasformazioni che lo porterebbero in una categoria merceologica industriale. Sul fronte della prevalenza, la società avanza due argomenti: la carne aziendale vale sul mercato più degli altri ingredienti, e il valore nutrizionale del prodotto dipende soprattutto dalla carne. Da qui la conclusione che possano applicarsi il reddito agrario e dominicale, al posto del reddito d'impresa.

Sul piano quantitativo la ragione sembrerebbe stare dalla parte dell'impresa. Nella sua risposta, tuttavia, l'Agenzia sposta l'attenzione dall'origine della materia prima all'esito della lavorazione, ossia a ciò che esce dal laboratorio.

VERDETTO FISCALE: DUE CODICI SALVI, UNO NO

L'Agenzia muove dalla tabella allegata al decreto del 2015. Sotto la voce «produzione di carni e prodotti della loro macellazione» la tabella rinvia ai codici ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili) e 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carne di volatili). I codici ATECO costituiscono la classificazione statistica delle attività economiche, impiegata anche dal fisco. Ai prodotti riconducibili a questi due codici, presupposta la prevalenza, si applica il regime catastale dell'articolo 32.

Fra i beni sottoposti a regime catastale, la tabella comprende poi la «produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami», collocata in una parte del codice 10.13.0. Questo codice, però, ha un perimetro più esteso: abbraccia la produzione di prodotti a base di carne, compresa quella di volatili. Il decreto ne richiama solo una porzione.

Ecco come si articola la conclusione dell'Agenzia, sempre a patto che la prevalenza dei prodotti propri sia rispettata:

- quando la lavorazione dà carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami, il reddito si determina in modo catastale;
- quando le attività riferibili al codice 10.13.0 danno altri prodotti a base di carne, che la tabella non richiama, si applica il regime forfetario dell'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Nella fattispecie esaminata, i preparati crudi che contengono carne avicola, formaggi, salumi ed erbe vanno inquadrati con cautela: se restano semplice carne di volatili lavorata e conservata, ricadono nei codici 10.11.0 e 10.12.0; se sono prodotti a base di carne diversi da salumi e salsicce, seguono il forfait. La risposta, difatti, non classifica in modo definitivo il prodotto dell'istante: indica soltanto i due percorsi possibili. Per questo ogni linea di prodotto va controllata singolarmente.

REGIME FORFETARIO: COME SI CALCOLA CON L'ARTICOLO 56-BIS

L'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR disciplina le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici che non rientrano nell'articolo 32, comma 2, lettera c). Il reddito si ottiene applicando ai ricavi un coefficiente di redditività del 15%, senza ricostruire i costi effettivi. L'attività, dunque, non muta natura in commerciale: rimane agricola connessa, ma il reddito si misura sui ricavi anziché sulle tariffe d'estimo.

Un esempio numerico aiuta a cogliere lo scarto rispetto al reddito d'impresa ordinario. Si supponga che la società venda ogni anno preparati a base di carne esclusi dalla

tabella per 200.000 euro. Con il coefficiente del 15% il reddito imponibile di questa linea è di 30.000 euro (200.000 moltiplicato per 15%), a prescindere dai costi davvero sostenuti. Con costi effettivi pari a 185.000 euro, il reddito ordinario sarebbe stato di 15.000 euro e il forfait sarebbe risultato più gravoso. Con costi pari a 120.000 euro, il reddito ordinario sarebbe salito a 80.000 euro e il forfait sarebbe stato più conveniente. Il regime non è quindi favorevole o sfavorevole per sua natura: tutto dipende dai margini reali della lavorazione.

A completamento, l'Agenzia rammenta un passaggio della circolare n. 44/E del 15 novembre 2004. L'articolo 56-bis riguarda le trasformazioni che portano a prodotti diversi da quelli della tabella. Ne restano escluse le trasformazioni non usuali nell'ambito agricolo, che si collocano in una fase successiva a quella da cui sono nati i beni elencati e li modificano fino a ottenere prodotti nuovi, privi di connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135. In tal caso l'attività esce dall'area agricola e segue le regole ordinarie del reddito d'impresa.

PREVALENZA: COME SI ACCERTA IL RAPPORTO

Nella risposta n. 151/2026 la prevalenza non viene esaminata, poiché non era oggetto del quesito: l'Agenzia la prende per dichiarata dall'istante e conserva ogni potere di controllo. Il metodo di verifica rimane comunque quello delle circolari n. 44/E del 2002 e del 2004, che il testo richiama.

Il criterio consiste in un raffronto quantitativo fra i prodotti ricavati dall'attività agricola principale e quelli comprati da terzi. Il raffronto è consentito solo tra beni dello stesso comparto produttivo e della medesima categoria: per esempio, carne avicola propria e carne avicola acquistata. Se l'imprenditore compra da terzi beni del medesimo comparto ma di natura differente, per allargare la gamma (le mele e le pere nell'ortofrutta), la prevalenza si accerta paragonando il valore normale dei prodotti propri con il costo di quelli comprati.

La prassi ammette anche acquisti motivati da finalità diverse dal miglioramento qualitativo: aumentare la produzione in quantità, sfruttare meglio gli impianti, ampliare la gamma, a condizione che i beni comprati appartengano al comparto in cui opera l'azienda. Gli esempi ufficiali sono la marmellata di ciliegie preparata accanto a quella di fragole aziendali, oppure il vino bianco ottenuto da uve acquistate da chi produce vino rosso con le proprie. Ne discende un'indicazione pratica: la documentazione (registri di macellazione, fatture di acquisto dei capi vivi, distinte base dei prodotti) va conservata in modo da dimostrare il rapporto in qualsiasi momento.

EFFETTI PRATICI: CHE COSA VERIFICARE IN AZIENDA

Dalla risposta discendono alcuni controlli concreti per le aziende zootecniche che trasformano. Il primo attiene alla classificazione di ciascun prodotto finito rispetto alla tabella del decreto, da leggere con attenzione, perché il codice ATECO generale non è sufficiente: per il codice 10.13.0 rileva la parte specifica che il decreto richiama. Il secondo attiene alla prevalenza, da accertare per comparto e per categoria di prodotto. Il terzo attiene alla contabilità: se l'azienda ha sia linee catastali sia linee forfetarie, i ricavi di queste ultime vanno tenuti separati, perché solo a essi si applica il coefficiente del 15%.

Rimane poi la questione del reddito agrario dell'allevamento in quanto tale. L'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR lo riconosce soltanto se l'allevamento si svolge con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno; superato il limite, valgono le regole sull'eccedenza (art. 56, comma 5, TUIR). L'interpello non ha toccato questo profilo, ma un allevamento avicolo intensivo può imbattersi nel limite: trascurarlo significa rischiare di fondare il proprio inquadramento su una premessa errata.

Da ultimo, quanto alla portata dell'interpello. Il parere si fonda sugli elementi forniti dall'istante, presi per buoni senza riscontro, e vale per il caso descritto. Altre aziende possono assumerlo come orientamento dell'Agenzia, ma un prodotto differente o una lavorazione più spinta richiedono una valutazione caso per caso. Chi nutre dubbi sull'inquadramento di una linea produttiva può presentare un proprio interpello, per ottenere una risposta calibrata sulla sua situazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA: QUALE REGIME PER QUALE PRODOTTO

Sulla base del parere dell'Agenzia, la tabella qui sotto sintetizza il regime applicabile in funzione del prodotto finale, fermo restando in ogni caso il requisito della prevalenza dei prodotti propri.

PRODOTTO FINALE	CODICE ATECO RICHIAMATO	REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Carne lavorata e conservata, esclusa quella di volatili	10.11.0	Catastale (art. 32, comma 2, lett. c, TUIR)
Carne di volatili lavorata e conservata	10.12.0	Catastale (art. 32, comma 2, lett. c, TUIR)
Carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami	10.13.0 (parte)	Catastale (art. 32, comma 2, lett. c, TUIR)
Altri prodotti a base di carne, anche di volatili, non in tabella	10.13.0 (resto)	Forfetario, coefficiente 15% (art. 56-bis, comma 2, TUIR)
Trasformazioni ulteriori, non usuali in agricoltura, che generano prodotti nuovi	Non applicabile	Reddito d'impresa ordinario

LETTURA CRITICA: DOVE IL CHIARIMENTO SI FERMA

Restano aperti due nodi. Il primo riguarda la qualificazione del prodotto specifico: stabilire se un preparato crudo, arricchito con formaggi e salumi, sia un «altro prodotto a base di carne» e non carne lavorata e conservata dipende dalla ricetta e dal processo produttivo, e la distinzione non è sempre nitida. Un prodotto con pochi ingredienti aggiunti, tagliato e confezionato, potrebbe essere inquadrato in modo diverso rispetto a uno ricco di componenti esterne. D'altronde la risposta non fissa alcuna soglia di ingredienti esterni oltre la quale il prodotto muti categoria.

Il secondo nodo è la stabilità dell'elenco: il decreto individua i beni con cadenza biennale, eppure l'ultimo decreto richiamato dall'Agenzia risale al 2015. Un futuro aggiornamento potrebbe allargare o modificare la tabella e cambiare il regime di alcuni prodotti, sicché conviene riscontrare la versione vigente al momento di ciascuna dichiarazione. Il suggerimento per professionisti e imprenditori resta dunque identico: partire dal decreto, controllare il prodotto, documentare la prevalenza e separare le linee assoggettate a regimi differenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/reddito-agrario-trasformazione-carne-avicola-risposta-151-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

17 MIN LETTURA 20/11/2026

Fatture da emettere per prestazioni di servizi: gestione IVA e rischi

Il conto fatture da emettere tra competenza economica, esigibilità IVA e obbligo di fatturazione: la gestione corretta secondo la Cassazione 2025. Con l'espressione fatture da emettere si indica il meccanismo contabile attraverso cui, alla chiusura dell'esercizio, un'azienda registra i ricavi derivanti da prestazioni di servizi già portate a termine ma non ancora documentate da fattura: la finalità è dare attuazione al principio di competenza economica, attribuendo il ricavo all'anno in cui il servizio è stato effettivamente reso anziché a quello, magari successivo, in cui il documento viene emesso.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
Art. 2423-bis e 2426 c.c. · OIC 15 · Art. 109, comma 2, lett. b), TUIR · Art. 6, commi 3 e 5, D.P.R. 633/1972 · Art. 21, comma 4, e art. 23, comma 1, D.P.R. 633/1972 · Art. 6 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 · Cass. 23 aprile 2025, n. 10693 · Cass., SS.UU., 21 aprile 2016, n. 8059.

Destinatari
Imprenditori, amministratori, responsabili amministrativi, commercialisti e consulenti fiscali.

Punto pratico
Il conto "fatture da emettere" è una posta fisiologica quando riflette un credito reale e resta iscritto per il tempo normalmente necessario all'incasso. L'impresa deve però monitorare le posizioni più risalenti e conservare la documentazione (solleciti, accordi, contestazioni) che dimostri le ragioni del mancato pagamento: in caso di controllo, l'onere di provare l'omessa fatturazione resta comunque a carico dell'Amministrazione finanziaria.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il conto fatture da emettere tra competenza economica, esigibilità IVA e obbligo di fatturazione: la gestione corretta secondo la Cassazione 2025.
- 💡 **Impatto operativo:** Nel conto "fatture da emettere" confluiscono i ricavi legati a prestazioni di servizi concluse entro la data di chiusura dell'esercizio, per le quali però non è stata ancora emessa la fattura.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Da questi principi derivano tre situazioni ricorrenti, ciascuna con un diverso livello di rischio fiscale, sintetizzate nella tabella seguente.

Con l'espressione fatture da emettere si indica il meccanismo contabile attraverso cui, alla chiusura dell'esercizio, un'azienda registra i ricavi derivanti da prestazioni di servizi già portate a termine ma non ancora documentate da fattura: la finalità è dare attuazione al principio di competenza economica, attribuendo il ricavo all'anno in cui il servizio è stato effettivamente reso anziché a quello, magari successivo, in cui il documento viene emesso. Sul piano civilistico questa posta confluisce tra i crediti verso clienti, come stabilisce il principio contabile OIC 15, mentre per il reddito d'impresa è l'articolo 109 del TUIR ad ancorare la competenza alla data in cui il servizio risulta ultimato. Il coordinamento con l'IVA presenta invece maggiori difficoltà, dato che la normativa italiana, salve alcune eccezioni, fa coincidere l'esigibilità dell'imposta con il pagamento del corrispettivo oppure, se precedente, con l'emissione della fattura: può così accadere che una prestazione sia di competenza di un determinato esercizio ai fini reddituali, senza che scatti ancora l'obbligo di fatturazione IVA, il quale resta sospeso fino all'incasso. Su questo punto è intervenuta la Cassazione, che con la sentenza n. 10693/2025 ha precisato come l'obbligo di fatturare nasca già al momento dell'esecuzione della prestazione, mentre il pagamento rappresenta unicamente la scadenza ultima per adempiervi: una distinzione che assume rilievo concreto quando il conto fatture da emettere rimane aperto a lungo, poiché in tal caso l'Amministrazione finanziaria può contestare l'omessa fatturazione, a condizione però di dimostrare, anche in via presuntiva, che il corrispettivo è stato effettivamente incassato oppure che l'impresa punta a sottrarsi all'obbligo.

RICAVI MATURATI: IN COSA CONSISTE LA FATTURA DA EMETTERE

Nel conto "fatture da emettere" confluiscono i ricavi legati a prestazioni di servizi concluse entro la data di chiusura dell'esercizio, per le quali però non è stata ancora emessa la fattura. Non si tratta di un'irregolarità contabile, bensì di

una posta del tutto normale: permette di attribuire all'esercizio in cui il servizio è stato reso i componenti positivi di reddito che gli spettano, anche quando la loro manifestazione documentale e finanziaria, cioè l'emissione della fattura e l'incasso, si realizzerà soltanto in un esercizio successivo.

Un caso concreto rende più chiaro il funzionamento della regola. Supponiamo che una società di consulenza porti a termine un incarico il 20 dicembre 2025, emettendo però la fattura solo a gennaio 2026: il ricavo di quella prestazione deve comunque essere imputato al bilancio 2025, iscrivendo appunto una fattura da emettere. Diversamente, il bilancio finirebbe per violare il principio di competenza economica, secondo cui il reddito di ciascun esercizio va misurato sulla base degli eventi economici che lo hanno realmente prodotto, e non sul momento in cui un documento viene materialmente emesso.

REGOLE CIVILISTICHE: COME SI ISCRIVE LA VOCE IN BILANCIO

Dal punto di vista civilistico è l'articolo 2423-bis del codice civile a imporre di considerare proventi e oneri secondo la competenza dell'esercizio, a prescindere dalla data in cui avvengono incasso o pagamento. È proprio questo principio, unito ai criteri di valutazione dei crediti previsti dall'articolo 2426, comma 1, numero 8, del codice civile, a rendere legittima l'iscrizione a bilancio dei ricavi già maturati anche quando la fattura non è stata ancora emessa.

L'OIC 15, il principio contabile dedicato ai crediti, colloca le fatture da emettere nella voce C.II.1 dell'attivo dello stato patrimoniale, "Crediti verso clienti", accanto ai crediti già supportati da fattura: non si tratta dunque di ratei attivi, perché non rappresentano una semplice ripartizione temporale di un provento comune a più esercizi, bensì un credito a tutti gli effetti, certo nella sua esistenza pur non essendo ancora quantificato in modo definitivo tramite un documento fiscale. Il valore da esporre è quello di presumibile realizzo, ottenuto partendo dal valore nominale del credito e rettificato, ove occorra, per tenere conto di resi, abbuoni, sconti o rischi di mancato incasso. È opportuno che l'impresa mantenga un dettaglio analitico delle singole posizioni incluse nel conto, distinto per cliente, così da poter documentare, all'occorrenza, l'esistenza e l'ammontare di ciascun credito.

REGOLA FISCALE: IL PRINCIPIO DI COMPETENZA SECONDO IL TUIR

Per la determinazione del reddito d'impresa, il principio di competenza economica poggia in modo specifico sull'articolo 109, comma 2, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese correlate sostenute, alla data in cui le prestazioni risultano ultimate, indipendentemente dal momento dell'incasso o del pagamento e dalla data in cui viene emessa la fattura.

Riprendendo l'esempio della consulenza terminata il 20 dicembre 2025, ne consegue che il ricavo contribuisce alla formazione del reddito imponibile dell'esercizio 2025, pur se la fattura sarà emessa nel 2026 e il compenso non risulta ancora incassato. La disciplina fiscale finisce quindi per allinearsi a quella civilistica: entrambe fanno dipendere la rilevanza del ricavo dal momento in cui il servizio è stato prestato, non da quello, spesso successivo, in cui avviene la fatturazione o il pagamento.

REGOLE IVA: TRA FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

Le cose si fanno più articolate quando si affronta la disciplina IVA, governata da una logica che si discosta in parte da quella reddituale. Vanno tenuti distinti due concetti tecnici: il "fatto generatore" dell'imposta e la sua "esigibilità". Il primo, definito dall'articolo 62 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (la direttiva IVA), coincide con l'evento che fa nascere l'obbligazione tributaria, ossia il momento in cui si perfezionano le condizioni di legge affinché l'imposta diventi dovuta. La seconda, invece, è la facoltà che l'Erario può esercitare, a partire da un certo momento, per pretendere il pagamento dell'imposta, pur potendo il versamento effettivo essere rinviato.

In base alla regola generale fissata dalla normativa unionale (articolo 63 della direttiva 2006/112/CE), il fatto generatore dell'IVA si identifica con l'effettiva esecuzione della prestazione di servizi, e il suo verificarsi comporta, di norma, anche l'esigibilità dell'imposta. L'articolo 66 della direttiva consente tuttavia agli Stati membri di derogare a questa regola per determinate operazioni o categorie di soggetti, prevedendo che l'imposta diventi esigibile non oltre il momento dell'incasso del corrispettivo. Si tratta però di una facoltà che tocca solo l'esigibilità, non l'individuazione del fatto generatore: aspetto confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 21 aprile 2016, n. 8059, secondo cui il diritto comunitario consente agli Stati di derogare alle condizioni di esigibilità dell'IVA, ma non di ridefinire il fatto generatore dell'imposta.

L'ordinamento italiano ha fatto ricorso a questa possibilità di deroga: l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone infatti che le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo. Il comma 5 dello stesso articolo collega poi l'esigibilità dell'imposta esattamente a quel momento: l'IVA diventa esigibile quando l'operazione "si considera effettuata", dunque, come regola generale, con il pagamento oppure, se precedente, con l'emissione della fattura. Ne discende una conseguenza operativa di rilievo: finché il corrispettivo non viene pagato, e la fattura non è stata emessa in

anticipo, l'operazione non fa sorgere, salvo le eccezioni indicate più avanti, alcun debito IVA da liquidare.

DEROGHE AL CRITERIO: I CASI IN CUI IL PAGAMENTO NON È SUFFICIENTE

Il criterio legato al pagamento del corrispettivo, benché costituisca la regola generale per le prestazioni rese a soggetti passivi nazionali, non trova applicazione per tutte le operazioni. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 esclude infatti le prestazioni gratuite, rese per uso personale o familiare dell'imprenditore oppure a titolo gratuito per finalità estranee all'impresa: per queste, l'effettuazione si considera avvenuta nel momento in cui sono rese oppure, se hanno natura periodica o continuativa, nel mese successivo a quello in cui vengono rese.

Una seconda deroga concerne i rapporti con l'estero. Le prestazioni rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia verso un soggetto passivo qui stabilito, e specularmente quelle rese da un soggetto passivo stabilito in Italia verso un soggetto passivo non stabilito (fatta eccezione per quelle disciplinate dagli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972), si considerano effettuate nel momento dell'ultimazione oppure, se periodiche o continuative, alla data in cui maturano i corrispettivi. Qualora il pagamento avvenga in anticipo, la prestazione si considera effettuata, per la parte incassata, alla data del pagamento stesso. Per le prestazioni continuative di durata superiore all'anno, prive di pagamenti anche solo parziali nel periodo, l'operazione si considera comunque effettuata al termine di ciascun anno solare, fino a quando il rapporto non si esaurisce: una regola volta a impedire che i contratti pluriennali sfuggano indefinitamente al campo di applicazione dell'imposta.

TERMINI DI FATTURAZIONE: I DODICI GIORNI PER L'EMISSIONE

Stabilito il momento in cui l'operazione si considera effettuata, subentrano gli adempimenti formali. L'articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 impone l'emissione della fattura entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, individuata secondo i criteri appena descritti. La fattura, poi, deve essere annotata nel registro delle vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, con riferimento al mese in cui l'operazione è stata effettuata, così come dispone l'articolo 23, comma 1, dello stesso decreto.

Se si applicano queste regole al caso più frequente, quello di un servizio reso a un cliente italiano che paga in ritardo rispetto all'esecuzione del lavoro, emerge che l'impresa non ha obbligo di fatturare finché il corrispettivo resta non incassato: soltanto da quel momento iniziano a decorrere i dodici giorni per emettere la fattura e il termine per registrarla. È proprio per questo meccanismo che, nella maggior parte dei casi, risulta normale che un credito resti iscritto nel conto fatture da emettere per il tempo necessario a ottenere il pagamento.

SENTENZA 10693/2025: CHI DEVE PROVARE COSA

Sul tema è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza del 23 aprile 2025, n. 10693, affrontando un nodo controverso: quali conseguenze produca, sul piano degli obblighi di fatturazione, la sola esecuzione della prestazione, ancor prima che il corrispettivo venga incassato. I giudici hanno chiarito che l'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nell'attribuire rilevanza al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, non si pone in contrasto con la normativa unionale, la quale consente agli Stati membri di prevedere che l'imposta diventi esigibile solo con l'incasso, fermo restando che il fatto generatore resta ancorato all'esecuzione della prestazione (orientamento già espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 26 ottobre 1995, causa C-144/94).

Da questa impostazione la Suprema Corte ha ricavato una conseguenza pratica di rilievo: è l'esecuzione della prestazione a far sorgere l'obbligazione tributaria e, con essa, gli obblighi propri della disciplina IVA, compreso quello di fatturazione, per il quale il pagamento del corrispettivo rappresenta soltanto il termine ultimo entro cui adempiere (principio già enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8059/2016). L'obbligo di fatturare, insomma, nasce con l'esecuzione della prestazione, mentre il termine per adempiervi è concesso, a favore del prestatore, fino al momento del pagamento. La pronuncia ha inoltre disatteso un diverso indirizzo, seguito in precedenza dalla stessa Cassazione (sentenza del 23 gennaio 2020, n. 1468), secondo cui, prima del pagamento, non sussisterebbe alcun obbligo di fatturare ma solo una facoltà: impostazione giudicata non coerente né con la giurisprudenza delle Sezioni Unite né con quella della Corte di giustizia UE (nello stesso senso, la sentenza n. 10693/2025 richiama anche Cass. 19 novembre 2020, n. 26319, e Cass. 24 novembre 2020, n. 26650).

Per la prassi, però, l'aspetto di maggiore interesse riguarda l'onere probatorio. Con la sentenza n. 10693/2025 la Cassazione ha infatti enunciato questo principio di diritto: quando un'impresa registra le prestazioni di servizi prima in un conto "fatture da emettere" e successivamente in un conto relativo a crediti da riscuotere, spetta all'Amministrazione finanziaria che voglia contestare l'omessa fatturazione dimostrare, anche mediante presunzioni, che il pagamento è stato effettivamente eseguito (anche per equivalente, ossia con modalità di compensazione o regolamento diverse dal bonifico), oppure che il contribuente intende sottrarsi all'obbligo di fatturazione e di versamento dell'imposta, considerando pure il tempo trascorso dall'esecuzione della prestazione.

TRE SCENARI: TRA FISIOLOGIA, RITARDO PROLUNGATO E MANCATO INCASSO

Da questi principi derivano tre situazioni ricorrenti, ciascuna con un diverso livello di rischio fiscale, sintetizzate nella tabella seguente.

Nella prima ipotesi, il credito rimane iscritto nel conto fatture da emettere per un arco di tempo ragionevole, in linea con le modalità con cui è regolato il rapporto commerciale: la fattura viene emessa al momento dell'incasso, seguendo la prassi giustificata dal fatto che è il pagamento a determinare l'esigibilità dell'imposta. In questo caso la permanenza della posta non assume, di per sé, alcun carattere anomalo, purché rifletta un credito effettivamente esistente e non emergano indizi di un intento elusivo.

Nella seconda ipotesi, il credito resta iscritto per un arco di tempo nettamente superiore a quello richiesto dalle normali modalità di regolazione del rapporto, senza che si verifichino né il pagamento né l'emissione della fattura. È qui che diventa rilevante il richiamo della Cassazione al tempo trascorso dall'esecuzione dell'operazione: il protrarsi della posta può spingere gli organi di controllo a sospettare un rinvio volontario della fatturazione. Il semplice trascorrere del tempo, tuttavia, non è sufficiente a far scattare automaticamente la contestazione: l'Amministrazione deve comunque fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare che il pagamento è stato realmente effettuato oppure che l'impresa punta a sottrarsi all'obbligo.

Nella terza ipotesi, infine, il corrispettivo non viene mai effettivamente pagato, e tale circostanza risulta debitamente documentata. In questo caso l'assenza di fatturazione al momento dell'incasso non deriva certo da un pagamento che semplicemente non è avvenuto: la permanenza del credito andrà valutata guardando alle vicende concrete del rapporto, quali solleciti di pagamento, contestazioni, accordi di dilazione o iniziative volte al recupero del credito.

SCENARIO	BENEFICI	RISCHI
Presenza normale in bilancio, in linea con i tempi di pagamento pattuiti	L'IVA non viene anticipata nella liquidazione mensile o trimestrale	Assenza di rischi fiscali particolari
Iscrizione protratta nel tempo, in mancanza di pagamento e di fattura	L'IVA resta non anticipata fino al momento dell'incasso	Possibile contestazione per omessa fatturazione, con onere della prova contraria in capo all'Amministrazione
Corrispettivo che resta non incassato, con il mancato pagamento debitamente documentato	L'IVA non viene anticipata, poiché dovuta solo al momento dell'incasso	Rischio limitato se l'impresa dà prova di solleciti, contestazioni e iniziative per il recupero del credito

PROCEDURA INTERNA: GLI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Distinguere tra i tre scenari non è un puro esercizio teorico: in concreto, tutto dipende dalla capacità dell'impresa di documentare le ragioni per cui una determinata posta resta iscritta nel conto fatture da emettere. Per questo è consigliabile che ogni impresa si doti di una procedura interna di monitoraggio delle partite comprese in tale conto, indicando per ciascun credito la prestazione a cui si riferisce, la relativa data di effettuazione, l'importo, il cliente coinvolto e le condizioni di pagamento pattuite.

Quando la posta rimane iscritta oltre i tempi fisiologici del rapporto commerciale, il controllo deve farsi più puntuale: occorre ricostruire, posizione per posizione, i motivi della mancata fatturazione e del mancato incasso, conservando la documentazione che ne attesti l'effettiva evoluzione. A questo scopo risultano utili la corrispondenza intercorsa con il cliente, i solleciti di pagamento, gli accordi su modalità o tempi di pagamento, eventuali contestazioni sulla qualità della prestazione, i riconoscimenti di debito e qualunque iniziativa, anche stragiudiziale, intrapresa per recuperare il credito. Quanto più la posta si allontana dai tempi ordinari di incasso, tanto più conta che l'impresa sappia motivarne le ragioni: al contrario, la dimostrazione del mancato incasso resta lo strumento più efficace per contrastare eventuali presunzioni di pagamento occulto o di deliberata elusione degli obblighi di fatturazione.

SANZIONI: COSA RISCHIA CHI OMETTE LA FATTURA

Qualora l'Amministrazione finanziaria riesca a provare, anche con elementi presuntivi, che il pagamento è avvenuto oppure che l'impresa ha voluto sottrarsi all'obbligo di fatturazione, la contestazione colpisce l'omessa fatturazione dell'operazione, con il conseguente recupero dell'IVA non versata. Il regime sanzionatorio di riferimento, previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è stato riformato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (il cosiddetto decreto sanzioni), con effetto sulle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili, oggi la sanzione amministrativa ammonta al 70% dell'imposta riferita all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 300 euro per ciascuna violazione. Qualora l'irregolarità non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta, si applica invece una sanzione in misura fissa, compresa tra 250 e 2.000 euro.

Anche in questo ambito, comunque, resta fondamentale il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 10693/2025: il mero trascorrere del tempo, per quanto esteso, non è di per sé sufficiente a determinare automaticamente la contestazione. È l'Amministrazione a dover fornire la prova, anche presuntiva, che il pagamento è avvenuto oppure che l'impresa intendeva sottrarsi ai propri obblighi. Per l'impresa ciò significa che la difesa migliore non sta nell'evitare del tutto le fatture da emettere, che restano uno strumento contabile fisiologico e indispensabile per rispettare la competenza economica, quanto piuttosto nel gestirle in modo ordinato, documentato e coerente con le effettive

modalità con cui vengono regolati i rapporti commerciali con la clientela.

DOMANDE FREQUENTI

IN QUALE ESERCIZIO SI REGISTRANO I RICAVI PER SERVIZI NON ANCORA FATTURATI?

I ricavi dei servizi conclusi entro la chiusura dell'esercizio si attribuiscono a quell'anno, anche se fattura e incasso arrivano successivamente. Il conto fatture da emettere confluisce tra i crediti verso clienti. La competenza economica va distinta dalle regole che determinano l'esigibilità dell'IVA.

IL MANCATO INCASSO FA SORGERE SUBITO UN DEBITO IVA SUI SERVIZI NAZIONALI?

Per i servizi nazionali l'IVA diventa generalmente esigibile con il pagamento, oppure con la fattura se emessa prima.

Il testo distingue questo momento dal fatto generatore legato all'esecuzione. Sono previste deroghe per specifiche prestazioni gratuite e per i rapporti transfrontalieri descritti.

QUALI DOCUMENTI CONSERVARE PER LE FATTURE DA EMETTERE RIMASTE APERTE A LUNGO?

Occorre conservare il dettaglio delle prestazioni, le condizioni di pagamento, la corrispondenza con il cliente, i solleciti e gli eventuali accordi o contestazioni. Questi elementi spiegano il ritardo e contrastano presunzioni di incassi occultati. Il mero trascorrere del tempo non determina automaticamente una contestazione di omessa fatturazione.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/fatture-da-emettere-prestazioni-servizi-gestione-iva-cassazione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

12 MIN LETTURA 19/11/2026

Spese relative a più esercizi: rappresentanza, pubblicità e deducibilità

Spese di studi e ricerche, pubblicità, sponsorizzazioni e rappresentanza secondo l'articolo 108 del TUIR: criteri di deduzione, plafond, omaggi e tracciabilità dal 2025. Le spese relative a più esercizi costituiscono una categoria ampia ed eterogenea di costi che, per la loro natura, esplicano utilità economica non soltanto nell'esercizio in cui vengono sostenuti, ma anche in quelli successivi. L'articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986) ne disciplina la deducibilità dal reddito d'impresa, individuando regole differenziate per le principali tipologie: le spese per studi e ricerche, le spese di pubblicità e propaganda, comprese le sponsorizzazioni, le spese di rappresentanza, le spese di impianto e di ampliamento.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Spese di rappresentanza.

Norme chiave
TUIR, art. 108 · D.M. 19 novembre 2008 · D.Lgs. 147/2015, art. 9 · Legge 207/2024 · Circolare Agenzia delle Entrate 34/E/2009 · Legge 449/1997, art. 36, comma 13.

Destinatari
Imprese con costi promozionali, omaggi o spese di avvio e ricerca, responsabili amministrativi e consulenti fiscali.

Punto pratico
Separare pubblicità e rappresentanza, calcolare il plafond sui ricavi e isolare gli omaggi fino a 50 euro; per ogni spesa conservare prova del pagamento tracciabile, destinatari e finalità promozionale prima della deduzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Spese di studi e ricerche, pubblicità, sponsorizzazioni e rappresentanza secondo l'articolo 108 del TUIR: criteri di deduzione, plafond, omaggi e tracciabilità dal 2025.
- **Impatto operativo:** Dal primo marzo 2017, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 13-bis del decreto legge n.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Ai fini della deducibilità, in ogni caso, la Cassazione (sentenza n.

Le spese relative a più esercizi costituiscono una categoria ampia ed eterogenea di costi che, per la loro natura, esplicano utilità economica non soltanto nell'esercizio in cui vengono sostenuti, ma anche in quelli successivi. L'articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986) ne disciplina la deducibilità dal reddito d'impresa, individuando regole differenziate per le principali tipologie: le spese per studi e ricerche, le spese di pubblicità e propaganda, comprese le sponsorizzazioni, le spese di rappresentanza, le spese di impianto e di ampliamento. Dal primo marzo 2017, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016, il criterio generale di deduzione è quello di competenza, salvo le eccezioni previste per le spese di rappresentanza, che restano deducibili per cassa.

SPESE PER STUDI E RICERCHE

Le spese sostenute per studi e ricerche sono deducibili integralmente, nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, secondo le regole generali di competenza. Quando dalle spese di studio e ricerca derivano beni suscettibili di autonomo utilizzo, le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo del bene diminuito dell'importo già dedotto come spesa corrente, in modo da evitare una doppia deduzione dello stesso costo. Una prassi risalente ma ancora attuale, la nota della Direzione regionale delle entrate della Lombardia del 20 aprile 1999, n. 10180, ha chiarito che i costi di organizzazione aziendale la cui utilità futura sia incerta possono essere dedotti integralmente per cassa nell'esercizio di sostenimento, anziché essere capitalizzati e ripartiti su più anni: un principio che si applica per analogia a numerose fattispecie di spese pluriennali dal carattere incerto.

SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA: DEFINIZIONE E CONFINE CON LA RAPPRESENTANZA

Le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, dal quale nasce l'obbligo della controparte di pubblicizzare il marchio o il prodotto dell'impresa con l'obiettivo di stimolare la domanda, come ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E del 2009. Il criterio distintivo rispetto alle spese di rappresentanza, che rimane centrale nella prassi accertativa, è stato tracciato con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità: costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa senza dar luogo a un'aspettativa diretta di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente la promozione di prodotti, marchi e servizi con una diretta finalità di incremento delle

vendite (Cassazione, sentenza n. 3087 del 2016, e sentenza n. 10636 del 2018). La distinzione non è meramente teorica, perché le spese di pubblicità sono deducibili per competenza e senza il tetto proporzionale ai ricavi previsto per la rappresentanza, mentre queste ultime scontano sia il criterio di cassa sia il plafond. Ai fini della deducibilità, in ogni caso, la Cassazione (sentenza n. 10111 del 2017) ha ribadito che il contribuente deve dimostrare documentalmente non soltanto il sostenimento del costo, ma anche l'inerenza sotto il profilo del vantaggio atteso in termini di incremento dei ricavi.

Rientrano tra le spese di pubblicità anche le sponsorizzazioni, contratti a prestazioni corrispettive in base ai quali il soggetto sponsorizzato si obbliga a effettuare determinate prestazioni pubblicitarie a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi. Trattandosi generalmente di prestazioni continuative e periodiche, il relativo costo va imputato per competenza, eventualmente ripartendolo su più esercizi in relazione alla durata del contratto. Le sponsorizzazioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili godono di un regime di favore particolare: l'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2021 (che ha sostituito l'analoga previsione dell'articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002) stabilisce che il corrispettivo erogato, fino a un importo annuo complessivo di 200.000 euro, costituisce comunque spesa di pubblicità integralmente deducibile per il soggetto erogante, senza che sia necessario dimostrare un effettivo ritorno in termini di ricavi, come ha confermato anche la Cassazione con la sentenza n. 5720 del 2016.

SPESE DI RAPPRESENTANZA: IL PLAFOND COMMISURATO AI RICAVI

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute, quindi per cassa, purché rispondano ai requisiti di inerenza, congruità, gratuità e finalità promozionale o di pubbliche relazioni stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ha introdotto un plafond di deducibilità commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, articolato per scaglioni in misura progressivamente decrescente: 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, 0,6% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni, 0,4% per la parte eccedente 50 milioni. L'eventuale eccedenza di spesa rispetto al plafond calcolato non è mai recuperabile negli esercizi successivi, e allo stesso modo un plafond non utilizzato in un esercizio non può incrementare quello dell'esercizio seguente.

Un esempio numerico chiarisce il meccanismo. Una società per azioni sostiene nell'anno spese di rappresentanza per 400.000 euro, a fronte di ricavi della gestione caratteristica pari a 50 milioni di euro. Il plafond deducibile si calcola applicando l'1,5% ai primi 10 milioni di ricavi, che dà 150.000 euro, e lo 0,6% ai restanti 40 milioni, che dà 240.000 euro: il plafond complessivo ammonta quindi a 390.000 euro. Poiché le spese sostenute (400.000 euro) eccedono il plafond disponibile, in dichiarazione dei redditi occorre operare una variazione in aumento di 10.000 euro, corrispondente alla quota indeducibile.

GLI OMAGGI DI VALORE NON SUPERIORE A 50 EURO

Una regola di favore riguarda i beni distribuiti gratuitamente il cui valore unitario non supera i 50 euro: questi non concorrono al calcolo del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza e sono interamente deducibili per cassa, indipendentemente dall'ammontare complessivo sostenuto nell'esercizio. Il valore di 50 euro va considerato unitariamente, con riferimento al singolo omaggio nel suo complesso, e non alle singole componenti che eventualmente lo costituiscono, come ha chiarito la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2009: un cesto natalizio composto da più prodotti va quindi valutato nella sua interezza, e se il valore complessivo supera la soglia, l'intero omaggio rientra tra le spese di rappresentanza soggette al plafond. In caso di distribuzione gratuita di beni autoprodotti dall'impresa, il valore da considerare ai fini della soglia non è il prezzo di vendita, ma il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2014; se tale valore supera i 50 euro, ai fini del computo del plafond rileva comunque il costo di produzione del bene, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia inferiore alla soglia.

LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DAL 2025: LA NOVITÀ PIÙ RILEVANTE

La Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha inciso in modo significativo sulla disciplina delle spese di rappresentanza e degli omaggi, introducendo, con modifica al comma 2 dell'articolo 108 del TUIR, la condizione che la deducibilità di queste spese sia subordinata al sostenimento mediante strumenti di pagamento tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari o circolari, e gli altri strumenti indicati dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La novità replica, per le spese di rappresentanza, lo stesso meccanismo introdotto contestualmente per le trasferte dei dipendenti (nuovo comma 3-bis dell'articolo 95 del TUIR), nell'ambito di un disegno complessivo volto a contrastare l'uso del contante nelle deduzioni fiscali delle imprese. La regola si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi dal primo gennaio 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, e

riguarda le spese sostenute in territorio italiano; a seguito dei successivi chiarimenti forniti con il cosiddetto decreto fiscale del 2025, la condizione di tracciabilità non si applica alle spese di rappresentanza sostenute all'estero.

La conseguenza pratica è di rilievo, soprattutto per gli omaggi natalizi e le altre spese di rappresentanza di importo contenuto tradizionalmente pagate in contanti: se il pagamento non avviene con strumenti tracciabili, la spesa diventa indeducibile a prescindere dal suo valore, anche quando rientri nella soglia dei 50 euro che generalmente esclude gli omaggi dal plafond. L'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative sulla nuova regola con la circolare n. 15/E del 2025 (la stessa che ha affrontato anche la tracciabilità delle trasferte), chiarendo l'ambito applicativo della norma e la decorrenza. Le imprese sono quindi chiamate a rivedere le proprie prassi di acquisto di omaggi e regalie natalizie, privilegiando pagamenti elettronici o bancari anche per gli importi più modesti, pena la perdita della deduzione.

SPESE DI PUBBLICITÀ DI MEDICINALI E CONVEGNI FARMACEUTICI

Un regime particolare riguarda le spese di pubblicità di medicinali sostenute dalle aziende farmaceutiche attraverso convegni e congressi, deducibili nella misura ridotta del 20%, a condizione che l'azienda abbia ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell'articolo 36, comma 13, della legge n. 449 del 1997. La Cassazione ha più volte affermato, da ultimo con l'ordinanza n. 28695 del 2017, che la pubblicità dei farmaci risponde a una logica diversa da quella dei beni di consumo ordinari, essendo mediata dalla classe medica e finalizzata a informare sulla natura e sulle indicazioni terapeutiche del prodotto piuttosto che a suscitarne il piacere del consumo. Le spese per l'organizzazione di convegni medici la cui reale finalità di informazione scientifica non sia dimostrabile non sono deducibili né danno diritto alla detrazione dell'IVA, mentre quelle che rispondono, nella sostanza, a effettive esigenze di carattere professionale e di rilevante interesse scientifico possono essere qualificate come spese di rappresentanza deducibili nei limiti ordinari (Cassazione, sentenza n. 8844 del 2014).

LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

La deduzione delle spese di rappresentanza richiede una documentazione idonea a provare non soltanto il sostenimento del costo, ma anche la correlazione tra la spesa e la finalità promozionale o di pubbliche relazioni perseguita, per esempio la partecipazione dei clienti, attuali o potenziali, all'evento organizzato. Come ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 9 del 2013, l'onere di dimostrare che le operazioni siano state effettivamente compiute in stretta connessione con l'attività d'impresa grava sul contribuente che invoca la deduzione, e la sua mancata assolvibilità comporta la decadenza dal diritto stesso. Dal primo gennaio 2016 il contribuente può inoltre presentare un'istanza di interpello all'amministrazione finanziaria per ottenere una qualificazione preventiva di una determinata spesa come pubblicità o come rappresentanza, ai sensi dell'articolo 108, comma 4-bis, del TUIR e dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 156 del 2015, uno strumento utile nelle situazioni di incertezza, specie per le manifestazioni fieristiche e gli eventi promozionali che presentano elementi di entrambe le categorie.

SPESE DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E CASI PARTICOLARI

Le spese di impianto e di costituzione, escluso il valore di avviamento, e le spese di ampliamento sono deducibili per competenza nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, secondo le regole generali. Per le imprese di nuova costituzione, tutte le spese relative a più esercizi, comprese quelle di impianto, sono deducibili soltanto a partire dall'esercizio in cui si conseguono i primi ricavi: un principio che vale anche per le spese di pubblicità e di rappresentanza sostenute nella fase di avvio dell'attività, mentre le spese di locazione sostenute prima del conseguimento dei primi ricavi non sono considerate costi pluriennali e restano imputate integralmente all'esercizio di sostenimento (risoluzione ministeriale n. 9/131 del 1983). Le spese di ristrutturazione sostenute su immobili non di proprietà, per esempio nell'ambito di un contratto di leasing, sono deducibili per competenza entro il tetto della quota attribuibile a ciascun esercizio, purché rispondano al requisito di inerenza, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUIR. Una casistica particolare riguarda lo sfruttamento di terreni destinati a cava o torbiera, per i quali il costo di acquisto non è ammortizzabile secondo le regole ordinarie, ma viene imputato per quote annuali proporzionali alla quantità di materiale estratto, sulla base di una procedura di stima delineata dalla risoluzione ministeriale n. 9/82 del 1972.

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI E ONERI DI BONIFICA

Meritano un cenno alcune fattispecie minori ma ricorrenti nella prassi. Gli oneri di bonifica ambientale sono deducibili nel momento in cui vengono effettivamente sostenuti, a prescindere dalla loro imputazione contabile a conto economico, secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 2001. Nella vendita promozionale di beni come telefonini e smartphone, praticata a prezzi scontati per acquisire e fidelizzare la clientela, la differenza negativa tra il prezzo di vendita e il maggior costo di acquisto del bene è considerata onere di natura pluriennale, deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUIR.

DOMANDE FREQUENTI

COME DISTINGUO LE SPESE DI PUBBLICITÀ DA QUELLE DI RAPPRESENTANZA?

La pubblicità nasce da prestazioni corrispettive finalizzate a promuovere prodotti, marchi o servizi e incrementare le vendite. La rappresentanza mira al prestigio e all'immagine dell'impresa, senza una diretta aspettativa di vendite. La distinzione incide sul criterio di deduzione e sul plafond applicabile.

GLI OMAGGI FINO A 50 EURO RIENTRANO NEL PLAFOND DI RAPPRESENTANZA?

Gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro restano fuori dal plafond e sono interamente deducibili per cassa. La soglia riguarda il regalo nel suo complesso: un cesto composto da più prodotti va quindi valutato unitariamente.

QUALI PROVE DEVO CONSERVARE PER DEDURRE LE SPESE DI RAPPRESENTANZA?

La documentazione deve dimostrare il sostenimento della spesa e il suo collegamento con la finalità promozionale o di pubbliche relazioni, per esempio attraverso la partecipazione dei clienti all'evento. Per le spese interessate dalla tracciabilità occorre conservare anche la prova del pagamento con strumenti ammessi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/spese-relative-a-piu-esercizi-rappresentanza-pubblicita-deduzione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 16/11/2026

Credito ZES unica sul leasing avviato prima della comunicazione

Spetta anche a chi, nei primi mesi del 2026, ha già firmato un contratto di leasing e preso in consegna il bene, ancora prima di poter inoltrare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta ZES unica. A stabilirlo è la risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026. L'impresa temeva di infrangere il principio di incentivazione, la regola di origine europea secondo cui l'aiuto deve essere richiesto prima dell'avvio dei lavori. Per l'Agenzia il timore non è fondato: essendo un'agevolazione automatica, concessa sulla base di parametri oggettivi e priva di margini valutativi, il principio risulta rispettato quando il progetto parte dopo l'entrata in vigore della disciplina, senza che sia richiesto l'avvio dell'investimento successivamente all'invio del modello.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
ZES Unica.

Norme chiave
D.L. 124/2023, art. 16 · D.M. 17 maggio 2024 · Regolamento UE 651/2014, art. 6 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 3882/2026 · Risposta Agenzia delle Entrate 169/2026.

Destinatari
Imprese con investimenti in leasing nelle aree della ZES unica e consulenti che curano il credito d'imposta.

Punto pratico
Conservare contratto di leasing e verbale di consegna, verificare che il primo impegno vincolante segua l'entrata in vigore dell'agevolazione e controllare ricevuta della comunicazione preventiva e scadenza dell'integrativa di gennaio 2027.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Spetta anche a chi, nei primi mesi del 2026, ha già firmato un contratto di leasing e preso in consegna il bene, ancora prima di poter inoltrare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta ZES unica.
- 💡 **Impatto operativo:** Il beneficio si rivolge alle imprese con unità produttive nel Mezzogiorno, estese dal 2026 anche a determinate zone di Umbria e Marche, e la sua validità è stata allungata fino al 2028.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La comunicazione può quindi seguire l'impegno, purché sia trasmessa nei termini e sussistano gli altri presupposti.

Spetta anche a chi, nei primi mesi del 2026, ha già firmato un contratto di leasing e preso in consegna il bene, ancora prima di poter inoltrare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta ZES unica. A stabilirlo è la risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026. L'impresa temeva di infrangere il principio di incentivazione, la regola di origine europea secondo cui l'aiuto deve essere richiesto prima dell'avvio dei lavori. Per l'Agenzia il timore non è fondato: essendo un'agevolazione automatica, concessa sulla base di parametri oggettivi e priva di margini valutativi, il principio risulta rispettato quando il progetto parte dopo l'entrata in vigore della disciplina, senza che sia richiesto l'avvio dell'investimento successivamente all'invio del modello. Determinante è invece la data del primo impegno vincolante sul piano giuridico: nella vicenda esaminata, la sottoscrizione del leasing a febbraio 2026, posteriore all'entrata in vigore delle regole dettate per gli investimenti dell'anno. Il beneficio si rivolge alle imprese con unità produttive nel Mezzogiorno, estese dal 2026 anche a determinate zone di Umbria e Marche, e la sua validità è stata allungata fino al 2028.

IL CHIARIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Un dubbio di calendario condiviso da numerose imprese del Mezzogiorno è al centro della risposta a interpello n. 169 del 2026. Per il 2026, il credito ZES unica presuppone l'invio della comunicazione preventiva entro una finestra temporale precisa, ma capita spesso che gli investimenti partano nei mesi iniziali dell'anno, quando quella finestra non è ancora aperta. Il quesito riguarda dunque se anticipare i tempi comprometta il diritto al beneficio.

La risposta dell'Agenzia è negativa: il credito resta riconoscibile anche quando l'investimento in leasing viene realizzato nei primi mesi del 2026, ossia prima che la comunicazione venga trasmessa. Il motivo va cercato nella natura stessa della misura, un'agevolazione fiscale riconosciuta secondo criteri oggettivi e non attraverso un vaglio discrezionale dell'amministrazione caso per caso. In questa logica, il principio di incentivazione stabilito dalla disciplina europea risulta soddisfatto quando il progetto parte dopo l'entrata in vigore della misura, indipendentemente dalla data in cui la comunicazione viene poi inoltrata.

IL CASO ESAMINATO

A presentare l'istanza è stata una società attiva nell'edilizia, sia privata sia pubblica, con una struttura produttiva collocata in un'area della ZES unica. Tra gennaio e febbraio 2026 l'impresa ha realizzato un investimento in un bene strumentale nuovo, acquisito tramite locazione finanziaria e destinato in modo stabile all'attività condotta nel territorio agevolato. Il contratto di leasing porta la data di febbraio 2026, mese in cui il bene è stato anche consegnato ed è passato nella disponibilità della società utilizzatrice.

L'obiettivo dell'impresa è ottenere il credito ZES unica relativo al 2026, ma il dubbio è che la sottoscrizione dell'accordo e l'ingresso del bene nella sua disponibilità, entrambi avvenuti prima dell'apertura della finestra dedicata alla comunicazione preventiva, possano precludere l'accesso al beneficio.

IL CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA IN BREVE

CHI PUÒ ACCEDERE E PER QUALI TERRITORI

Introdotto dall'articolo 16 del decreto legge n. 124 del 2023, il credito d'imposta ZES unica spetta alle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Riguarda i territori di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a cui si sono aggiunte dal 2026 le zone assistite di Umbria e Marche. Le modalità di accesso e di utilizzo sono state fissate dal decreto ministeriale del 17 maggio 2024. Pensato in origine per il solo 2024, il credito ha poi visto la propria validità estesa fino al 2028.

LE COMUNICAZIONI: PREVENTIVA E INTEGRATIVA

Due sono i passaggi richiesti dalla disciplina per gli investimenti del 2026. Va inviata dal 31 marzo al 30 maggio 2026 la **comunicazione preventiva**, che deve riportare sia le spese ammissibili già sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 sia quelle che si conta di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno. In un secondo momento, pena la perdita del beneficio, occorre trasmettere dal 3 al 17 gennaio 2027 la **comunicazione integrativa**, con la quale si attesta che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati.

IL NODO DEL PRINCIPIO DI INCENTIVAZIONE

CHE COSA CHIEDE LA NORMATIVA EUROPEA

All'origine del dubbio dell'impresa c'è l'articolo 6 del Regolamento UE n. 651 del 2014, noto come GBER, che elenca le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e non soggette ad autorizzazione preventiva da parte della Commissione. È proprio questo articolo a fissare quando un aiuto produce un effetto di incentivazione: quando, cioè, spinge realmente verso un investimento che altrimenti non sarebbe stato realizzato, e non quando si limita a premiare decisioni già prese. Al medesimo principio rinvia il provvedimento dell'Agenzia n. 3882 del 30 gennaio 2026, che ammette al beneficio solo gli investimenti che lo rispettano.

Quando l'agevolazione consiste in uno sgravio fiscale, l'effetto di incentivazione sussiste in presenza di due condizioni congiunte: che la misura riconosca il diritto all'aiuto su base oggettiva, senza ulteriori valutazioni discrezionali da parte dello Stato, e che sia stata adottata ed entrata in vigore prima che i lavori del progetto avessero inizio, fatta eccezione per i regimi fiscali che subentrano a regimi precedenti già coperti dall'agevolazione.

QUANDO L'INVESTIMENTO SI CONSIDERA AVVIATO

Restano perciò fuori dal credito ZES unica i progetti che partono prima dell'entrata in vigore della misura. Per data di "avvio" si intende quella del primo impegno vincolante sul piano giuridico a ordinare i beni, oppure quella di un altro impegno che renda l'investimento irreversibile, considerando la prima delle due che si verifica. Non conta invece il momento in cui l'impresa notifica formalmente l'investimento all'amministrazione.

LA SOLUZIONE: CONTA LA DATA DEL PRIMO IMPEGNO VINCOLANTE

Sulla base di questi criteri, per l'Agenzia il principio di incentivazione risulta rispettato. Nella vicenda in esame, il primo impegno vincolante coincide con la stipula del leasing, avvenuta a febbraio 2026, quindi successivamente all'entrata in vigore della disciplina che regola gli investimenti del 2026. Il fatto che sia la firma del contratto sia la consegna del bene siano state anteriori alla comunicazione preventiva non costituisce un ostacolo. La società può dunque accedere al credito, a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti e che vengano trasmesse regolarmente, nei termini previsti, tanto la comunicazione preventiva quanto quella integrativa.

CHE COSA DEVONO FARE LE IMPRESE DELLA ZES

Va tenuta ferma la differenza fra il momento in cui l'investimento diventa irreversibile e quello in cui viene comunicato. Il primo non può precedere l'entrata in vigore della disciplina agevolativa relativa all'anno considerato; il secondo, invece, può collocarsi anche successivamente, purché rientri nella finestra stabilita per la comunicazione preventiva.

Concretamente, per gli investimenti realizzati in leasing è opportuno documentare con certezza la data di sottoscrizione del contratto, perché è a quella data che

l'Agenzia fa riferimento per valutare il rispetto del principio di incentivazione. Le imprese che nei primi mesi del 2026, dopo l'entrata in vigore delle regole per l'anno, hanno firmato contratti o assunto ordini vincolanti, non perdono il diritto al credito per il solo fatto di aver ricevuto il bene prima di poter trasmettere il modello. Devono comunque risultare rispettati tutti gli altri presupposti dell'agevolazione, a cominciare dalla destinazione stabile del bene alla struttura produttiva situata nell'area agevolata, oltre alle scadenze previste per le due comunicazioni.

DOMANDE FREQUENTI

IL LEASING FIRMATO PRIMA DELLA COMUNICAZIONE ESCLUDE IL CREDITO ZES UNICA?

No. Secondo il chiarimento dell'Agenzia riportato, firma del leasing e consegna del bene possono precedere la comunicazione preventiva. Il primo impegno giuridicamente vincolante deve però essere successivo all'entrata in vigore della disciplina agevolativa, e restano da rispettare gli altri requisiti e le comunicazioni previste.

QUALE DATA CONTA PER L'AVVIO DELL'INVESTIMENTO IN LEASING?

Conta la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni o di un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, considerando quello che si verifica prima. Nel caso esaminato coincide con la sottoscrizione del leasing, da documentare con certezza.

PERCHÉ IL CREDITO ZES PUÒ AMMETTERE INVESTIMENTI ANTERIORI ALLA DOMANDA?

La misura è un aiuto fiscale automatico riconosciuto secondo criteri oggettivi, senza valutazioni discrezionali. Il principio di incentivazione è rispettato quando la disciplina è già in vigore prima dell'avvio del progetto. La comunicazione può quindi seguire l'impegno, purché sia trasmessa nei termini e sussistano gli altri presupposti.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/credito-zes-unica-leasing-avviato-prima-della-comunicazione-preventiva/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 17/11/2026

Credito d'imposta ZES unica: il leasing avviato prima della comunicazione preventiva

La risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 ha chiarito un punto rilevante: il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno spetta pure quando il bene è acquisito in leasing ancor prima dell'invio della comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. Al centro della questione c'era il principio di incentivazione, stabilito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, per cui l'agevolazione non deve premiare scelte di investimento già prese quando la misura non esisteva ancora. Nella vicenda esaminata, la stipula del leasing e la consegna del bene erano avvenute a febbraio 2026: dopo, dunque, l'entrata in vigore della norma agevolativa, ma prima dell'apertura della finestra riservata alla comunicazione, fissata dal 31 marzo al 30 maggio 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
ZES Unica.

Norme chiave
D.L. 124/2023, art. 16 · Legge 199/2025, art. 1, commi 438 e 439 · Regolamento UE 651/2014, artt. 2 e 6 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 3882/2026 · Risposta Agenzia delle Entrate 169/2026.

Destinatari
Imprese con investimenti in leasing nelle strutture produttive della ZES unica e consulenti che gestiscono le comunicazioni del credito.

Punto pratico
Conservare il contratto di leasing e la prova della sua data, confrontarla con l'entrata in vigore dell'agevolazione e verificare l'invio preventivo; predisporre la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027 per evitare la decadenza.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- **Cosa cambia:** La risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 ha chiarito un punto rilevante: il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno spetta pure quando il bene è acquisito in leasing ancor prima dell'invio della comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate.
- **Impatto operativo:** Secondo l'Agenzia il principio di incentivazione risulta comunque rispettato, poiché il progetto si considera avviato, con la sottoscrizione del leasing, quando la disciplina era già operativa.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Restano inoltre indispensabili il rispetto dei termini delle due comunicazioni: l'omissione della comunicazione integrativa di gennaio 2027, in particolare, comporta la decadenza dal credito.

La risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 ha chiarito un punto rilevante: il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno spetta pure quando il bene è acquisito in leasing ancor prima dell'invio della comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. Al centro della questione c'era il principio di incentivazione, stabilito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, per cui l'agevolazione non deve premiare scelte di investimento già prese quando la misura non esisteva ancora. Nella vicenda esaminata, la stipula del leasing e la consegna del bene erano avvenute a febbraio 2026: dopo, dunque, l'entrata in vigore della norma agevolativa, ma prima dell'apertura della finestra riservata alla comunicazione, fissata dal 31 marzo al 30 maggio 2026. Secondo l'Agenzia il principio di incentivazione risulta comunque rispettato, poiché il progetto si considera avviato, con la sottoscrizione del leasing, quando la disciplina era già operativa. Per il 2026 l'impresa può dunque fruire del credito, purché ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO

A istituire il credito d'imposta per la ZES unica è stato l'articolo 16 del decreto legge n. 124 del 2023, con decorrenza operativa dal 2024. La misura sostiene le imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni meridionali che rientrano nella Zona economica speciale unica.

Nel tempo l'agevolazione non ha mai conosciuto interruzioni nelle proroghe. L'ultima, disposta dall'articolo 1, comma 438, lettera b), della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), ne estende l'applicazione agli investimenti ammissibili sostenuti dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. Questa continuità fra le varie versioni della misura conta parecchio ai fini del principio di incentivazione, come emergerà più avanti.

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE AL CREDITO

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2026, l'articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge di

bilancio 2026 ha introdotto l'obbligo di una comunicazione preventiva: nel periodo **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026** gli operatori economici erano tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle spese ammissibili già sostenute dal 1 gennaio 2026, insieme a quelle previste fino al 31 dicembre 2026.

Se ne aggiunge una seconda, distinta dalla prima. Chi ha inviato la comunicazione preventiva, pena la decadenza dall'agevolazione, deve trasmettere **dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027** una comunicazione integrativa, con cui attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti già dichiarati. Entrambi i modelli, corredati delle relative istruzioni, sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 3882 del 2026, il quale, al punto 1.2, chiarisce che l'agevolazione riguarda esclusivamente gli investimenti conformi al principio di incentivazione previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014.

CHE COS'È IL PRINCIPIO DI INCENTIVAZIONE

Il Regolamento (UE) n. 651 del 2014, comunemente indicato con la sigla GBER, è la normativa europea che qualifica alcune categorie di aiuti di Stato come compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Tra i requisiti previsti figura proprio l'effetto di incentivazione: l'aiuto deve spingere a realizzare un investimento che, senza di esso, non sarebbe stato avviato, o lo sarebbe stato in misura minore. Non è ammesso un contributo che si limiti ad accompagnare un progetto già deciso e già in corso, perché in tal caso non incentiva nulla.

Le condizioni per considerare soddisfatto l'effetto di incentivazione sono fissate dall'articolo 6 del GBER. La regola generale, al paragrafo 2, richiede che il beneficiario presenti domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto. Per le agevolazioni fiscali vale però una regola diversa, dettata dal paragrafo 4: l'effetto di incentivazione sussiste quando la misura riconosce un diritto all'aiuto sulla base di criteri oggettivi, senza spazi di discrezionalità amministrativa, ed è stata adottata ed è entrata in vigore **prima dell'avvio dei lavori** relativi al progetto agevolato. Fa eccezione il caso dei regimi fiscali che ne sostituiscono altri precedenti, quando l'attività era già coperta dalle agevolazioni previgenti.

Restano perciò fuori dal credito d'imposta ZES unica unicamente i progetti avviati prima dell'entrata in vigore della misura agevolativa. Il momento in cui viene trasmessa la comunicazione all'Agenzia, invece, non incide: si tratta di un adempimento procedurale, non del presupposto sostanziale dell'aiuto.

QUANDO SI CONSIDERA "AVVIATO" L'INVESTIMENTO

L'articolo 2, paragrafo 1, punto 23, del GBER definisce il concetto di avvio dei lavori, individuandolo nella data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell'investimento, oppure in un diverso impegno che renda irreversibile l'operazione, a seconda di quale delle due situazioni si verifichi prima.

Quando il bene viene acquisito in leasing, l'impegno vincolante e irreversibile si identifica con la **stipula del contratto di leasing**: è a quel punto che l'impresa si vincola all'operazione. La data di sottoscrizione del contratto rappresenta quindi il riferimento da usare per stabilire se l'investimento sia stato avviato prima o dopo l'entrata in vigore della norma agevolativa.

LA SOLUZIONE DELL'AGENZIA SUL CASO DEL LEASING

Nella vicenda portata all'attenzione dell'Agenzia, la società aveva firmato il contratto di leasing e ricevuto il bene a febbraio 2026: un momento successivo all'entrata in vigore della disciplina del credito ZES unica per il triennio 2026-2028, ma antecedente all'apertura della finestra dedicata alla comunicazione preventiva.</p

Per l'Agenzia il principio di incentivazione risulta rispettato. Il progetto si considera avviato con la stipula del leasing, avvenuta dopo l'entrata in vigore della disciplina agevolativa: la condizione sostanziale imposta dall'articolo 6 del GBER risulta così soddisfatta, indipendentemente dal fatto che la comunicazione preventiva non fosse ancora stata inviata, né potesse esserlo, dato che la finestra si sarebbe aperta solo il 31 marzo 2026.

Ne deriva che la società può accedere, per l'anno 2026, al credito d'imposta ZES unica, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa: strumentalità e collocazione dei beni nelle strutture produttive della Zona, rispetto dei massimali, corretto adempimento delle comunicazioni preventiva e integrativa, mantenimento dell'investimento nei termini stabiliti dalla legge.

INDICAZIONI PRATICHE PER LE IMPRESE

Il chiarimento riguarda tutte le imprese che, nel periodo tra il 1 gennaio 2026 e il 30 marzo 2026, hanno assunto impegni vincolanti su investimenti agevolabili, tramite ordini, contratti di acquisto o contratti di leasing, prima ancora di poter presentare la comunicazione preventiva. Il fatto che tali investimenti precedano la comunicazione non li penalizza: quel che conta è che l'impegno sia stato assunto dopo l'entrata in vigore della disciplina.

Resta fondamentale documentare con esattezza la data di avvio, ossia quella del primo impegno giuridicamente vincolante, perché è su questo dato che si verifica il rispetto del principio di incentivazione. Restano inoltre indispensabili il rispetto dei termini delle due comunicazioni: l'omissione della comunicazione integrativa di gennaio 2027, in particolare, comporta la decadenza dal credito.

DOMANDE FREQUENTI

UN LEASING FIRMATO PRIMA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PERDE IL CREDITO ZES?

Non necessariamente. Nel caso esaminato dalla risposta 169/2026, contratto e consegna precedevano la comunicazione preventiva ma seguivano l'entrata in vigore dell'agevolazione. Il principio di incentivazione è stato ritenuto rispettato, fermo restando l'obbligo di soddisfare tutti gli altri requisiti.

QUALE DATA CONTA PER L'AVVIO DI UN INVESTIMENTO IN LEASING?

Per il leasing conta la stipula del contratto, perché rappresenta l'impegno giuridicamente vincolante e irreversibile dell'impresa. Questa data va confrontata con l'entrata in vigore della misura agevolativa e deve essere documentata con precisione.

LA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZES RESTA OBBLIGATORIA?

Sì. Chi ha inviato la comunicazione preventiva per gli investimenti 2026 deve trasmettere anche quella integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, attestando la realizzazione degli investimenti dichiarati. L'omissione di questo secondo adempimento comporta la decadenza dall'agevolazione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/credito-d-imposta-zes-unica-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

8 MIN LETTURA 20/11/2026

Simest, 200 milioni per investimenti in IA e Quantum computing

Dal 21 settembre 2026 le imprese esportatrici possono chiedere a Simest finanziamenti e contributi a fondo perduto per investimenti in intelligenza artificiale. A partire da oggi, 21 settembre 2026, le imprese italiane orientate ai mercati esteri possono inoltrare richiesta per ottenere finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto rivolti all'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale e calcolo quantistico. A gestire lo strumento è Simest, la società controllata dalla Cassa depositi e prestiti che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, tramite una nuova sezione, chiamata "Investimenti IA & Quantum computing", con una dotazione di 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394 del 1981.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Contributi.

Norme chiave
Legge 394/1981.

Destinatari
Imprese esportatrici e fornitori delle filiere internazionali.

Punto pratico
Calcolare la quota di fatturato export o di filiera e il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci, quindi predisporre il budget delle spese IA e quantum e i documenti firmati digitalmente per la domanda Simest.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Dal 21 settembre 2026 le imprese esportatrici possono chiedere a Simest finanziamenti e contributi a fondo perduto per investimenti in intelligenza artificiale.
- 💡 **Impatto operativo:** Il primo consiste nel fatturato export diretto: un fatturato estero non inferiore al 3% del fatturato complessivo registrato nell'ultimo esercizio chiuso.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Simest, 200 milioni per investimenti in IA e Quantum computing espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

A partire da oggi, 21 settembre 2026, le imprese italiane orientate ai mercati esteri possono inoltrare richiesta per ottenere finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto rivolti all'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale e calcolo quantistico. A gestire lo strumento è Simest, la società controllata dalla Cassa depositi e prestiti che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, tramite una nuova sezione, chiamata "Investimenti IA & Quantum computing", con una dotazione di 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394 del 1981. La misura si propone di incentivare investimenti capaci di tradursi in produttività più elevata, maggiore capacità di penetrazione sui mercati internazionali e un rafforzamento delle filiere italiane, puntando su tecnologie che negli ultimi anni hanno acquisito un peso crescente nella competitività industriale.

IL FONDO 394/1981: UNO STRUMENTO ROTATIVO A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Fondo 394 del 1981, amministrato da Simest per conto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, costituisce uno strumento pubblico rotativo che eroga finanziamenti a tasso agevolato e cofinanziamenti a fondo perduto a sostegno della crescita internazionale e della transizione ecologica o digitale delle imprese italiane, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Trattandosi di un fondo rotativo, le somme restituite dalle imprese beneficiarie tornano progressivamente nella disponibilità del fondo, finanziando nel tempo nuovi bandi e nuove misure agevolative.

La sezione appena istituita, riservata a intelligenza artificiale e calcolo quantistico, fa parte dello strumento "Transizione digitale o ecologica" del Fondo 394/1981 e mette a disposizione una riserva dedicata esclusivamente all'adozione e allo sviluppo di tecnologie avanzate in questi due ambiti, separata dalle altre linee di intervento del fondo.

CHI PUÒ ACCEDERE: I REQUISITI DI VOCAZIONE INTERNAZIONALE

Per accedere alle agevolazioni, un'impresa esportatrice deve soddisfare, alla data di presentazione della domanda, almeno uno dei requisiti di internazionalizzazione stabiliti dal bando. Il primo consiste nel fatturato export diretto: un fatturato estero non inferiore al 3% del fatturato complessivo registrato nell'ultimo esercizio chiuso. Il secondo, alternativo al primo, è il fatturato di filiera, definito anche indiretto: conseguire almeno il 10% del proprio fatturato complessivo verso una o più imprese esportatrici, ognuna delle quali presenti a sua volta un fatturato export pari ad almeno il 3% nell'ultimo esercizio.

Questo meccanismo estende la platea dei beneficiari ben oltre le sole imprese che esportano in modo diretto, ricomprendendo anche i fornitori delle filiere export-oriented: un elemento significativo per il tessuto di subfornitura industriale italiano, che spesso non intrattiene rapporti diretti con i mercati esteri pur restando parte integrante delle catene di fornitura internazionali.

QUALI SPESE SONO AMMESSE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tra le spese finanziabili per l'adozione dell'intelligenza artificiale rientrano le infrastrutture di calcolo, il software, la gestione dei dati e i servizi specialistici correlati. Vi si comprendono in particolare i servizi cloud ad alte prestazioni, l'hardware dedicato (GPU e TPU, ossia i processori specializzati concepiti per eseguire in parallelo calcoli matematici complessi), i sistemi di storage, l'edge computing e le soluzioni on-premise o in co-location, le licenze per piattaforme di intelligenza artificiale, l'accesso tramite API (i punti di contatto digitale che consentono a un programma esterno di dialogare direttamente con un modello di intelligenza artificiale, inviando richieste e ottenendo risposte in automatico) a modelli preaddestrati, gli strumenti di automazione, lo sviluppo di modelli proprietari e la personalizzazione di modelli open source.

Risultano ammissibili anche l'acquisto di dataset e le attività di raccolta dati e data governance, la formazione del personale già in organico e l'inserimento di nuove figure specializzate in intelligenza artificiale, oltre alle spese per la governance, la cybersecurity, i servizi di consulenza e il conseguimento di certificazioni di settore o a tutela della proprietà intellettuale.

IL PACCHETTO DI AGEVOLAZIONI: PRESTITO E QUOTA A FONDO PERDUTO

Il finanziamento agevolato per intelligenza artificiale e calcolo quantistico è una misura ibrida, che unisce un prestito a un tasso molto contenuto (0,37%, valore indicizzato ai parametri europei) a una quota di contributo a fondo perduto fino al 10% dell'intero intervento agevolativo. Per accedervi, l'impresa deve impegnarsi a destinare il 100% delle risorse a spese riconducibili all'intelligenza artificiale o al calcolo quantistico: un vincolo di destinazione rigido, che non consente di impiegare le somme su altre voci di investimento.

A queste condizioni, la durata del finanziamento sale fino a 8 anni complessivi, dei quali 2 di preammortamento e 6 di rimborso, anziché i 6 anni standard previsti dalle altre linee del fondo. Qualora l'impresa scelga invece la durata di 6 anni, il 50% del finanziamento concesso può essere destinato al rafforzamento patrimoniale, quota che può salire al 90% per le imprese situate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023, per le imprese energivore o impegnate in percorsi certificati di efficientamento energetico, oppure per le imprese penalizzate dal conflitto nell'area del Golfo Persico che hanno subito rincari energetici e calo di fatturato.

UNA QUOTA A FONDO PERDUTO PIÙ ALTA PER LE IMPRESE PREMIATE

Per le richieste inoltrate entro il 31 dicembre 2026 da imprese energivore o che hanno avviato percorsi certificati di efficientamento energetico, è possibile inoltre chiedere l'esenzione dalla prestazione delle garanzie insieme a una quota a fondo perduto fino al 20%, in luogo del 10% ordinario. Il contributo a fondo perduto resta comunque limitato da un tetto massimo di 100.000 euro, soglia da considerare nella valutazione di convenienza per i progetti più consistenti, dove l'incidenza del contributo sull'investimento complessivo si riduce in proporzione.

Quanto alle garanzie, i finanziamenti Simest per la sezione IA & Quantum computing prevedono di norma la prestazione di garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative a copertura del finanziamento concesso, secondo le disposizioni standard del Fondo 394/1981. Esistono tuttavia ipotesi di esonero totale dalla prestazione delle garanzie: le imprese con classe di scoring MCC 1 e 2, ossia quelle il cui profilo di affidabilità creditizia risulta eccellente o buono secondo il modello di valutazione del Fondo di garanzia PMI gestito da Mediocredito centrale, le start up innovative regolarmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, e le PMI innovative, anch'esse iscritte nella relativa sezione speciale.

QUANTO SI PUÒ OTTENERE IN BASE ALLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA

L'importo massimo di finanziamento ottenibile corrisponde al minore fra il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci dell'impresa e un tetto che cambia a seconda della dimensione aziendale: 500.000 euro per la microimpresa, 2,5 milioni di euro per le PMI e le PMI innovative, 5 milioni di euro per le altre imprese. L'importo minimo finanziabile è invece fissato a 10.000 euro. Data questa struttura, con un tetto percentuale calcolato sui ricavi medi biennali, le imprese interessate devono verificare preventivamente, sulla base degli ultimi due bilanci, quale sia effettivamente l'importo massimo ottenibile, prima di definire le dimensioni del progetto di investimento in intelligenza artificiale.

LA PROCEDURA PER PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda si presenta online, tramite il portale dedicato di Simest, nel rispetto dei limiti di plafond e dei requisiti di fatturato estero o di solidità patrimoniale stabiliti dal bando. Per compilare la richiesta occorre allegare l'intera documentazione richiesta, riportare i dati del legale rappresentante e quelli del titolare effettivo dell'impresa

richiedente, caricare, ove già disponibili, il contratto di apertura del conto corrente dedicato e lo statuto societario. Ogni documento deve essere firmato digitalmente.

Alle imprese che si accingono a investire in intelligenza artificiale o calcolo quantistico conviene predisporre per tempo la documentazione societaria e finanziaria necessaria, controllare la propria classe di scoring MCC per capire se rientrano fra i casi di esonero dalle garanzie, e quantificare con precisione le spese ammissibili tenendole distinte da quelle escluse, così da presentare una domanda completa già al primo accesso al portale.

VOCE	DETTAGLIO
Dotazione dello strumento	200 milioni di euro nell'ambito del Fondo 394/1981
Requisito per l'accesso	Fatturato export diretto pari almeno al 3% oppure fatturato di filiera pari almeno al 10% verso imprese esportatrici
Finanziamento a tasso agevolato	Tasso dello 0,37%, durata fino a 8 anni (2 di preammortamento più 6 di rimborso)
Contributo a fondo perduto	Fino al 10% (fino al 20% per le imprese energivore o certificate, entro un tetto di 100.000 euro)
Importi massimi ottenibili	500.000 euro per le microimprese, 2,5 milioni per PMI e PMI innovative, 5 milioni per le altre imprese

DOMANDE FREQUENTI

QUALI IMPRESE POSSONO ACCEDERE AI FINANZIAMENTI SIMEST PER IA E QUANTUM?

Possono accedere le imprese con fatturato export diretto almeno pari al 3% del totale, oppure con almeno il 10% del fatturato verso imprese esportatrici che raggiungano a loro volta il 3% di export. I requisiti si verificano alla presentazione della domanda.

QUANTO PUÒ DURARE IL FINANZIAMENTO PER INTELLIGENZA ARTIFICIALE E QUANTUM?

Il finanziamento può durare fino a otto anni, di cui due di preammortamento e sei di rimborso, se tutte le risorse sono destinate a intelligenza artificiale o calcolo quantistico. La scelta della durata di sei anni consente invece, alle condizioni indicate, una quota per il rafforzamento patrimoniale.

COME SI DETERMINA IL FINANZIAMENTO MASSIMO OTTENIBILE?

L'importo massimo è il minore tra il 35% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci e il tetto dimensionale: 500.000 euro per le microimprese, 2,5 milioni per PMI e PMI innovative, cinque milioni per le altre imprese. Il minimo finanziabile è 10.000 euro.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/simest-investimenti-intelligenza-artificiale-quantum-computing/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGENDA OPERATIVA DELLO STUDIO

Pianificazione Scadenze • Mesi di Agosto – Settembre 2026

SCADENZIARIO FISCALE, PREVIDENZIALE & SOCIETARIO

Riepilogo organico dei principali adempimenti tributari, contributivi e delle comunicazioni obbligatorie per imprese, professionisti ed enti sportivi.

20 AGOSTO 2026 — GIOVEDÌ

Versamenti F24 Unificati (IVA, Ritenute e Contributi INPS)

Versamento IVA mensile (luglio) e 2° trimestre 2026; ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo; contributi previdenziali INPS e gestione separata.

Destinatari: Imprese, Professionisti, Datori di lavoro e Sostituti d'Imposta.

Modalità: Modello F24 telematico • Codici 6007, 6032, 1001, 1040, DM10.

25 AGOSTO 2026 — MARTEDÌ

Elenchi Intrastat Mensili

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel mese di luglio verso soggetti UE.

Destinatari: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.

Modalità: Servizio telematico Agenzia delle Dogane (EDI) o Agenzia Entrate.

31 AGOSTO 2026 — LUNEDÌ

Credito Gasolio Autotrasporto 3° Trimestre & Unilav Sport

Termine per l'invio delle domande di rimborso accise gasolio e comunicazione mensile obbligatoria dei compensi e contratti di lavoro sportivo dilettantistico (RASD).

Destinatari: Imprese di autotrasporto merci e Associazioni/Società Sportive (ASD/SSD).

Modalità: Portale Agenzia Dogane e Monopoli • Portale Nazionale RASD.

16 SETTEMBRE 2026 — MERCOLEDÌ

Adempimenti Periodici F24 & Rata Imposte Dirette

Versamento ritenute di agosto, IVA mensile e terza rata delle imposte sui redditi scaturite da Modello Redditi 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

Destinatari: Tutti i contribuenti titolari di Partita IVA e società.

Modalità: Modello F24 telematico • Codici 4001, 1668, 3801, 6008.

30 SETTEMBRE 2026 — MERCOLEDÌ

Comunicazione LIPE 2° Trimestre & Termine Conferma GSE 4.0/5.0

Invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026; chiusura termini comunicazione investimenti Transizione 4.0/5.0.

Destinatari: Tutti i soggetti passivi IVA e imprese beneficiarie di crediti d'imposta beni strumentali.

Modalità: Canale Entratel/Fisconline • Modello LIPE 2026 • Portale GSE.

Servizio Assistenza Scadenze dello Studio: La nostra segreteria e i professionisti dell'area contabile sono a disposizione per la verifica dei modelli F24, il rilascio dei visti di conformità e la predisposizione tempestiva delle deleghe di pagamento telematiche.

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati